

Sommario

Editoriale

Ferdinando Albisinni

Una dimensione strategica 1

Il convegno AIDA di Firenze del 15 e 16 dicembre 2023

Mario Mauro

La qualificazione del risarcimento del danno da violazione della privativa 6

Il convegno AIDA di Campobasso del 8 e 9 novembre 2024

Giulia Guarino e Renata Bracale

Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute 20

Ricerche

Sonia Carmignani

La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela 30

Marianna Giuffrida

Stili di vita, salute e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) 41

Note e commenti

Nicola Lucifero

Le privative per ritrovati vegetali e il potere contrattuale del Breeder 49

Maurizio Vittorio Flick

Il Regolamento europeo (EUDR): tra contrasto alla deforestazione, questioni agroalimentari e tutela del consumatore 74

Giulia Torre

L'innovazione alimentare tra problemi di qualificazione e incertezze normative: il caso della «fermentazione di precisione» 96

Giulia De Luca

Sostenibilità e pratiche leali di informazione 108

Maria Carlotta Rizzuto

Le certificazioni di sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare 124

Giuseppe Spoto

Ambiente e agricoltura nel Regolamento (UE) sul ripristino della natura 143

Ricordi

Giulio Sgarbanti

Ricordo di Luigi Costato 151

Editoriale

Una dimensione strategica

La *specialità* della disciplina dell'agricoltura è stata da tempo sottolineata dagli studiosi del diritto agrario, trovando conferma testuale nelle norme in materia agricola, nel diritto nazionale, ed in quello comunitario e poi unionale.

Negli ultimi anni numerosi interventi legislativi hanno valorizzato questa *specialità* in prospettiva espansiva, investendo l'intera filiera e non soltanto le attività agricole quali tradizionalmente intese.

Così - per citare soltanto alcuni esempi recenti - il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, adottato con una base giuridica plurima, che si apre con il riferimento all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ha investito un'ampia area applicativa che copre ogni organismo vivente, animale o vegetale, ivi incluso il legno, e l'intero ambiente, e pertanto oggetti che vanno ben oltre l'elenco dei prodotti agricoli Allegato al TCEE ed oggi al TFUE.

In prosieguo la Direttiva (UE) 2019/633, sulla lotta alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che indica la PAC quale propria esclusiva base giuridica, ha introdotto regole applicabili anche ad imprese non agricole ma commerciali, destinate ad operare ben al di là dei confini europei.

Con questi, e con altri provvedimenti, abbiamo assistito all'espansione dell'area disciplinare dell'agricoltura e dell'agroalimentare, restando però dichiaratamente all'interno delle scelte di Politica agricola ed utilizzando questa quale base giuridica.

Le vicende degli ultimi anni hanno tuttavia imposto l'attenzione, anche al di fuori dei provvedimenti emanati nell'ambito della PAC, su una finalità divenuta sempre più centrale fra quelle individuate dall'art. 39 TFUE: quella della *sicurezza alimentare* intesa come *food security*, in una *dimensione strategica*, che va ben oltre i confini tradizionalmente assegnati alla materia e gli stessi confini geografici dell'Unione Europea.

Emblematico di tale nuova dimensione è un Regolamento europeo del 2019, anteriore alla crisi del Covid ed alle crisi collegate alle gravi guerre in corso, in Ucraina ed in Palestina, ma successivo alle crisi finanziarie dei primi decenni del secolo, che ha introdotto elementi originali di disciplina quanto alle imprese del settore alimentare, maturati in ragione della crescente consapevolezza della rilevanza della dimensione transnazionale e globalizzata, ai fini della generale *sicurezza europea*. Il Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, adottato dal Parlamento e dal Consiglio avendo quale base giuridica l'art. 207.2 del TFUE (e così le misure intese a definire "il quadro di attuazione della politica commerciale comune"),

rivista di diritto alimentare

già diretta da Luigi Costato

Direttore

Ferdinando Albisinni

Co-direttori

Paolo Borghi - Sonia Carmignani

Comitato scientifico

Silvia Bolognini - Alessandra Di Lauro
Theodore Georgopoulos - Marianna Giuffrida
Martin Holle - Antonio Jannarelli - Nicola Lucifero
Emanuele Marconi - Stefano Masini
Lorenza Paoloni - Michael T. Roberts
Vito Rubino - Luigi Russo

Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

Redazione

Roberto Saija
Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma
tel. 063216171
e-mail redazione@aida-ifla.it

Sede legale

Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)
ISSN 1973-3593 [online]

Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)
ISSN 2240-7588 [stampato]
stampato in proprio

dir. resp.: Roberto Saija

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
FERDINANDO ALBISINNI, Accademia dei
Georgofili

RENATA BRACALE, Associata Università del
Molise

SONIA CARMIGNANI, Ordinaria Università di
Siena

GIULIA DE LUCA, Ricercatrice Università di
Udine

MAURIZIO VITTORIO FLICK, Ricercatore
Università di Padova

MARIANNA GIUFFRIDA, Ordinaria Università
di Messina

GIULIA GUARINO, Dottoranda Università del
Molise

NICOLA LUCIFERO, Associato Università di
Firenze

MARIO MAURO, Ricercatore Università di
Firenze

MARIA CARLOTTA RIZZUTO, Ricercatrice
Università "Magna Graecia" di Catanzaro

GIULIO SGARBANTI, Ordinario Università
"Alma Mater" di Bologna

GIUSEPPE SPOTO, Associato Università di
Roma Tre

GIULIA TORRE, Assegnista Università di
Firenze

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione dell'editoriale e della nota che lo segue, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 30 giugno 2025, e successivamente composto in tipografia. Il codice etico e le note per gli autori sono disponibili sul sito della Rivista.

muove dalla premessa che - secondo quanto solennemente dichiarato dall' art. 3 del TUE - "l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini". Muovendo da tali valori ed interessi, il Regolamento riafferma la facoltà dell'Unione e degli Stati membri di introdurre, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti all'interno di imprese europee.

A tal fine il Regolamento prende in considerazione alcuni settori, dalle infrastrutture fisiche e virtuali ivi inclusi terreni ed immobili, alle tecnologie nei settori dell'intelligenza artificiale, della cibersicurezza e dell'intelligenza artificiale, alla "sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici", menzionando espressamente l'energia, le materie prime, e la sicurezza alimentare (art. 4.1.c.).

In riferimento agli investimenti esteri (cioè, di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione) in tali settori, il Regolamento prevede un quadro di controllo e di intervento, attraverso la cooperazione fra Stati membri e Commissione, intendendo per "controllo": "una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare, o liquidare investimenti esteri diretti".

Siamo ben oltre le ordinarie regole di mercato e concorrenza, con una dimensione strategica, che rivendica la prevalenza di valori ed interessi dei cittadini europei, e che a tal fine esplicitamente individua la proprietà europea delle imprese quale elemento di garanzia, sino a prevedere il divieto o la liquidazione di eventuali interventi esteri in settori individuati come strategici, e fra questi quello della food security.

Come è noto, a partire dal 2003, con l'adozione del Regime Unico di Pagamento e l'abbandono dei pagamenti accoppiati in favore di quelli disaccoppiati, l'effettiva declinazione della Politica agricola comune, quale espressa dalle concrete scelte disciplinari e di intervento, ha privilegiato finalità diverse da quelle della "sicurezza degli approvvigionamenti".

Queste scelte, motivate dal legislatore europeo in ragione della dichiarata esigenza di conformarsi agli impegni assunti in sede WTO, confortate da taluni ambienti economici e finanziari, e sostenute da alcuni Stati membri tradizionalmente poco sensibili alle esigenze della produzione agricola, nell'arco di pochi anni hanno concorso a determinare una forte contrazione nella produzione europea di alcuni essenziali prodotti agricoli di base.

Ne è derivata la necessità, per l'industria alimentare europea, di ricorrere a crescenti acquisti sul mercato internazionale, a sua volta ben lungi dall'essere stabile, ancor più in tempi di crisi, quali quelli che stiamo vivendo.

Da ciò un'irrisolta contraddizione: la sicurezza degli approvvigionamenti, tuttora presente nel testo dei Trattati europei con la conferma nell'art. 39 TFUE delle finalità tradizionalmente assegnate alla PAC, è apparsa trascurata nelle misure legislative, amministrative, e politiche, concreta-

mente adottate in sede europea nell'ambito della politica agricola nel primo decennio di questo secolo.

Soggetti, oggetti, e politiche della *sicurezza alimentare* sono rimasti tuttavia cruciali a livello europeo e nazionale, ed hanno determinato negli ultimi anni un vivace confronto fra istituzioni europee, Commissione, Consiglio, Parlamento, e Stati membri, che a diverso titolo continuano ad essere impegnati per il perseguimento attivo di una *sicurezza*, che - in questo come negli altri settori strategici, dall'energia alle comunicazioni, alle materie prime - per sua natura richiede il recupero di *tavoli da disegno*, troppo frettolosamente accantonati nel processo di globalizzazione.

Il riemergere della finalità di garantire la *food security* (anche nella formula della *sovranità alimentare*, che alcuni governi europei hanno mutuato dai documenti della Via Campesina, peraltro con contenuti ben diversi) è apparso evidente in sede di elaborazione e discussione degli ultimi regolamenti di riforma della PAC pubblicati nel dicembre 2021. Ma questi documenti sono interni alla speciale disciplina dell'agricoltura.

Il dato di interesse e novità segnato dal Regolamento (UE) 2019/452, e dal Decreto attuativo italiano (D.P.C.M.) del 18 dicembre 2020 n. 179 (adottato d'intesa fra il Presidente del Consiglio dei Ministri e ben 10 Ministeri, ivi inclusi quelli dell'economia, della giustizia, dell'agricoltura, e dell'ambiente) è che la dimensione dichiaratamente e motivatamente *strategica* della filiera agroalimentare è stata affermata ben oltre l'ambito della PAC, in una generale ed ampia prospettiva che investe la generalità delle politiche europee, congiuntamente intese quale presidio di *valori ed interessi* generali.

Insomma: la filiera agroalimentare si colloca a pieno titolo in una *dimensione strategica* che valorizza la garanzia dell'accesso al cibo, e nel medesimo tempo risulta soggetta a regole che non sono più di matrice soltanto agricola o alimentare, e rimandano piuttosto alle generali regole di un mercato europeo, che dichiara e tutela la propria peculiare *identità*, ed i propri *valori ed interessi*, nel mercato globale.

Ne derivano esiti rilevanti anche sul piano dell'individuazione dei confini della materia e dell'oggetto di studi e ricerche, chiamati ad indagare ben oltre il perimetro tradizionale.

Ferdinando Albisinni

L'editoriale che apre il fascicolo, dal titolo *Una dimensione strategica*, dopo aver richiamato alcuni recenti provvedimenti europei, che hanno valorizzato la specialità dell'agricoltura in prospettiva espansiva quanto all'oggetto ed ai confini della disciplina, osserva come negli ultimi anni si vada manifestando una crescente attenzione verso la filiera agroalimentare, anche al di fuori degli atti adottati nell'ambito della PAC. Si tratta di provvedimenti che, pur avendo una base giuridica diversa rispetto all'art. 39 TFUE, guardano anch'essi alla *food security*, ma in una dimensione strategica che esonda dal tradizionale ambito del diritto agrario e alimentare e va oltre gli stessi confini dell'Unione Europea. In questa prospettiva, l'editoriale sottolinea come il Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE, la cui base giuridica è l'art. 207.2 del TFUE sulla politica commerciale comune, abbia espressamente individuato, fra le aree di rilevanza strategica per l'Unione Europea, anche quella della *sicurezza alimentare*.

Il fascicolo prosegue con la pubblicazione di alcune **Relazioni** degli ultimi Convegni dell'AIDA, facendo seguito a quanto già pubblicato nei precedenti numeri della *Rivista*.

In particolare, dal Convegno annuale di Firenze del 15 e 16 dicembre 2023, avente ad oggetto *“Agricoltura e alimentazione: diritti, rimedi e giustiziabilità”*, viene pubblicata la relazione *“Qualificazione del risarcimento del danno da violazione della privativa”* di Mario Mauro, che porta l’attenzione sulle difficoltà nel bilanciare deterrenza ed equità nella costruzione del rimedio risarcitorio in caso di violazione dei diritti di privativa su ritrovati vegetali, segnalando come la giurisprudenza europea abbia in diverse occasioni richiesto la necessità di risarcimenti che siano proporzionati al pregiudizio effettivo.

Dal Convegno annuale svoltosi a Campobasso nei giorni 8 e 9 novembre 2024, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, avente ad oggetto *“Le identità del vino”*, viene pubblicata la relazione di Giulia Guarino e Renata Bracale dal titolo *“Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute”*. Le Autrici partono dall’assunto secondo cui il consumo di bevande alcoliche è aumentato nel corso degli anni, ed è entrato nelle abitudini alimentari della maggior parte dei consumatori. Si soffermano sull’effetto dell’alcol sulla salute, connesso a una pluralità di fattori. In particolare, tra le bevande alcoliche, il vino è componente essenziale della cultura e della tradizione italiana e costituisce uno dei fondamenti della dieta mediterranea. La sua collocazione nella nostra alimentazione è da sempre difficile, anche in considerazione dei rischi e dei vantaggi che presenta.

La sezione **“Ricerche”** si apre con il lavoro di Sonia Carmignani, dal titolo *“La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela”*, ove l’A. rielabora, con l’aggiunta di un corredo di note, la relazione tenuta nell’ambito dell’incontro di studio svoltosi a Roma il 4 febbraio 2025 sul Reg. (UE) 2024/1143, organizzato dalla Fondazione Qualivita. La nuova disciplina delle indicazioni geografiche, afferma l’A., pone il problema della qualificazione giuridica. La riconduzione delle indicazioni geografiche alla proprietà intellettuale va specificata non solo con riguardo ai profili delle IG come beni comuni, ma anche con riguardo alle ricadute che tale qualificazione produce sul regime di tutela. Marianna Giuffrida, nel contributo dal titolo *“Stili di vita, salute e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)”*, affronta il tema dei Prodotti agroalimentari tradizionali, introdotti per tutelare il patrimonio gastronomico italiano di cui al D.Lgs. n. 173/98, nell’ambito del rapporto tra stili di vita e salute. La riflessione è stata sollecitata dalla considerazione del *Casu Marzu*, e della disciplina della sua produzione in base alla normativa europea sulla sicurezza alimentare e a quella nazionale che individua le deroghe relative ai “prodotti tradizionali”, riguardanti l’igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione unionale. L’A. offre alcune soluzioni alternative per evitare il paradosso che genera un prodotto inserito nel “patrimonio culturale italiano”, la cui immissione sul mercato sarebbe vietata.

Nella sezione **“Note e commenti”**, il contributo di Nicola Lucifero si incentra sulla pronuncia della Corte di cassazione del 9 aprile 2024 n. 9429 in materia di privative vegetali: attraverso una disamina critica viene messa in luce l’attualità del tema nel contesto delle relazioni della filiera agroalimentare, ove il potere contrattuale del *Breeder* acquisisce una particolare rilevanza per il perseguimento del controllo della filiera.

Maurizio Vittorio Flick, nel contributo dal titolo *“Il Regolamento europeo (EUDR): tra contrasto alla deforestazione, questioni agroalimentari e tutela del consumatore”*, analizza il Reg. (UE) 2023/1115 sulla deforestazione che costituisce un intervento normativo di portata trasversale, volto a contrastare la distruzione delle foreste attraverso un rigoroso controllo sulla tracciabilità e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato dell’UE. L’A. esplora luci e ombre di un quadro normativo che, se per un verso ambisce a promuovere un’economia *“deforestation-free”* e a ridisegnare la sostenibilità nelle filiere agroalimentari, per altro verso solleva interrogativi su costi di attuazione, impatti sui consumatori e sfide operative per le imprese.

Lo studio di Giulia Torre, *“L’innovazione alimentare tra problemi di qualificazione e incertezze normative: il caso della fermentazione di precisione”*, analizza la disciplina applicabile nell’ordinamento

dell'Unione europea ai prodotti ottenuti tramite la fermentazione di precisione e destinati a entrare nella filiera alimentare, indagando la qualificazione normativa di questi prodotti, che consentono di realizzare proteine alternative senza il ricorso a prodotti o cellule di origine animale, ed evidenziando le sfide regolatorie poste da questa tipologia di innovazione nel settore agroalimentare.

Giulia De Luca, nello scritto dal titolo "*Sostenibilità e pratiche leali di informazione*", si sofferma sull'assenza di una definizione di alimento sostenibile e sull'incertezza in merito agli indicatori cui ricondurre le diverse dimensioni che compongono tale concetto. Esse finiscono per favorire la diffusione di strategie di marketing opache, di cui non sempre è facile stabilire la lealtà.

Maria Carlotta Rizzuto, nel lavoro "*Le certificazioni di sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare*", si sofferma sull'ingresso del principio di sostenibilità anche nel settore delle certificazioni alimentari, ed evidenzia come queste siano passate da strumenti di conformità a leve strategiche di *governance* e competitività, pur non mancando le criticità derivanti dalla proliferazione di schemi privati e dall'asimmetria tra operatori.

Giuseppe Spoto, nello scritto da titolo "*Ambiente e agricoltura nel Regolamento (UE) sul ripristino della natura*" analizza il Reg. (UE) 2024/1991 che, dopo un lungo e complesso iter di approvazione, impone agli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ambienti naturali. Il ripristino non riguarda solo le aree protette, ma tutti gli ecosistemi, inclusi terreni agricoli e aree urbane. L'A. passa in rassegna le peculiarità e le criticità del Regolamento, evidenziando i costi che avrà sull'agricoltura.

Nella sezione conclusiva del fascicolo, Giulio Sgarbanti offre un commosso ricordo del Maestro Luigi Costato, già direttore di questa Rivista e punto di riferimento per generazioni di agraristi italiani.

la redazione

Il Convegno AIDA di Firenze del 15 e 16 dicembre 2023 Agricoltura e alimentazione: Diritti, rimedi e giustiziabilità

La qualificazione del risarcimento del danno da violazione della privativa

Mario Mauro

1.- *La violazione di un diritto di privativa vegetale e le conseguenze che ne derivano.*

Una delle diverse prospettive attraverso cui indagare il tema delle privative vegetali è rappresentata da quella dei rimedi ai quali può accedere il titolare del diritto qualora questo sia stato violato. Si tratta di un approccio probabilmente più indagato dalla prassi che dalla dottrina, ma le implicazioni sistematiche non sono trascurabili, nella misura in cui consente di soffermarsi non solo sui diversi interessi posti alla base del Reg. (UE) 2100/1994¹ ma, ed è questo il profilo probabilmente di maggior rilievo, su come in sede di applicazione della disciplina questi interessi entrino in relazione tra loro, a volte in termini complementari, altre antitetici.

Muovendo dall'idea già teorizzata in dottrina per cui la

nozione di rimedio descrive un legame tra interesse protetto da una norma e l'effettiva realizzazione², la sua individuazione postula allora una preliminare e rapida precisazione degli interessi che richiedono una tutela, la cui rilevanza non è meramente astratta ma è solidamente ancorata a specifiche ragioni di carattere concreto.

Anzitutto, vi è un'esigenza di protezione degli investimenti e dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo che, tuttavia, rischia di essere frustrata se solo si considera che la privativa ricade su un bene vivente, il quale, per la sua attitudine a soddisfare bisogni primari non inducibili, contribuisce a perseguire esigenze di *food security*, ma che, proprio per la questa sua stessa natura vivente, cresce, si trasforma e, soprattutto, si riproduce, dunque potrebbe essere riutilizzato nuovamente, con l'effetto che il costitutore rischia di perderne traccia³. D'altra parte, la tutela non può paralizzare lo sviluppo del settore agricolo e l'autonomia e la libertà dei suoi operatori.

Protezioni degli investimenti, sicurezza alimentare, intesa anche in termini di produzioni di qualità, innovazione, ricerca e sviluppo sono esigenze che trovano uno specifico corrispondente normativo, tale da suggerire la necessità di dare loro una protezione. Restando sul piano dei Trattati, basti qui solo ram-

(¹) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Ampia la dottrina agrarista che ha studiato questa disciplina, tra questa v. almeno A. Germanò, *Le novità vegetali*, in *Riv. dir. agr.*, 2-2008, I, p. 184 ss.; N. Lucifero, *La disciplina giuridica comunitaria delle privative per le novità vegetali e dei brevetti per le invenzioni biotecnologiche*, in A. F. Abou Hadid e M. P. Ragionieri (a cura di), *Le biotecnologie nel settore agroalimentare*, Milano, 2007, p. 227 ss.; S. Masini, *Sull'esigenza di un ripensamento alla brevettabilità della materia vivente*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1998, p. 268; M. Ferrari, *Varietà vegetali e brevetti*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2024, p. 845; G. Torre, *Gli strumenti di protezione per le innovazioni dell'imprenditore agricolo. I brevetti e le privative in agricoltura*, in M. Mauro (a cura di), *Start-up e PMI innovative in agricoltura. Imprese agricole tra innovazione e sostenibilità*, Milano, 2024, p. 217.

(²) Valga precisare che l'interesse protetto può essere individuato e ricostruito tramite differenti fonti normative, nazionali e comunitarie, e il ritrovamento del rimedio passa per un esame dei differenti formanti del diritto. Il tema è stato ampiamente frequentato dalla dottrina civilistica, *ex multis* v. il volume di G. Vettori (a cura di), *Remedies in contract. The common rules for an European law*, Padova, 2008 nonché P. Perlingieri, *Il giusto rimedio nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 1-2011, p. 1; S. Orlando, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4-2011, p. 1033; Y. Adar-P. Sirena, *La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 3-2012, p. 359. Per una lettura critica, v. L. Nivarra, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 3-2015, p. 583.

(³) V. E. Rook Basile, *Privative agricole*, in *Enc. dir.*, Milano, XXXV, 1986, p. 588 ss. la cui ricostruzione muove proprio dalla natura vivente delle varietà vegetali, che si distingue da quella inerte delle altre invenzioni industriali. Lungo questa linea anche A. Iannarelli, *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell'"eccezionalità" agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 3-2013, I, p. 405 ss., il quale si sofferma sulla ancipite natura dei prodotti agricoli, come alimenti e come merce. In argomento, v. anche M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023, 100 ss.

mentare che l'art. 3 TUE ricorda che l'Unione promuove il progresso scientifico e tecnologico, che senz'altro include anche la costituzione di nuove varietà vegetali, magari più resistenti o produttive, e ciò passa inevitabilmente anche attraverso una protezione degli investimenti; d'altro canto, sebbene il Reg. (UE) 2100/94 non abbia una base normativa giuridica agraria⁴, sovrviene l'art. 39 TFUE e quell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (d) ma anche -e soprattutto- quello che invita ad aumentare la produttività, sviluppando il progresso tecnico (a).

Se allora questi essenziali riferimenti mettono in luce come, nel settore delle private, il tema dei rimedi debba essere funzionale e orientato a proporre soluzioni che tentino un equilibrio e considerino la molteplicità degli interessi giuridicamente rilevanti, la complessità del problema è determinata anche dai soggetti cui sono riconducibili e che spesso hanno posizioni conflittuali. Principalmente, costoro sono il costitutore, da un lato, che ha interesse a proteggere il proprio ritrovato contro utilizzi indebiti e abusivi; l'imprenditore agricolo, dall'altro, che non può trovarsi a dover subire previsioni eccessivamente iugulatorie, tali da non valorizzare la sua attività e comprimere la sua iniziativa economica. A ben vedere, poi, la rilevanza di questi interessi non è solo individuale, ma anche collettiva. Oltre al già noto argomento per cui l'attività agricola opera anche a tutela e protezione di valori comuni, per il contributo che questa dà sia alla sicurezza alimentare ma anche alla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente⁵, sotto altro profilo una inefficiente tutela degli investimenti paralizza le attività di R&S e degli effetti favorevoli che si generano a favore non solo del comparto agricolo ma di tutta la collettività. Ciò per evidenziare i limiti di un approccio che, nella costruzio-

ne del rimedio, si limiti solo a guardare al singolo rapporto, senza anche considerare gli effetti che si potrebbero avere nel contesto delle dinamiche concorrenziali e di mercato che caratterizzano questo specifico settore, dove a rilevare non sono solo interessi di matrice individuale ma anche collettiva. Se, come è stato sottolineato in dottrina, il contratto si configura come uno snodo tra diritto privato e politiche pubbliche⁶, con una funzione regolatoria che va oltre la dimensione individuale dello scambio e assume una portata sistemica, contribuendo a definire i parametri di funzionamento del mercato nel suo complesso, la portata del rilievo sembra allora doversi estendere fino a comprendere anche la fase patologica del rapporto, dove però il legislatore che troppo spesso non prende posizione su questi temi cede il suo ruolo centrale alla giurisprudenza e all'interprete

È dunque in questo ampio e articolato orizzonte sistematico che deve essere definito il tema dei rimedi i quali, nell'andare a tutelare il costitutore il cui diritto è stato violato, sono spesso indirizzati nei confronti dell'imprenditore agricolo la cui condotta, sebbene illecita, dovrà essere sanzionata tramite misure che siano eque e proporzionate alla gravità delle conseguenze, all'insegna di una lettura del principio di effettività della tutela che tenga in considerazione, oltre alle ragioni di entrambe le parti coinvolte, anche le specificità del mercato in cui queste operano⁷.

Da qui, il problema che si intende affrontare nel presente scritto, definire i rimedi cui può accedere il titolare di un diritto di privativa quando questa sia stata violata, con particolare attenzione al risarcimento del danno, senza che ciò possa tradursi in forme di abuso del diritto a pregiudizio e danno dell'imprenditore agricolo.

(⁴) Il Reg. (UE) 2100/1994 trova la propria base normativa nell'art. 235 che istituiva la Comunità Europea, cioè in quella norma che consentiva l'adozione di tutte quelle misure necessarie a permettere un'azione della Comunità ritenuta essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del mercato comune, sebbene il trattato non prevedesse i poteri d'azione richiesti, "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso".

(⁵) V. su tutti la tesi di E. Rook Basile, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, p. 42 su cui poi torneranno, solo per citarne alcuni, con riferimento alla sicurezza alimentare L. Costato, *Attività agricole, sicurezza alimentare e tutela del territorio*, in *Riv. dir. agr.*, 4-2008, I, p. 451; al territorio, F. Albisinni, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Viterbo, 2000; al paesaggio, N. Ferrucci-M. Brocca, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019; all'ambiente, S. Carmignani, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

(⁶) Su questo profilo, cfr. F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2023, p. 43 il quale segnala la tendenza di un settore alimentare che si caratterizza per un governo pubblico del mercato.

(⁷) Sul principio di effettività v. su tutti la voce di G. Vettori, *Effettività delle tutele - diritto civile*, in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, p. 381 per il quale l'applicazione del principio è estesa ad ogni settore del diritto.

Si tratta di un tema che tocca un ampio ventaglio di problemi, da quelli di carattere più sistematico sull'effettività della tutela e le funzioni della responsabilità civile, fino a questioni dal carattere più tecnico e operativo, quali i criteri per determinare e liquidare il danno risarcibile, la ripartizione dell'onere della prova, il termine entro cui azionare il rimedio.

2.- Le coordinate di contesto.

Senza ripercorrere l'evoluzione storica e le criticità che si sono dovute affrontare⁸, basti qui richiamare che la materia è oggi disciplinata dal Reg. (CE) 2100/1994 e dal D. lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Il Regolamento ha introdotto un sistema comune di privativa varietale nell'Unione Europea, che consente di ottenere una tutela uniforme per tutte le varietà vegetali, con l'istituzione di un organismo comunitario deputato alla tutela collocato ad Angers, in Francia. Allo stesso tempo, è possibile beneficiare anche di una privativa nazionale, con la precisazione che non è possibile richiedere la doppia protezione per la stessa

varietà a livello comunitario e nazionale⁹. Ad ogni modo, a prescindere dall'estensione geografica della protezione riconosciuta, entrambe le discipline sono state ispirate e trovano la loro base giuridica di riferimento nella Convenzione UPOV sottoscritta a Parigi nel 1961.

Delineando i tratti essenziali della tutela europea e nazionale, si tratta di una protezione che ha come oggetto immediato e diretto la specie botanica ritrovata sulla quale è riconosciuto un diritto di esclusiva al costituente della durata di 20 anni per le privative nazionali, di 25 anni per quelle comunitarie, che possono arrivare fino a 30 anni per le varietà di vite e le specie arboree¹⁰. Con specifico riferimento alla disciplina europea, cui il legislatore italiano è sostanzialmente allineato, affinché una varietà possa ottenere protezione dovrà soddisfare quattro requisiti: novità, distinzione, omogeneità e stabilità (articoli 7-10). La novità viene meno solo se la varietà è stata commercialmente divulgata prima della richiesta di protezione, mentre la distinzione richiede che la varietà sia chiaramente differenziabile da altre già conosciute. Omogeneità e stabilità postulano, rispettivamente, la possibilità di ottenere ad ogni ciclo riproduttivo esem-

(⁸) La tutela intellettuale dei nuovi ritrovati vegetali ha sollevato questioni etiche e pratiche, nella misura in cui può limitare l'uso delle sementi e alterare pratiche di coltivazione tradizionali a danno della posizione degli agricoltori, su cui si sono interrogati L. Paoloni, *L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1-2015, p. 1 e S. Masini, *Varietà «in purezza» e «varietà da conservazione»: dalla esclusiva di sfruttamento brevettuale alla libertà di accesso*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2-2008, p. 79. D'altra parte, il sistema brevettuale, nato per le invenzioni industriali, incontra diverse difficoltà nel proteggere adeguatamente le innovazioni vegetali, valga solo richiamare l'incerto confine tra scoperta e invenzione che rende di difficile interpretazione il requisito di novità, mentre il principio di esaurimento riduce la tutela, data la natura riproducibile delle piante. Di fronte a queste problematiche, si è progressivamente sviluppato un sistema normativo che ha cercato di bilanciare i diritti degli agricoltori con quelli delle industrie biotecnologiche. In tal senso, rileva la Convenzione UPOV, acronimo per Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali, un trattato internazionale adottato nel 1961 a Parigi, volto a tutelare i diritti dei costitutori di nuove varietà vegetali. L'obiettivo è incentivare l'innovazione nel settore agricolo e florovivaistico garantendo ai costitutori un'esclusiva temporanea sulla riproduzione e commercializzazione delle loro varietà, consentendo al contempo agli agricoltori di riutilizzare le sementi (*Farmers' privilege*) e inizialmente vietando una doppia protezione con il sistema brevettuale. Tuttavia, la riforma del 1991 della Convenzione ha eliminato tale ultimo divieto, creando un intreccio con la normativa brevettuale, come riflesso anche di quanto previsto nell'Accordo TRIPs che consente protezioni cumulative (art. 27, co. 3, lett. b). In Europa, il Regolamento (CE) 2100/94 ha istituito un sistema unitario di tutela per le nuove varietà vegetali e introdotto per talune specie il diritto per l'agricoltore di riutilizzare le sementi ottenute dal raccolto precedente, mentre la successiva direttiva 98/44/CE ha disciplinato le invenzioni biotecnologiche. Queste ultime si distinguono dalle varietà vegetali perché la tutela ha ad oggetto un ritrovato ottenuto attraverso processi diversi da quelli che avvengono in natura. In Italia, il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) regola entrambi gli ambiti, senza però riconoscere il privilegio dell'agricoltore per le varietà vegetali, ma prevedendolo solo per le invenzioni biotecnologiche. Per una più ampia riflessione su questi temi cfr. da ultimo M. Ferrari, *Varietà vegetali e brevetti*, op. cit., p. 847 nonché G. Torre, *Gli strumenti di protezione per le innovazioni dell'imprenditore agricolo. I brevetti e le privative in agricoltura*, op. cit., p. 217.

(⁹) Così l'art. 92 del Reg. (CE) il quale prevede un divieto di protezione cumulativa e la conseguente decadenza della tutela nazionale qualora sia successivamente concessa una privativa a livello comunitario, su questo tema cfr. G. Florida, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 388; E. Sbarbaro, *La dicotomia tra i due titoli di proprietà industriale sull'innovazione in ambito vegetale: un punto di svolta sull'ampiezza dell'area del brevettabile, sovrapposizioni e dipendenze trasversali tra privativa varietale e brevetto biotecnologico*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 297.

(¹⁰) Mentre i brevetti industriali hanno una durata limitata nel tempo pari a venti anni dal deposito della domanda, questa estensione temporale riflette la maggiore durata necessaria per lo sviluppo e la sperimentazione di nuove varietà.

plari uguali fra loro e la capacità di ogni singolo esemplare della varietà di produrre, al termine del ciclo riproduttivo indicato dal costituente, piante che presentino le medesime caratteristiche del progenitore. Inoltre, ogni varietà deve avere una denominazione unica a livello internazionale, la cosiddetta “denominazione varietale”, che diviene l’identificativo ufficiale.

Sotto il profilo degli effetti, il diritto di esclusiva riconosciuto al costituente si estrinseca nel potere di autorizzare la produzione, riproduzione, commercializzazione, esportazione e importazione della varietà protetta, il quale si estende non solo ai costituenti varietali, ma anche ai materiali del raccolto e alle varietà derivate o dipendenti da quella originaria (artt. 13 e ss.).

Se questa ampia estensione del diritto di esclusiva è strumentale a tutelare gli investimenti sostenuti dal costituente¹¹, non mancano poi le eccezioni che, pur nella loro diversità, possono trovare una linea di collegamento nell’esigenza di proteggere interessi di matrice collettiva. In tal senso, le attività non commerciali e la ricerca su nuove varietà non sono soggette alla protezione (art. 15) e, in nome di un interesse pubblico, l’Ufficio comunitario potrebbe anche imporre licenze obbligatorie (art. 29). Di particolare interesse è poi il c.d. *Farmer’s privilege*, previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) 9100/94 ma non dal CPI. Con esclusivo riferimento a talune tipologie di produzioni, per effetto di tale “privilegio” agli imprenditori agricoli è concesso, senza alcun consenso preventivo da parte del costituente, di poter riutilizzare le sementi ottenute dal raccolto ai fini della moltiplicazione e solo all’interno della propria azienda. Detto privilegio è riconosciuto dietro il pagamento di una remunerazione ridotta al costituente, con l’unica eccezione dei piccoli agricoltori che ne sono esenti¹².

Sebbene il Reg. (CE) 9100/94 sia una disciplina che mira a garantire un efficiente funzionamento di questo specifico mercato, con l’obiettivo di definire un difficile equilibrio, da un lato, tra esigenze di produzione tipi-

camente imprenditoriali connesse non solo alla remunerazione degli investimenti in R&S ma anche al posizionamento sul mercato delle sementi prodotte e, dall’altro, interessi di natura collettiva legati prevalentemente alla *food security*, ciò passa anche attraverso la definizione dei rimedi cui può accedere il costituente in caso di condotta illecita da parte dell’utilizzatore.

3.- La tutela inibitoria.

Muovendo dal dato normativo, il tema è disciplinato dalla parte VI del Reg. (UE) 2100/1994 che, nonostante la delicatezza della questione, dedica un quadro regolatorio forse piuttosto scarso. L’art. 94, par. 1, tipizza tre tipologie di condotte illecite.

In primo luogo, sono sanzionate quelle condotte che, senza autorizzazione, riguardano la produzione o riproduzione; il condizionamento a fini di moltiplicazione; la messa in vendita; la vendita o altra commercializzazione; l’esportazione dalla Comunità; l’importazione nella Comunità; il magazzinaggio eseguito a una delle finalità precedenti. Allo stesso modo, commette una violazione del diritto di privativa chi omette di utilizzare correttamente la denominazione varietale o non fornisce le informazioni richieste dallo stesso articolo. Infine, costituisce un’infrazione anche l’uso improprio della denominazione varietale di una varietà protetta, o l’impiego di un nome che possa generare confusione.

Per quanto l’elencazione abbia una portata decisamente ampia sembra comunque lecito chiedersi come mai non si sia fatto un rinvio all’art. 13 del Reg. (UE) 2100/1994; se non vi siano fattispecie che restino estranee a questa tipizzazione; oppure se, in funzione di garantire una tutela più effettiva, non sarebbe stato più opportuno procedere tramite il ricorso a una clausola generale¹³. In risposta, basti qui notare che l’interrogativo sembra avere un rilievo più teorico che prati-

(¹¹) V. in argomento Corte Giust., 19 dicembre 2019, in causa C-176/18, *Club de Variedades Vegetales Protegidas*, che si concentra sull’articolo 13 e le fattispecie di violazione. In questa pronuncia, la questione centrale è la distinzione tra gli atti compiuti sui componenti varietali (come piante o parti di piante destinate alla propagazione) e quelli riguardanti il materiale raccolto (come i frutti), riflettendo sul concetto di “uso non autorizzato dei componenti varietali”.

(¹²) Vale comunque rammentare che, grazie all’ingegneria genetica, molte imprese sementiere commercializzano sementi sterili oppure a limitata riproducibilità, così imponendo all’imprenditore agricolo di riacquistare nuovamente i semi per i raccolti successivi. In termini generali, sul *farmer’s privilege* v. da ultimo M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, op. cit., 125.

(¹³) Deve comunque rilevarsi che la tecnica legislativa tipica del legislatore europeo è quella di procedere per elencazioni anziché avvalersi di una clausola generale dalla portata senz’altro più ampia ma probabilmente più indeterminata.

co, dovendo rilevare che la casistica giurisprudenziale non sembra sollevare problemi sotto questi specifici profili, lasciando comunque la questione sullo sfondo. Guardando però al tema nella descritta prospettiva rimediabile volta a risolvere un ipotetico conflitto tra due operatori economici, la forte tipizzazione è una tecnica legislativa volta a prevenire il conflitto e che opera a vantaggio dell'imprenditore agricolo, dando a questo maggiore certezza sulle condotte che sono consentite e su quelle che sono vietate.

La norma poi prosegue dedicandosi ai rimedi e dispone che, in caso di violazione di un diritto di privativa, il titolare può avviare un'azione volta a far cessare la violazione oppure ottenere un'equa compensazione o, ancora, entrambe, con la precisazione contenuta al paragrafo successivo che, laddove la violazione sia avvenuta deliberatamente o con negligenza, si aggiunge anche il rimedio del risarcimento del danno. Già dalla lettura di questa disposizione, che dovrebbe definire i rimedi cui può accedere il titolare di un diritto di privativa, non sembrano mancare le criticità.

In linea di principio, la tutela inibitoria parrebbe ben rispondere all'interesse del costitutore, nella misura in cui va oltre la singola violazione e opera per il futuro, impedendo la reiterazione di condotte illecite. Tuttavia, l'effettività dell'azione inibitoria richiede di essere presidiata da un'ulteriore protezione dall'efficacia deterrente, aprendo così al più ampio tema del cumulo di rimedi¹⁴. In mancanza di misure di supporto alla tutela inibitoria si creerebbe infatti una situazione pregiudizievole, tanto per il titolare del diritto quanto per l'efficienza del mercato. Il titolare del diritto sarebbe disarmato di fronte a utilizzi abusivi della privativa, con l'effetto che i costi sostenuti in R&S sarebbero vanificati

e, riportando il rilievo in un contesto di mercato, nessuna impresa investirebbe più in R&S di nuove private, se poi i rimedi per reagire a una violazione non garantiscono una protezione adeguata, e le conseguenze in tal caso sarebbero poi pagate dall'intera collettività.

Questa esigenza potrebbe trovare una soddisfazione nel rimedio dell'*astreintes*, che il Reg. (CE) 2100/94 però non introduce, mentre è prevista dall'art. 131, Il co., CPI¹⁵. Posto che l'art. 92 introduce un divieto di protezione cumulativa, ci si potrebbe così chiedere se questa tutela valga solo per le private nazionali, o possa estendersi anche alla disciplina comunitaria. Sebbene non sia esclusa in linea di principio una integrazione anche con rimedi previsti dalle singole legislazioni nazionali (art. 97, par. 1), il rinvio parrebbe limitato al solo regime del rimborso qualora l'autore dell'infrazione abbia ottenuto un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario. Il successivo paragrafo 3 parrebbe poi confermare l'esclusione del rimedio, laddove dispone che "gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento", sembrando così lasciare intendere che non vi siano spazi per tutele differenti da quelle introdotte dalla disciplina europea.

Tuttavia, l'ostacolo potrebbe essere superato guardando al diritto nazionale. Nel nostro ordinamento l'*astreintes* è una misura di diritto processuale, prevista dall'art. 614 *bis* c.p.c., con la conseguenza che, laddove la giurisdizione sia quella del giudice italiano, ai sensi dell'art. 103 del Reg. (CE) 2100/1994 "si applicano le regole di procedura del diritto nazionale che disciplinano il medesimo tipo di azioni relative ai corri-

⁽¹⁴⁾ Il tema è ampio e, tra i primi ad essersi soffermato, è stato P.G. Monateri, *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Analisi comparata di un problema*, Padova, 1989, pur con riferimento al rapporto tra azioni che mirano entrambe al raggiungimento di un risarcimento del danno. Invece, sul rapporto tra rimedi aventi funzioni differenti v. G. Vettori, *Validità, responsabilità e cumulo di rimedi*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 150 il quale, argomentando anche intorno alle fonti europee ed internazionali, ritiene che il tema del cumulo sia funzionale a garantire il principio di effettività, ravvisando come unico limite quello della compatibilità logica tra le tutele azionate. Il ragionamento è stato poi ripreso anche da S. Pagliantini, *Contratto "B2c" e concorso di tutele: variazioni su diritto primo e diritti secondi a margine di Van Hove e Matei*, in *I contratti*, 8-9-2015, p. 762, che guarda al rapporto tra diritti primi e diritti secondi.

⁽¹⁵⁾ Rammentando concetti noti, l'istituto consiste nella previsione di una sorta di penale per la reiterazione di violazioni successive a fronte di un'inibitoria che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento. Come suggerisce il nome si tratta di una misura nata nel diritto francese, poi ripresa anche dall'ordinamento tedesco e nel 2009 introdotta anche in Italia, per essere modificata dapprima dal d.l. 27.06.2015, n. 83 e, da ultimo, dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149. Per un'analisi comparata del problema, sebbene anteriore all'adozione del provvedimento nazionale, v. M. Taruffo, *L'attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1-1988, p. 142 ss. Su tale previsione cfr. I. Pagni, *La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado*, in *Corr. giur.*, 10-2009, p. 1319, la quale si è interrogata sulla natura sanzionatoria o indennitaria della misura nonché C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, Torino, 2009, p. 116; R. Siclari, *Infungibilità: tra il dare e il fare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2-2015, p. 599; C. Consolo, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma 2009 (con i suoi articoli 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 6-2009, p. 714.

spondenti diritti nazionali”, rinvio quest’ultimo che consentirebbe allora di dare cittadinanza al rimedio qui in esame, laddove si opti per la sua natura processuale, consentendo così la piena realizzazione del principio del “giusto processo”¹⁶.

Se proprio un problema si deve porre circa l’applicazione della norma, questo semmai concerne l’estensione dell’art. 614 *bis* c.p.c., la cui formulazione non chiarisce se sia applicabile a tutte le obbligazioni di non fare o solo a quelle che non possono essere eseguite in forma specifica, come i divieti di reiterazione di condotte illecite non rimosibili con un ordine di distruzione. Mentre parte della dottrina propende per un’interpretazione ampia, sostenendo che l’art. 614 *bis* c.p.c. possa coesistere con l’esecuzione forzata della rimozione del risultato della violazione, poiché ciò rafforzerebbe la tutela dell’interesse a evitare la reiterazione del comportamento lesivo¹⁷, una lettura più restrittiva pretende l’infungibilità anche dell’obbligazione di non fare, con la conseguenza che, nell’im-

possibilità di accedere a qualsiasi forma di esecuzione forzata, l’*astreinte* sarebbe l’unico rimedio per garantire il rispetto dell’obbligo¹⁸.

Non è certo questa la sede per entrare nel merito del dibattito, dovendo qui rilevare che, in caso di reiterazione della condotta illecita nonostante il provvedimento inibitorio, gli effetti prodotti sarebbero difficilmente rimosibili, con il corollario che, anche laddove l’interpretazione giurisprudenziale dovesse orientarsi verso una lettura restrittiva dell’art. 614 *bis* c.p.c., sarebbe difficile escludere il caso in esame dall’ambito applicativo della disposizione.

Ritornando così ai rimedi previsti dall’art. 94 del Reg. (CE) 2100/94, l’effettività della tutela inibitoria non passa solo attraverso il sostegno dell’*astreintes* ma può trovare anche un valido supporto nel rimedio risarcitorio, la cui funzione tradizionale volta a compensare il costituente del pregiudizio subito si sta progressivamente aprendo anche a una funzione deterrente¹⁹, per meglio garantire quel diritto di esclusiva

⁽¹⁶⁾ Riecheggia il monito di G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, p. 42, “il processo deve dare, per quanto è possibile, praticamente a chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire”. Con specifico riferimento all’*astreintes*, per F. Locatelli, sub art. 614 *bis* c.p.c., in L.P. Comoglio-R. Vaccarella (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2010, la norma tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” e trova la propria ratio nella esistenza di una serie di obbligazioni caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, richiedendosi dunque una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato, o di un soggetto terzo.

⁽¹⁷⁾ A. Saletti, sub art. 614 *bis* c.p.c., in A. Saletti-B. Sassani (a cura di), *Commentario alla riforma del codice di procedura civile* (L. 18.6.2009, n. 69), Torino, 2009, p. 194.

⁽¹⁸⁾ A. Bucci-A.M. Soldi, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009, p. 222

⁽¹⁹⁾ Ampio è il dibattito sulle funzioni della responsabilità civile. Già negli anni ‘80, C. Salvi, *Il paradosso della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 165, si è soffermato sull’importanza di un’indagine sulle funzioni della responsabilità civile e, più di recente C. Scognamiglio, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.*, 7-2016, p. 912, secondo il quale “lo studioso che intenda affrontare gli snodi fondamentali del problema della responsabilità civile non può fare a meno di confrontarsi con la questione delle funzioni della stessa”. Precisa poi V. Roppo, *Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?*, in *Lav. dir.*, 3-4-2017, p. 407 che il tema non concerne solo la responsabilità aquiliana ma anche quella contrattuale, sebbene questo sia un profilo probabilmente meno indagato. In termini generali, già F.D. Busnelli, *La funzione deterrente e le nuove sfide della responsabilità civile*, in P. Sirena (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2011, p. 37 ha segnalato la limitatezza di una concezione che guarda alla responsabilità civile solo per la sua funzione compensativa e, lungo questa linea, P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti, illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017 ha guardato alla responsabilità civile anche per la sua funzione preventiva. In questo pluralismo funzionale, A. Di Majo, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Eur. dir. priv.*, 2-2008, 289 ha rilevato che “il superamento della funzione meramente compensativa della responsabilità civile in favore di una funzione che ne sottolinei e accentui quella c.d. deterrente e cioè di prevenzione rispetto ai danni è il tema di grande attualità sul terreno di una ridefinizione di funzioni e compiti della responsabilità civile”. L’argomento è poi stato sviluppato anche da E. Navarretta, *Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzione e deterrenza*, in G. Grisi (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 2019, p. 232 per la quale “l’attenzione per la funzione preventiva e deterrente, certo non incompatibile con gli obiettivi di giustizia sottesi al patrimonio costituzionale, è penetrata invero nel dibattito odierno specie attraverso canali associati a rappresentazioni della responsabilità civile più ispirate all’efficienza che alla giustizia”. Per A. Gorassini, *Dal danno ingiusto al danno “ingesto”. Oltre il danno punitivo...senza aspettare Godot*, in *Riv. dir. civ.*, 1-2021, p. 58 una lettura della responsabilità civile in termini di deterrenza svolge una precisa funzione di regolazione sociale posta a protezione di interessi collettivi, “già dalla genesi dell’istituto appare co-sostanziale la deterrenza della responsabilità civile in funzione di garanzia dell’intera collettività incidendo sul tipo di vita della comunità stessa, quello che si qualifica come *honeste vivere* e rappresenta anzi un ‘bene comune’, la base assiologica carsica che nell’evolversi nel tempo resta sempre presente come base dell’aggregazione sociale”. Ha però criticato questa lettura P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV. *Attività e*

che il Reg. 2100/1994 garantisce al costitutore, nel contesto di una impostazione che trascende la singola violazione e si articola secondo logiche di mercato.

4.- La tutela risarcitoria e la quantificazione del pregiudizio risarcibile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 94, il risarcimento del danno è dovuto solo nelle ipotesi di negligenza o di violazione deliberata (par. 2), dunque laddove rileva un elemento soggettivo²⁰. Vale così precisare che la rilevanza del rimedio non è legata alla sola funzione di supporto che può svolgere a favore della tutela inibitoria ma, prima di tutto, alla sua idoneità a compensare il titolare del diritto di privativa per il pregiudizio subito. La sua effettività si può misurare sulla base di (almeno) un triplice profilo sostanziale: quantificazione del danno risarcibile, termine di prescrizione e onere della prova, sui quali è ora opportuno soffermarsi²¹.

Sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile, l'unico criterio introdotto è che questo non può "essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore del-

l'infrazione per il fatto di averla compiuta" (art. 94, par. 2). Vi è poi un ulteriore parametro da tenere in considerazione. In una pronuncia resa nel 2023, la CGUE ha escluso la possibilità di introdurre un criterio di risarcimento del danno pre-determinato a *forfait*²², perché si tratterebbe di un risarcimento punitivo che, sebbene non vietato in linea di principio dal quadro delle fonti europee ed in linea con le opzioni che offrono gli accordi TRIPS²³, non è però contemplato dal Reg. 2100/1994.

Ferme queste indicazioni, la fattispecie che si potrebbe verificare con maggior frequenza è il caso in cui la violazione avvenga nel contesto di una relazione contrattuale. Se è ammesso che le Parti possano utilizzare la loro autonomia per predeterminare con una penale la misura del danno risarcibile, si pone la questione di definire i rimedi cui può accedere l'imprenditore agricolo per reagire a penali manifestamente inique o eccessive, le quali ben potrebbero essere introdotte nel contratto da parte del costitutore, che spesso volte rappresenta la parte più forte del rapporto. In tal senso, per quanto esista una disciplina sulle pratiche commerciali scorrette lungo la filiera²⁴ non mancano i

responsabilità, Napoli, 2020, p. 325, per il quale "la responsabilità civile, infatti, non ha soltanto ed esclusivamente funzione deterrente. Sovente la deterrenza è di tipo prevalentemente psicologico che si riscontra, tra l'altro, anche in altri istituti come la nullità negoziale e, in genere, nel diritto nel suo complesso". Altri Autori hanno poi invitato a tenere distinta la funzione deterrente della responsabilità civile da una funzione punitiva (C. Castronovo, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2-2016, p. 306), perché ciò aprirebbe ad una integrazione del risarcimento del danno con ulteriori misure dal carattere sanzionatorio, che il nostro ordinamento non consentirebbe. Nella eterogeneità delle diverse posizioni, sembra così doversi concludere con la posizione di chi ha invitato alla ricerca di un equilibrio tra le diverse funzioni, così S. Rodotà, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 595 ss. e G. Vettori, *Il risarcimento del danno tra funzione compensativa e deterrente*, in *Aa. Vv., Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008, p. 691.

(²⁰) Per converso, in tutti gli altri casi in cui la violazione possa essere "scusabile" -espressione che la norma non usa ma è da ritenersi che questo sia l'ambito di rilevanza- è da immaginarsi che si tratti di illeciti *una tantum*, dove si prescinde dalla prova dell'elemento soggettivo e, sotto il profilo delle conseguenze, è prevista una più semplice equa compensazione, oltre naturalmente al rimedio inibitorio.

(²¹) Come è noto, sono questi i principali tratti distintivi tra i due modelli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, pur dovendo sottolineare che ve ne sono anche altre, comunque non meno rilevanti, quali la *costituzione in mora*, l'imputabilità del fatto dannoso, la legge applicabile nell'ambito del diritto internazionale privato, la solidarietà e la disciplina sull'esonero di responsabilità.

(²²) Corte Giust., 16 marzo 2023, in causa C-522-21, *MS c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*

(²³) L'espressione Accordi TRIPS, acronimo per *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, rinvia a un trattato internazionale adottato nel 1994 nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Questi accordi stabiliscono standard minimi di protezione della proprietà intellettuale che tutti i Paesi membri del WTO devono rispettare, Sull'applicazione di tali accordi nel settore alimentare v., da ultima, M. Alabrese, *Gli accordi WTO: SPS e TRIPS*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 137. Con riguardo al caso qui in esame, l'art. 45 disciplina il risarcimento del danno da violazione di un diritto di proprietà intellettuale e dispone che "*in appropriate cases*" l'autore della violazione possa essere condannato al pagamento di "*pre-established damages*". Tale sarà poi anche la linea seguita dall'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che, invece, il Reg. (UE) 2100/94 non contempla.

(²⁴) Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Poiché l'ambito applicativo oggettivo della Direttiva è parametrato intorno all'allegato I TFUE, tra cui rientrano anche "semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi", il dubbio è legato al fatto che in questa specifica fattispecie l'illecito avrebbe come oggetto immediato la violazione di un diritto immateriale, mentre la cessione di un prodotto agricolo e alimentare rilevarebbe solo in via indiretta. Sebbene una parte della dottrina abbia suggerito una interpretazione estensiva della disciplina, tale da comprendere nel suo ambito applicativo una pluralità di contratti, tipici o atipici, della distribuzione commerciale, (N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni Business to business. Regole e funzioni del contratto nel sistema*

dubbi sulla sua applicabilità, al netto di rilievo che questa non contiene alcuna norma che consente un potere correttivo in capo al giudice. Ed allora il problema potrebbe piuttosto trovare una soluzione nell'art. 1384 c.c., che riconosce un potere di riduzione *ex officio* della penale manifestamente eccessiva.

Certo è che, qualora manchi una penale equa o la violazione non avvenga nel contesto di una relazione negoziale, la determinazione del danno risarcibile è rimessa alla discrezionalità del giudice, che si dovrà muovere entro quei limiti prestabiliti dall'art. 94 e dalla giurisprudenza della CGUE. Ed anche sotto questo profilo il coordinamento non è sempre agevole. Se uno degli obiettivi del rimedio risarcitorio è anche reagire a un limite di effettività posto dalla tutela inibitoria, sembra doversi escludere che il danno risarcibile debba corrispondere al valore della equa remunerazione non riconosciuta per il riutilizzo delle sementi. Esempificando, se la conseguenza fosse solo il pagamento delle annualità pregresse, l'imprenditore potrebbe essere portato a non riconoscere tale compenso fino a quando il costitutore non verrà a conoscenza della violazione e, replicata su larga scala, questa condotta sarebbe causa di inefficienze di mercato.

Fermo questo rilievo, i criteri per quantificare il danno risarcibile debbono essere ricostruiti anche sulla base degli orientamenti che, durante gli anni, ha sviluppato la Corte di Giustizia.

Nel rammentare che il risarcimento minimo deve corrispondere al "vantaggio che trae l'autore dell'infrazione", la pronuncia Geistbeck del 2012²⁵ ha chiarito che questo corrisponde al corrispettivo dovuto ma non versato, soluzione che -sebbene sarebbe circoscritta alle sole ipotesi di colpa lieve- produrrebbe comunque l'effetto che si vorrebbe evitare²⁶.

Al di là dei casi di colpa lieve, la pronuncia Hannson²⁷ (C-481/14), di quattro anni successiva, traccia un qua-

dro più ampio dei rimedi. Qui si afferma che l'articolo 94 del Reg. (UE) 2100/94 sancisce un diritto al risarcimento che non solo deve essere integrale, ma al contempo fondarsi su una base obiettiva, che copra e compensi il danno risultante da un'infrazione di tale ritrovato. L'entità del risarcimento dovuto dovrebbe riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subito dal titolare del ritrovato vegetale a causa dell'infrazione. Sulla base di queste affermazioni, la sentenza reinterpreta il principio già affermato nella sentenza Geistbeck e amplia il perimetro, contemplando non solo il corrispettivo non versato ma anche i danni legati al mancato pagamento di tale compenso.

Nella consapevolezza che la prova di questo pregiudizio dovrebbe essere data dal titolare della privativa, e che tale dimostrazione non è affatto agevole, la Corte aggiunge che il danno comprende anche gli interessi di mora derivanti dal pagamento tardivo del corrispettivo normalmente dovuto. La precisazione non è di poco conto, se solo si considera che, trattandosi di rapporti tra imprese, troverebbe applicazione la Dir. (UE) 2011/7 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali²⁸, il cui obiettivo è evitare che il debitore possa beneficiare di liquidità aggiuntiva, e viene raggiunto attraverso la previsione di interessi moratori particolarmente onerosi. Ciononostante, per quanto alti, questi potrebbero non coprire sempre e integralmente l'intero pregiudizio. Questa difficoltà probatoria, unitamente all'impossibilità di sanzionare la condotta illecita con un risarcimento di tipo punitivo sganciato dal danno effettivamente subito, si traduce in un *favor* per l'imprenditore agricolo, nella misura in cui la definizione del *quantum debeatur* rifugge da ogni automatismo e l'onere della prova è interamente scaricato sul costitutore.

Resta, allora, un interrogativo di fondo: se un rimedio così costruito sia idoneo a garantire un efficiente fun-

della filiera agroalimentare, in *Persona e Mercato*, 1-2024, p. 104), nel caso di specie lo scostamento sarebbe evidente. In termini generali sul recepimento di questa direttiva v. A. Iannarelli, *Il d.lgs. n. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019 sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura*, in *Giust. civ.*, 4-2021, p. 739; S. Masini, *Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto*, Bari, 2022; L. Russo, *La direttiva 2019/633, i criteri di delega legislativa e l'art. 62, d.l. n. 1/2012*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it* 2021-4, p. 48; A. Genovese, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare*, in P. Borghi-I. Canfora-A. Di Lauro-L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, op. cit., p. 226.

⁽²⁵⁾ Corte Giust., 5 luglio 2012, in causa C-509/10, *Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*

⁽²⁶⁾ Va comunque rammentato che la pronuncia discuteva su quale fosse la base di calcolo per determinare l'equa compensazione e l'imprenditore agricolo postulava una cifra inferiore al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta a licenza (§41).

⁽²⁷⁾ Corte Giust., 9 giugno 2016, in causa C-481/14, *Jørn Hansson contro Jungpflanzen Grünwald GmbH*

⁽²⁸⁾ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

zionamento del mercato, stimolando gli imprenditori agricoli a pagare la licenza.

In tal senso, e sempre restando sul tema della quantificazione del danno risarcibile, non dovrebbe passare sottotraccia la fuga in avanti fatta dal legislatore italiano con l'art. 125 CPI, ricordando che la previsione qui richiamata riguarda anche i nuovi ritrovati vegetali. La norma introduce il rimedio anglosassone del c.d. *disgorgement* e legittima il titolare del diritto leso a "chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento", e ciò può essere chiesto "in ogni caso"²⁹.

A livello nazionale ci si potrebbe allora interrogare se questo rimedio sia coerente con il quadro europeo. In tal senso, tre argomenti militano a favore. Il primo si rinviene nel diritto internazionale, segnatamente negli accordi TRIPS. In tal senso, l'art. 45, par. II, disciplina il risarcimento del danno da violazione di un diritto di proprietà intellettuale e dispone che "i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie ad ordinare il recupero degli utili (...)"³⁰. Sotto questo profilo, e passando così al secondo argomento, l'art. 94 del Reg. 9100/1994 prevede che "chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto *fra l'altro* a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi". L'utilizzo dell'espressione *fra l'altro* potrebbe così essere interpretata non solo nel senso che vi sia spazio per altri rimedi ma anche per pagamenti di altro tipo. Tuttavia, secondo la sentenza *Hansson*, l'art. 94

non permetterebbe al titolare del diritto alla privativa di chiedere la restituzione dei vantaggi e dei profitti realizzati dall'autore dell'infrazione³¹. Però, prosegue sempre la medesima pronuncia, ed approdando così al terzo argomento, ciò non esclude la possibilità che il rimedio sia previsto dal diritto nazionale, "occorre, peraltro, osservare che, per quanto concerne il rimborso del vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione, l'articolo 97 del regolamento n. 2100/94 rinvia espressamente al diritto nazionale degli Stati membri". Infatti, questa disposizione rinvia alle norme di diritto internazionale privato per colpire con ulteriori rimedi chi ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, aprendo così anche al *disgorgement* che, sebbene non previsto dal Reg. (UE) 2100/94, può comunque essere introdotto dai diritti nazionali, come accaduto in Italia.

Nell'introdurre un rimedio totalmente sganciato dal danno emergente e dal lucro cessante, apre la responsabilità civile a una funzione che trascende la tradizionale impostazione compensativa per aprirsi verso nuovi orizzonti, su cui non vi è però convergenza di vedute. Se, da un lato, raccoglie i rilievi di quella dottrina che guarda alla responsabilità civile non solo per la sua funzione compensativa ma anche deterrente, alcuni inquadrano il rimedio del *disgorgement* entro la cornice dell'arricchimento senza causa per marcarne la differenza rispetto al risarcimento del danno al quale sarebbe attribuita una funzione esclusivamente compensativa³², altri sulla base di un ampliamento delle funzioni della responsabilità civile³³, altri ancora

⁽²⁹⁾ Su questo rimedio v., *ex multis*, P. Pardolesi, *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, in *Riv. dir. civ.*, 6-2003, p. 717; F. Mezzanotte, *Responsabilità da lesione della proprietà intellettuale. Risarcimento e restituzioni*, in E. Navarretta (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, p. 2724.

⁽³⁰⁾ Tale sarà poi anche la linea seguita dall'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che, sebbene non parli di retroversione degli utili, contiene un richiamo ai "benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione".

⁽³¹⁾ CGUE, 9 giugno 2016, in causa C-481/14, *Jørn Hansson contro Jungpflanzen Grünewald GmbH*, § 42.

⁽³²⁾ Sul tema dell'arricchimento senza causa e la retroversione degli utili già si erano interrogati R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Contributo alla responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1959, p. 134 ss. e P. Trimarchi, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 55. Tuttavia, per assimilare l'azione di retroversione degli utili all'arricchimento senza causa mancherebbero i presupposti tipici di questa tutela, cioè la sussidiarietà e il limite quantitativo della diminuzione patrimoniale della vittima, così rileva C. Castronovo, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003, p. 7 ss. e Id., *La responsabilità civile*, Milano, 2018, 715 per il quale si ipotizza un cumulo di tutele, su cui si posiziona anche P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 606. Lungo questa linea cfr. anche A. Plaia, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005, p. 125; C. Camardi, *Le cosiddette «misure alternative» (art. 12 Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004)*, in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, Milano, 2005, p. 51.

⁽³³⁾ M.S. Spolidoro, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 3-2009, I, p. 176 ss.; P. Pardolesi, *Rimedi all'inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorgement?*, op. cit., p. 717 e Id., *Di là dalla funzione compensativa: la retroversione degli utili in difetto di prova del mancato e dell'elemento psicologico*, in *Foro it.*, 2021, c. 3085, secondo il quale la retroversione degli utili può essere visto come strumento rimediabile "sui generis", di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente. Questa tesi sembrerebbe anche quella portata avanti da Cass. 15 aprile 2011, n. 8730, ove si legge che il *disgorgement* «più che ripristinare le perdite patrimoniali subite, svolge una funzione parzialmente

introducono una nuova categoria, quella delle “prestazioni sanzionatorie civili”³⁴.

Tuttavia, se il precedente assetto di interessi poteva forse apparire per certi tratti eccessivamente sbilanciato verso l'imprenditore agricolo, questo rimedio sembra invece spostare il punto di equilibrio verso una protezione probabilmente eccessiva a favore del costitutore. Per effetto di tale tutela, l'Autore dell'illecito non potrà dunque trarre un utile dalla propria condotta antiggiuridica. Anzi, l'utile, anche quando superiore al danno effettivamente patito dal titolare della privativa, sarà sempre oggetto di una pretesa, anche laddove si tratti di guadagni che il danneggiato ha potuto conseguire per suo merito³⁵, ma ciò pone non pochi dubbi sul fatto che questa tutela crei un eccessivo sbilanciamento a favore del costitutore, a danno dell'imprenditore agricolo.

A livello pratico, la dottrina ha allora provato a dare alcune regole di carattere operativo proprio per evitare il rischio sopra accennato, chiarendo che per quantificare l'utile restituendo si deve considerare il nesso tra la violazione e l'incremento patrimoniale, escludendo i costi di produzione e sottraendo l'eventuale risarcimento già dovuto e provato. Inoltre, l'utile da restituire si limita al vantaggio competitivo derivante dall'uso illecito, mentre il contraffattore dovrebbe poter trattenere i profitti ottenuti indipendentemente dalla violazione³⁶.

5.- La prescrizione.

L'effettività della tutela non passa solo attraverso la

determinazione dei criteri che debbono essere seguiti per quantificare il danno risarcibile ma anche garantendo al titolare del diritto di privativa di venire a conoscenza della violazione e dell'identità del trasgressore, così da poter individuare un soggetto verso cui indirizzare le proprie pretese, senza che lo scorrere del tempo possa andare a detrimento del costitutore. Si apre così il tema della prescrizione, che il Reg. (CE) 2100/94 disciplina all'art. 96. Qui si legge che i rimedi inibitori e risarcitori “si prescrivono dopo tre anni a decorrere dalla data in cui la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata definitivamente concessa e il titolare ha preso conoscenza dell'atto e dell'identità dell'autore ovvero, qualora non sussista tale conoscenza, dopo trent'anni dal compimento dell'atto in parola”. La norma introduce due termini, uno breve, triennale, il cui esordio è parametrato al requisito della conoscenza, tanto dell'illecito quanto dell'identità dell'autore, uno lungo, trentennale, il cui esordio prescinde dalla rilevanza di qualsiasi elemento soggettivo. L'idea di prevedere un doppio termine era già stata sperimentata dal legislatore europeo nella disciplina in materia di danno da prodotti difettosi del 1985 e, a livello di legislazioni nazionali, diventerà la regola generale nella riforma tedesca del 2001 ed in quella francese del 2008³⁷.

Rispetto all'impostazione tradizionale -che l'Italia continua a seguire- di prevedere un unico termine lungo di prescrizione, il cui esordio è parametrato a circostanze oggettive, si opta per una soluzione differente e più efficiente. Gli originari termini lunghi sono sostituiti da termini brevi³⁸, che dipendono da circostanze

sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi». In argomento, v. anche Cass., sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601 e Cass., 16 maggio 2016 n. 9978 le quali affermano che il legislatore ha attribuito a particolari regole di responsabilità civile una funzione non esclusivamente risarcitoria, ma anche di deterrenza e sanzionatoria.

(³⁴) C. Granelli, In tema di “danni punitivi”, in *Resp. civ. prev.*, 4-2014, p. 1763 ss. secondo il quale la prestazione pecuniaria da una fattispecie che contempla un atto illecito, ma non il danno.

(³⁵) Trib. Milano, 14 giugno 2016, n. 6425 per cui “la retroversione degli utili consente di includere nella liquidazione anche i guadagni del danneggiante derivati da suo merito, prescindendo dalla possibilità di uno sfruttamento analogo del diritto da parte del titolare danneggiato”, richiamata da F. Mezzanotte, *Responsabilità da lesione della proprietà intellettuale. Risarcimento e restituzioni*, op. cit., p. 2749

(³⁶) Su questi profili, v. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1534; V. Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità - I disegni e modelli*, in *Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 75; G. Guglielmetti, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA*, 2000, p. 215.

(³⁷) Per un primo approccio alle riforme sulla prescrizione in Europa, cfr. S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1-2010, p. 21. Per una trattazione più ampia, cfr. R. Zimmermann, *Comparative foundations of European Law of Set-off and Prescription*, Cambridge, 2002. Per ulteriori approfondimenti sulla riforma tedesca, cfr. anche S. Delle Monache, *Profili dell'attuale normativa del codice civile tedesco in tema di prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2-2003, p. 179 e R. Caponi, *La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana*, in *Corr. giur.*, 9-2006, p. 1322 mentre, per quella francese, v. E. Calzolaio, *La riforma della prescrizione in Francia nella prospettiva del diritto privato europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4-2011, p. 1098.

(³⁸) Termini lunghi erano coerenti con il precedente contesto socio-economico ove erano dominanti le esigenze di regolarità e di sicurezza,

soggettive riferibili al creditore, coincidenti con la conoscenza-conoscibilità di tutti gli elementi che gli consentano di agire in giudizio, ivi inclusa l'identità del trasgressore.

Al contempo, onde evitare che la pretesa del creditore possa essere potenzialmente illimitata nel tempo, perché alla sua diligenza è rimesso l'esordio del termine, per tutelare il debitore si prevede anche un ulteriore termine, lungo, legato a criteri oggettivi, al quale non si applicano cause di sospensione o di interruzione, con una scelta che valorizza quell'orientamento dottrinale che vede nel fondamento della prescrizione un'esigenza di tutela del debitore a che la soggezione del

suo patrimonio non si prolunghi eccessivamente nel tempo³⁹.

Questa impostazione, cui anche l'art. 96 sulle privative si allinea, riflette un approccio ove l'area di messa a fuoco è sull'interesse che le parti hanno in un determinato rapporto, con la conseguenza che la prescrizione non è più un tema di estinzione del diritto quanto, piuttosto, di durata nel tempo del rimedio. Tale aspetto emerge già dalla pronuncia Golder del 1975 della CEDU resa a margine dell'art. 6⁴⁰, cui poi hanno fatto seguito diverse pronunce della CEDU e della CGUE per cui la prescrizione è uno di quegli aspetti che determinano o compromettono l'effettività di una tutela⁴¹.

nonché di frequente lentezza di svolgimento dei rapporti giuridici, sul punto S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, op. cit., p. 21.

(³⁹) Il dibattito sugli effetti della prescrizione è strettamente legato a quello sull'oggetto: se si vuole mantenere ferma l'estinzione, questa non può avere ad oggetto un diritto; se si vuole mantenere fermo il diritto, questo non sembra estinguersi. Già nella vigenza del precedente codice autorevole dottrina dubitava che la prescrizione potesse produrre effetti estintivi sostenendo, piuttosto, che la maturazione del periodo prescrizionale producesse un indebolimento dell'obbligazione originaria e ciò che residuava fosse prescrizionale producesse un indebolimento dell'obbligazione originaria e ciò che residuava fosse un'obbligazione naturale (F. Carnelutti, *Appunti sulla prescrizione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, I, p. 32, tesi successivamente ripresa da P. Perlingieri, *Il fenomeno dell'estinzione delle obbligazioni*, Napoli, 1972, p. 117). Entrato in vigore il nuovo Codice civile, la dottrina più attenta si è divisa in due posizioni: alcuni Autori hanno parlato di efficacia preclusiva; altri di efficacia acquisitiva. La tesi in ordine all'efficacia preclusiva muove da un'acuta intuizione. Mantenendo fermi i termini usati dal legislatore, ragionare sull'estinzione del diritto, presuppone l'esistenza di questo. Invece, è proprio il giudizio sull'esistenza del diritto che l'eccepita prescrizione esclude: quando il giudice deve decidere sull'eccezione proposta dal convenuto, valuta solamente se il termine sia decorso o meno, senza alcuna valutazione in ordine alla validità o esistenza di una preesistente situazione giuridica e senza alcun accertamento ulteriore (così A. Falzea, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 498 ripreso poi da P. Vitucci, *La prescrizione*, in *Commentario al Codice Civile*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 20). Diversamente, chi propende per un'efficacia acquisitiva, muove dal presupposto che oggetto della prescrizione sia il rapporto: maturato il periodo prescrizionale, gli effetti prodotti possono essere esaminati tanto nell'ottica del creditore quanto nell'ottica del debitore. Guardando la questione *ex latere creditoris*, l'effetto estintivo non è in grado di spiegare (a) le ragioni per cui spetti al debitore eccepire la prescrizione e questa non possa essere d'ufficio rilevata dal Giudice (c.c. 2938); (b) come mai il debitore possa rinunciare a qualcosa che, invece, si è estinto (c.c. 2937); (c) le ragioni per cui non è possibile ripetere ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (c.c. 2940). Invece, spostando l'attenzione verso il lato passivo del rapporto obbligatorio, la prescrizione, anziché estinguere un diritto del creditore, fa acquistare un diritto al debitore il quale, a fronte della domanda proposta dal primo, avrà uno strumento in più per difendersi (in questo senso, A. Auricchio, *Appunti sulla prescrizione*, cit., 40 e ss.). Entrambi gli spunti sono stati, più di recente, ripresi, distinguendo gli effetti sostanziali da quelli processuali. Con riferimento ai primi, il diritto del creditore entrerebbe in una fase di quiescenza e l'effetto estintivo è rimesso ad una decisione del debitore. Con riferimento agli effetti processuali, è sposata la tesi degli effetti preclusivi, prima illustrata (così G. Travaglino, *L'elaborazione teorica*, in A. Batà-V. Carbone –M.V. De Gennaro-G. Travaglino, *La prescrizione e la decadenza*, Milano, 2001, p. 11 e ss.). Tra coloro che continuano a parlare di efficacia estintiva e rimangono più aderenti alla lettera dell'art. 2935 c.c., per dare giustificazione alla posizione, viene indicato, nell'oggetto della prescrizione, un concetto eccessivamente astratto per avere una sicura definizione normativa: l'azionabilità intesa come «la possibilità che la pretesa sia dedotta nell'*actio*» (così P.G. Monateri, *Natura, regime e scopi della prescrizione*, in P.G. Monateri – C. Costantini, *La prescrizione*, in *Trattato di Diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, p. 7).

(⁴⁰) CEDU, 21 febbraio 1975, in causa 4451/70, *Golder v. United Kingdom*, «the principle whereby a civil claim must be capable of being submitted to a judge ranks as one of the universally "recognised" fundamental principles of law; the same is true of the principle of international law which forbids the denial of justice. Article 6, para 1, must be read in the light of these principles. It would be inconceivable, in the opinion of the Court, that Article 6 para 1 should describe in detail the procedural guarantees afforded to parties in a pending lawsuit and should not first protect that which alone makes it in fact possible to benefit from such guarantees, that is, access to court. The fair, public and expeditious characteristics of judicial proceedings are of no value at all if there are no judicial proceedings». Nello stesso senso si è anche successivamente pronunciate CEDU, Gr. Ch., 14 dicembre 2006, in causa 1398/03, *Markovic*; CEDU, 7 dicembre 2010, in causa 50330/07, *Seal*.

(⁴¹) Sotto questo profilo, sia consentito il rinvio a M. Mauro, *Effettività e prescrizione nella giurisprudenza della Corte EDU*, in P. Giannitti (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, in *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca*, diretto da G. De Nova, Bologna, 2015, p. 1587 ss.

È stato così rilevato che la certezza del diritto sembra allora essere posta a protezione di un interesse dei privati e deve essere bilanciata con il principio di effettività⁴², che vieta una disciplina che renda l'esercizio del diritto nel tempo, o la difesa avverso l'esercizio del diritto, praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Si tratta di una impostazione che tenta un equilibrio tra le ragioni del debitore e quelle del creditore, suggerendo una lettura dell'istituto in chiave rimediabile⁴³. Pur non abbandonando la 'certezza', questa assume connotati differenti a seconda del titolare: se è il creditore si fonda sulla conoscenza; se è il debitore, coincide con l'esigenza di limitare, con sicurezza e nel tempo, l'esposizione del suo patrimonio alle pretese della controparte.

Nel contesto di questo rinnovato inquadramento dell'istituto della prescrizione, con riferimento alle privative vegetali pare opportuno richiamare due filoni giurisprudenziali. Il primo, pur non riguardando direttamente la prescrizione, incide comunque indirettamente perché si sofferma sul diritto del costitutore a richiedere informazioni all'imprenditore agricolo e al fornitore del servizio di trattamento, di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. esecutivo UE 1768/1995. Infatti, se l'esordio del termine breve di cui all'art. 96 decorre dalla conoscenza o conoscibilità, è necessario prevedere degli strumenti per fare in modo che si possa integrare il presupposto normativo. Qui, la Corte ha affermato che la richiesta di informazioni deve essere trasmessa solo quando il costitutore abbia un sospetto di utilizzo indebito⁴⁴, escludendo che si possano avere informazioni da un organismo ufficiale senza indicare le specifiche varietà protette per cui si richiedono informazioni⁴⁵. È stato così osservato che la preclusione di avanzare richieste generali e generiche è una tutela che opera a favore dell'imprenditore agricolo, perché ciò non corrisponderebbe, in ultima analisi, a un interesse speci-

fico del costitutore, nel contesto di quel delicato equilibrio di interessi che traccia il Reg. 2100/94⁴⁶.

Merita poi richiamare la pronuncia *José Cánovas Pardo SL*⁴⁷ del 2021. Qui la Corte si è interessata proprio a un caso ove il titolare del diritto di privativa ha agito in giudizio quando, pur avendone la conoscenza, ormai erano già trascorsi tre anni dal riconoscimento, e ciò sul presupposto che la violazione stava ancora ancora proseguendo. I giudici affermano che l'articolo 96 "non può essere interpretato nel senso che la cessazione dell'atto di infrazione costituisca l'evento che fa decorrere il termine di prescrizione". Tuttavia, aggiunge sempre la Corte, "le norme sulla prescrizione possono riguardare solo le azioni relative ad atti che sono stati commessi e non a quelli che potrebbero essere commessi in futuro", con la conseguenza che gli effetti della prescrizione incidono su un singolo atto illecito ma, laddove questo venga rinnovato nel tempo, inizia a decorrere un altro termine.

Pertanto, negli illeciti permanenti il diritto ai rimedi di cui agli articoli 94 e 95 sorge in modo continuo, e in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro tre anni dal momento in cui il danno si produce, con la conseguenza che la domanda risarcitoria sarà circoscritta all'ultimo triennio, mentre quella inibitoria diventa potenzialmente imprescrittibile, con l'ulteriore conferma che la sua effettività passa attraverso diversi rimedi, tra cui l'*astraites* e una quantificazione del risarcimento del danno -così perimetrato nel tempo- che abbia realmente un'efficacia deterrente. Si tratta di una sentenza dalla quale, al di là del tecnicismo, la Corte sembra aver compreso quella sollecitazione dottrinale che richiedeva un maggior equilibrio tra due posizioni contrastanti, quella del costitutore e l'altra dell'imprenditore agricolo, al netto poi del dubbio se questo equilibrio sia poi effettivamente realizzato⁴⁸.

Da ultimo, ci si potrebbe poi chiedere se alle parti sia

(⁴²) Per quanto la prescrizione sia posta a presidio di un'esigenza di certezza, questa non è riconducibile a una astratta matrice pubblicistica ma privatistica, legata all'interesse che hanno i privati in un determinato rapporto, così S. Patti, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, op. cit., p. 21.

(⁴³) A. Di Majo, *La prescrizione: un istituto mal tollerato dai Giudici*, in *Corr. giur.*, 4-2011, p. 488.

(⁴⁴) Corte Giust., 10 aprile 2003, in causa C-305/00, *Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH*; Corte Giust., 5 marzo 2004, in causa C-182/01, *Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Werner Jäger*; Corte Giust., 16 settembre 2004, in causa C-366/02, *Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd*.

(⁴⁵) Corte Giust., 17 ottobre 2019, in causa C-239/18, *Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Freistaat Thüringen*

(⁴⁶) M. Ferrari, *La protezione delle varietà vegetali: l'esecuzione agricola fra tutela del costitutore e difesa degli interessi degli agricoltori*, in *Riv. dir. agr.*, 4-2019, II, p. 183.

(⁴⁷) Corte Giust., 14 ottobre 2021, in causa C-186/18, *José Cánovas Pardo SL contro Club de Variedades Vegetales Protegidas*

(⁴⁸) L. Paoloni, *L'«equa remunerazione» per l'uso di materiale di moltiplicazione e la mancata attuazione dei «diritti degli agricoltori» sulle sementi*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1-2015, p. 1.

concesso fare un utilizzo della loro autonomia negoziale per derogare all'art. 96 ed introdurre termini di prescrizione differenti o parametrare l'esordio del termine a circostanze diverse dalla conoscenza o dal compimento dell'atto. Si tratta di una facoltà che la disciplina generale di alcuni paesi consente a seguito delle più recenti riforme (Francia e Germania), ma poiché il Reg. (CE) 2100/1994 nulla prevede, è da ritenersi che la risposta dovrebbe essere negativa, anche qui da leggersi in funzione di evitare abusi dell'autonomia privata a danno della parte debole del rapporto, che possano spostare l'equilibrio che la norma realizza verso soluzioni eccessivamente sbilanciate, a pregiudizio dell'imprenditore agricolo.

6.- L'onere della prova. Cenni.

Da ultimo, ci si limita ad un accenno al profilo probatorio, che il Reg. (CE) 2100/94 non prende in considerazione ma che è comunque centrale. Nel silenzio della disciplina europea è da ritenersi che le regole siano rimesse alle normative nazionali dove è celebrato il processo, anche per effetto di quei rinvii al diritto processuale contenuti negli articoli 101 e ss., in particolare il 103 che rinvia ai diritti nazionali.

Al di là della sempre più difficile demarcazione della linea di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che inevitabilmente incide anche sul riparto dell'onere probatorio, ci sono almeno due aspetti su cui si possono registrare difficoltà.

Il primo è quello del danno risarcibile. Per il creditore potrebbe essere tutt'altro che agevole fornire una prova sulla quantificazione, a causa di tutte le criticità che si sono descritte in apertura, in particolare quando si guarda al rimedio del *disgorgement* e alla definizione dei criteri da usare per la determinazione degli utili. Poiché il danno non si potrà mai considerare in *re ipsa* né tramite automatismi a *forfait*⁴⁹, sarà sempre necessario dare prova delle conseguenze dell'altrui comportamento illecito che, di norma, sono interamente scaricate sul costituente, chiamato a dimostrare tanto il danno emergente quanto il lucro cessante. Sotto tale profilo, sebbene l'art. 1226 c.c. permetta di integrare

la lacuna facendo ricorso all'equità, la giurisprudenza ha interpretato la norma, in particolare il suo inciso iniziale, richiedendo comunque che il danneggiato debba comunque dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile e fornire tutti gli elementi in suo possesso per dare una determinazione quanto più possibile precisa del pregiudizio subito⁵⁰.

Un ulteriore problema connesso al profilo probatorio riguarda la prescrizione. Poiché questa deve essere eccepita, è un tema tutto da definire se spetti al creditore dimostrare il momento in cui ha avuto esatta conoscenza dell'illecito o come si possa difendere il debitore per dimostrare che questa conoscenza sia avvenuta in epoca posteriore allo scadere del triennio o che l'illecito avrebbe potuto essere conosciuto se il creditore avesse tenuto un comportamento più diligente nel ricercare le infrazioni.

7.- Conclusioni.

La tutela della privativa vegetale deve garantire un'effettiva protezione del costituente, evitando al contempo di pregiudicare le esigenze dell'imprenditore agricolo. La complessità degli interessi in gioco mette così in luce come questa protezione non possa basarsi su un unico strumento ma, senza sganciarsi dalla fattispecie concreta, dovrà essere costruita attraverso una pluralità di rimedi, da coordinare tra loro in modo efficace, affinché possano assicurare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

Il problema risiede nell'apprestare una soluzione che, proprio in considerazione dell'eterogeneità degli interessi che vengono in rilievo, tenga in considerazione tanto le esigenze del costituente quanto quelle dell'impresa agricola, in un difficile bilanciamento ed equilibrio che non è sempre facile da trovare. Basti pensare al dibattito sull'*astraintes* o all'introduzione del rimedio del *disgorgement* ed ai correttivi proposti, che aiutano capire la facilità con cui si possa spostare il punto di equilibrio a favore di una parte o dell'altra; oppure, ancora, ai presupposti per poter richiedere informazioni ai fini dell'esordio del termine di prescrizione, che si può prestare a letture ambivalenti.

⁽⁴⁹⁾ Corte Giust., 16 marzo 2023, in causa C-522-21, *MS c. Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*, cit.

⁽⁵⁰⁾ *Ex multis*, Cass., 7 febbraio 2024, n. 3476 e Cass., 17 novembre 2020, n. 26051 che hanno affermato la necessità della certezza dell'esistenza ontologica del danno, mentre Cass., 22 febbraio 2018, n. 4310 e Cass., 13 settembre 2016, n. 17953 pretendono che sia comunque provata la sussistenza e l'entità materiale del danno. Tuttavia, secondo F. Mezzanotte, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, il terreno di elezione di questa norma dovrebbero essere proprio le fattispecie di danno tipologicamente indeterminabili.

Il rilievo non concerne solo l'efficienza dello scambio ma, nel richiamare quella dottrina che già si è soffermata su un'analisi del contratto quale strumento di regolazione dei mercati⁵¹, potrebbe avere un impatto anche sull'efficiente funzionamento del settore alimentare. In questa prospettiva, il contratto, oltre ad essere uno strumento per allocare le risorse tra privati, diviene un dispositivo attraverso il quale si può condizionare l'assetto del mercato. Il modo in cui le parti contrattuali entrano in relazione -in termini di equilibrio dei poteri, trasparenza informativa, simmetria nelle posizioni negoziali- incide direttamente sulla qualità e sulla stabilità delle dinamiche di approvvigionamento, distribuzione e consumo dei beni alimentari.

Con specifico riferimento alle privative ne consegue che una disciplina contrattuale squilibrata o lacunosa rischia di consolidare rapporti di forza asimmetrici, favorendo comportamenti opportunistici e con ripercussioni inevitabili sull'imprenditore agricolo e, in termini più ampi, sugli obiettivi di politica agricola comune. In tal senso, il descritto approccio rimediabile invita a non limitarsi a una rigida applicazione delle norme, ma a tenere anche conto della realtà economica e produttiva in cui esse devono operare. La ricerca di un equilibrio tra gli interessi del costituente e dell'imprenditore agricolo richiede quindi un sistema di tutele flessibile e dinamico, che valorizzi le specificità dei singoli casi. Giurisprudenza e dottrina dovrebbero assumere un ruolo cruciale nel delineare criteri per evitare che la tutela del costituente si trasformi in un ostacolo allo sviluppo del settore agricolo o, viceversa, che l'esigenza di garantire libertà agli imprenditori agricoli comprometta l'efficacia della privativa. Il bilanciamento tra tutela della privativa vegetale ed esigenze imprenditoriali dovrebbe fondarsi su un sistema normativo armonico e coordinato, in grado di garantire

prevedibilità e certezza giuridica, evitando così distorsioni che potrebbero minare la fiducia degli operatori e la competitività del settore.

ABSTRACT

Lo scritto analizza le problematiche legate alla violazione dei diritti di privativa europea su ritrovati vegetali, con particolare riferimento all'effettività della tutela risarcitoria e alla natura del danno risarcibile. Ripercorrendo i principali orientamenti elaborati dalla Corte di Giustizia, emerge una costante tensione tra la necessità di predisporre un sistema di tutele che sia realmente deterrente ma equo allo stesso tempo, alla ricerca di un punto di equilibrio non sempre facile da trovare. Al di là di quelle che potranno essere le prospettive future, nell'attuale contesto normativo la garanzia di una tutela effettiva passa attraverso la necessità di una protezione dei diritti dei titolari di una privativa e misure risarcitorie che riflettano i danni reali subiti.

The paper analyzes issues related to the breach of European plant variety rights, focusing on the effectiveness of compensatory protection and the legal qualification of the damage. Examining the main guidelines developed by the Court of Justice, a constant tension arises between the need to set up a system of protections that is truly deterrent but simultaneously fair, in search of a balance that is not easy to find. Regardless of the prospects, in the current regulatory context an effective remedy requires protecting the rights of the patent owners and compensatory measures that reflect the real damages suffered.

□

⁽⁵¹⁾ Il tema è ampio, *ex multis* v. A. Zoppini, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, su cui poi tornerà, con specifico riferimento al settore alimentare, anche N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti tornerà*, con specifico riferimento al settore alimentare, anche N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella disciplina del mercato e della concorrenza*, op. cit., p. 134 il quale comunque precisa che la regolazione del mercato non può comunque essere affidata al solo strumento negoziale, tema quest'ultimo su cui si sono soffermati anche A. Iannarelli, *La "giustizia contrattuale" nella filiera agroalimentare: considerazioni in limine all'attuazione della Direttiva n. 633 del 2019*, in *Giust. civ.*, 2-2021, p. 199; L. Russo, *Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno*, in *Dir. agroalim.*, 2-2020, p. 404 e S. Masini, *L'abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in *Dir. agroalim.*, 2-2019, p. 274.

Il Convegno AIDA di Campobasso del 8 e 9 novembre 2024 Le identità del vino

Bevande alcoliche, aspetti nutrizionali e impatto sulla salute

Giulia Guarino, Renata Bracale

1.- Introduzione

Negli anni il consumo di alcol, sebbene gli effetti negativi siano generalmente noti, è aumentato sempre di più diventando parte integrante delle abitudini alimentari e comportamentali della società.

L'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità (ONA-ISS) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del "SISMA di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA" previste dal DPCM del 3 marzo 2017 e dall'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute "SISMA GD" (SISMA di Monitoraggio Alcol tra i Giovani e le Donne).

Dal rapporto 2025 emerge che, in riferimento all'anno 2019, in tutto il mondo, 2,6 milioni di decessi sono stati attribuiti al consumo di alcol, pari al 4,7% di tutti i decessi in quell'anno. Nel 2019, il 62,4% degli adulti nella Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) ha consumato alcol almeno una volta, e si stima che circa un milione di decessi l'anno siano attribuibili al consumo di alcol. La Regione europea della WHO registra quindi i livelli di consumo di alcol più elevati al mondo. Altri dati si riferiscono all'anno 2023 durante il quale il 67,3% degli italiani, sopra gli 11 anni, ha consumato almeno una bevanda alcolica, ovvero circa 36 milioni di persone. La prevalenza maggiore si registra, come

sempre, tra i maschi, di cui è consumatore il 77,5% rispetto al 57,6% delle femmine. Per entrambi i generi le percentuali di consumatori più elevate sono nella classe di età 18-64 anni, mentre i valori più bassi si rilevano per i minorenni.

Il presente rapporto epidemiologico annuale dell'ONA-ISS delinea le criticità dell'impatto del consumo di bevande alcoliche. Tale impatto è ispirato a modelli globalizzati e internazionalizzati sempre più distanti dal modello "mediterraneo" caratterizzato invece da un uso di alcol "moderato" e controllato contestuale ai pasti. È inoltre in costante crescita e rafforzamento la diffusione dell'alcol tra le categorie più vulnerabili come minorenni, adolescenti, giovani, donne e anziani.¹

Con il termine di "Alcool" (alcol etilico o etanolo) si definisce una molecola idrosolubile di piccole dimensioni. L'alcol viene prodotto utilizzando la fermentazione del lievito per scomporre gli zuccheri delle piante e della frutta in etanolo e anidride carbonica. È un fluido incolore e volatile con una densità inferiore a quella dell'acqua (~0,8 g/mL). L'elemento caratterizzante delle bevande alcoliche è la presenza di etanolo, primo costituente dopo l'acqua che può avere concentrazioni molto variabili nelle diverse tipologie. Le bevande alcoliche sono prodotte in tre gruppi principali, ovvero birra, vino e distillati. La birra è solitamente prodotta dai cereali, il vino è prodotto dall'uva, i distillati sono prodotti concentrando tramite distillazione il contenuto alcolico dei vini o di altri prodotti di fermentazione².

2.- Metabolismo

L'alcol ingerito, ad eccezione di una minima parte metabolizzata già a livello gastrico, viene assorbito rapidamente per diffusione passiva sia a livello gastrico che a livello del duodeno e del digiuno prossimale

(¹) Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Matone A, Manno V, Vichi M e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2024*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/5)

(²) Hendriks HFJ. *Alcohol and Human Health: What Is the Evidence?* Annu Rev Food Sci Technol. 2020 Mar 25;11:1-21.

raggiungendo il picco massimo ematico fra i 30-45 minuti dopo il consumo. La facilità e la rapidità di assorbimento derivano dal fatto che l'alcol diffonde facilmente attraverso le membrane biologiche essendo una sostanza polare a basso peso molecolare ed a moderata carica elettrica. L'alcol non ha sistemi di deposito dell'organismo e quindi deve essere rapidamente metabolizzato da enzimi specifici operanti a livello gastrico e soprattutto a livello del fegato.

Una quantità minima 1-2% è escreta attraverso i liquidi corporei (urina, il respiro, sudore, lacrime etc.) il restante subisce metabolismo quasi esclusivamente ossidativo.

L'enzima ossidante dell'alcol più importante e specifico è l'alcol deidrogenasi (ADH), che converte l'alcol in acetaldeide. L'acetaldeide altamente tossica viene convertita in modo efficiente dall'enzima acetaldeide deidrogenasi (ALDH) nell'innocuo acetato. ADH e ALDH si presentano in varie forme, i cosiddetti isoenzimi. Gli isoenzimi si basano su varianti genetiche (alleli) e hanno diverse attività enzimatiche. Le varianti genetiche determinano la capacità metabolica individuale di eliminazione dell'alcol. In generale, si presume che l'alcol venga eliminato a una velocità di 80-130 mg di alcol per kg di peso corporeo all'ora, che corrisponde a circa 6-10 grammi di alcol all'ora.³

Il metabolismo è quindi influenzato da fattori genetici ma anche da altri tra cui:

- l'abitudine a bere: un consumo cronico ed elevato di alcol induce un adattamento di alcuni degli enzimi metabolici con conseguente aumento della velocità di eliminazione almeno in un primo tempo finché la funzionalità epatica non sarà compromessa dall'intossicazione alcolica;
- la presenza o meno di cibo: il metabolismo dell'etanolo è più lento durante il digiuno e questa condizione prolunga la permanenza in circolo;
- l'assunzione di farmaci: i farmaci possono potenziare gli effetti dell'etanolo e l'etanolo può alterare l'azione dei farmaci potenziandola o inibendola. Per tali motivi non devono essere consumate bevande alcoliche né in concomitanza con l'assunzione di farmaci né in corso di terapia farmacologica.⁴

Di conseguenza la concentrazione di alcol nel sangue (Blood Alcohol Concentration, BAC) o alcolemia è determinata da una serie di fattori. I più importanti sono la dose assunta, il sesso e l'assunzione di cibo recente. Il BAC sale a livelli più elevati consumando volumi maggiori o bevande alcoliche a più alta percentuale. In relazione al sesso è bene ricordare che l'alcol è distribuito in tutto il corpo e si trova principalmente nel sangue e in altri fluidi corporei. Le donne, a parità di quantità di alcol assunta, raggiungono un BAC più alto degli uomini a causa della loro percentuale complessiva inferiore di acqua corporea e del peso corporeo medio rispetto agli uomini. Allo stesso modo, l'acqua corporea è ridotta negli anziani, portando a un BAC relativamente più alto. Un altro fattore ancora più importante che determina il BAC è l'assunzione di cibo. La stessa quantità di alcol può produrre un BAC inferiore in una persona che ha mangiato di recente rispetto a una persona a digiuno. L'equilibrio tra l'assorbimento e la scomposizione dell'alcol determina come il BAC non è costante ma, influenzato da molte variabili, cambia nel tempo.⁵

3.- *Impatto sulla salute a breve e lungo termine*

Gli effetti dell'alcol sulla salute sono vari ed eterogenei e principalmente attribuibili a differenze di sesso, variabilità interindividuale, tipo di bevanda alcolica consumata, quantità, durata, modelli di assunzione, nonché fattori socioeconomici. La genetica può svolgere un ruolo nella variabilità interindividuale tanto che le donne presentano una maggiore sensibilità agli effetti tossici dell'alcol, rispetto agli uomini, mostrando un metabolismo ridotto con la stessa quantità consumata.⁶

Gli effetti a breve termine, del consumo di bevande alcoliche, si manifestano a livello cerebrale quando l'alcol raggiunge il cervello e influisce temporaneamente sulla trasduzione dei segnali. Gli effetti comportamentali dell'alcol sono correlati al BAC. In generale, si sperimenta un aumento del rilassamento e della socievolezza a livelli di alcolemia fino a 0,05 g/dL;

⁽³⁾ Birková A, Hubková B, Čížárová B, Bolerázská B. *Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity*. Int J Mol Sci. 2021 Sep 7;22(18):9686.

⁽⁴⁾ Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione 2018.

⁽⁵⁾ Hendriks HFJ. *Alcohol and Human Health: What Is the Evidence?* Annu Rev Food Sci Technol. 2020 Mar 25;11:1-21.

⁽⁶⁾ Minzer S, Losno RA, Casas R. *The Effect of Alcohol on Cardiovascular Risk Factors: Is There New Information?* Nutrients. 2020 Mar 27;12(4):912.

compromissione della coordinazione muscolare e, di conseguenza, compromissione della capacità di guida con livelli superiori a 0,08 g/dL; sonnolenza e compromissione del giudizio, della vista e dell'equilibrio a livelli superiori a 0,15 g/dL; difficoltà di parola, apatia e letargia con livelli superiori a 0,25 g/dL; perdita di coscienza, incontinenza e morte a livelli superiori a 0,4 g/dL ed infine letalità a livelli superiori a 0,45 g/dL. Sembra che, in generale, il consumo di alcol rallenti il cervello. A breve termine, infatti, stimola neurotrasmettitori con conseguente rilassamento, calma, piacere e riduzione dello stress. L'alcol induce anche un'ondata di serotonina e stimola il rilascio di dopamina, intensificando gli effetti piacevoli.⁷

D'altra parte, l'alcol in quanto sostanza tossica e psicoattiva produce dipendenza. Questo può causare un consumo eccessivo a lungo termine correlato allo sviluppo di molte malattie. Il 25 giugno 2024 l'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto il "Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders". Si evidenzia come il consumo di alcol è associato a oltre 200 problemi di salute.⁸ L'alcol rappresenta il quinto principale fattore di rischio per il carico globale di malattie e di mortalità prematura e disabilità nelle persone di età compresa tra 15 e 49 anni: rappresenta il 10% di tutti i decessi in questa fascia d'età.⁹

Quindi il pericolo per la salute risiede principalmente nella dipendenza da alcol, che porta ad abuso cronico e danni agli organi a causa degli effetti tossici diretti e indiretti dell'etanolo insieme ai suoi derivati e metaboliti. Gli organi/sistemi interessati includono il fegato, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il metabolismo dei nutrienti, il sistema neurale e il tratto gastrointestinale. Inoltre l'abuso cronico di bevande alcoliche è un fattore di rischio associato a molti tumori. A livello gastrointestinale l'etanolo ha effetti patologici sulla funzione intestinale a causa della perdita di integrità della barriera, causando infiammazione loca-

le e sistemica e disbiosi microbica. L'assunzione cronica di alcol influisce anche direttamente sulla salute delle ossa, diminuisce la massa ossea e aumenta il rischio di frattura dell'anca. Per quanto riguarda il danno epatico è uno dei più studiati e comprende uno spettro di disturbi, come fibrosi, steatosi, cirrosi, epatite alcolica e carcinoma epatocellulare. Anche a livello cardiovascolare l'etanolo è un fattore di rischio ben descritto per molte malattie correlate ad anomalie strutturali e funzionali.¹⁰

Un altro aspetto relativo all'impatto sulla salute è la relazione tra il consumo eccessivo di alcol e lo stato nutrizionale. L'alcol influisce negativamente sullo stato nutrizionale aumentando il rischio di malnutrizione ma questo potrebbe essere meno riconoscibile nelle prime fasi di assunzione. La malnutrizione è una condizione caratterizzata da una carenza, un eccesso o uno squilibrio di nutrienti, con conseguenti effetti negativi sulla composizione corporea, sulla funzionalità e sull'integrità di organi e tessuti.

L'alcol è associato a diverse forme di malnutrizione. Da una parte l'alcol, fornendo calorie in aggiunta agli alimenti, può promuovere un bilancio energetico positivo con rischio di sovrappeso o obesità. Tuttavia, l'influenza dell'alcol sulla promozione dell'aumento di peso è variabile. Ciò può essere correlato ad altri fattori come sesso, abitudini del sonno e scarsi livelli di attività fisica.

Dall'altra parte, coloro che assumono alti livelli di alcol perdono peso. In alcuni casi questo accade perché i pazienti potrebbero dare priorità al consumo di alcol rispetto ad altri alimenti o liquidi, con conseguente assunzione calorica senza apporto di nutrienti.

Inoltre l'alcol, avendo un effetto significativo sulla digestione, l'assorbimento e il metabolismo dei nutrienti può portare ad altre forme di malnutrizione come la carenza di micronutrienti.¹¹

In particolare il consumo di alcol può causare un deficit di tiamina (vitamina B1) che, in quanto vitale nel

(7) Hendriks HFJ. *Alcohol and Human Health: What Is the Evidence?* Annu Rev Food Sci Technol. 2020 Mar 25;11:1-21.

(8) *Alcol e Salute: un nuovo rapporto globale dell'OMS conferma i rischi degli alcolici*. 24 marzo 2025 <https://www.airc.it/news/alcol-e-salute-un-nuovo-rapporto-globale-delloms-conferma-i-rischi-degli-alcolici>

(9) Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Matone A, Manno V, Vichi M e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2024*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/5)

(10) Birková A, Hubková B, Čižmárová B, Bolerázská B. *Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity*. Int J Mol Sci. 2021 Sep 7;22(18):9686.

(11) McLean C, Ivers R, Antony A, McMahon AT. *Malnutrition, nutritional deficiency and alcohol: A guide for general practice*. Aust J Gen Pract. 2024 Apr;53(4):173-178.

metabolismo energetico, può associarsi a malattie cardiovascolari o alla tipica sindrome neurologica di Wernicke-Korsakoff. Inoltre l'etanolo induce anche una carenza di altri micronutrienti tra cui altre vitamine del gruppo B come la vitamina B6 e anche un deficit di vitamina A, vitamina E, folato, colina, metionina, selenio, calcio, ferro, magnesio e zinco.

Il consumo eccessivo di alcol causa quindi uno stato di malnutrizione che può indurre o esacerbare eventuali condizioni patologiche correlate all'etanolo creando un circolo vizioso.¹²

4.- Caratteristiche generali e nutrizionali

Le bevande alcoliche per definizione sono tutte quelle bevande che contengono alcol (etanolo) in varia misura a partire da 1.2 ml per 100ml. Il quantitativo di alcol viene infatti riportato in etichetta solo per le bevande che ne contengono una quantità pari o superiore.

Ogni bevanda presenta un diverso titolo alcolometrico ovvero la sua misura corretta del tenore alcolico. Il titolo alcolometrico rappresenta i millilitri di alcol puro presenti in 100ml di bevanda alla temperatura di 20°C e viene espresso in etichetta come "%vol".

Per calcolare quanti grammi di alcol sono contenuti nel volume di bevanda alcolica che si sta consumando bisogna moltiplicare il valore riportato in etichetta per la densità dell'etanolo (0,79) e per la quantità di bevanda espressa in decilitri.

Per comprendere le indicazioni sul consumo di bevande alcoliche fornite dalle Linee guida per una sana alimentazione (2018) bisogna definire il concetto di unità alcolica.

L'Unità alcolica (U.A.) rappresenta la quantità di alcol presente nella quantità di bevanda. Ogni Paese ha differenti abitudini in relazione al consumo di bevande alcoliche e per tale motivo l'unità alcolica non è uguale per tutti. In Italia l'U.A. corrisponde a 12g di etanolo presente in un bicchiere di vino (125ml) a media gradazione (12% vol); in una lattina (330ml) di birra di media gradazione (4,6%vol) o in un bicchierino (40ml) di superalcolico (40%vol).¹³

Dal punto di vista nutrizionale l'etanolo non è un nutriente. Sebbene sia una fonte rilevante di energia 7kcal/g, (alta rispetto al contenuto energetico di carboidrati, 4kcal/g, e proteine, 4kcal/g), le bevande alcoliche non apportano quantità significative di altri nutrienti oltre agli zuccheri. Per queste ragioni le calorie da bevande alcoliche sono inserite nella categoria delle "calorie vuote" e non sono considerate una parte essenziale della dieta.¹⁴ Inoltre a differenza dei macronutrienti l'alcol non ha sistemi di deposito per cui deve essere metabolizzato prima rispetto a carboidrati e grassi che potranno riprendere il loro destino metabolico solo in seguito. Oltre a questo l'etanolo agisce farmacologicamente sul sistema nervoso centrale, sulla secrezione gastrica, sulla glicemia, sull'appetito, producendo un quadro metabolico complesso.

Le bevande alcoliche fermentate contengono anche in quantità molto variabili molecole bioattive quali acidi fenolici, stilbeni (quali il resveratrolo), lignani e flavonoidi presenti naturalmente nelle materie prime usate per la loro produzione (frutta, cereali ecc) o derivate dai materiali utilizzati per l'invecchiamento. Pur contenendo queste sostanze antiossidanti non si possono considerare protettive per la salute per la presenza concomitante e prevalente di sostanza tossica¹⁵.

5.- Il vino

Le bevande alcoliche, soprattutto il vino, sono largamente utilizzate nel nostro Paese e il loro consumo è parte integrante della cultura e della tradizione italiana. Il vino, infatti, rappresenta uno dei fondamenti della dieta mediterranea.

Dal rapporto 2025 dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che, in riferimento all'anno 2023, il 65,5% degli uomini e il 45,2% delle donne ha consumato vino, che corrispondono a quasi 29 milioni e mezzo di persone. Analizzando l'andamento nel corso degli ultimi dieci anni non si osservano variazioni significative per i maschi, mentre per le femmine si registra un incremento delle consumatrici di vino rispetto al 2013, che risulta significativo nella classe di età 18-64 anni.

(¹²) Birková A, Hubková B, Čížmarová B, Bolerázská B. *Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity*. Int J Mol Sci. 2021 Sep 7;22(18):9686.

(¹³) Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione 2018.

(¹⁴) Hendriks HFJ. *Alcohol and Human Health: What Is the Evidence?* Annu Rev Food Sci Technol. 2020 Mar 25;11:1-21.

(¹⁵) Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione 2018.

La prevalenza dei consumatori di vino fra i maschi è superiore a quella delle consumatrici in tutte le classi di età.¹⁶

Il vino è una soluzione idroalcolica prodotta attraverso la fermentazione del succo d'uva fresca o del mosto. Vengono prodotte varie tipologie di vino: vino rosso ottenuto da uve a bacca nera; vino bianco prodotto con uve a bacca bianca o nera con polpa chiara; vino rosato ottenuto da una breve macerazione delle bucce di uve nere e vino spumante caratterizzato dalla presenza di anidride carbonica che lo rende frizzante.

Il vino è composto, oltre che per un 85-90% di acqua, da varie sostanze. L'etanolo è il principale componente alcolico presente nel vino. Si forma durante la fermentazione delle sostanze zuccherine presenti nell'uva. L'alcol etilico contribuisce al corpo, alla dolcezza percettiva e all'effetto riscaldante della bevanda. La gradazione alcolica può variare ma di solito non supera mai il 14% in volume. Tra le varie sostanze il vino contiene zuccheri naturalmente presenti nell'uva, come il glucosio e il fruttosio, che possono rimanere nel vino dopo la fermentazione. La presenza di zuccheri influenza il grado di dolcezza della bevanda. Nel vino si possono ritrovare anche tracce di minerali e vitamine in relazione al terreno e alle pratiche colturali utilizzate. Il vino contiene anche acidi organici che contribuiscono all'acidità e all'equilibrio del sapore. Gli acidi più comuni nel vino includono l'acido tartarico, l'acido malico, l'acido citrico e l'acido lattico. Riguardo gli aromi caratteristici della bevanda questi dipendono dalla presenza degli aromi volatili, composti che possono essere di diversa origine prodotti durante la fermentazione o derivati dall'invecchiamento del vino.

Tra le varie sostanze il vino contiene anche glicerolo, polissaccaridi, aldeidi e chetoni, proteine solubili, polifenoli e solfiti. Questi ultimi sono Sali inorganici già naturalmente presenti nella bevanda in piccole quantità o aggiunti per le loro proprietà antiossidanti e conservanti. A protezione delle persone intolleranti a tali sostanze la legge italiana da alcuni anni impone di

riportare in etichetta la presenza di solfiti in tutti gli alimenti che ne contengono più di 10mg/L¹⁷.

L'intera procedura di produzione può influenzare profondamente la composizione specifica di questa bevanda, dal tipo di uva utilizzata alle specificità del processo di vinificazione e conservazione.¹⁸

5.1- I polifenoli

Il vino, in una matrice di acqua ed etanolo, contiene diverse centinaia di composti i più importanti dei quali sono i polifenoli. I polifenoli sono importanti fitochimici con una forte attività antiossidante. Sono presenti non solo nel vino, ma anche nel caffè, nel tè, nella frutta (arance, ciliegie, mele, ecc.) e nelle verdure (olive, spinaci, patate, ecc.)

I polifenoli che si possono trovare nel vino includono molte sottocategorie di flavonoidi (flavoni, flavonoli, flavan-3-oli, flavanoni, antocianine, ecc.) insieme a vari non flavonoidi, come stilbeni, acidi idrossicinnamici e idrossibenzoici. Esempi primari di molecole includono catechina, epicatechina e proantocianidine (flavan-3-oli), Resveratrolo (stilbeni), antocianine, Tirosole (Tyr), idrossitirosole (HTyr) e acidi fenolici (acidi caffeico, cumarico e ferulico ed esteri nel gruppo idrossicinnamico, acidi gallico, vanillico e salicilico in quello idrossibenzoico).

Nel vasto pool fenolico trovato all'interno del vino Tyr, HTyr e Rsv si distinguono per la loro lipofilia; infatti, sono facilmente solubili in soluzioni idroalcoliche, a differenza della maggior parte delle altre molecole della stessa classe. Questa differenza nel tipo di veicolo è una delle ragioni della loro maggiore biodisponibilità.¹⁹

I polifenoli sono presenti principalmente nella buccia, nei semi e nel peduncolo dell'uva, quindi sono abbondanti nel vino rosso e assenti nella maggior parte dei vini bianchi prodotti senza macerazione delle bucce. Quindi il contatto con tutte le parti dell'uva durante la

(¹⁶) Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Matone A, Manno V, Vichi M e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2024*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/5).

(¹⁷) Miraldi E, Bains G, Biagi M, Cappellucci G, Giordano A, Vaccaro F, Bertelli AAE. *Wine, Polyphenols, and the Matrix Effect: Is Alcohol Always the Same?* Int J Mol Sci. 2024 Sep 10;25(18):9796.

(¹⁸) Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione, 2018.

(¹⁹) Miraldi E, Bains G, Biagi M, Cappellucci G, Giordano A, Vaccaro F, Bertelli AAE. *Wine, Polyphenols, and the Matrix Effect: Is Alcohol Always the Same?* Int J Mol Sci. 2024 Sep 10;25(18):9796

macerazione assicura un'estrazione fenolica più elevata nei vini rossi rispetto a quelli bianchi e rosati.²⁰

I composti fenolici contribuiscono in modo importante alle proprietà antiossidanti e al colore e alla consistenza del vino rosso. È noto che due importanti famiglie di composti polifenolici presenti nell'uva influenzano la qualità finale del vino, in particolare le proantocianine e le antocianine. Le prime contribuiscono all'astringenza e all'amarezza dei vini, mentre le seconde sono pigmenti responsabili del colore del vino.

Concentrandosi sugli acidi fenolici, si tratta di molecole prevalentemente incolori presenti nei vini rossi. La loro presenza non conferisce aroma o sapore specifici al vino; tuttavia, svolgono un ruolo importante nell'evoluzione cromatica del vino, contribuendo potenzialmente al tono giallastro dei vini rossi più vecchi in caso di ossidazione. Un altro grande gruppo sono i flavonoidi che contribuiscono all'amarezza, al colore del vino rosso e all'attività antiossidante. La concentrazione di composti fenolici nell'uva dipende anche dalla cultivar dell'uva ed è influenzata da fattori viticoli e ambientali, come lo stadio di maturazione, le condizioni stagionali, l'area di produzione e la resa del frutto. Il resveratrolo, appartenente a questa famiglia, viene sintetizzato nella buccia dell'uva come risposta all'infezione fungina. I livelli di resveratrolo nei vini rossi variano tra 0,1 e 14,3 mg/L.

In generale quindi la composizione dei polifenoli è attribuita non solo al tipo di cultivar, ma anche alla posizione delle uve, alle pratiche ambientali e di gestione e alla stagione di crescita.

Tutti questi fattori incidono sulla concentrazione dei polifenoli e di conseguenza sulla qualità della bevanda alcolica.²¹

I polifenoli, contenuti nel vino, sono caratterizzati da effetti multidirezionali ben documentati sulla salute umana. I vantaggi del vino, rispetto ad altre bevande alcoliche, risiedono proprio nel contenuto di composti fenolici che hanno suscitato notevole interesse nella ricerca per le loro proprietà antiossidanti e i potenziali

effetti benefici.²²

Tali benefici includono principalmente grandi miglioramenti al sistema cardiovascolare (azioni sull'endotelio, sulla formazione di trombi, sui livelli di lipidi nel sangue, attività antinfiammatorie e antiossidanti), riduzione del rischio di diabete di tipo 2 (effetto di sensibilizzazione all'insulina) e tumori (attività antineoplastica). Inoltre è stato dimostrato che i polifenoli esercitano effetti protettivi contro le malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer e il Parkinson, attraverso la loro inibizione della neuroinfiammazione e dello stress ossidativo a livello cerebrale. Studi recenti hanno anche evidenziato il potenziale dei polifenoli nel migliorare la salute metabolica aumentando la sensibilità all'insulina e riducendo l'infiammazione nel tessuto adiposo, svolgendo così un ruolo fondamentale nella gestione dell'obesità.²³ Una delle molecole più studiate, appartenente alla classe degli stilbeni, è il resveratrolo. Questo composto, presente soprattutto nel vino rosso, influenza significativamente il profilo lipidico e il metabolismo del glucosio con effetti benefici sul sistema cardiovascolare.

Il resveratrolo e più in generale il consumo di polifenoli tramite il vino rosso è stato proposto come parte della ragione alla base del "paradosso francese" descritto dal dott. Serge Renaud nel 1992. È stato osservato che i francesi pur avendo una dieta ricca di grassi saturi e colesterolo avevano una mortalità cardiovascolare inferiore rispetto ad altri paesi europei. Questa differenza potrebbe essere spiegata dalla grande quantità di vino consumato e dagli effetti benefici per la salute dei numerosi polifenoli in esso contenuti.²⁴

6.- Modalità di consumo

Per tutte le bevande alcoliche, incluso il vino, non esiste un consumo esente dal rischio per cui è necessario capire, per quanto possibile, quale possa essere il margine di tolleranza per la salute e le corrette moda-

⁽²⁰⁾ Surma S, Gajos G. *Alcohol, health loss, and mortality: can wine really save the good name of moderate alcohol consumption?* Pol Arch Intern Med. 2024 Apr 26;134(4):16708.

⁽²¹⁾ Sánchez-Ortiz A, Mateo-Sanz JM, Mateos-Fernández MA, Figueras ML. *New Labeling Rules for Wine: Wine Alcohol-Derived Calories and Polyphenol Consumption on Health.* Foods. 2024 Jan 17;13(2):295

⁽²²⁾ Martínez-González MA. *Should we remove wine from the Mediterranean diet?: a narrative review.* Am J Clin Nutr. 2024 Feb;119(2):262-270.

⁽²³⁾ Miraldi E, Bains G, Biagi M, Cappellucci G, Giordano A, Vaccaro F, Bertelli AAE. *Wine, Polyphenols, and the Matrix Effect: Is Alcohol Always the Same?* Int J Mol Sci. 2024 Sep 10;25(18):9796

⁽²⁴⁾ Surma S, Gajos G. *Alcohol, health loss, and mortality: can wine really save the good name of moderate alcohol consumption?* Pol Arch Intern Med. 2024 Apr 26;134(4):16708.

lità di assunzione.

Le linee guida per una sana alimentazione (2018) forniscono una guida per il consumo di bevande alcoliche. Agli astemi si consiglia di continuare a non assumere bevande alcoliche perché non esiste un consumo di alcol esente da rischi per la salute; invece ai consumatori di alcol si sottolinea l'importanza di rispettare le condizioni che seguono per minimizzare i rischi per la salute:

La quantità di consumo di alcol compatibile con un "basso rischio" si riassume in un 2-1-0:

- Fino a 2 unità alcoliche al giorno per un uomo adulto;
- Fino a 1 unità alcolica al giorno per una donna o una persona con più di 65 anni;
- 0 alcol sotto i 18 anni

In particolare in relazione al consumo di vino le unità alcoliche sopra riportate equivalgono a 2 bicchieri di vino al giorno per gli uomini e 1 bicchiere di vino al giorno per le donne consumato responsabilmente in un ambiente conviviale e nel contesto di un modello alimentare mediterraneo.

Le quantità indicate dalle linee guida sono compatibili con un consumo a basso rischio solo se il consumatore:

- è sano
- segue un'alimentazione completa ed equilibrata
- ha un peso nella norma
- beve solo durante i pasti e, comunque, mai a digiuno, scegliendo bevande a bassa gradazione
- non è in gravidanza o allattamento
- non assume farmaci
- non deve guidare o manovrare subito dopo macchinari pericolosi per lui o per gli altri
- non ha o non ha mai avuto problemi di dipendenza.

Oltre al consumo a basso rischio nelle linee guida vengono descritti altri livelli in relazione all'impatto sulla salute. Si parla di un consumo a rischio quando vengono superati i 20-40g al giorno per le donne adulte e per gli anziani e i 40-60g al giorno per gli uomini adulti. Un consumo dannoso è una modalità di consumo che causa danno alla salute, a livello fisico e mentale quando, si superano i 40g al giorno per le donne adulte e gli anziani e i 60g al giorno per i maschi adulti. A differenza del consumo a rischio la diagnosi di consumo dannoso può essere posta solo in presenza di un danno alla salute del soggetto. L'ultimo livello di consumo è rappresentato dall'alcoldipendenza, ovve-

ro l'insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui il consumo di alcol assume per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto alle altre abitudini, tanto da diventare una dipendenza. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. L'alcol dipendenza è recidivante nel senso che può ricomparire rapidamente anche dopo un periodo di astinenza.²⁵

Esistono vari fattori legati al consumo di alcol che possono agire come potenti modificatori di effetto per le associazioni tra alcol e risultati sulla salute. I principali sono:

- 1) moderazione dell'assunzione;
- 2) distribuzione del consumo lungo la settimana senza concentrarlo su 1-2 giorni della settimana (solitamente nei fine settimana);
- 3) evitare di bere in modo eccessivo;
- 4) consumo durante i pasti anziché a stomaco vuoto: la presenza concomitante di cibo nello stomaco rallenta l'assorbimento di etanolo, aiutando il metabolismo e la clearance epatica e abbassando la concentrazione massima di alcol nel sangue. Inoltre il cibo può anche ridurre la quantità di alcol disponibile per il microbiota orale, che ha la capacità di metabolizzare l'etanolo in acetaldeide, un composto associato agli effetti tumorali dell'etanolo nel tratto gastrointestinale superiore.
- 5) preferenza del vino;
- 6) preferenza del vino rosso;
- 7) evitare i liquori distillati.

In generale seguire queste abitudini di consumo di alcol può rappresentare un approccio più sano o, in ogni caso, un approccio di riduzione del danno. In effetti, queste sono le caratteristiche tradizionali del modello alimentare dei paesi del Mediterraneo associato ad uno stile di vita più sano e più attento sia all'alimentazione (qualità, varietà, assunzione calorica ecc..) sia ad altri fattori di rischio modificabili quali il fumo, il sovrappeso, la sedentarietà ecc..

La dieta mediterranea è infatti il modello alimentare maggiormente preventivo proprio per il suo elevato apporto di polifenoli ma anche di vitamine e minerali. Tutti questi composti antiossidanti vengono introdotti attraverso un'abbondanza di cibi di origine vegetale, olio d'oliva, noci, semi, cinque porzioni di frutta e verdura e da un consumo regolare ma basso-moderato di vino, in particolare di vino rosso, durante i pasti. In una dieta equilibrata, varia e ricca di sostanze benefiche

(²⁵) Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione 2018

l'alcol non viene percepito o utilizzato come una sostanza psicoattiva.

Quindi, tra le diverse tipologie di bevande alcoliche, il vino può avere alcuni benefici per la salute, ma il suo effetto è strettamente legato alla quantità consumata e alla qualità delle abitudini alimentari quotidiane²⁶.

7.- Obiettivi dei professionisti sanitari e politiche d'intervento

La comunicazione indirizzata al grande pubblico sul consumo di bevande alcoliche è un problema molto delicato poiché da un lato fanno ampiamente parte delle tradizioni alimentari del nostro paese ma dall'altro non bisogna trascurare che l'alcol è una sostanza per la quale non sono identificate modalità e quantità di assunzione esenti da rischio. I professionisti sanitari hanno il compito di migliorare la divulgazione delle informazioni e fare chiarezza sul consumo di bevande alcoliche. Occorre evitare di generare fraintendimenti, fornire alibi per la salute e fondamentale evitare di presentare il consumo di bevande alcoliche come una forma di medicamento.

Bisogna prestare attenzione anche al consumo di vino e birra. Queste bevande, seppur in quantità inferiori rispetto ai superalcolici, restano comunque la fonte principale di alcol e al riguardo è irrilevante la piccola quantità di componenti bioattivi in esse contenuti.

Il ruolo chiave dei professionisti è quello di fare una corretta informazione al fine di ridurre al minimo i rischi legati al consumo di alcol nella popolazione sana e proporre al paziente il consiglio migliore per la sua condizione.

Bisogna insistere sui concetti a basso rischio, sul consumo frazionato in occasione dei pasti e delle quantità da non superare nell'arco della giornata. Inoltre bisogna sempre considerare le limitazioni per particolari gruppi vulnerabili di popolazione a maggior rischio di danni per la salute alcol correlati.

Il consumatore deve essere ben informato e consapevole che il consumo di alcol comporta dei rischi e questi saranno tanto più bassi quanto minore sarà la quantità assunta²⁷.

Al fine di migliorare l'impatto dell'alcol sulla salute è sostanziale, oltre l'intervento diretto dei professionisti sanitari, la disponibilità e la realizzazione di iniziative di prevenzione rivolte sia alla popolazione generale che a specifici gruppi a rischio come gli adolescenti. Per tali ragioni nel 2024 l'ONA-ISS ha partecipato a numerose attività europee e internazionali, congiunte con la WHO, legate alla prevenzione e alle politiche sull'alcol e i problemi alcol-correlati. Nel giugno 2024 è stato pubblicato il Piano d'Azione Globale sull'Alcol (Global Alcohol Action Plan) 2022-2030 approvato dagli Stati membri della WHO, che mira a ridurre il consumo dannoso di alcol attraverso strategie efficaci e basate sull'evidenza a livello nazionale, regionale e globale. Alle consultazioni e alla stesura del Piano d'Azione Globale hanno collaborato i ricercatori dell'ONA-ISS. Il documento sostiene le politiche ad alto impatto, le azioni multisettoriali, le migliori risposte del sistema sanitario e sociale, la sensibilizzazione sui rischi dell'alcol e la mobilitazione delle risorse necessarie²⁸.

Nell'ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro 2022-2026 (*Europe's Beating Cancer Plan*), che opera in 30 Paesi, l'UE mira a ridurre i danni dovuti al consumo di alcol anche attraverso la collaborazione, il coordinamento e il sostegno dell'Ufficio Regionale per l'Europa della WHO nel progetto *Evidence into Action Alcohol Project* (EVID-ACTION) della WHO. Gli obiettivi del progetto sono in linea con il *Global alcohol action plan* (2022-2030) della WHO in modo particolare su 3 aree principali:

1. etichettatura delle bevande alcoliche – sviluppare evidenze per sostenere l'implementazione di efficaci avvertenze sulla salute sull'alcol, con un'attenzione specifica ai rischi di cancro;
2. alfabetizzazione sanitaria;
3. screening e brevi interventi.

L'ONA-ISS ha condiviso con il progetto EVID ACTION le strategie di prevenzione e le politiche sull'alcol del Ministero della Salute, le modalità di monitoraggio epidemiologico del SISMA e il sistema di sorveglianza dell'ONA-ISS.

Affianco al progetto EVID-ACTION, lo scorso settembre 2024, l'Ufficio Regionale per l'Europa della WHO

(²⁶) Martínez-González MA. *Should we remove wine from the Mediterranean diet?: a narrative review*. Am J Clin Nutr. 2024 Feb;119(2):262-270.

(²⁷) Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) Linee guida per una sana alimentazione, 2018.

(²⁸) Istituto Superiore di Sanità. OMS: Piano d'Azione Globale sull'Alcol 2022-2030. <https://www.epicentro.iss.it/alcol/piano-di-azione-globale-alcol-oms-2024>

ha lanciato la campagna di comunicazione “Redefine alcohol” con la durata di due mesi.

“Redefine alcohol” è una campagna di sensibilizzazione e informazione con l’obiettivo di richiamare i consumatori di alcol a ripensare al proprio rapporto con il consumo di alcol, a saperne di più sui rischi che questo ha sulla salute e a considerare i benefici del bere meno o niente affatto.

La campagna è ispirata dalla necessità e urgenza di colmare le lacune informative condividendo le ultime ricerche sugli effetti dell’alcol sulla salute. L’ONA-ISS ha diffuso e promosso nel 2024 la campagna per favorirne le finalità e garantire in Italia l’incremento di consapevolezza sui rischi e danni causati dall’uso di alcol. La diffusione della campagna è avvenuta attraverso i giornali, le redazioni web, le trasmissioni televisive, i social media, negli istituti scolastici, nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e di aggregazione e nei setting sanitari²⁹.

Nel 2024 sono continuati i lavori del gruppo *Technical Advisory Group on Alcohol Labelling* (TAG-AL) della WHO su questioni scientifiche e tecniche relative a strategie, attività, programmi, dati e evidenze sul campo relative all’etichettatura degli alcolici³⁰. Secondo le nuove normative specificare in etichetta il profilo nutrizionale di una bevanda alcolica facilita una comprensione più approfondita delle informazioni nutrizionali. L’obiettivo è quello di migliorare la consapevolezza del consumatore e di conseguenza le scelte d’acquisto. In particolare inserire nell’etichetta l’apporto calorico della bevanda sarebbe un fattore determinante per il consumatore. Questa scoperta è di grande importanza perché l’energia derivata dall’alcol non viene solitamente considerata nel fabbisogno energetico totale, il che è essenziale per i pazienti affetti da obesità o diabete che hanno bisogno di controllare rispettivamente il peso e l’introito energetico³¹. Tra le varie politiche d’intervento si ricorda anche la pubblicazione, a novembre 2024, del documento della WHO “Alcohol Policy Playbook” revisionato dall’ONA-

ISS.L. “Alcohol Policy Playbook” è un vero e proprio manuale pensato per rafforzare e conferire ai sostenitori della salute pubblica un maggior potere di orientamento nelle sfide poste dalle politiche sull’alcol. L’obiettivo del documento è migliorare la risposta della sanità pubblica ai problemi legati all’alcol fornendo una risorsa, che può essere utilizzata dai funzionari governativi, dalle organizzazioni non governative e dalla comunità della sanità pubblica, per rispondere alle strategie e alle tattiche degli operatori economici nella produzione e nel commercio di alcol, di seguito denominata con il termine ampio “industria dell’alcol”³².

In conclusione, l’OMS chiede alle competenti autorità nazionali di tutela della salute un rinnovato sforzo per incrementare i livelli di consapevolezza sui rischi legati al bere nell’evidenza che non esistono livelli sicuri per la salute di consumo di alcol, in particolare chiede strategia alcol zero per i minori, regolamentazione di pubblicità e sponsorizzazione e informazioni in etichetta.

Un cambiamento nella percezione del consumo di alcol e del suo impatto è essenziale, poiché un cambiamento reale e sostenibile è guidato da politiche che ne limitano la disponibilità, la pubblicità e l’accessibilità economica. Gli stati devono riconoscere che ridurre il consumo di alcol può migliorare notevolmente la salute.

ABSTRACT

Negli anni il consumo di bevande alcoliche è aumentato diventando parte integrante delle abitudini comportamentali della società. L’elemento caratterizzante è l’alcol o etanolo, una molecola di piccole dimensioni metabolizzata soprattutto a livello epatico da specifici enzimi. Gli effetti dell’alcol sulla salute dipendono da più fattori quali sesso, variabilità interindividuale, tipo di bevanda alcolica consumata, quantità ecc.. Tra le

⁽²⁹⁾ Istituto Superiore di Sanità. “Redefine alcohol”: la campagna dell’OMS Europa per riconsiderare il consumo di alcol <https://www.epi-centro.iss.it/alcol/redefine-alcohol-2024>

⁽³⁰⁾ Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Matone A, Manno V, Vichi M e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2024*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2025. (Rapporti ISTISAN 25/5)

⁽³¹⁾ Sánchez-Ortiz A, Mateo-Sanz JM, Mateos-Fernández MA, Figueras ML. *New Labeling Rules for Wine: Wine Alcohol-Derived Calories and Polyphenol Consumption on Health*. *Foods*. 2024 Jan 17;13(2):295.

⁽³²⁾ Istituto Superiore di Sanità. “Alcohol Policy PlayBook”, il manuale OMS per orientare le sfide della politica sull’alcol <https://www.epi-centro.iss.it/alcol/alcohol-policy-playbook>

bevande alcoliche più consumate nel nostro Paese il vino è parte integrante della cultura e della tradizione italiana, infatti, rappresenta uno dei fondamenti della dieta mediterranea. La corretta collocazione del vino nella nostra alimentazione, tenendo conto dei rischi di tossicità, ma allo stesso tempo delle sue possibili potenzialità benefiche, è da sempre estremamente difficoltosa. In generale, per tutte le bevande alcoliche, non esiste un consumo esente dal rischio per cui è necessario capire, per quanto possibile, quale possa essere il margine di tolleranza per la salute e le corrette modalità di assunzione.

Over the years, the consumption of alcoholic beverages has increased, becoming an integral part of society's behavioral habits. The characteristic element

is alcohol or ethanol, a small molecule metabolized mainly in the liver by specific enzymes. The effects of alcohol on health depend on multiple factors such as sex, interindividual variability, type of alcoholic beverage consumed, quantity, etc. Among the most widely consumed alcoholic beverages in our country, wine is an integral part of Italian culture and tradition; in fact, it represents one of the foundations of the Mediterranean diet. The correct collocation of wine in our diet, taking into account the risks of toxicity, but at the same time its possible beneficial potential, has always been extremely difficult. In general, for all alcoholic beverages, there is no such thing as risk-free consumption, so it is necessary to understand, as far as possible, what the margin of tolerance for health may be and the correct mode of intake.

Ricerche

La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela¹

Sonia Carmignani

1.- Introduzione

L'alba del Reg. n. 1143/2024 è la ritenuta necessità, da parte del legislatore europeo, di prevedere nuove norme per la protezione delle indicazioni geografiche (IG) dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché per le specialità tradizionali garantite (STG) e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Necessità che si affaccia con prepotenza già nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE». Qui la Commissione rileva il bisogno di un nuovo approccio sulle modalità di protezione delle indicazioni geografiche, al fine di rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.

Il Reg. n. 1143/2024 raccoglie il testimone, predisponendo una nuova disciplina che, se riguardata in una prospettiva generale, si segnala per almeno due macro profili.

Da un lato, emerge la tensione del legislatore europeo verso il superamento del pluralismo dei regimi di indicazioni geografiche per diversi tipi di prodotti agricoli. La frammentazione dei regimi di protezione cede nel nuovo Regolamento il passo ad una visione pandisciplinare, diretta a ricondurre ad unità prodotti agricoli, vini, bevande alcoliche e specialità tradizionali garan-

tite. Il rafforzamento e la semplificazione dei meccanismi di registrazione e tutela passa, dunque, in prima battuta, dalla riunificazione delle indicazioni geografiche e dalla sistematizzazione della disciplina, non più da ricercare nelle diversità dei singoli prodotti o dei singoli comparti.

D'altro lato, viene in evidenza la peculiarità della qualificazione delle indicazioni geografiche.

Infatti, il legislatore europeo struttura il nuovo corso delle indicazioni geografiche evidenziandone certamente, come è peraltro ovvio, il legame con l'ambiente naturale e le competenze dei produttori locali, ma anche e soprattutto riconducendole alla categoria del diritto di proprietà intellettuale.

Riconduzione opportuna, alla luce del valore indubbiamente concorrenziale che le indicazioni geografiche rivestono.

Riconduzione, a ben vedere, non nuova, perché già presente nell'Accordo TRIPS, che fa propria la funzione concorrenziale delle denominazioni geografiche. Merita, al riguardo, ricordare che l'inserimento dei nomi geografici all'interno del trattato internazionale, avente ad oggetto la proprietà intellettuale, trova giustificazione nell'ottica commerciale e concorrenziale dell'Accordo TRIPS. L'Accordo, così come la WTO, si propone la liberalizzazione degli scambi relativi ai diritti immateriali e l'eliminazione degli effetti distorsivi del commercio mondiale derivanti dalla non omogeneità e adeguatezza, se non talora dall'assenza, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. Se la pirateria, le contraffazioni, la violazione di marchi, brevetti e segni distintivi possono costituire talora delle vere e proprie strategie commerciali², le indicazioni geografiche, che comunicano al consumatore provenienza e caratteristiche del prodotto, ricevono protezione contro impieghi illegittimi nella prospettiva della trasparenza del mercato, della correttezza della concorrenza e della tutela dei consumatori. Sul presupposto che anche i toponimi sono riconducibili all'at-

(¹) Il presente contributo prende spunto dalla relazione svolta al Seminario formativo sul "Regolamento UE 1143/2024", organizzato dalla Fondazione Qualivita a Roma, il 4 febbraio 2025.

(²) Cfr. R. Mastroianni, *Diritto internazionale e diritto d'autore* Milano 1997; A. Lupone, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G. Venturini (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano 2000, p. 130.

tività creativa dell'uomo³, anche se direttamente identificati da nomi di luoghi, la parte prima dell'Accordo precisa che i diritti di proprietà intellettuale sono "diritti privati", riconducendo in tal modo la protezione delle indicazioni geografiche nel più ampio contesto della tutela della proprietà intellettuale⁴.

Riconduzione non ignota al nostro Ordinamento, dove il Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30, Codice della proprietà industriale, come modificato dalla legge n. 102/2023, riserva alla tutela delle IG gli artt. 29 e 30 contro l'indebito sfruttamento⁵.

Riconduzione, però, che, nel Reg. n. 1143/2024, con formula meno netta rispetto all'Accordo TRIPS, non è diretta ad assimilare le indicazioni geografiche ai tradizionali strumenti concorrenziali, ma, al contrario, a marcarne le differenze.

Infatti, la riconduzione delle indicazioni geografiche alla proprietà intellettuale non si limita nel Reg. 1143/2024 a seguire il percorso di assimilazione del regime di protezione, prevedendo una equiparazione *tout court* delle indicazioni geografiche ai segni distintivi, al fine di estendere i meccanismi di tutela.

Il legislatore procede, piuttosto, ad un'operazione di qualificazione, costruendo una proprietà intellettuale *sui generis*, come, infatti, il 21° considerando esplicita, precisando che si tratta di "un tipo" di proprietà intellettuale.

2.- Un tipo di proprietà intellettuale

Nel sistema della proprietà intellettuale, marchi, brevetti, opere dell'ingegno concretizzano situazioni giuridiche soggettive assolute, situazioni, cioè, di appartenenza di un interesse a contenuto talora morale, in ogni caso sempre patrimoniale, con potere di goderne e con il diritto di disporre in modo pieno ed esclusivo, utilizzandolo economicamente. È sufficiente, al riguar-

do, pensare al sistema delle licenze o, per il diritto d'autore, al contratto di edizione. L'assimilazione delle indicazioni geografiche a situazioni di appartenenze esclusiva presente sia nell'accordo TRIPs che nel Reg. (UE) 1143/2024, induce a riflettere sul significato di tale collocazione, conducendo ad interrogarsi sui margini di qualificazione del diritto dei produttori, derivante dalle indicazioni geografiche, in termini di diritto soggettivo.

Il problema coinvolge l'individuazione dei confini dell'esclusiva dell'uso dei nomi geografici.

È noto che l'avvenuta registrazione del nome geografico attribuisce ai produttori il diritto di utilizzare tale nome in modo esclusivo, potendo, infatti, vietare a chiunque qualsiasi impiego diretto o indiretto, usurpazioni, imitazioni o, più in generale, usi ingannevoli dei toponimi. Sotto questo profilo, la situazione giuridica soggettiva dell'imprenditore che si fregia di una indicazione geografica non è difforme da quella dell'imprenditore che si fregia di un marchio o possiede un diritto di brevetto.

L'apparente indifferenziata posizione dei due soggetti non deve condurre, tuttavia, ad un'automatica omogeneizzazione dei diritti derivanti, rispettivamente, dal marchio e dall'indicazione geografica.

Se la qualificazione dei nomi geografici in termini di proprietà intellettuale sia nell'accordo TRIPs che nel Reg. 1143/2024, sembra *prima facie* suggerire una connotazione dei diritti del produttore come diritto soggettivo, la tenuta della situazione giuridica dell'imprenditore che utilizza una indicazione geografica in termini di diritto soggettivo deve essere verificata alla luce della esclusività patrimoniale, ovvero alla luce della latitudine del potere di disporre nel diritto. Non si tratta, qui, di evidenziare come l'imprenditore possa cedere a terzi l'uso del nome geografico trasferendo contemporaneamente la posizione di componente del consorzio o della società, ma di stabilire l'eventuale

(³) A. Germanò, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, p. 413. In argomento, S. Carmignani, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in E. Rook Basile, A. Germanò (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Milano, Giuffrè, 2003.

(⁴) Sul significato della qualificazione in termini di "diritti privati", v. *infra*

(⁵) La legge n. 102/2023 si propone l'obiettivo di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell'opposizione a presidio delle stesse Indicazioni geografiche. A tal fine, è stato introdotto un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione, intervenendo sugli articoli 14 e 177 del Codice della Proprietà Industriale. Al riguardo, il nuovo testo dell'articolo 14, comma 1, lettera b), Codice della proprietà Industriale, prevede che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

legittimità di un atto dispositivo del diritto, avente ad oggetto la cessione dell'uso del nome geografico ad altri imprenditori diversamente situati.

Se, cioè, il titolare del marchio, come titolare di un diritto soggettivo, può concedere in licenza a terzi l'uso del segno distintivo, sfruttandolo economicamente, occorre chiedersi se, analogamente, vista l'assimilazione delle posizioni da parte dell'accordo TRIPs e del Reg. (UE) 2024/1143, il produttore che utilizza un nome geografico possa sfruttare economicamente il bene immateriale, stipulando un contratto di licenza, disponendo, in tal modo, del suo diritto che sarebbe, in caso di risposta affermativa, un diritto soggettivo.

Si pensi all'ipotesi di licenza di uso del toponimo come licenza di procedimento. Si rifletta, in altre parole, sulla validità di un contratto avente ad oggetto il trasferimento dell'uso del toponimo unitamente al contenuto del disciplinare relativo alle tecniche di produzione. Ritenendo l'imprenditore titolare di un diritto soggettivo sul nome, si dovrebbe ammettere la possibilità che costui trasferisca legittimamente, tramite un contratto di *know how*, ad un altro imprenditore il procedimento di produzione del bene contrassegnato dal nome geografico.

L'accostamento delle indicazioni geografiche ai marchi, sotto l'ampio scudo della proprietà intellettuale, sembra tradursi nella possibile equiparazione di situazioni giuridiche equivalenti, tutte qualificabili in termini di diritti assoluti. Per questa via, si dovrebbe ammettere che il produttore di un prodotto a denominazione di origine possa concludere un contratto di trasferimento del segno e della tecnologia con un produttore che opera in un luogo diverso e molto lontano, il quale potrebbe, in seguito al contratto, utilizzare l'indicazione geografica corrispondente al disciplinare trasferito.

Un simile atto di disposizione sarebbe, invece, illegittimo. L'uso dell'indicazione geografica è legata al rispetto del disciplinare, che chiunque ed in qualunque luogo potrebbe validamente seguire, ma in quanto le tecniche produttive si svolgono in una zona determinata, indicata dal toponimo. È la localizzazione geografica che conferisce valore e caratteristiche al prodotto e da questa non è possibile prescindere. Ciò significa che, pur nel rispetto del disciplinare, il prodotto ad indicazione geografica realizzato in licenza di *know how* in luogo diverso da quello segnalato non potrebbe fregiarsi dell'indicazione geografica, divenendo piuttosto prodotto contraffatto. Con un'av-

vertenza. La contraffazione non riguarderebbe il procedimento di produzione, che sarebbe il medesimo in forza dell'ipotetico contratto di licenza di disciplinare, bensì il prodotto finale.

Il diritto di esclusiva nell'uso del toponimo copre, allora, non solo la tecnica ma anche il prodotto e l'ambiente di produzione. Cosicché il bene prodotto secondo lo stesso disciplinare ma in zone geografiche diverse non può fregiarsi dello stesso toponimo, perché trattasi di prodotti diversi, in conseguenza della diversità delle zone di provenienza.

Se così è, l'utilizzatore dell'indicazione geografica non può, diversamente dal titolare del marchio o di altro diritto di proprietà industriale o intellettuale, trasferire liberamente il suo diritto, essendo la disponibilità patrimoniale legata all'appartenenza dell'acquirente e alla stessa regione geografica. Del resto, l'imprenditore che si fregia di un toponimo ha diritto di utilizzarlo nella misura in cui rispetta il disciplinare e fintanto che rimane sul luogo di origine. Ma, allora, se è la stanzialità della produzione e la permanenza in un determinato luogo a legittimare l'uso del nome geografico, da un lato, la titolarità dell'indicazione geografica può essere riconosciuta solo indirettamente al produttore, dovendo, più opportunamente, essere attribuita al territorio e, dall'altro, il diritto del produttore sul nome geografico non può connotarsi come diritto soggettivo, proprio perché non è liberamente disponibile, ma è diritto ad uso vincolato.

Diversamente da quanto accade per i diritti di proprietà intellettuale e industriale, nelle indicazioni geografiche la situazione giuridica soggettiva dell'imprenditore non è posizione assoluta, quel "diritto privato" segnalato dalle disposizioni generali del TRIPs, ma è posizione giuridica attiva condizionata, perché è derivata da un provvedimento amministrativo, che delimita il contenuto del diritto di uso, prevedendo obblighi e modalità di fruizione, legando il potere dispositivo del produttore alla permanenza del collegamento tra prodotto e zona segnalata dall'indicazione geografica.

L'inserimento dei nomi geografici all'interno della proprietà intellettuale è inserimento giustificabile, dunque, solo nell'ottica del mercato e non anche nella prospettiva sostanziale delle situazioni giuridiche protette.

A diritti soggettivi di esclusiva, relativi alle posizioni dei titolari di marchi o brevetti e dei creatori di opere dell'ingegno, corrispondono diritti di derivazione amministrativa, non assoluti ma condizionati dal potere pubblico, che non attribuiscono una privativa personale, di cui il titolare può disporre come vuole, bensì una pri-

vativa territoriale⁶, al cui rispetto è subordinato il potere dispositivo del produttore.

3.- Le indicazioni geografiche come bene comune

In questa direzione, con significativo scollamento rispetto alle formule utilizzate nell'accordo TRIPs, il Reg 1143/2024, mentre, in analogia all'Accordo TRIPs medesimo, opera la qualificazione delle indicazioni geografiche in termini di proprietà intellettuale, al tempo stesso si preoccupa di escludere ogni profilo di possibile assimilazione tra caratteri della proprietà intellettuale e industriale e indicazioni geografiche.

Invero, i *Considerando* 3 e 18 del Reg. (UE) 2024/1143 esplicitano il significato delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale, non più diritti privati, come nell'Accordo internazionale, ma situazioni giuridiche di appartenenza al patrimonio culturale europeo. Diversamente dall'Accordo TRIPs, la connotazione delle indicazioni geografiche avviene non in termini di situazioni giuridiche soggettive, ma nei ben diversi termini di diritto collettivo, di bene comune.

In tale ottica, la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche non rimanda alla logica appropriativa propria della proprietà industriale e intellettuale.

Il rinvio pare, piuttosto, con riferimento all'ordinamento interno, all'art. 810 c.c.

Se il diritto è tutela di interessi, è l'attitudine del bene a soddisfare l'interesse del soggetto e, dunque, ad entrare nella sua sfera giuridica in termini di piena proprietà. Tuttavia, la qualificazione delle indicazioni geografiche al tempo stesso come beni oggetto di proprietà intellettuale e beni comuni induce a ripensare i diritti proprietari ex art. 810 c.c. non tanto dall'angolo visuale delle posizioni giuridiche soggettive riconducibili alla proprietà e all'impresa, quanto, piuttosto, dal diverso angolo visuale dei diritti della collettività. In quanto bene comune, le indicazioni geografiche sono oggetto di pretesa collettiva, non già meramente indi-

viduale.

È noto che il cammino dei diritti soggettivi ha conosciuto la protezione dipendente dall'esistenza di beni non aperti al godimento collettivo, costruendosi viceversa sulla logica proprietaria, dove la protezione è accordata a quei beni, suscettibili di appropriazione e godimento individuale, tali da ricevere apprezzamento economico. La considerazione in termini patrimoniali della persona, dei suoi beni e delle situazioni giuridiche soggettive a questi legate, deve essere ripensata nel caso delle indicazioni geografiche come bene comune⁷, riconsiderando e ridisegnando i connotati stessi delle relazioni giuridiche tra soggetto e bene.

E ciò alla luce della valutazione che le relazioni tra produttore e indicazioni geografiche sono diverse da quelle tra produttore e marchio, sia pur in un contesto di indifferenziata riconduzione qualificatoria nell'alveo della proprietà intellettuale.

Il radicamento delle indicazioni geografiche nell'ambiente e nel territorio diviene materia di pretese collettive, prima ancora che individuali. Le indicazioni geografiche emergono non già in veste di oggetto di appartenenza e di godimento riferibile ad un soggetto o a un gruppo di soggetti determinati, bensì quale punto di riferimento di una relazione qualitativa di imputazione del bene alla collettività.

L'approccio europeo alle indicazioni geografiche come beni collettivi determina, cioè, la costruzione di un sistema che pone al centro della riflessione giuridica la collettività, legata ai toponimi da un rapporto di complementarietà.

Tale complementarietà esclude la logica dello *ius excludendi omnes alios*, propria delle situazioni giuridiche soggettive proprietarie, per fare spazio ad un diverso atteggiarsi del medesimo *ius excludendi omnes alios*, come diritto dei produttori nei confronti di coloro che producono fuori dalla zona o senza il rispetto del disciplinare⁸.

La qualificazione delle indicazioni geografiche come diritti collettivi trova giustificazione nella circostanza

⁽⁶⁾ Cfr., in una prospettiva generale, e a titolo meramente esemplificativo, L. Petrelli, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea*, Milano, 2012; I. Trapè, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interesse dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012; S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; M. Giuffrida, *Prodotti e qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. Costato, F. Albinini (diretto da), *Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2023, p. 977; S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, Bari, 2024; A. Di Lauro, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, Milano, 2024, p. 605 ss.

⁽⁷⁾ In una prospettiva generale, A. Germanò, D. Viti, (a cura di), *Agricoltura e "beni comuni"*, Milano, 2012.

⁽⁸⁾ Sul punto, A. Germanò, E. Rook Basile, *Diritto agrario*, in Aa.Vv., *Trattato di diritto privato dell'unione europea*, a cura di Ajani e Benacchio, Torino, UTET, 2006, p. 269.

che le denominazioni assolvono funzioni nelle quali la valenza concorrenziale rappresenta solo uno degli aspetti delle indicazioni geografiche o, comunque, il profilo concorrenziale si affianca ad altri obiettivi di natura economica e sociale.

Invero le indicazioni geografiche si inseriscono nel quadro della politica agricola europea diretta a favorire, come ben esplicitato dalla riforma della PAC 2023-2027, sul versante economico, la diversificazione della produzione agricola, il miglioramento della posizione dei produttori sul mercato, il sostegno ai produttori con riguardo alla pressione competitiva derivante dalla globalizzazione e dalla concentrazione del potere contrattuale nel settore del commercio al dettaglio e della grande distribuzione, anche tramite più efficaci strumenti di comunicazione delle caratteristiche delle proprietà dei prodotti.

Le indicazioni geografiche rappresentano, però, al tempo stesso anche, da un lato, strumenti di protezione ambientale, laddove i disciplinari di produzione rivolgono attenzione all'uso qualitativo delle risorse nell'ottica della sostenibilità, e dall'altro, strumenti di tutela delle tradizioni e della cultura di un luogo, ove si rifletta sulla circostanza che il nome geografico rimanda a valori ambientali, storici, locali esprimendo la cultura della comunità ivi insediata ed evocando, nel messaggio, anche gli aspetti paesaggistici dei luoghi. Cosicché la specificità del prodotto è intimamente legata al luogo geografico, del quale ne rappresenta la manifestazione, in tutti i suoi aspetti.

La promozione di prodotti di qualità rappresenta, inoltre, sul versante sociale, una carta vincente per il mondo rurale, come già evidenziava il 2° Considerando del Reg (CEE) n. 2081/1992, in peculiar modo per quanto riguarda le zone svantaggiate o periferiche, posto che il prodotto di qualità è in grado di garantire un miglioramento dei redditi, favorendo la permanenza delle popolazioni agricole in tali aree.

Sotto questo profilo, le indicazioni geografiche costituiscono strumenti economici per il raggiungimento di finalità *extra* economiche, a connotazione strettamente sociale e, di riflesso, ambientale, dato che la permanenza delle popolazioni nelle zone rurali è diretta ad evitarne l'abbandono e, con esso, il degrado.

Al tempo stesso le indicazioni geografiche costituiscono gli strumenti attraverso i quali, tutelando l'ambiente, si persegue la protezione della dignità dell'uomo, assicurando ai produttori un reddito comparabile con quello derivante da attività *extra* agricole, in modo da garantire agli imprenditori quella qualità della vita che

l'art. 36 Cost. impone.

Significa, in particolare, assicurare al produttore quella esistenza libera e dignitosa che gli artt. 35 e 36 Cost. prevedono come diritto della persona e che il valore aggiunto del prodotto di qualità rispetto a quello tradizionale in termini di maggior prezzo consente all'imprenditore di realizzare, tramite l'avvicinamento del reddito agricolo al reddito percepibile da attività non agricole.

Non da ultimo, le indicazioni geografiche tutelano i consumatori, i quali dispongono di una serie di prodotti pregiati che offrono garanzie sull'origine e sul metodo di produzione. Da questo terzo angolo visuale, le indicazioni geografiche perseguono l'obiettivo di tutelare non tanto l'interesse privato del soggetto utilizzatore, bensì l'interesse collettivo alla protezione del consumatore. Anche qui, l'interesse collettivo alla protezione del consumatore è interesse che si concretizza, tramite la fornitura di prodotti di qualità, nella tutela della salute, dunque di un diritto fondamentale dell'individuo, sia nella prospettiva della produzione a ridotto impatto ambientale, sia nella prospettiva della garanzia dell'origine del metodo di produzione.

Analogamente, l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale delle zone svantaggiate rappresenta il perno intorno al quale è articolata anche la disciplina delle specialità tradizionali garantite, che, tutelando e valorizzando i prodotti tipici, si dirige contemporaneamente al raggiungimento di un obiettivo sociale, rappresentato dalla permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone europee periferiche tramite l'accrescimento del reddito, e la predisposizione di garanzie per i consumatori contro eventuali abusi e frodi.

Le finalità sociali segnano, dunque, a ben vedere quelli che, *prima facie*, si presentano solo come strumenti dotati di valenza concorrenziale. La socialità del fine connota la meritevolezza dei segni, la tutela dei quali si giustifica non tanto nell'ottica strettamente privatistica e imprenditoriale, quanto, piuttosto, nella diversa prospettiva della funzionalizzazione di tali segni alla protezione di interessi collettivi, riconducibili alla tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita.

Né è possibile tacere che le indicazioni geografiche rispondono agli obiettivi della condizionalità sociale previsti dall'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115.

Collegando i pagamenti diretti ai produttori agricoli al rispetto delle norme sociali con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori e alle norme sulla sicurezza sul

lavoro, la condizionalità sociale è suscettibile di trovare risposte nelle produzioni ad indicazione geografica protetta. Infatti, la valorizzazione della produzione agricola di qualità e la tutela del patrimonio agroalimentare europeo non sono perseguibili indipendentemente dal rispetto di pratiche sostenibili ed eque sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.

Le indicazioni geografiche possono costituire, per il tramite dei disciplinari di produzione, volano di implementazione degli obiettivi europei di condizionalità sociale, avendo riguardo alla predisposizione di procedure dirette a dimostrare alle autorità competenti il rispetto delle norme, ma ponendosi i consorzi di produttori, piuttosto, come perno di un'efficace coordinamento tra i diversi livelli di *governance* e tra i diversi attori coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi della condizionalità sociale.

Un diritto collettivo, dunque, quello della proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, che esprime valori che escono dal mero recinto aziendale in termini di diritti di privativa, per esprimere valori della collettività legati all'ambiente, alla dignità umana, allo sviluppo dei territori, alla tutela della salute.

Con riflessi sulla connotazione della situazione giuridica soggettiva dei produttori.

4.- Il rapporto di detenzione

Infatti, la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche mostra una relazione tra segno e produttori inusitata se parametrata ai canoni paradigmatici della privativa industriale. A fronte di un diritto proprietario riconosciuto al titolare di un marchio registrato, il Reg. (UE) 2024/1143 non attribuisce ai produttori e ai loro Consorzi né la proprietà né il possesso, avendo tutti i produttori ammissibili di una zona designata, che intendono rispettare un disciplinare, solo il titolo di meri detentori.

Ciò che è connaturato alla proprietà intellettuale non trova, cioè, riconoscimento con riferimento alla proprietà intellettuale relativa alle indicazioni geografiche. Infatti, a Consorzi e produttori il legislatore europeo sottrae il diritto pieno ed assoluto, tipico della proprietà intellettuale, con i cd. *ius utendi, fruendi e abutendi*, ovvero il diritto di usare il nome, godere dei suoi frutti e di disporre liberamente del bene.

Così come ai produttori e relativi Consorzi è negato il potere di fatto sulle indicazioni geografiche, tipico del possesso, che legittima ad un comportamento quasi

proprietario.

Lontana dalle caratteristiche della proprietà intellettuale, la situazione giuridica soggettiva dei produttori sul nome geografico è relegata ad una situazione meramente detentoria, cioè ad una semplice relazione materiale, nella quale ai produttori sono attribuiti molti poteri, ma non l'elemento psicologico della volontà di possedere il bene.

Il confine delle relazioni tra gruppi di produttori e indicazioni geografiche è marcato dalla attribuzione del solo potere di disporre delle denominazioni limitatamente a quanto previsto dal disciplinare.

Ai Consorzi è, infatti, riconosciuto il potere di elaborare il disciplinare, presentare domanda di modifica e cancellazione, gestire i controlli propri dei suoi membri, sviluppare attività di informazione e di promozione, adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

Si tratta di misure di tutela e valorizzazione alle quali i Consorzi sono legittimati, in vista della protezione di un bene, l'indicazione geografica, che, giova ribadirlo, non appartiene al consorzio ma alla collettività. Le indicazioni geografiche sono, cioè, un bene non proprietario, ma un bene c.d. comune, riconosciuto dal potere pubblico, vale a dire la Commissione con la procedura di registrazione, come espressione dell'identità territoriale.

Tra assimilazione alla proprietà intellettuale e differenze rispetto ad essa, le indicazioni geografiche sono, così, sottratte al regime di disponibilità proprietario dei produttori e dei Consorzi per essere affidate alla collettività, al patrimonio culturale europeo, in ultima analisi al territorio di riferimento e alle comunità ivi insediate, che i produttori sono legittimati a tutelare, intraprendendo azioni specifiche a nome dei produttori.

A tal fine, il Regolamento definisce i criteri che servono per ottenere la qualifica di gruppo di produttori riconosciuto e i relativi ulteriori diritti specifici, allo scopo di fornire ai gruppi di produttori riconosciuti gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti e di rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche e agire per loro conto.

In particolare, l'art. 32 prevede che il gruppo dei produttori è legittimato ad intraprendere azioni appropriate dirette a garantire la protezione delle indicazioni geografiche e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità

doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore delle denominazioni protette.

Il gruppo di produttori può, inoltre, rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell'Unione o nazionale.

Custodi, però, non proprietari né possessori delle indicazioni geografiche.

Significativo dell'appartenenza delle indicazioni geografiche alla collettività, territoriale, nazionale, europea, in definitiva, della costruzione di un modello di proprietà intellettuale territoriale, è l'art. 61 del Reg. 1143/2024. La norma riconosce la legittimazione a presentare opposizione ad una domanda di registrazione ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione medesima.

Una legittimazione alla tutela, dunque, diffusa, proprio perché si verte in tema di beni della collettività, aprendo posizioni giuridiche soggettive attive riconosciute ai produttori e loro Consorzi senza riserva di esclusività del potere di azione, esteso, nella logica della protezione dei beni comuni, anche a chiunque ne abbia interesse.

5.- La "ultrattività" del Reg. n. 1143/20204

La configurazione di una diversa proprietà intellettuale, diretta alla protezione di un patrimonio collettivo, trova eco nella affermata, per così dire, ultrattività delle norme di protezione contenute nel Reg. 1143/2024, le quali hanno dimostrato di avere una capacità espansiva ben al di fuori del recinto Unionale⁹.

Sotto il primo profilo, il regime di tutela è esteso dall'art. 26, n. 4, sia ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione, sia ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico, sia ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi, con possibilità di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione quando tali prodotti, compreso l'im-

ballaggio, provengono da paesi terzi e violino il regime di protezione previsto dall'art. 26.

Al riguardo, occorre distinguere due fattispecie.

Da un lato, la previsione dell'art. 26 e, dall'altro, l'affermazione contenuta nel 26° Considerando.

L'art. 26 si presenta come norma "ultrattiva". L'estensione della tutela delle indicazioni geografiche anche al di fuori dei confini Unionali, con riferimento a segni destinati a contrassegnare prodotti destinati all'esportazione, vincola i produttori europei al rispetto delle indicazioni geografiche registrate, con divieto di imitazione, usurpazione, evocazione, pur se i prodotti sono destinati a circolare non nel mercato europeo ma in mercati di paesi terzi.

In questa prospettiva, l'atto di concorrenza sleale non si consuma solo nei rapporti tra produttori europei dentro il territorio europeo, ma riguarda le relazioni tra produttori europei che agiscono su mercati *extra* UE.

La norma è diretta, dunque, a disciplinare la concorrenza tra produttori indipendentemente dal mercato di riferimento, non tanto e solo in vista della garanzia della lealtà della gara concorrenziale tra produttori, ma nella diversa e superiore prospettiva della protezione di un bene comune, il nome geografico, e delle tradizioni di un territorio anche quando il prodotto è destinato a mercati esteri. La soglia di protezione, cioè, non si abbassa se il prodotto è destinato al mercato estero invece che a quello interno europeo, circondando il nome geografico di una garanzia di protezione assoluta anche quando il mercato di destinazione è, appunto, quello di paesi terzi.

Sotto altro profilo, il 26° Considerando del Regolamento evidenzia l'opportunità che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione, pur se a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è riconosciuta agli Stati la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali.

Ne deriva che la protezione internazionale, eso-europea, resta affidata all'Accordo TRIPs, il cui art 23 mira ad evitare l'inganno del pubblico e "l'agganciamento parassitario"; all'Atto di Ginevra, che ha permesso la protezione di tutte le Indicazioni geografiche sull'intero territorio dei Paesi firmatari degli accordi; nonché ai

⁽⁹⁾ Il termine "ultrattività" è utilizzato allo scopo di evidenziare, appunto, come indicato nel testo, l'attribuzione da parte del legislatore alle norme di tutela una estensione di applicazione non limitata ai confini europei.

trattati internazionali negoziati dall'Unione Europea e singole nazioni, volti alla tutela delle indicazioni geografiche a condizioni di reciprocità¹⁰.

In questo ultimo caso, la protezione avviene secondo un sistema di tutela definito "protezione di lista", dove i Paesi contraenti si impegnano ad assicurare la protezione di indicazioni geografiche inserite nei relativi elenchi richiamati dal trattato. Si pensi, al riguardo agli accordi con Canada, Sud Africa, Australia, Cile, Stati Uniti, Giappone e Cina, dove, in particolare oggi ricevono protezione, non solo con i caratteri occidentali ma anche con la traslitterazione in ideogrammi, numerose denominazioni del settore vitivinicolo.

È del 28 febbraio 2024 la stipula dell'Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda, n. 229/2024, il cui art. 18.34, con previsioni analoghe a quelle contenute nel Reg. 1143/2024, vieta l'uso di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine, in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto. Vieta, inoltre, qualsiasi altro uso di un'indicazione geografica che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi, tra cui l'uso commerciale di un'indicazione geografica in una maniera che sfrutta la notorietà di tale indicazione geografica, anche quando il prodotto in questione è utilizzato come ingrediente.

Costituisce, tale Accordo di libero scambio, una testimonianza della capacità espansiva delle norme europee, confluite in Trattati internazionali bilaterali, nei quali l'obiettivo di proteggere i produttori non è scindibile dall'obiettivo di tutelare un patrimonio di valori legati a specifici contesti territoriali.

6.- IG e nomi generici

La qualificazione del nome geografico come patrimonio comune reagisce su taluni profili di disciplina, che

valgono a marcare la distanza con l'ordinario regime della proprietà intellettuale e industriale.

L'attenzione deve essere rivolta alle relazioni tra indicazione geografica e nomi generici.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, I termini generici non possono essere registrati come indicazioni geografiche. Per stabilire se un termine sia generico si tiene conto di fattori quali la situazione esistente nelle zone di consumo e gli atti giuridici nazionali o dell'Unione.

Dunque la genericità è ostativa alla registrazione.

Il nome generico può, però, anche entrare a comporre le indicazioni geografiche. In proposito, la Corte di Giustizia¹⁰ ha precisato che la protezione si estende sia alla denominazione composta in quanto tale, sia ad ogni sua componente, ma solo laddove tale componente non sia un termine generico né comune. In tal caso, l'utilizzo da parte di terzi del termine generico non costituisce comportamento vietato.

In questa direzione, i giudici nazionali di merito¹², hanno escluso l'evocazione illecita delle indicazioni geografiche «Aceto Balsamico di Modena», ritenendo generici e di uso comune i termini «aceto» e «balsamico». Infatti, il loro uso, pur potendo creare «un nesso anche con il nome composto protetto», non può creare «un nesso caratterizzato da univocità con detto nome protetto».

Tuttavia, l'art. 26 del Regolamento, pur sottraendo l'uso del termine generico agli atti di concorrenza sleale, non sembra porre una presunzione assoluta ma *iuris tantum*.

Infatti, la norma chiarisce che, in caso di nome composto, l'uso del termine generico non configura atto vietato solo "di norma", quindi nella pluralità dei casi, ma non già in modo assoluto.

Questo significa che non è preclusa la prova contraria, da fornire tenendo conto dell'impatto confusorio che l'uso del termine generico può avere nel caso concreto sul consumatore.

Peculiare rilievo assume la genericità del nome quan-

⁽¹⁰⁾ Aa.Vv., *La tutela internazionale delle Indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, a cura di N. Lucifero, Milano, Wolters Kluwer, 2023.

⁽¹¹⁾ Cfr. CGUE 4 dicembre 2019 n. 432. In dottrina, G. Moretti, *Evocazione e tutela di Indicazioni geografiche composte: le scelte della giurisprudenza in tema di Aceto Balsamico*, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2021, p. 62 ss. Cfr. I. Canfora, *La tutela delle denominazioni d'origine e composte, tra termini divenuti generici, nomi comuni ed evocazione del prodotto. Il caso dell'aceto balsamico*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, II, p. 134 ss.; F. Cazzini, *Corte di giustizia e denominazioni composte: il caso «Aceto Balsamico di Modena»*, in www.rivistadga.it, 2020. In argomento, v. N. Lucifero, *Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmigiano"*, in *Giur. it.*, 2009, p. 579 ss.

⁽¹²⁾ Trib. di Venezia, 13 dicembre 2023, n. 2431, Trib. di Bologna, 10 luglio 2024, n. 2303, entrambe in un caso di lamentata evocazione della IGP Aceto balsamico di Modena.

do riguardata certamente in fase di registrazione del segno, ma anche e soprattutto successivamente alla sua registrazione e, in particolare, in seguito all'uso che delle indicazioni geografiche è fatto tra il pubblico dei consumatori.

L'ipotesi è quella nella quale il nesso tra origine geografica del prodotto e qualità dello stesso si stemperi con l'uso e l'indicazione geografica registrata finisca per descrivere un genere o un tipo di prodotti.

È, questo, il fenomeno, ben noto nell'ambito della proprietà intellettuale, della c.d. volgarizzazione, capace di rendere il nome registrato progressivamente privo della sua capacità di agire come identificatore unico nel mercato a causa del suo uso estensivo fino a diventare di dominio pubblico.

Marcando ancora una volta la distanza tra proprietà intellettuale tout court e proprietà intellettuale riferita alle indicazioni geografiche, rievocando l'art. 6 dell'Arrangement di Lisbona, l'art. 26, comma 6, del Reg. n. 1143/2024 chiarisce che le indicazioni geografiche registrate non diventano mai generiche.

Predisponendo una protezione forte delle indicazioni geografiche, il legislatore sottrae i nomi geografici registrati a quel processo, proprio invece dei marchi, della c.d. volgarizzazione, rendendoli impermeabili alle conseguenze che il protratto e diffuso uso linguistico produce sui marchi registrati per prodotti di particolare successo.

La registrazione cristallizza, per così dire, la protezione, rendendo irrilevanti eventi successivi alla registrazione, conservando il regime di tutela anche nell'eventualità che la indicazione geografica perda presso il pubblico dei consumatori ogni capacità di distinguere la provenienza geografica.

Noto il caso Emmental, con riferimento al quale la giurisprudenza¹³ ha evidenziato che l'uso di chiamare Emmental in genere il formaggio con i buchi non vale a determinare la volgarizzazione della denominazione.

La esclusione per le indicazioni geografiche del fenomeno della volgarizzazione vale ad evidenziare come il nome protetto non riguardi una situazione giuridica

soggettiva di matrice proprietaria.

L'irrelevanza dello stemperarsi della capacità distintiva in seguito al protratto uso è determinato non già dall'opposizione degli aventi diritto, così come la decadenza del segno non avviene, come accade per i marchi, se il segno diventa denominazione generica per fatto dell'attività o inattività del titolare.

Perdita di distintività, uso comune, perdita di controllo sul segno, sono tutte fattispecie che il legislatore valuta in *apicibus tamquam non essent*, perché il territorio, bene comune, che il nome geografico esprime, non perde mai la propria connotazione specifica in termini ambientali, sociali, qualitativi, culturali e paesaggistici¹⁴.

7.- I conflitti

Dal mondo della proprietà intellettuale, la protezione delle indicazioni geografiche attinge, viceversa, il principio di priorità per dirimere il conflitto tra segni, sia pur, talora, con profili di specificità.

E ciò sia nel caso di conflitto tra indicazioni geografiche che nel caso di conflitto tra indicazioni geografiche e marchi¹⁵.

Nel primo caso, come regola generale, in caso di IG omonime, l'art. 29 prevede l'esclusione dalla registrazione di un nome geografico omonimo o parzialmente omonimo di altra IG precedentemente presentata per la registrazione o già protetta nell'Unione.

La registrazione è, tuttavia, consentita qualora nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime o parzialmente omonime.

Si tiene conto, al riguardo, da un lato, della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e, dall'altro, di evitare che i consumatori siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti.

Occorre però osservare che nel conflitto tra indicazioni geografiche, la protezione del consumatore appare

⁽¹³⁾ Trib. Milano 9 giugno 2015

⁽¹⁴⁾ In una zona intermedia si collocano quelle situazioni nelle quali i nomi geografici sono oggetto di domanda di registrazione, dunque ancora non protetti, per i quali si pone l'interrogativo se, nelle more della registrazione, possano essere considerati generici. È giurisprudenza della Corte di Giustizia che la genericità di una denominazione non può essere presunta fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione, respingendola, se del caso, per la ragione specifica che la denominazione è o è diventata generica. A titolo esemplificativo, v. CGUE 10 settembre 2009, n. 460.

⁽¹⁵⁾ Sul punto, anche per la casistica, si rinvia a F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2023.

valore dominante, anche rispetto al principio di verità. Infatti, fatto salvo quanto previsto dal già richiamato art. 64 per le STG, è, in linea generale, esclusa dalla registrazione una indicazione geografica omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio. E ciò anche se si verte in ipotesi di corretta e veritiera indicazione per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

Nella tutela delle indicazioni geografiche, il principio di verità viene pretermesso a favore del superiore interesse del consumatore, con prevalenza del principio di effettività della tutela del consumatore sulla eventuale verità ed esattezza delle indicazioni geografiche.

Laddove, invece, il conflitto si proponga tra indicazione geografica e marchio, l'art. 30 del Regolamento prevede che un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Al riguardo, merita osservare che l'art. 30 non prevede l'applicazione di un mero criterio di priorità tra indicazioni geografiche e marchio, ma esclude dalla registrazione il nome geografico nei soli casi nei quali il marchio goda di rinomanza, nei casi, cioè, nei quali il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità.

Per stabilire se un marchio gode di rinomanza, tale da avere la priorità sulla registrazione dell'indicazione geografica, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso.

A livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, posto che, in assenza di precisazioni della normativa sul punto, non pare possa essere richiesto che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro.

La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somi-

glianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa¹⁶.

Un'ipotesi di coesistenza è prevista nel caso in cui un marchio commerciale, il cui uso viola la protezione delle indicazioni geografiche, ma che è stato depositato, registrato o acquisito di fatto con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica, può continuare ad essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di una indicazioni geografiche, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale.

Ne deriva che, a parte le ipotesi di non uso del marchio, che produce decadenza, la affermata coesistenza potrebbe essere suscettibile di venire meno laddove si verta in ipotesi di decettività sopravvenuta del marchio, qualora, cioè, il marchio sia suscettibile di essere confusorio nei confronti del consumatore in merito alle caratteristiche o alla provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti.

Al principio di priorità è improntato anche l'art. 31. La domanda di registrazione di un marchio commerciale relativo ad una indicazione geografica è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche. Il marchio eventualmente registrato è dichiarato nullo.

Se qui la norma applica *in toto* principi generali propri della proprietà intellettuale, merita rilevare la prassi dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Prassi che sembra attestarsi su un regime di favore per i marchi in conflitto con indicazioni geografiche anteriori.

A più riprese, infatti, l'EUIPO ha ritenuto sufficiente limitare il marchio, di cui si richiede la nullità, a prodotti realizzati in conformità al disciplinare di produzione della denominazione geografica invocata come impedimento relativo alla registrazione. La contestazione sarebbe, nella prassi dell'EUIPO, superata da un simile accorgimento.

Ciò vale anche per gli impedimenti assoluti alla regi-

(¹⁶) Cfr. CGUE, sentenza 23.10.2002 nella causa C-408/01, Adidas/Salomon.

strazione, nel senso che in sede di esame l'EUIPO ha sempre chiesto una limitazione della domanda nel senso sopra indicato qualora abbia ravvisato un conflitto con una indicazione geografica.

Appartiene alla storia recente il caso Nero Champagne, oggetto di attenzione da parte del Tribunale in causa T-239/23, nel quale l'EUIPO ha ritenuto che non vi sia un conflitto del marchio con la indicazione geografica Champagne, in quanto i vini nella classe 33 sono stati limitati in conformità al disciplinare di produzione dello Champagne.

Nelle more, al momento della redazione del presente scritto, della definizione della controversia che oppone il *Comité interprofessionnel du vin de Champagne* (Épernay, Francia), *Institut national de l'origine et de la qualité* (INAO) all'EUIPO, certo è che una simile prassi è ed è stata suscettibile di creare la situazione paradossale dell'uso in una stessa etichetta sia di un'indicazione geografica, sia di un marchio privato che contiene od evoca un'indicazione geografica¹⁷.

Pur limitando l'uso dei marchi ai prodotti conformi ai disciplinari, è inevitabile consentire l'appropriazione, all'interno dei marchi commerciali, di nomi geografici che, specie alla luce del Reg.1143/2024 non sono suscettibili di appropriazione, proprio perché beni comuni.

Se un principio di coerenza richiederebbe di vietare da

parte di terzi la registrazione di marchi commerciali contenenti o consistenti in una denominazione, anche per i prodotti conformi ai disciplinari, è inevitabile richiamare quell'inciso all'interno del 40° considerando, per il quale le Indicazioni geografiche possono anche essere registrate come marchi commerciali qualora ciò non sia in contrasto con il medesimo regolamento.

Forse l'art. 31 può rappresentare la chiave di volta.

ABSTRACT

La nuova disciplina delle indicazioni geografiche pone il problema della qualificazione giuridica. La riconduzione delle indicazioni geografiche alla proprietà intellettuale deve essere specificata sia con riguardo ai profili delle IG come beni comuni, sia con riguardo alle ricadute che tale qualificazione produce sul regime di tutela.

The new regulation of geographical indications raises the problem of legal qualification. The attribution of geographical indications to intellectual property must be specified both with regard to the profiles of GIs as common goods, both with regard to the implications that such a qualification has on the protection law.

□

(¹⁷) Cfr. P. Veronesi, *Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni geografiche anteriori*, in *Rivista dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale*, 2023, p.33 ss.

Stili di vita, salute e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)*

Marianna Giuffrida

1.- Introduzione

Secondo l'OMS, «Lo stile di vita è un modo di vivere basato su modelli identificabili di comportamento che sono determinati dall'interazione tra le caratteristiche personali di un individuo, le interazioni sociali e le condizioni di vita socioeconomiche ed ambientali»¹. L'alimentazione, invece, è un diritto fondamentale² intimamente correlato ad un bisogno essenziale ed irrinunciabile dell'essere umano, cui sono inevitabilmente collegati quei modelli di comportamento sopra richiamati. Conseguenza di tale assunto è che l'alimentazione è parte integrante dello stile di vita e, più propriamente, la corretta alimentazione è parte integrante di uno stile di vita sano, obiettivo quest'ultimo fortemente perseguito dagli organi istituzionali dell'UE, in particolare dalla Commissione europea³. D'altronde, è ormai noto che il legislatore europeo, proprio su iniziativa della stessa Commissione, da oltre vent'anni, con il Reg. 178/2002, si è posto l'ambizioso obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori nonché l'efficace funzionamento del mercato. Per la

realizzazione di tale obiettivo ha predisposto un sistema di tutela caratterizzato dall'imposizione di precisi obblighi, soprattutto a carico degli operatori del settore alimentare, finalizzati a prevenire qualunque rischio alimentare e ad evitare che il rischio si trasformi in danno concreto. Ma ha, altresì, sottolineato che per la realizzazione dell'obiettivo suddetto occorre tener conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti, compresi i *prodotti tradizionali*⁴. La menzione dei prodotti tradizionali nel primo articolo del Regolamento - che a tutt'oggi costituisce il "testo sacro" in materia di sicurezza alimentare - incuriosisce e solleva una serie di interrogativi. Ci si chiede, in particolare, cosa siano i "prodotti tradizionali" e quale sia la ragione di fondo per la quale, nell'ambito della diversità dell'offerta, sia stato ritenuto necessario richiamare espressamente proprio tale categoria di alimenti, anche perché nessuna motivazione si desume dai "Considerando" premessi al testo normativo.

La risposta si complica se ci si sofferma sull'estrema genericità che contraddistingue il sintagma "prodotti tradizionali", all'interno del quale potrebbero essere ricondotti prodotti con caratteristiche e qualifiche completamente diverse⁵, dalle DOP e IGP⁵ alle STG⁶ ed agli stessi prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)⁷, categoria quest'ultima esistente solo nella normativa italiana.

Un elemento può considerarsi certo: ai sensi dell'art. 1, Reg. 178/2002, il livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti deve essere perseguito tenendo conto

(¹) Il presente saggio contiene le riflessioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Mednigth – Notte mediterranea delle ricercatrici. Mare-Ambiente-Energia-Nutrizione-Salute Edizione 29 settembre 2023, Sottosettore "Stili di vita, alimentazione e salute nei settori del Mediterraneo". Il saggio, in lingua inglese, verrà pubblicato in Aa.Vv., *The right to an adequate standard of living*.

(²) Cfr. OMS – Glossario per la promozione della salute (versione in italiano, in http://www.dors.it/documentazione/testo/201303/QMS_Glossario%201998_Italiano.pdf

(³) Cfr. M. Giuffrida, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2015, p. 34 ss. Cfr., altresì, A. Ruggeri, *Appunti per una voce di enciclopedia*, in www.dirittifondamentali.it, 2014, p.1.; S. Rodotà, *Il diritto al cibo*, in www.saperedemocratico.it, 2011.

(⁴) Nel settembre 2021 la Commissione europea ha avviato la campagna, di durata biennale, *HealthyLifestyle4All* finalizzata alla promozione di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo di migliorare la salute e il benessere degli europei.

(⁵) Cfr. art.1, par.1, Reg. (CE) n. 178/2002. Il corsivo è nostro. In dottrina, v. A. Jannarelli, *Sicurezza alimentare e disciplina dell'attività agricola*, in M. Goldoni-E- Sirsi (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo*, Pisa, 2005, p. 37.

(⁶) In argomento, di recente, cfr. A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 2^a ed., Milano, 2024, p. 605 ss.; M. Giuffrida, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. Costato - F. Albisinni (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Tomo II, 4^a ed., Milano, 2023, p. 977 ss.

(⁷) Su cui v. I. Trapè, *Le specialità tradizionali garantite (STG)*, in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 633 ss.

(⁸) Cfr. S. Masini, *I "prodotti agroalimentari tradizionali"*, in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 703 ss.

della diversità dell'offerta di alimenti nella quale devono essere inseriti i prodotti tradizionali. La menzione separata di questi ultimi rispetto a tutti gli altri alimenti suggerisce una prima risposta approssimativa: i prodotti tradizionali, nell'ambito della varietà di alimenti reperibili sul mercato, devono vantare delle caratteristiche che ne consentano l'identificazione e la differenziazione da tutti gli altri alimenti.

2.- *Prodotti tradizionali e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)*

L'unico riferimento ai prodotti tradizionali presente nel Reg. 178/2002, come già detto, è contenuto nel primo articolo, quello che delinea gli obiettivi del Regolamento stesso e, probabilmente, considerato che nella proposta presentata dalla Commissione⁸ non si rinveniva alcun cenno a detta categoria di prodotti, esso è frutto di un negoziato tra gli Stati membri che ha portato a dare risalto a una categoria di alimenti che si contraddistinguono da tutti gli altri perché vantano una "storia"⁹, sono latori di una tradizione che riflette abitudini di consumo e...stili di vita.

Questa considerazione, se può apparire convincente ad un primo approccio, rischia, però, di perdere ogni fondamento di fronte alle diverse definizioni, presenti nella normativa europea ed in quella italiana, di alimenti che nel legame con la tradizione collocano il loro elemento discreto. Appare, pertanto, indispensabile cercare di fare chiarezza per evitare di cadere in equivoci e fraintendimenti.

Un chiaro riferimento ai "prodotti tradizionali" lo rinveniamo nel 2° Considerando premesso al testo normativo del Reg. 509/2006 che consacra l'introduzione nel diritto comunitario, già perfezionata ad opera del Reg. 1848/1993 della Commissione, come modificato dal Reg. 2515/1994 della stessa Commissione, delle "specialità tradizionali garantite" quale specificazione delle generiche "attestazioni di specificità" e che può

considerarsi il precedente dell'art.1, Reg. 178/2002, almeno limitatamente al richiamo dei prodotti tradizionali ed alla varietà dell'offerta dei prodotti alimentari che poggia sulla diversificazione della produzione agricola¹⁰. Si legge, infatti, «Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone».

Nel Reg. 2515/1994¹¹ viene, per la prima volta, sottolineato che un elemento del "carattere specifico" - che contraddistingue le "attestazioni di specificità" e ne costituisce *condicio sine qua non* per procedere alla registrazione del nome identificativo del prodotto - consiste nella presenza nel prodotto di un «carattere tradizionale sia per le materie prime tradizionali, sia per una composizione tradizionale o un metodo di produzione e/o di trasformazione di tipo tradizionale».

Il Reg. 509/2006 recepisce tale indicazione, contenuta nel "Manuale grafico", trasponendola nella definizione normativa che risulta desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, paragrafo 1, lett. a), b) e c) e 4, Reg. cit. Ai sensi delle norme richiamate, il prodotto (agricolo o) alimentare identificato come "specialità tradizionale garantita" è quello che vanta un uso sul mercato comunitario per un lasso di tempo corrispondente ad un passaggio generazionale pari ad almeno 25 anni, la cui specificità - ossia l'elemento o l'insieme di elementi che lo distinguono da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria - è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del regolamento citato. L' "uso" di durata almeno venticinquennale si specifica (art.4) nell'utilizzo di materie prime tradizionali o nella composizione tradizionale o nel metodo di produzione o trasformazione tradizionale, laddove gli aggettivi "tradizionale" e "tradizionali" sono da intendersi sempre riflettenti un periodo di adozione di almeno 25 anni.

⁽⁸⁾ Cfr. COM (2000) 716 final

⁽⁹⁾ Cfr. S. Masini, *op.ult.cit.*, p.710.

⁽¹⁰⁾ Recentemente arricchita sia dalla tipologia delle PPL-Piccole produzioni locali introdotta dall'art. 1, comma 2, l. 1 aprile 2022, n.30 - che include "i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini"- sia dalle tipologie dei prodotti a chilometro zero e di quelli derivanti da filiera corta, definiti dall'art. 2, l. 17 maggio 2022, n.61.

⁽¹¹⁾ E, precisamente, nell'Allegato II allo stesso regolamento.

Tale periodo è stato aumentato a 30 anni dal Reg. 1151/2012 -recentemente abrogato dal Reg. (UE) 2024/1143 che però ha mantenuto inalterata la durata del periodo minimo - recependo in tal modo il prolungamento dei passaggi generazionali rispetto al passato e, quindi, anche per questo profilo, risultando testimonianza di cambiamenti negli stili di vita. Viene, però, specificato che tale periodo viene riferito all'uso comprovato sul mercato *nazionale* e non comunitario. Quindi, il nuovo Regolamento collega l'uso ad un ambito territoriale ben preciso e più limitato.

L'art. 17, Reg. (UE) n. 1151/2012, inoltre, chiariva la *ratio* giustificativa sottesa alla scelta dell'istituzione del regime di qualità "specialità tradizionali garantite" consistente nella finalità di «salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto». Tale *ratio* viene ribadita e rafforzata nel nuovo Regolamento il quale, nel 4° *Considerando* premesso al testo - nel ricordare sia l'invito rivolto dalla comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente»¹² a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili ed al rafforzamento del quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche con l'introduzione di criteri di sostenibilità specifici sia l'impegno assunto in quell'occasione dalla Commissione a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare - pone l'attenzione sui piccoli produttori e, in particolare, proprio su quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali. Inoltre, nel 6° *Considerando*, viene sottolineato che «La qualità e la varietà della produzione agricola, alimentare e di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante

per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni e la varietà delle identità culturali nell'ambito del patrimonio dell'Unione, pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell'Unione un simbolo di qualità».

Questo lo stato dell'arte nel diritto europeo.

Nel diritto italiano, però, esiste un'altra categoria di prodotti agricoli o alimentari che sulla "tradizione" fondano la loro peculiarità la cui origine risale al 1998, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.173 e del D.MIPAF di attuazione n. 350 del 1999: sono i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) dichiarati patrimonio culturale italiano con Decreto Interministeriale 9 aprile 2008, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il legislatore nazionale, all'esplicito scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano, dopo aver demandato al Ministero per le politiche agricole (d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) il compito di pubblicare con decreto le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura dei prodotti tradizionali, il cui uso risulta consolidato dal tempo, precisa che tali prodotti possono beneficiare di quelle deroghe in materia di igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria¹³ e definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato¹⁴.

In altri termini, per poter custodire e conservare nel tempo il patrimonio gastronomico italiano potrebbe essere necessario consentire la disapplicazione delle regole emanate a livello comunitario e dirette a garantire l'igiene e la sanità degli alimenti.

⁽¹²⁾ Del 20 maggio 2020.

⁽¹³⁾ V. Reg. (CE) n. 2047/2025.

⁽¹⁴⁾ Cfr. V. Rubino, *La vicenda dei prodotti agroalimentari tradizionali nel diritto comunitario e nazionale*, in *Diritto & Diritti, Electronic Law Review*, sez. dir. alim., www.diritto.it, 2002, p. 4; M. Giuffrida, *Produzione agroalimentare "tipica e tradizionale" e valorizzazione del territorio: quadro giuridico di riferimento*, in *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come beni culturali (Nuove forme di tutela e valorizzazione del territorio)*, a cura di Strambi G. e Alabrese M., Pisa, 2005, p. 20 ss.; E. Sirsi, *Natura giuridica dei prodotti agroalimentari tradizionali*, in *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come beni culturali (Nuove forme di tutela e valorizzazione del territorio)*, cit., p. 24 ss.; G. Strambi, *Prodotti agro-alimentari tradizionali tra tutela della salute e tutela del patrimonio culturale*, in *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come beni culturali*, cit., p. 29 ss.

Al 19 marzo 2025, data della venticinquesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), dei 5717 prodotti inseriti, però, solo per 331 sono state richieste le suddette deroghe.

La definizione di "prodotti agroalimentari tradizionali" è stata, comunque, introdotta con il richiamato D.MIPAF n. 350 del 1999 il cui art.1 specifica che si intendono tali quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. Lo stesso articolo demanda alle regioni e alle province autonome il compito di accertare che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

Due sono, quindi, gli elementi che valgono a caratterizzare tale categoria di prodotti: 1) l'adozione di metodiche per la realizzazione del prodotto protratta per un tempo di almeno 25 anni; 2) il legame con il territorio. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, per escludere ogni possibile interferenza con la disciplina europea di DOP e IGP, è bene chiarire che il legame con il territorio, l'origine del prodotto, non viene "internalizzato", ossia non si traspone nel prodotto stesso conferendogli caratteristiche che il prodotto non avrebbe qualora fosse realizzato altrove. In altri termini, esso rimane un dato storico, espressione della tradizione di quel luogo che lo ha reso famoso ma per poter essere riconosciuto come PAT è necessario che, anche in altro luogo, la sua realizzazione avvenga rispettando meticolosamente la "ricetta" depositata.

Più complesso appare rinvenire la linea di demarcazione fra STG e PAT in quanto sia le finalità sottese all'individuazione delle due categorie di prodotti sia i requisiti richiesti per la loro individuazione sono i medesimi.

Però, mentre le STG godono di un regime di tutela consolidato e disciplinato, da ultimo, nel Reg. (UE) 2024/1143, i PAT ne sono totalmente sforniti poiché l'elenco è privo di qualunque valore giuridico e tale irrilevanza è stata sottolineata in più occasioni dallo stesso Ministero, con circolari e note. In particolare, con la

circolare 3 luglio 2000, prot. n. 62359, è stato precisato che il nome con cui si individua un prodotto inserito nell'elenco non può essere registrato come marchio. Ancora, con nota del 27 novembre 2007, prot. n. 22514, il Ministero ha sottolineato che il predetto elenco equivale ad un censimento dei prodotti stessi e che l'inserimento in esso non costituisce alcun diritto. Anzi, nonostante i proclami e le buone intenzioni, i produttori non possono utilizzare nell'etichettatura la dicitura "prodotto tradizionale" e nemmeno il semplice aggettivo ma solo includere un riferimento all'inserimento nel predetto elenco. Anche la scheda sintetica trasmessa dalle Regioni al Ministero per l'inserimento nell'elenco non vincola i produttori in quanto non può essere considerata un'esauritiva disciplina produttiva. Eppure, come già detto, i prodotti inseriti in detto elenco sono stati qualificati con il sopra richiamato Decreto Interministeriale "patrimonio culturale italiano".

3.- PAT e tutela della salute: i casi del Formaggio coi vermi e del Casu Marzu (o Casu frazigu)

L'inserimento nell'elenco e la qualifica di "patrimonio culturale italiano" non impediscono, tuttavia, l'insorgenza di dibattiti e confronti circa la conformità alle stringenti norme in materia di sicurezza alimentare di alcuni PAT e, consequenzialmente, la liceità della loro commercializzazione.

Un caso emblematico è quello del formaggio con i vermi, variamente denominato¹⁵, la cui produzione e commercializzazione coinvolge diverse regioni italiane, ma solo la Sardegna e la Campania ne hanno chiesto ed ottenuto l'inserimento nell'elenco dei PAT con una non marginale differenza: la Campania ha richiesto la disapplicazione delle regole emanate a livello comunitario e dirette a garantire l'igiene e la sanità degli alimenti mentre analoga richiesta non è stata avanzata dalla Sardegna.

La rilevanza di questo elemento è strettamente collegata alla caratteristica principale di detto prodotto lattiero-caseario che accomuna le tipologie realizzate in

(¹⁵) In Piemonte si chiama "bross c'a marcia" ovvero formaggio che cammina, in Veneto e Friuli "salterello" (perché i vermi sono vivi e saltano), in Abruzzo "cace fraceche", in Campania "formaggio coi vermi". Ma nessuno di questi è intimamente legato alla cucina arcaica locale come il Casu Marsu con la Sardegna. A proposito, il formaggio con i vermi sardo è chiamato con diversi nomi: formaggio marcio, casu fattittu, casu becciu, hasu muhidu. Ogni zona dell'isola ha il proprio modo di produrlo partendo da diversi tipi di latte. Per tali informazioni v. il sito <https://www.scattidigusto.it/2021/04/28/casu-marzu-sardo-e-vietato-il-formaggio-con-i-vermi-piu-pericoloso/?callback=in&code=ZMI0ZTY5OTGTMTZQ0OS0ZYJQ0LWJHZTUTMZGYZZEYTYUYZZVM&state=5f06671d8a504ce2929b9c363c3052>

diverse Regioni italiane (e non solo), vale a dire la presenza di larve della *Piophilha casei* – la “*Mosca casearia*” – che, con i loro enzimi, trasformano in una morbida crema la pasta del formaggio in cui si sviluppano e nella quale devono poter rimanere visibili, poiché costituiscono un indicatore di salubrità del prodotto: se ci sono e sono ancora vive il prodotto è “buono”, se invece ci sono ma non si muovono il prodotto è “andato a male”¹⁶.

Proprio quest’ultima precisazione solleva il problema della liceità della commercializzazione di detto formaggio in quanto le larve potrebbero essere qualificate come parassiti del prodotto per cui, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, lett. d), l. n. 283 del 1962, ne sarebbero vietate la vendita, la detenzione a scopo di vendita, la somministrazione ai propri dipendenti come mercede nonché la distribuzione per il consumo¹⁷.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, Reg. 178/2002, che vieta l’immissione sul mercato di alimenti a rischio, il formaggio con i vermi potrebbe essere considerato a rischio perché inadatto al consumo umano in quanto contaminato “da materiale estraneo” ma anche dannoso per la salute umana in quanto, a livello medico, sono state segnalate delle miasi gastro-intestinali dovute all’ingestione di larve di mosca del formaggio: queste non vengono tutte uccise dai succhi gastrici per cui continuano a cercare di nutrirsi e provocano delle microulcerazioni con i loro uncini boccali.

Infine, in forza dei Regolamenti (CE) nn. 852 e 853 del 2004 che contengono, rispettivamente, le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari¹⁸, in genere, e di quelli di origine animale, in particolare, ossia l’insieme degli strumenti che servono a garantire la sicurezza dell’alimento, e quindi l’assenza di rischio al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento stesso, come prescritto dal citato art.14, i vermi potrebbero essere considerati un pericolo e, quindi, rientrare nel concetto di “contaminazione” esplicitato nell’art. 2, paragrafo 1, lett. f), Reg. (CE) n. 852/2004.

Per tentare di risolvere tale problematica non sembra sufficiente richiamarsi alla sussistenza o meno della deroga in quanto, se fosse accertata la pericolosità per la salute umana delle larve non digerite, il formag-

gio con i vermi sarebbe dannoso e, ai sensi dell’art. 14, Reg. 178/2002, ne sarebbe, comunque, vietata l’immissione sul mercato nell’accezione esplicitata all’art. 3, n. 8), ossia «la detenzione a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta». Gli estimatori di tale prodotto alimentare negano, tuttavia, qualunque malessere o disturbo conseguente all’ingestione.

4.- PAT e disciplina della produzione alimentare: uso di coadiuvanti tecnologici

L’uso delle larve limitatamente alla fase di produzione di questa tipologia di alimento potrebbe, invece, essere ritenuto conforme a legge nella misura in cui tali animali vengano inquadrati nella categoria dei coadiuvanti tecnologici piuttosto che in quella dei parassiti. Occorre, infatti, rammentare che i produttori del Casu Marzu agevolano *intenzionalmente* l’infestazione delle forme di formaggio da parte della mosca casearia per consentirle di depositare le uova da cui poi usciranno le larve che, con i loro enzimi, consentiranno la maturazione del formaggio ed il raggiungimento di quello stato cremoso per il quale è tanto apprezzato dai suoi estimatori.

La definizione di “coadiuvante tecnologico” è a tutt’oggi contenuta nell’art. 3, paragrafo 2, lett. b), Reg. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, ai sensi del quale «per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé; ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito». L’art. 2, Reg. cit., nel definirne il campo di applicazio-

⁽¹⁶⁾ Cfr. il sito <https://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=1306>

⁽¹⁷⁾ Cfr. F. Albinetti, *Ragioni della memoria, ragioni della salute: ruralità, prodotti alimentari, e regime igienico sanitario verso modelli normativi differenziati*, in *Dir. Agr.*, 1997, p. 6 ss.

⁽¹⁸⁾ Laddove per “igiene degli alimenti” si intendono «le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto» (art.2, paragrafo 1, lett. a), Reg. (CE) n. 852/2004).

ne, al 2° paragrafo, lett. a) precisa che il regolamento stesso non si applica ai coadiuvanti tecnologici se non nel caso in cui siano utilizzati come additivi alimentari. La linea di confine tra coadiuvante tecnologico ed additivo alimentare, che impedirebbe l'estensione della disciplina degli additivi ai coadiuvanti tecnologici, si ricava dalla definizione di additivo alimentare, come enunciata dall'art. 3, paragrafo 2, lett. a), Reg. 1333/2008, ossia «qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventano, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti».

Quindi, il coadiuvante tecnologico non verrebbe utilizzato come additivo alimentare solo quando lo stesso non diventa, direttamente o indirettamente, componente dell'alimento.

Applicando dette considerazioni al caso oggetto di esame, le larve della mosca casearia potrebbero essere considerate "coadiuvante tecnologico" e sottrarsi così alla catalogazione negativa di "parassiti", nella misura in cui di esse non restino residui nell'alimento finito.

Questa conclusione, se consentirebbe, da un lato, di evitare sia il sopra rammentato - paventato dai sanitari ma negato dai produttori - rischio per la salute umana sia la qualificazione delle larve come additivo che ne impedirebbe l'uso poiché esse non figurano nell'elenco comunitario dell'Allegato II al Reg. 1333/2008 degli additivi riconosciuti che possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni ivi specificate, dall'altro, imporrebbe che nell'alimento finito non resti traccia alcuna delle larve stesse.

5.- Segue: insetti edibili e novel food

Le riflessioni che precedono prospettano una situazione

giuridico-normativa paradossale. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un prodotto alimentare che non può essere immesso sul mercato perché, ai sensi dell'art. 14, Reg. 178/2002, sarebbe a rischio, sia perché potenzialmente dannoso per la salute umana - in quanto le larve potrebbero causare ulcerazioni dell'apparato digerente che si manifesterebbero anche con coliche piuttosto gravi¹⁹, sebbene, come già sottolineato, nessuno -pare- abbia mai lamentato tali sintomi nel caso dell'ingestione di questo formaggio - sia perché inadatto al consumo umano, risultando appunto contaminato da "materiale estraneo". Eppure, tale prodotto è inserito nell'elenco dei PAT ed è stato, pertanto, dichiarato dall'art.1, D. MIPAAF e MBAC 9 aprile 2008, «in considerazione di quanto nelle premesse riportato, ... espressione del patrimonio culturale italiano». Tra le premesse a cui si fa rinvio vi è l'espressa considerazione dell'Italia quale paese depositario «di grandi tradizioni agricole ed agroalimentari» e dell'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'azione «di difesa della dieta mediterranea attraverso la diffusione, la formazione e la promozione della dieta mediterranea stessa e dei suoi prodotti come base per un'alimentazione sana». Quindi, in forza di un ragionamento logico-deduttivo, se i PAT sono espressione di tradizione e dieta mediterranea e se la dieta mediterranea è alla base di un'alimentazione sana, il Casu Marzu in quanto PAT è alimento sano.

Per tentare di superare tale paradosso e restituire coerenza ad un sistema di tutela che ne appare totalmente sprovvisto si potrebbe richiamare la disciplina dei *novel foods* contenuta, da ultimo, nel Reg. UE 2015/2283 e successive modifiche ed integrazioni. Con il sintagma "nuovo alimento" il legislatore europeo intende fare riferimento a «qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri», che rientra in almeno una delle categorie specificate in dettaglio dall'art.3, paragrafo 2, lett. a), Reg. cit.²⁰. La qualifica di "nuovo alimento" viene acquisita, normalmente, come statuito dall'art. 4, Reg. cit., su iniziativa dell'operatore del settore alimentare che intende

⁽¹⁹⁾ Cfr. L. Süß, D.P. Locatelli, *I parassiti delle derrate. Riconoscimento delle infestazioni nelle industrie alimentari*, Milano, 2001.

⁽²⁰⁾ E precisamente: «i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997; ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe; iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale; iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta

immetterlo sul mercato dell'Unione. Costui, in caso di dubbio circa la riconduzione dell'alimento al campo di applicazione del Reg. cit., deve consultare lo Stato membro sul cui territorio intende immettere nel mercato l'alimento per la prima volta e, a sua volta, lo Stato può consultare gli altri Stati membri e la Commissione. Solo i nuovi alimenti autorizzati dalla Commissione e inseriti nell'elenco dell'Unione dalla stessa istituito²¹ possono essere immessi sul mercato dell'Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d'uso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati (v. art. 7, Reg.cit.).

Poiché recentemente la Commissione europea ha autorizzato insetti edibili come nuovi alimenti²², inserendoli nel relativo elenco e, quindi, consentendone la commercializzazione, alcuni tecnici²³ hanno proposto di superare il problema dell'uso delle larve della mosca casearia attraverso l'applicazione anche al caso in esame del Reg. (UE) 2015/2283. Senonché, a tutt'oggi, le suddette larve non sono state autorizzate né incluse nell'elenco dei nuovi alimenti e, quindi, il problema della liceità della commercializzazione del Casu marzu sardo e degli altri formaggi con i vermi inseriti nei PAT persiste e rende insuperabile

l'antinomia presente nell'ordinamento giuridico nazionale.

6.- Conclusioni

Ancora una volta, quindi, scienza e diritto si intrecciano e la prima diventa indispensabile per l'esatta applicazione del secondo.

In mancanza di dati scientifici certi in merito alla assoluta innocuità del formaggio con i vermi, ai sensi dell'art.14, paragg. 1 e 2, Reg. 178/2002²⁴ e nel rigoroso rispetto del principio di precauzione, positivizzato nell'art. 7, Reg. 178/2002, deve essere preclusa l'immissione sul mercato di detto prodotto, sebbene esso sia stato inserito nei PAT e, pertanto, come più volte ribadito, costituisca un'eccellenza della tradizione gastronomica non solo sarda, espressione dello stile di vita che promuove un'alimentazione basata sui canoni della cultura e delle consuetudini. Il principio, infatti, sebbene codificato nel Reg. (CE) n. 178/2002 quale criterio di conformazione delle funzioni demandate agli organismi e istituzioni preposti all'esecuzione dell'analisi del rischio, come abbiamo osservato in

o una varietà della stessa specie ottenuta mediante: - pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997, oppure - pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qua lora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione; vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe; vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili; viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», come definiti alla lettera f) del presente paragrafo; ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013: - risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo; x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE». In dottrina, di recente, v. V. Paganizza, *I nuovi alimenti* ("novel foods"), in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 802 ss.

⁽²¹⁾ Con il Reg. di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017.

⁽²²⁾ Sono stati autorizzati: Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere (con il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021); Larva gialla della farina (larva di *Tenebrio molitor*) congelata, essiccata e in polvere (con il Reg. di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione del 10 dicembre 2021); *Acheta domestica* (grillo domestico) congelato, essiccato e in polvere (con il Reg. di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022); Larve di *Alphitobius diaperinus* (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere (con il Reg. di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023).

In argomento cfr. V. Paganizza, *Bugs in law*, Milano, 2019, passim.

⁽²³⁾ Cfr. Piscopo A., Dirigente Veterinario Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento, *La mosca del formaggio. Il "Casu Marsu" alla luce del nuovo regolamento UE sui novel food*, 2018, in https://www.onaf.it/uploads/multimedia/12015_informa-25.pdf.

⁽²⁴⁾ I quali dispongono: «1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano».

altra sede²⁵, sembra assumere una valenza di carattere generale, divenendo parametro di valutazione dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, a diversi livelli, nel processo di produzione di alimenti, siano essi Pubbliche Autorità, operatori del settore alimentare o gli stessi consumatori finali cui l'alimento è destinato²⁶.

Tuttavia, anche alla luce del recente Regolamento che sottolinea il ruolo svolto dai piccoli produttori di custodi e latori del know-how tradizionale, stupisce l'evidente antinomia che traspare dalle maglie del nostro ordinamento giuridico nella misura in cui viene negata ogni tutela a prodotti considerati eccellenze al punto da promuoverli a "patrimonio culturale italiano", quindi beni che forniscono utilità ai diversi soggetti, produttori e consumatori, che in relazione ad essi vantano diritti riconosciuti dallo stesso ordinamento. Anzi, paradossalmente, ne viene proibita l'immissione sul mercato²⁷, incidendo su stili di vita consolidati e considerati assolutamente sani da chi li adotta.

ABSTRACT

Il saggio affronta il tema dei Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), introdotti dal legislatore italiano per tutelare il patrimonio gastronomico italiano di cui al D.Lgs. n.173/98, nell'ambito del rapporto tra stili di vita

e salute. La riflessione è stata sollecitata dalla considerazione di un PAT in particolare, il Casu Marzu, e della liceità della sua produzione alla luce della normativa europea sulla sicurezza alimentare e della disciplina italiana che individua le deroghe relative ai "prodotti tradizionali", riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione europea. Nell'analisi si offrono delle soluzioni alternative per evitare il paradosso che genera un prodotto inserito nel "patrimonio culturale italiano" la cui immissione sul mercato sarebbe vietata.

The essay addresses the issue of Traditional Agri-food Products (TAP), introduced by the Italian legislator to protect the Italian gastronomic heritage established by Legislative Decree no. 173/98, in the context of the relationship between lifestyles and health. The reflection was prompted by the consideration of a particular TAP, cheese with worms and the Casu Marzu, and the legality of its production in light of European legislation on food safety and the Italian legislation that identifies the exemptions relating to "traditional products", regarding food hygiene, permitted by European regulation. The analysis offers alternative solutions to avoid the paradox generated by a product included in the "Italian cultural heritage" whose placing on the market would be prohibited.

□

⁽²⁵⁾ Cfr. M. Giuffrida, *Innovazione tecnologica e responsabilità dell'operatore del settore alimentare*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2018, p. 5.

⁽²⁶⁾ In giurisprudenza, Cass. civ., 10 luglio 2014, n. 15824, in Riv. dir. agr., 2014, II, p. 229, con nota di V. Rubino, p. 234. Perplessità sulla valenza generale del principio di precauzione solleva V. Mongillo, *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in Enc.dir., I Tematici, II, Milano, 2021, p. 728, ritenendole «insuperabili» ragionando «intorno a ipotetiche responsabilità penali».

⁽²⁷⁾ Per ulteriori informazioni sulla tematica dei PAT si v. Aa.Vv., *Quali prospettive per i prodotti agroalimentari tradizionali*, 2023, in <https://www.georgofili.it/contenuti/quali-prospettive-per-i-prodotti-agroalimentari-tradizionali/17490>.

Note e commenti

Le privative per ritrovati vegetali e il potere contrattuale del *Breeder*

Nicola Lucifero

1.- Premessa

La sentenza della Corte di Cassazione¹ oggetto del presente commento si segnala per un duplice ordini di questioni squisitamente di diritto sostanziale che coinvolgono, da un lato, la disciplina europea riguardante le nuove varietà vegetale e i diritti di esclusiva che scaturiscono da tale privativa segnatamente alle autorizzazioni alla propagazione, e dall'altro l'applicazione di una categoria generale del diritto civile per delineare i limiti all'autonomia privata nel contesto delle relazioni contrattuali che trovano luogo nell'ambito della filiera agroalimentare. In altri termini, la pronuncia della Suprema Corte acquisisce particolare interesse per affrontare il tema dell'innovazione varietale con particolare riferimento alle regole poste a governo del potere contrattuale del titolare della privativa (il c.d. "*Breeder*") e ai limiti che si rinvengono nei principi fondanti dell'Unione europea, tra cui in particolare il diritto della concorrenza e la salvaguardia della produzione agricola, tenuto conto della corretta qualificazione giuridica dell'operazione negoziale.

Invero, la complessità della fattispecie emerge ancor più nel momento in cui la disciplina della protezione offerta dagli strumenti della proprietà intellettuale si lega in modo sinergico ad altri istituti con il fine di proteggere i prodotti e i servizi che traggono il proprio valore dalla loro unitarietà. Da qui gli effetti che si riversano sulle relazioni di filiera e quindi sul mercato, che ne coinvolgono i vari attori, tra cui, in particolare rileva l'imprenditore agricolo, che ne rappresenta il soggetto centrale, posto alla base del suo stesso funzionamento. Ciò in quanto, come si avrà modo di osservare in dettaglio, l'attenzione del legislatore europeo in tempi più recenti si è posta nella prospettiva di individuare nuovi strumenti regolativi nei rapporti

di filiera in grado di rispondere adeguatamente, sul piano normativo, al nuovo assetto economico e di governo dei mercati agroalimentari. Ebbene, tale prospettiva deve essere affrontata attraverso un approccio sistematico che tenga in dovuta considerazione le specificità del settore primario e le regole fondanti che lo governano scolpite lungo gli assi ortogonali che delineano le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Un equilibrio non facile che coinvolge interessi privatistici e interessi pubblicistici e che esige una lettura della disciplina coerente con i principi e le regole previste dal legislatore europeo con riferimento al tema delle privative vegetali attraverso una precisa contestualizzazione di tali disposizioni alle singole fattispecie, per evitare distorsioni che in un senso o nell'altro possano creare disfunzioni al settore agricolo.

2.- La vicenda e le questioni

Il contenzioso ha ad oggetto la produzione di uva rossa da tavola senza semi, commercializzata con il marchio "*Scarlotta seedless*", che coinvolge la multinazionale statunitense Sun World Int. che ebbe a stipulare un contratto di affitto con un produttore di uve, con il quale concedeva la licenza a prendere in affitto e a coltivare un numero determinato di gemme sul proprio terreno, dietro il pagamento di un compenso. In parallelo, le parti stipularono un secondo contratto avente ad oggetto l'autorizzazione alla propagazione che, in deroga alle pattuizioni del primo contratto, consentiva al produttore di ottenere gemme da un vivaio non autorizzato facente capo alla rete di distribuzione esclusiva della Sun World. Per effetto del contratto principale i frutti prodotti dalle piante in affitto avrebbero dovuto essere commercializzati esclusivamente da un distributore preventivamente autorizzato.

In sostanza, le parti avevano sottoscritto contratti con causa autonoma ma interdipendenti tra loro al punto da essere alla base di una più complessa operazione economica in forza del quale il produttore poteva accedere ad una produzione vincolata, in quanto oggetto di privative, fermo restando che il prodotto

(¹) Cfr. Corte di cassazione, sez. I, 9 aprile 2024, n. 9429.

doveva essere destinato ad un distributore selezionato dal costituente il quale, in tal modo, riusciva a controllare l'intera filiera.

I rapporti contrattuali tra le parti si interruppero a seguito di alcuni inadempimenti contestati al produttore agricolo a cui fece seguito la risoluzione del contratto di affitto e l'impossibilità per quest'ultimo di commercializzare l'uva prodotta oggetto del contratto, stante l'esclusione dalla rete distributiva, come detto, controllata, dalla multinazionale.

Su tali premesse ha trovato luogo la vicenda processuale che su impulso della Sun World ha dato avvio ad un procedimento arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, in applicazione della clausola compromissoria prevista da contratto, affinché venisse accertato il grave inadempimento dell'imprenditore agricolo per avere commercializzato l'uva al di fuori della rete autorizzata con conseguente condanna al risarcimento del danno. Seguì la costituzione del produttore la cui difesa – per quanto qui di interesse – si incentrò, nel merito, sulla violazione del principio di esaurimento previsto dal reg. (CE) 2100/94 e delle norme *antitrust*.

Il lodo dispose la condanna del produttore per inadempimento contrattuale avendo riscontrato la sua responsabilità e ingiunse di espiantare tutte le gemme presenti sul suo terreno oltre al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. Il provvedimento fu tempestivamente impugnato innanzi alla Corte di appello di Milano che, disattese le doglianze del produttore agricolo, rigettò l'impugnazione², a cui quest'ultimo fece seguire il ricorso in Cassazione.

La sentenza della Suprema Corte, assai ampia nella sua motivazione, presenta alcuni spunti interessanti con riguardo a taluni profili - tra cui la capacità espansiva dell'interpretazione del giudice europeo e l'applicazione a procedimenti diversi da quello in cui l'interpretazione è elaborata, o riguardo alle implicazioni dell'internazionalità nella doppia sottoscrizione dei contratti - e, per quanto di interesse ai fini della presente disamina, si incentra sul secondo motivo del

ricorso che pone in discussione il tema della conformità all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti del diritto europeo, segnatamente alla tutela della concorrenza e alla salvaguardia delle produzioni agricole, che ne governano i limiti. Questione che nelle difese di parte ricorrente richiede di essere letta sulla base anche della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al caso Nadorcott³, posto che le decisioni pregiudiziali della Corte hanno capacità estensiva nei confronti di altri procedimenti in forza di una loro dichiarata efficacia *erga omnes* o almeno *de facto ultra partes*, per perseguire una uniforme applicazione dell'interpretazione del diritto europeo, assistita dall'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione (art. 4 TUE).

3.- (segue) *L'applicazione del principio enunciato dalla Corte di giustizia nel caso Nadorcott e il contributo all'interpretazione del contesto normativo*

Sebbene la fattispecie che è alla base del caso Nadorcott⁴ differisca rispetto a quella oggetto della pronuncia della Cassazione, la sentenza della Corte di giustizia merita di essere tenuta in conto per l'interpretazione del contesto normativo.

La questione pregiudiziale, invero, chiedeva di verificare se la messa a coltura di costituenti vegetali di una varietà protetta e la raccolta dei frutti di tali costituenti debbano essere considerate come un atto riguardante i "costituenti varietali" che richiede, ai sensi dell'art. 13, par. 2, lett. a), del reg. (CE) n. 2100/94, la previa autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati relativa alla varietà vegetale, a pena di configurare un atto di infrazione, o piuttosto un atto riguardante i "prodotti del raccolto", il quale è soggetto a tale obbligo di previa autorizzazione soltanto alle condizioni di cui all'art. 13, par. 3, di tale regolamento.

(²) Cfr. Corte di appello Milano, 5 agosto 2022, n. 2704.

(³) Cfr. Corte di giustizia, 19 dicembre 2019, causa C-176/2018, *Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchis*.

(⁴) Merita puntualizzare che la causa riguardava la vicenda di un agricoltore spagnolo che aveva acquistato, presso un vivaio, una varietà di mandarino senza semi prima della data di concessione della privativa. Il titolare del diritto aveva agito contro l'agricoltore chiedendo la protezione provvisoria per gli atti compiuti prima della concessione rivendicando, invece, l'infrazione di cui all'art. 94 reg. (CE) 2100/1994 per gli atti compiuti dopo tale data e chiedendo la concessione di tutti gli atti non autorizzati (compresa la commercializzazione dei frutti) ed il risarcimento dei danni.

In sostanza, il punto che qui rileva è verificare se l'art. 13, par. 2, lett. a), e par. 3, del reg. (CE) 2100/94 debba essere interpretato nel senso che l'attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l'autorizzazione del titolare di tale varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste al par. 3 di detto articolo.

Sul piano interpretativo può essere utile osservare che, al fine di determinare se e a quali condizioni l'art. 13, par. 2, lett. a), del reg. (CE) 2100/94 si applichi all'attività di messa a coltura di una varietà vegetale protetta e di raccolta dei frutti di tale varietà che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, occorre esaminare se tale attività possa dar luogo alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali o del materiale del raccolto della varietà protetta. A tale riguardo, occorre constatare che, tenuto conto del significato abituale dei termini "produzione" e "riproduzione" utilizzati in tale disposizione, quest'ultima si applica agli atti mediante i quali sono generati nuovi costituenti varietali o materiale del raccolto. Inoltre, occorre ricordare che l'art. 5, par. 3, reg. (CE) 2100/94 definisce la nozione di "costituenti varietali" come riguardante i vegetali interi o le parti di vegetali, nella misura in cui siano in grado di produrre vegetali interi. Pertanto, il frutto raccolto dagli alberi della varietà di cui trattasi, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà. Pertanto, la messa a coltura di una siffatta varietà protetta e la raccolta dei frutti dei piantoni di tale varietà non possono essere qualificate come "atto di produzione o di riproduzione (moltiplicazione)" di costituenti varietali, ai sensi dell'art. 13, par. 2, lett. a), del reg. (CE) 2100/94, ma devono essere considerate come la produzione di materiale del raccolto che richiede l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a tale disposizione letta in combinato disposto con l'art. 13, par. 3, di detto regolamento, soltanto nei limiti in cui tale materiale del raccolto sia stato ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta, a meno che detto titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti componenti varietali.

A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente

all'art. 13, par. 2, lett. a), del reg. (CE) 2100/94, è richiesta l'autorizzazione del titolare della privativa per una varietà vegetale per gli "atti di produzione o riproduzione (moltiplicazione)" relativi ai "costituenti varietali" o al "materiale del raccolto" di una varietà protetta. Benché detta disposizione si riferisca sia ai costituenti varietali sia al materiale del raccolto della varietà protetta, che essa denomina complessivamente il "*materiale*", tuttavia la tutela prevista per queste due categorie differisce. Infatti, l'art. 13, par. 3, di tale regolamento precisa che, per quanto riguarda gli atti di cui al par. 2 di tale articolo relativi al materiale del raccolto, una siffatta autorizzazione è necessaria soltanto qualora quest'ultimo sia stato ottenuto mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e alla condizione che il titolare della stessa non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai costituenti varietali della medesima varietà protetta. Pertanto, l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'art. 13, par. 2, lett. a), di detto regolamento, da parte del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è necessaria, per quanto riguarda atti relativi al materiale del raccolto, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni previste al par. 3 di tale articolo. Appunto per questo, si deve considerare che il reg. (CE) 2100/94 prevede una tutela "primaria" applicabile alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali, conformemente all'art. 13, par. 2, lett. a), di tale regolamento. Il materiale del raccolto è invece oggetto di una tutela "secondaria" che, pur essendo parimenti menzionata a tale disposizione, è ampiamente limitata dalle condizioni supplementari previste al par. 3 del medesimo articolo⁵.

Orbene, l'importanza che riveste la capacità di moltiplicazione per l'applicazione dell'art. 13, par. 2, lett. a), di tale regolamento agli atti di produzione o di riproduzione, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al par. 3 di tale articolo siano soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, è avvalorata dal contesto in cui si inserisce tale art. 13. In particolare, dalle disposizioni dell'art. 16 del reg. (CE) 2100/94, relative all'esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, risulta che tale privativa si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta che sia stato ceduto ad altri dal titolare o con il suo consenso soltanto nei limiti in cui tali atti siano relativi, in partico-

⁽⁵⁾ Cfr. Corte di giustizia 20 ottobre 2011, causa C-140/2010, *Greenstar-Kanzi Europe NV contro Jean Hustin e Jo Goossens*, p. 26.

lare, a un'ulteriore moltiplicazione della varietà di cui trattasi, non consentita dal titolare.

Tali indirizzi interpretativi rilevano con riguardo alla questione in esame ove si consideri che la Corte europea ha precisato che, secondo il regolamento, i "costituenti della varietà" sono "piante intere o parti di piante, nella misura in cui tali parti siano in grado di produrre piante intere". Nella fattispecie ivi affrontata, la vicenda riguardava i mandarini Nadorcott, non "in grado di produrre piante intere", poiché non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione. È innegabile, tuttavia, che tali assunti della sentenza *de qua* non possono che riferirsi a tutte quelle varietà vegetali in cui il frutto non può, a sua volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà. Quindi anche le viti, non potendo ottenersi dai loro frutti una nuova vite: a maggior ragione, dunque, esse, per quanto di specifico interesse in questa sede, valgono per l'uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "Scarlotta seedless", costituente il frutto della varietà vegetale "Sugranineteen", del cui brevetto europeo è titolare la Sun World. Su tali basi la posizione della Corte di giustizia ha ritenuto che l'autorizzazione del titolare della privativa non sia necessaria, a meno che non sussistano entrambe le condizioni di cui all'art. 13, par. 3.

4.- Inquadramento normativo: la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Nel contesto delle fonti di diritto europeo occorre ricordare che, tenuto conto della Convenzione internazionale Upov⁶, il reg. (CE) 2100/94⁷ - la cui disciplina è ripresa in larga parte agli artt. 100 ss. del Codice della proprietà industriale ("Cpi"), di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 60 - istituisce una disciplina per le privative sui ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale⁸. A tali fini, oggetto della privativa sono i ritrovati vegetali, di tutte le specie e di tutti generi botanici,

che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. I diritti sono riconosciuti al costitutore, ossia a colui che ha creato o scoperto la varietà nei limiti di durata previsti dall'art. 19.

Norma di riferimento, segnatamente ai diritti dei titolari della privativa, è l'art 13 del reg. (CE) 2100/94 che prevede un regime specifico nell'ambito di applicazione della protezione. Ciò significa che i diritti che discendono dalla titolarità della privativa, in termini generali, non sono assoluti, ma relativi, a seconda che queste abbiano ad oggetto i *costituenti varietali* (art. 13, par. 2) oppure i *prodotti del raccolto* (art. 13, par. 3). Trattasi di una disciplina binaria, articolata in una "tutela primaria" (per i primi) e una "tutela secondaria" (per i secondi), che trova la sua distinzione a seconda della fattispecie, che rimane distinta in quanto si tratta di beni non omogenei. In particolare, nel primo caso (art. 13, par. 2) sono indicati gli atti effettuati in ordine ai *costituenti varietali*, o al *materiale raccolto* della varietà protetta, prevedendo una preventiva autorizzazione del titolare. Si tratta di un elenco tassativo, ove vengono testualmente elencati gli atti che richiedono tale autorizzazione (tra cui, testualmente, *la moltiplicazione, il condizionamento ai fini della moltiplicazione, messa in vendita, o altra commercializzazione, esportazione o importazione nel mercato europeo, magazzino*). Nel secondo caso (art. 13, par. 3) si fa riferimento al *prodotto del raccolto*, ossia ai frutti, per i quali l'autorizzazione è richiesta soltanto se il prodotto è stato ottenuto mediante una utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali; oppure il costitutore deve essere stato privato della congrua opportunità di esercitare il suo diritto su tali costituenti varietali.

Si tratta di un regime di tutela particolarmente estesa che delinea situazioni giuridiche diverse a seconda che si tratti di *materiale di riproduzione e di moltiplicazione* concernenti i costituenti varietali, oppure del prodotto della raccolta (secondo la terminologia della Convenzione Upov): nel primo caso si fa riferimento agli atti con i quali sono generati non i frutti ma i nuovi costituenti varietali, e quindi includono la propagazio-

⁽⁶⁾ La Convenzione relativa all'Unione Internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali è stata sottoscritta a Parigi nel 1961 e aggiornata a Ginevra nel 1991.

⁽⁷⁾ Cfr. Reg. (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

⁽⁸⁾ In dottrina, E. Rook Basile, voce *Privative agricole*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, XXXV, 1986, p. 588 ss.; A. Germanò, *Gli aspetti giuridici dell'agricoltura biotecnologica*, in A. Germanò (a cura di), *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica. Studi di diritto italiano e straniero*, Milano, 2002, p. 334 ss.; M. Ferrari, *La natura delle cose e la protezione delle nuove varietà vegetali*, in N. Lucifero e S. Carmignani (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020, p. 793 ss

ne di costituenti vegetali per via vegetativa, e la loro moltiplicazione mediante la generazione di nuovo materiale genetico; diversamente, nel caso dei prodotti del raccolto l'autorizzazione è necessaria soltanto qualora siano soddisfatte le due condizioni previste dal paragrafo 3. Per completezza la disciplina comprende anche le disposizioni relative alla deroga alla privativa prevista per la salvaguardia della produzione agricola (art. 14), posto che gli agricoltori possono utilizzare il prodotto del raccolto ottenuto da una varietà protetta purché ciò avvenga ai fini di moltiplicazione ed entro la propria azienda; e le limitazioni agli effetti della privativa di cui all'art. 15 e il successivo art. 16 circa l'esaurimento della privativa per ritrovati vegetali.

Un profilo che merita mettere in luce con riferimento alla disciplina della privativa europea, che peraltro traspare bene dai considerando del regolamento, è rappresentato dall'interesse pubblico individuabile nella produzione agricola⁹ che si pone quale limite del diritto di privativa riconosciuto al costitutore. Invero, la tutela concessa ai costitutori non viene riconosciuta in termini assoluti, ma rinviene una limitazione nel voler conciliare la selezione e lo sviluppo di nuove varietà con il fine di non compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materie prime o di materiale che presenti determinate caratteristiche.

Ciò posto, la valenza di tale riferimento si rileva in termini generali dai considerando del regolamento e, segnatamente al *favor* riconosciuto agli agricoltori¹⁰, l'interesse pubblico nella produzione agricola si pone quale limite ai diritti conferiti dalla privativa, esigendo un bilanciamento tra gli interessi degli agricoltori a conservare e riutilizzare la semina, o parte del proprio raccolto, e gli interessi dei costitutori a vedere remunerato l'investimento effettuato per lo sviluppo del nuovo ritrovato. Ai sensi dell'art. 14, gli agricoltori possono utilizzare nelle loro aziende, ai fini di moltiplicazione, il prodotto del raccolto, purché tale quantità sia commisurata alle esigenze dell'azienda e che il raccol-

to possa essere trattato, per poi essere piantato, dall'agricoltore o dai fornitori di questo tipo di servizio; inoltre, i piccoli agricoltori non sono obbligati a pagare una remunerazione al costitutore¹¹. A queste si aggiunge il diritto dei costitutori di ricevere una equa remunerazione dagli agricoltori che esercitano l'eccezione agricola, purché questa sia sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona¹².

In altri termini, le considerazioni ora espresse rilevano nell'individuare un interesse pubblico, che emerge dal reg. (CE) 2100/94, che opera in termini tutt'altro che assoluti e che costituisce il frutto di un preciso indirizzo di politica legislativa propria del momento storico in cui è entrato in vigore il regolamento. Pertanto, la qualificazione dell'interesse pubblico, che chiaramente incide sui diritti di privativa, deve essere interpretata con riferimento al caso di specie e tenendo in considerazione i criteri normativi brevemente descritti.

5.- Autorizzazione alla propagazione e il potere contrattuale del Breeder

Delineate brevemente le linee interpretative relative alla disciplina in materia di privative vegetali, giova puntualizzare che la questione oggetto della pronuncia della Suprema Corte riguarda in particolar modo il potere contrattuale del *Breeder* e gli accordi dallo stesso posti in essere nell'ambito della filiera per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti di una nuova varietà vegetale ottenuta mediante il miglioramento genetico¹³.

La questione pertanto non è più (solo) circoscritta alla posizione dell'agricoltore, ma si proietta sul mercato richiamando, da un lato, le regole della concorrenza e, dall'altro, il contratto che lega le imprese agroalimentari. Ciò, in termini pratici, implica di misurare la tenuta delle disposizioni del reg. (CE) 2100/94 - e, in particolare, dell'art. 13 - rispetto ai modelli contrattuali che sono alla base di complesse "operazioni economiche",

⁽⁹⁾ Cfr. considerando n. 17 e 18 reg. (CE) 2100/1994.

⁽¹⁰⁾ Cfr. art. 14 reg. (CE) 2100/1994.

⁽¹¹⁾ Cfr. reg. (CE) 1768/1995 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

⁽¹²⁾ Cfr. art. 5, par. 3, reg. (CE) 1768/1995.

⁽¹³⁾ Sul punto, per una ampia disamina dei diversi profili relativi alle innovazioni varietali e alle implicazioni nelle relazioni contrattuali v. Aa.Vv., *Le privative vegetali tra ricerca, innovazione, produzione e mercato*, Quaderni dei Georgofili, Firenze, 2025.

per richiamare la formula coniata da Gabrielli, che rileva sul piano sistematico quale costruzione di una vera e propria categoria ordinante, attraverso cui perseguire il controllo della filiera del prodotto¹⁴. Finalità perseguita attraverso il concorso degli strumenti di diritto industriale (i.e. privativa e il marchio che accompagna il prodotto) e del potere contrattuale del *Breeder* che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui l'agricoltore e il distributore, e talvolta anche il vivaista che fornisce le piante oggetto di privativa, con l'obiettivo, per lo più, del controllo dell'intera filiera agroalimentare.

In questa prospettiva, come ricordato, trovano luogo complessi accordi contrattuali che coinvolgono i diversi operatori coinvolti nella filiera che condiziona in misura significativa la volontà delle parti per il forte legame che si determina tra la scelta varietale a monte e la commercializzazione del prodotto a valle. Questa dinamica si attua attraverso contratti, ciascuno con causa autonoma, che rispondono ad un'unica operazione economica, attraverso cui si vincolano i singoli operatori per perseguire una filiera unitaria e interamente controllata dal *Breeder*. Questa struttura, in talune circostanze, presenta alcune criticità per la forte connessione che si genera tra le scelte varietali e gli sbocchi di mercato, con ripercussioni sul piano della concorrenza per le limitazioni che determinano ai singoli operatori.

Orunque, tali accordi rilevano per le implicazioni che l'operazione economica posta in essere dal *Breeder* può determinare sul funzionamento della filiera agroalimentare e quindi sugli effetti distorsivi che si possono produrre sul mercato. Innanzitutto, seguendo lo schema interpretativo citato, desumibile dall'art. 13, par. 2 e 3, reg. (CE) 2100/1994, è possibile ricordare che l'oggetto del contratto si distingue a seconda che si tratti di materiali di moltiplicazione dei vegetali

mediante i quali possono essere generati nuovi *costituenti varietali*¹⁵, oppure i frutti della pianta che, evidentemente, non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione¹⁶. Trattasi di una questione rilevante che riflette predetto regolamento, che, non a caso, nei suoi *considerando* dispone che la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa, al punto che la tutela concessa al titolare della privativa ai sensi dell'art. 13, par. 3, si applica a determinate condizioni ai *prodotti del raccolto*. Profilo importante che richiama la sentenza della Corte di giustizia *Nadorcott* dove l'Avvocato Generale ha ben puntualizzato che i costituenti varietali sono solo "le piante intere o parti di piante nella misura in cui tali parti siano in grado di produrre piante intere", e non i mandarini che sono i frutti, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione¹⁷. Si rammenti che la tutela riconosciuta ai costitutori trova un limite che non è assoluto, bensì relativo, in funzione dell'interesse pubblico alla selezione e allo sviluppo di nuove varietà che, tuttavia, non deve compromettere la tutela degli interessi, altresì pubblici, costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola e dell'approvvigionamento del mercato, così coinvolgendo i fattori della produzione, le materie prime, e più in generale gli interessi connessi alla *food security*.

Giova puntualizzare che gli effetti del riconoscimento dei diritti di proprietà industriale, che scaturiscono dal riconoscimento della privativa devono misurarsi nel contesto della struttura contrattuale che si concretizza attraverso i diversi livelli di accordi, dotati di esclusiva, attraverso cui il *Breeder* persegue l'obiettivo del controllo dell'intera filiera, facendo leva sugli strumenti di proprietà industriale e intellettuale (i.e. le privative ma anche i marchi di impresa), con obbligazioni che coin-

⁽¹⁴⁾ Sul concetto di "operazione economica" si rinvia al noto saggio di E. Gabrielli, *Mercato, contratto e operazione economica*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 1044, spec. 1047 ove si rileva che la nozione di operazione economica identifica una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti, e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, poiché anche tale situazione concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata.

⁽¹⁵⁾ Cfr. art. 13, par. 2, reg. (CE) 2100/94.

⁽¹⁶⁾ Cfr. art. 13, par. 3, reg. (CE) 2100/94.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Conclusioni Avvocato generale presentate il 18 settembre 2019, causa C-176/2018, *Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís*, p. 23 e 24 ove è ben precisato "gli atti di messa a coltura dei costituenti varietali protetti e di raccolta di loro frutti non rientrano nelle categorie di atti concernenti costituenti varietali di cui all'art. 13, par. 2, reg. 2100/94. Di conseguenza, il titolare non è legittimato a far valere la tutela primaria istituita da tale disposizione nei confronti dell'agricoltore che abbia compiuto simili atti. Il titolare può, tuttavia, avvalersi della tutela secondaria prevista dall'art. 13, par. 3, di tale regolamento allo scopo di opporsi al compimento rispetto al prodotto del raccolto degli atti elencati al par. 2 dell'art. 13, purché ricorrano le due condizioni enunciate dal par. 3 di detto articolo" (p. 36).

volgono anche i produttori con riferimento alla fase della commercializzazione del prodotto mediante l'imposizione del distributore autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto e il ritiro della licenza. Una fattispecie complessa che richiede una lettura maggiormente approfondita e coerente con il dettato normativo che si basa su un giudizio di meritevolezza che è alla base dell'esercizio del potere contrattuale del *Breeder*¹⁸.

A tale riguardo, merita soffermarsi sul principio dell'ordine pubblico invocato dalla Cassazione con riguardo al potere contrattuale del titolare del brevetto relativamente agli accordi sul materiale del raccolto. Nello specifico, la Suprema Corte invoca il principio dell'ordine pubblico legittimando in questo modo l'avvenuta impugnazione del lodo arbitrale per la violazione "dei principi attinenti allo sviluppo dell'attività agricola ed alla libera concorrenza" per la previsione della c.d. "vendita selettiva"¹⁹ imposta dal *Breeder*.

In sostanza richiamata la costruzione concettuale dell'ordine pubblico come l'insieme delle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento dettate a tutela degli interessi generali, la Corte ritiene che il ricono-

scimento in favore del titolare della varietà vegetale di un diritto di proprietà su piante e frutti realizzati dalla controparte in conseguenza dell'utilizzo autorizzato dei costituenti varietali (per contratto), e dei frutti (di proprietà dell'affittuario), violino gli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, dell'approvvigionamento del mercato di materiali che presentino determinate caratteristiche, e più in particolare viola il disposto dell'art. 13, par. 3, del reg. (CE) 2100/94, che limita la tutela conferita al proprietario della privativa ai prodotti del raccolto a determinate condizioni (di cui all'art. 13, par. 3).

A ben vedere, tale soluzione non sembra persuadere per la configurazione dell'ordine pubblico quale principio generale da applicare in modo generico a tutte le fattispecie, in quanto lo stesso richiede di essere valutato di volta in volta, caso per caso, con specifica attenzione alle concrete circostanze proprie dell'intera operazione economica. È noto, infatti, secondo l'insegnamento della più autorevole dottrina civilistica²⁰ che l'ordine pubblico, che svolge la funzione di criterio valutativo della meritevolezza dell'agire negoziale, e quindi si pone quale limite all'autoregolamentazione

⁽¹⁸⁾ Sul punto, L. Costantino, *Produzione e commercializzazione di uva senza semi: uso e abuso del principio dell'ordine pubblico*, in *Dir. agroalim.*, 2024, p. 433.

⁽¹⁹⁾ Ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. g), reg. (UE) 2022/720, per vendita selettiva "si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema". In altri termini, tale vendita determina un sistema di distribuzione in cui i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che rispondono a determinati standard, principalmente qualitativi, fissati dal produttore (F. Bortolotti, *I sistemi di distribuzione selettiva nel diritto antitrust comunitario*, in *Contr. Impr. Eur.*, 1996, p. 127). Tale sistema distributivo comporta, in linea di massima, una prequalificazione dei punti vendita autorizzati o dei distributori e quindi una limitazione alla libertà di circolazione del prodotto che risponde a un interesse del produttore. Sul piano delle regole della concorrenza la scelta del legislatore europeo in generale è quella di ammettere la distribuzione selettiva se la scelta dei distributori viene fondata su criteri oggettivi di carattere qualificativo che devono essere previamente specificati da parte del fornitore. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'organizzazione di una rete di distribuzione selettiva non ricade nel divieto dell'art. 101, par. 1, TFUE, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario (Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*, causa C439/09, p. 41). La funzione della vendita selettiva, pertanto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto strumentale a considerare le caratteristiche e le modalità intrinseche a un sistema di distribuzione selettiva di per sé idonee a conservare la qualità e a garantire l'uso corretto di tali prodotti. In giurisprudenza, Corte di giustizia, 6 dicembre 2017, causa C-230/2016, *Coty*; Corte di giustizia, 23 aprile 2009, causa C- 59/2008, *Copad*; Corte di giustizia, 25 ottobre 1977, causa C- 26/1976, *Metro*; Corte di giustizia, 19 aprile 1988, causa C-27/1987, *Erauw-Jacquery*.

⁽²⁰⁾ L'ordine pubblico rappresenta una clausola generale dell'ordinamento giuridico ed è espressione dei valori fondanti di una comunità sociale, a cui è demandata la funzione di limite alla libertà e all'azione dell'individuo, oppure limite di operatività di regole poste dai singoli nell'esercizio dell'autonomia privata. Sebbene si sia abbandonata l'opinione incline a identificare l'ordine pubblico con le norme cogenti, in quanto si rilevarebbe una inutile duplicazione delle norme imperative, si è da tempo posta l'attenzione ad una visione dell'ordine pubblico quale autonomo ambito concettuale rispetto alle norme imperative, da un lato, e al buon costume, dall'altro. *Ex multis* A. Cataudella, *Il richiamo all'ordine pubblico ed il controllo di meritevolezza come strumenti per l'incidenza della programmazione economica sull'autonomia privata*, in *Scritti sui contratti*, Padova, 1988, p. 64; G. D'Amico, *Ordine pubblico e illiceità contrattuale*, in F. Di Marzio (a cura di), *Illiceità, meritevolezza, nullità*, Napoli, 2004, p. 34; M. Barcellona, *Ordine pubblico e diritto privato*, in *Eur. e dir.*

degli interessi privati, è un concetto elastico e storicamente variabile a seconda dell'esperienza giuridico-organizzativa cui partecipa²¹ che interviene sull'iniziativa economica; dotato di un contenuto a geometrie variabili, l'ordine pubblico diviene strumento giuridico per la valutazione che ha ad oggetto il regolamento degli interessi negoziali e degli effetti che astrattamente ne conseguono²². In altri termini, il giudizio di illiceità incide su alcuni profili puntualmente individuati dall'assetto degli interessi negoziali riscontrabili nel contesto delle norme di riferimento, che costituiscono l'oggetto del giudizio di riprovazione dell'ordinamento.

Pertanto, ai fini interpretativi tale clausola generale emerge quale limite all'autoregolamentazione di interessi privati non in senso formale, ma secondo quella che Trimarchi chiama la "valutazione politico-giuridica" secondo la distinzione tra regole di struttura e regole di congiuntura che sono alla base dell'ordine giuridico del mercato²³.

Su tali premesse si pone la critica verso la pronuncia della Suprema Corte per aver invocato una clausola generale senza tenere in dovuto conto nella valutazione di meritevolezza dell'atto negoziale gli interessi coinvolti e ancor più la struttura di regolazione del mercato di riferimento. L'enunciazione del principio da parte della Cassazione risulta assai sbrigativo e privo di una lettura in concreto della fattispecie, oltre ad essere limitativo sul piano dell'effettività della tutela²⁴: viene fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma non se ne coglie l'interpretazione data, si evoca l'ordine pubblico senza una effettiva e concreta contestualizzazione al settore economico e alla disciplina giuridica di settore, per giungere ad una operazione ermeneutica che complica, mortificandola,

la complessità dell'operazione economica presente nella concreta fattispecie giuridica²⁵. Ancora, si dice che si violano gli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola e "dei principi attinenti allo sviluppo dell'attività agricola ed alla libera concorrenza", allorquando se si fosse contestualizzata la fattispecie alla disciplina di settore e presa in esame l'intera struttura contrattuale si sarebbe giunti ad una conclusione diversa coniugando l'interesse contrattuale con il profilo economico.

6.- *La qualificazione giuridica dell'operazione economica tra tutela della concorrenza e salvaguardia della produzione agricola nella prospettiva della disciplina di settore*

La vicenda esaminata dalla Corte di cassazione, a ben vedere, si iscrive nel crescente contenzioso che interviene nell'ambito della filiera agroalimentare nelle relazioni contrattuali presenti a monte e a valle della produzione agricola, in cui si può registrare una contrazione dell'autonomia imprenditoriale degli operatori agricoli con riferimento tanto all'acquisizione dei fattori della produzione, quanto all'immissione sul mercato dei prodotti finali. Ciò che talvolta sembra sfuggire da parte del decisore è la corretta qualificazione giuridica dell'operazione negoziale che si prospetta in modo diverso ove si consideri che il contratto costituisce - come autorevolmente osservato²⁶ - lo strumento per incidere sul processo tecnico-produttivo delle imprese agricole e per modellarne la struttura alle sue esigenze. In altri termini, se si considera nel suo complesso l'operazione economica da cui è scaturito il contenzioso-

(²¹) Il riferimento è a M. Robles, *L'ordine pubblico "economico" tra sistematica ed ermeneutica nel recente diritto dei contratti*, in *Giust. Civ.*, 2016, 809.

(²²) Il punto è pacifico in dottrina, per tutti F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, 189; E. Betti, *Teorie generali del negozio giuridico*, Napoli, 2002, 120; R. Scognamiglio, (voce) *Illecito*, in *Nov. Dig.*, VIII, Torino, 1962, 173.

(²³) Così P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2018, p. 13, il quale sposta il piano di comprensione del limite posto da codesta disposizione dalla "logica formale" alla "valutazione politico-giuridica" e la riarticola sulla distinzione tra "regole di struttura" e "regole di congiuntura".

(²⁴) In dottrina, con riferimento al principio di effettività della norma giuridica, per tutti, G. Vettori, *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Personae e mercato*, fasc. 4, 2017, 187; Id., *Effettività tra legge e diritto*, Milano, 2020.

(²⁵) In questi termini si conviene con le puntuali considerazioni di L. Costantino, *Produzione e commercializzazione di uva senza semi: uso e abuso del principio dell'ordine pubblico*, *op. cit.*, 449-450.

(²⁶) Così A. Jannarelli, *Soccida e contratti di dipendenza verticale in agricoltura*, nota alla sentenza Cass. 10 marzo 1982, n. 1540, in *Foro it.*, 1984, I, p. 268. Il caso giurisprudenziale ha riguardato la qualificazione giuridica di contratti di integrazione nel settore dell'allevamento tra la disciplina della soccida e quella dell'appalto. In particolare, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina della soccida per l'assenza di un legame associativo, e ricondotto nella sfera del contratto di appalto l'accordo con il quale l'allevatore si impegna ad allevare il pollame da carne verso un corrispettivo misurato in base al peso raggiunto dagli animali alla fine del ciclo, e ridotto, in base ad una formula di calcolo predeterminata, del valore del mangime fornito dalla controparte

so in oggetto, questa si presenta in modo diverso se prospettata nel contesto delle regole dotate di specialità di cui il settore primario è da tempo destinatario, ove la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli trova luogo per il tramite di contratti di integrazione verticale²⁷.

A ben vedere, queste strutture contrattuali si inquadrano nel complesso schema dei c.d. “contratti di dipendenza”, in quanto sono caratterizzati da una dipendenza economica di una parte rispetto ad altre, ove le modalità di esecuzione e la durata del contratto acquisiscono un fattore determinante per i soggetti coinvolti, e sono espressione di una convergenza di interessi. Invero, la dipendenza economica nelle relazioni contrattuali non dà sempre *ex se* luogo alla presenza dell’abuso, ove si consideri, avuto riguardo al caso di specie, che da una parte vi è chi apporta l’innovazione e dall’altra chi liberamente sceglie di accedere a quella produzione che, pur garantendo maggiori ricavi, porta con sé limitazioni ed obbligazioni. Così dicendo non si vuole negare la possibilità che forme di abuso possano trovare luogo, quanto mettere in luce come il fenomeno dell’integrazione verticale rappresenti una fattispecie che si concilia con le esigenze del mercato agroalimentare nell’ambito delle relazioni tra la parte agricola e industriale.

Le specificità del settore primario sotto il profilo nor-

mativo devono portare ad una corretta analisi del fenomeno giuridico ed economico che è alla base dell’operazione negoziale. In senso analogo alla questione in esame può essere ricordato a sostegno della tesi che pone al centro la corretta qualificazione giuridica della fattispecie negoziale il caso del grano da semina Senatore Cappelli²⁸ in cui era stato pattuito l’obbligo per l’acquirente di rivendere la granella ottenuta all’impresa sementiera. Anche in questa vicenda processuale vi era uno stretto rapporto tra il titolo della privativa e il potere contrattuale. Al riguardo, il TAR Lazio ha confermato il provvedimento dell’AGCM²⁹ emesso sulla base dell’applicazione dell’art. 62 d.l. 1/2012 - posto che la norma mirava ad intervenire, in presenza di abusi di dipendenza economica emersi in rapporti contrattuali, non solo a tutela dei fornitori e dei destinatari dei prodotti agricoli e agroalimentari, ma ampliava l’ambito applicativo alle “relazioni commerciali tra operatori economici” - limitandosi a sanzionare il semplice abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 62 d.l. 1/2012, e non già la turbativa determinata dalla condotta sul mercato da tale condotta che avrebbe dato luogo ad effetti sanzionatori assai diversi.

A ben vedere, il tema della dipendenza economica, e più in generale della ripartizione del valore³⁰, e quindi delle intese che possono trovare lungo sono proprie di

(²⁷) Se si osserva la struttura giuridica del contratto, sostanzialmente elastica in quanto frutto dell’autonomia delle parti, va detto che essa è lontana dallo schema del contratto di vendita per l’inclusione anche di obblighi di fare, ma altresì è lontana dal contratto di appalto per la significativa interferenza del committente che incide sull’autonomia organizzativa e decisionale dell’agricoltore. La regolamentazione di queste tipologie di rapporti ha difatti trovato forme distinte, talvolta ibride, in ragione del particolare ambito produttivo (allevamento oppure coltivazione) oggetto dell’accordo tra le imprese chiamate a disciplinare utilizzando tecniche e strumenti giuridici diversi. La (in)dipendenza giuridica dell’imprenditore agricolo rispetto al polo industriale, pur essendo il frutto della propria autonomia contrattuale, risulta segnata dagli obblighi contrattuali e dalle direttive in esse contenute. In dottrina, per una ricostruzione della disciplina, E. Rook Basile, *Sugli accordi economici in agricoltura*, in *Studi senesi*, 1988, p. 306; G. Bivona, *I contratti di integrazione verticale in agricoltura*, Milano, 1979; F.P. Traisci, *I contratti di integrazione verticale in agricoltura in Francia, Germania e Italia*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, p. 551; S. Bolognini, *Il D. lgs. 27 maggio 2005 e l’attuale tendenza normativa a riconoscere efficacia ultra partes ai contratti di integrazione verticale in agricoltura*, in M. D’Addezio e A. Germanò (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Milano, 2007, 205 ss. L. Costantino, *L’integrazione verticale per contratto nel settore agro-alimentare: fattispecie giuridica e disciplina applicabile*, in *Contr. e Impr.*, 2013, 1450 ss. Ampia la ricostruzione comparativa rispetto alla disciplina spagnola e francese di A. Jannarelli, *I contratti dall’impresa agricola all’industria di trasformazione. Problemi e prospettive dell’esperienza italiana*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 2, 2008, 8 ss.

(²⁸) Cfr. TAR Lazio del 6 novembre 2023, n. 16396 con nota di A. Jannarelli, *Le “scorrettezze” nella filiera agro-alimentare e la “cautela” dell’Agcm*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, II, p. 144.

(²⁹) Cfr. Decisione AGCM 12 novembre 2019. Sul punto, A. Jannarelli, *Una storia di semenze sgranate*, in *Merc. Conc. Reg.*, 2020, p. 609.

(³⁰) In dottrina, il tema della ripartizione del valore è stato puntualmente trattato da I. Canfora, *Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 2, 2022, p. 5 ove l’A. osserva, correttamente, che nei mercati agroalimentari si assiste ad dispersione del valore lungo la filiera, espressione di una volatilità dei prezzi, in riferimento al prezzo pagato agli agricoltori, con un corrispondente vantaggio economico a favore degli operatori più forti che si collocano a valle ove operano le imprese di distribuzione che, per il potere contrattuale dato dal loro posizionamento nella filiera, e per il potere economico, riescono a dettare le regole del gioco a discapito degli imprenditori posti a monte. Ancora sul tema, M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023.

strutture giuridiche che coinvolgono il settore agricolo in funzione non solo delle disposizioni di carattere generali ma esigono l'applicazione delle regole speciali destinate al settore dalle fonti primarie del diritto europeo in materia di concorrenza (art. 42 TFUE) e da quelle di diritto derivato previste dall'ocm (reg. 1308/2013). In questi termini, può essere richiamato l'art. 210 *bis* del reg. (UE) 1308/2013, come modificato dal reg. (UE) 2021/2117, che dispone, in espressa deroga all'art. 101 TFUE, la possibilità di prevedere accordi e pratiche concordate tra produttori agricoli, e non, ai diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera alimentare compresa la distribuzione che impongono restrizioni alla concorrenza, ma che siano indispensabili per l'applicazione della norma, con il fine precipuo di prevedere un obiettivo della sostenibilità, individuabile anche nella produzione di prodotti agricoli (c.d. "norme di sostenibilità"). Sul punto gli Orientamenti della Commissione³¹ individuano gli accordi di sostenibilità anche con riguardo all'impiego di private per nuove varietà vegetali e la regolazione di accordi con gli altri soggetti a valle della filiera, prevedendo l'esclusione dell'art. 101 TFUE, e con una ricaduta concreta sui prodotti e le produzioni agricoli per il perseguimento delle finalità dell'art. 39 TFUE.

Si tratta di fattispecie complesse che meriterebbero maggiore approfondimento, che si ritiene opportuno citare per mettere in luce come le regole di cui il settore agricolo è destinatario ha da tempo adottato strutture giuridiche capaci a rispondere alle esigenze del mercato, prive di storture o di forzature che, se opportunamente applicate, hanno il beneficio di coniugare gli effetti dell'innovazione con la competizione sul mercato, e quindi anche le regole della concorrenza.

7.- Osservazioni conclusive

Le considerazioni descritte in precedenza hanno messo in luce la stretta interdipendenza che collega la disciplina delle private e il diritto *antitrust* e le implicazioni che si riflettono nel contesto delle relazioni tra imprese lungo la filiera agroalimentare.

Se la sentenza della Suprema Corte non sembra aver correttamente inquadrato la qualificazione giuridica

dell'operazione economica e, in tal modo, gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte, invocando categorie generali dell'ordinamento che mal si conciliano con a fattispecie in esame, va detto che la vicenda conferma la prospettiva già più volte denunciata della necessità di inquadrare la vicenda processuale nel contesto delle regole di diritto sostanziale dotate di cui il settore è destinatario. Diversamente, si rischierebbe di commettere l'errore - peraltro assai frequente - di decontestualizzare la fattispecie rispetto alla disciplina di settore così addivenendo ad una lettura parziale, se non fuorviante, e priva di alcun effetto sul piano della tutela dei diritti.

In questa direzione deve porsi la critica avanzata alla pronuncia della Suprema Corte, la quale pur richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, si limita a invocare la clausola generale dell'ordine pubblico in modo del tutto estemporaneo giungendo ad una pronuncia priva di effetti concreti. Il caso, invero, esprime una incapacità di cogliere le specificità del settore che - invece - devono essere lette nel contesto della c.d. "concorrenza dinamica", nel quale l'innovazione stimola la competizione e la stessa competizione poggia sull'innovazione³², che guarda positivamente al fenomeno dell'innovazione. Basti considerare che nel caso in esame agricoltore e *Breeder* si trovano su una posizione di comune interesse: il primo sceglie una produzione maggiormente remunerativa e competitiva, oltre all'accesso al mercato, e il secondo ottiene a sua volta le *royalties*, fermo restando che la posizione concorrenziale dell'agricoltore non è assolutamente limitata in quanto costui può liberamente scegliere una diversa produzione rispetto alle altre.

Diversamente, se ci si riferisce alle sementi, che rappresentano fattori di produzione indispensabili per gli agricoltori e merci di rilevante valore economico³³, che pure sono sempre più oggetto attenzione da parte degli operatori industriali, la questione può prospettarsi in modo parzialmente diverso. Al riguardo, la disciplina europea sulle private introduce alcuni principi cardine che si reggono su un equilibrio tra gli interessi economici dei costitutori, il cui investimento economico deve essere sempre remunerato, e i diritti degli agricoltori. Diritti questi ultimi che si articolano su due livelli, da un lato, l'accesso alle sementi e, in genere, ai fattori della produzione, dall'altro a una equa distri-

⁽³¹⁾ Orientamenti della Commissione del 8 dicembre 2023 [C/2023/1446]

⁽³²⁾ Il riferimento è a G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, 165.

⁽³³⁾ Così A. Jannarelli, *I prodotti agricoli tra alimenti e merci: alle radici moderne dell'eccezionalità agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, 405.

buzione del valore lungo la filiera agroalimentare. Contesti disciplinari diversi, ma che ruotano attorno al tema della privativa in quanto esso deve rappresentare uno strumento importante per lo sviluppo economico a favore anche dell'agricoltore, altrimenti costui ne rimane un mero spettatore.

Le considerazioni riportate portano ad osservare come una delle principali sfide del diritto contemporaneo sia rappresentata dal considerare l'innovazione in agricoltura quale risorsa che è alla base dei fenomeni sociali, economici e giuridici che coinvolgono i diritti di privativa e le relazioni contrattuali lungo la filiera attraverso la specificità delle regole di cui il settore è destinatario.

ABSTRACT

Il contributo affronta in modo critico la pronuncia della Corte di cassazione del 9 aprile 2024 n. 9429 in materia di privative vegetali soffermandosi in particolare con riguardo all'esame della fattispecie negoziale che

ega i vari attori della filiera. Contesto nel quale il potere contrattuale del Breeder acquisisce una particolare rilevanza e che richiede di essere ponderato per gli effetti che gli accordi raggiunti tra le parti possono avere sulle relazioni di filiera e quindi sul mercato, coinvolgendo i vari attori, tra cui, in particolare rileva la posizione dell'imprenditore agricolo, che ne rappresenta il soggetto centrale, posto alla base del suo stesso funzionamento.

This paper critically addresses the ruling of the Court of Cassation dated 9 April 2024 no. 9429, on plant patents, focusing in particular on the examination of the contractual situation that links the various actors in the supply chain. A context in which the contractual power of the Breeder obtains particular relevance and which requires to be balanced for the effects that the agreements reached between the parties can have on supply chain relations and therefore on the market, involving the various actors, including, in particular, the agricultural entrepreneur, who represents the central subject, placed at the basis of its very functioning.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 9 aprile 2024 n. 9429

Titolare di privativa su varietà vegetale - Privativa varietale - Art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento CE n. 2100/1994 - Autorizzazione alla propagazione - Clausole contrattuali di distribuzione del prodotto - Espressione di un principio di ordine pubblico - Effetto implicante uno sfruttamento contrario ai principi UE - Ordine pubblico - Contrarietà - Ragioni.

In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui coltivati brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali spetterà in via esclusiva la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti sono stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.

(omissis)

FATTI DI CAUSA

1. In data 3 febbraio 2015, Sun World International LLC (di seguito "Sun World") - multinazionale americana titolare di un brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata "Sugranineteen" che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "Scarlotta seedless" - stipulò con l'impresa individuale "Mi.An." - proprietaria di un appezzamento di terreno di 1,8 ettari sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) - un contratto denominato "Contratto di Affitto con il Produttore di Uva" (d'ora in poi, "il Contratto Principale") con il quale le concesse, a fronte del pagamento di un compenso di euro 855,60, la licenza a prendere in affitto e coltivare 3,100 gemme di Sugranineteen sul proprio terreno. Il suddetto contratto prevedeva, all'art. 2, l'obbligo per la Mi.An. di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati Sun World. Tuttavia, in pari data, su richiesta della Mi.An., le parti stipularono un secondo contratto denominato "Autorizzazione alla propagazione" che, in deroga al citato art. 2 del Contratto Principale, consentiva a quest'ultima di ottenere gemme da un vivaio non autorizzato - l'Azienda Agricola Badessa - facente comunque parte della rete di distribuzione esclusiva Sun World. Il Contratto Principale prevedeva, altresì, all'art. 4, che i frutti prodotti dalle piante in affitto

dovessero essere commercializzati da un distributore autorizzato Sun World. In ottemperanza a tale obbligo, la Mi.An. designò Di Donna Trade Srl quale proprio distributore autorizzato, ma l'intero raccolto del 2016, a dire della prima, fu compromesso dalle forti alluvioni che colpirono la Puglia tra il settembre ed il novembre 2016 e dall'indisponibilità del menzionato distributore a vendemmiare in tempo utile.

1.1. Con lettera del 12 dicembre 2016, Sun World intimò alla Mi.An. di porre rimedio ad alcuni inadempimenti (mancato pagamento del compenso di euro 855,60; mancata notifica, entro il termine contrattualmente previsto, del nominativo del distributore autorizzato prescelto; commercializzazione dell'uva "Sugranineteen" ad un distributore non autorizzato, la St.Gi. Srl, società di proprietà del marito della Mi.An. e nella quale ella ricopriva il ruolo di amministratore unico) e, non ricevendo alcuna risposta, comunicò alla controparte la formale risoluzione del Contratto Principale per inadempimento.

1.1.1. La Mi.An. effettuò comunque il pagamento, in favore di Sun World, del compenso predetto, ma, con nota del 20 gennaio 2017, Sun World le ribadì che il Contratto Principale doveva ormai considerarsi definitivamente risolto e le intimò di procedere allo sradicamento di tutte le piante di "Sugranineteen" entro 10 giorni. Il successivo 13 giugno 2017, inoltre, informò tutti i membri del proprio network distributivo dell'avvenuta esclusione della Mi.An. dai soggetti autorizzati alla produzione della varietà "Sugranineteen", con conseguente impossibilità per la stessa di commercializzare l'uva prodotta oggetto del contratto.

1.2. Su tali premesse ed avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 9.8 del Contratto Principale, in data 16 novembre 2017, Sun World diede impulso ad un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento della Mi.An. per avere quest'ultima commercializzato l'uva "Sugranineteen" al di fuori della rete di Distributori Autorizzati e che, pertanto, venisse dichiarato definitivamente risolto per inadempimento il contratto stipulato inter partes. Domandò, altresì, la condanna di controparte al pagamento di euro 100.000,00 (o eventualmente di quella diversa stabilita secondo equità) a titolo risarcitorio, nonché di euro 36.000,00 a titolo di penale per l'inadempimento, oltre alla refusione delle spese legali.

1.2.1. Si costituì la Mi.An., la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepi, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale in favore del tribunale ordinario in ragione della invocata invalidità della clausola compromissoria suddetta in quanto contenuta in un contratto predisposto unilateralmente da controparte e non specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. Nel merito, poi, chiese accertarsi la nullità del contratto concluso tra le parti per violazione del principio di esaurimento previsto dal Regolamento (CE) n. 2100/94 trasposto nel Codice della proprietà industriale ed intellettuale, nonché per violazione dell'art. 102 TFUE

(divieto di abuso di posizione dominante) e 120 TFUE (libera concorrenza). In via subordinata, infine, domandò l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale e, in via riconvenzionale, chiese la condanna di controparte al risarcimento di asseriti danni, anche d'immagine, subiti.

1.3. Con lodo parziale del 20 aprile 2018, il collegio arbitrale ritenne sussistente la propria competenza a decidere la controversia e, con successivo lodo definitivo del gennaio 2019, così dispose: "a) Dichiara che Mi.An. non ha adempiuto al Contratto vendendo l'uva Scarlotta Seedless a distributori non autorizzati; b) Dichiara che il Contratto deve ritenersi risolto per colpa di Mi.An. a partire dalla data di emissione del presente lodo; c) ingiunge a Mi.An. di espianare tutte le gemme di Sugranineteen presenti sul suo terreno alla presenza di un rappresentante di Sun World entro 20 giorni dalla notifica del presente lodo da parte della CAM; d) ingiunge a Mi.An. il pagamento di un simbolico euro a titolo di risarcimento danni; e) ingiunge a Mi.An. di pagare la metà delle spese di legali di Sun World pari ad euro 8.474; f) ingiunge a Mi.An. di pagare a Sun World metà delle spese sostenute, corrispondenti ad euro 8.135; g) ingiunge a Mi.An. di corrispondere metà delle spese totali dell'arbitrato, fissate dalla decisione del Consiglio Arbitrale n. 2010/6 del 4 ottobre 2018, in (i) euro 23.000, più IVA e tasse, ove dovute, a titolo di diritti di cancelleria, (ii) euro 3.500, più IVA ove dovuta, come diritto per la CAM, (iii) euro 192 a titolo di rimborso per i diritti relativi alle marche da bollo apposte sulle ordinanze e sui verbali d'udienza, (iv) euro 1.730,00, più IVA ove dovuta a rimborso per i verbali di udienza e le registrazioni, e (v) euro 480 a rimborso per marche da bollo dovute sulle tre copie originali del lodo arbitrale; h) rigetta tutte le altre richieste".

2. L'impugnazione di entrambi tali lodi promossa dalla Mi.An. ex artt. 828 e 829 cod. proc. civ. fu decisa dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 5 agosto 2022, n. 2704, resa nel contraddittorio con la Sun World, a sua volta impugnante incidentale del lodo definitivo, con cui quella corte così dispose: "Rigetta l'impugnazione del Lodo parziale reso il 20 aprile 2018; dichiara inammissibile e/o infondata l'impugnazione del Lodo definitivo reso il 7 gennaio 2019; dichiara inammissibile e/o infondata, l'impugnazione incidentale proposta da Sun World; compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna Mi.An. a rifondere a Sun World i residui tre quarti, liquidati in complessivi euro 7.136,25 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge".

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, la corte territoriale: i) disattese la doglianza, proposta contro il lodo non definitivo, relativa alla - documentata e non contestata - omessa approvazione specifica della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., sulla base di due distinti percorsi argomentativi: il primo, secondo il quale la sussistenza di elementi specifici relativi all'odierna ricorrente, da un lato, e

la natura del contratto (i.e. di "trasmissione di diritti di proprietà intellettuale"), dall'altro, precludevano l'applicazione della disposizione richiamata; il secondo, in base al quale la pacifica esclusione dell'operatività dell'art. 1341 cod. civ. agli arbitrati esteri governati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 17 gennaio 1968 n. 62), era applicabile anche agli arbitrati diversi da quelli espressamente regolati dall'art. 1 della richiamata Convenzione (i.e. riconoscimento/esecuzione "delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche", nonché "alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati") ove caratterizzati da "profili di internazionalità"; ii) respinse l'ulteriore censura, rivolta contro il lodo definitivo, con cui si era ascrivito al collegio arbitrale di non avere rilevato ex officio una nullità contrattuale della "Autorizzazione alla propagazione" per illiceità dell'oggetto, come diffusamente argomentato dalla Mi.An. con la comparsa conclusionale del 14 giugno 2021, anche sulla scorta di una dirimente sentenza della Corte di Giustizia medio tempore emessa. In proposito, la corte milanese osservò, innanzitutto, che "il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c., non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo "la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", salvo che tale ipotesi di nullità sia stata "espressamente disposta dalle parti" ex art. 829, comma 3, c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione ed arbitrato". Successivamente, descritte le argomentazioni con cui la Mi.An. aveva inteso giustificare la invocata violazione di principi di ordine pubblico, opinò che, per come testualmente formulata la censura stessa, "non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l'ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento di talché la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale. La censura, pertanto, si rivela priva di pregio. Conclusivamente, va osservato che (...) le censure concernenti violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia sono inammissibili, non essendo prevista alcuna deroga, nella clausola compromissoria, al regime ordinario post Riforma, che ha invertito il principio regola/eccezione sul sindacato concernente gli errores in iudicando".

3. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza ha promosso ricorso Mi.An., titolare dell'omonima ditta individuale, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, la Sun World International LLC.

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria del procedimento, con ordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023, n. 28310, ha ritenuto che "La questione complessivamente posta dalle argomentazioni di cui al secondo motivo di ricorso - concernente la conformità, o non, all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare di una privata comunitaria per ritrovati vegetali di sfruttarlo eventualmente in spregio ai principi fondanti dell'Unione Europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti (anche tenuto conto di quanto sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 dicembre 2019, C-176/18, cd. caso Nadorcott) - rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la sua rilevanza (tenuto conto dei riflessi su controversie analoghe) e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nella doglianza suddetta". Pertanto, ha rinviato l'odierno procedimento all'udienza pubblica del 21 marzo 2024, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover ribadire (cfr., *amplius*, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018, Cass. n. 2137 del 2022, Cass. n. 15619 del 2022 e Cass. n. 9434 del 2023) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma.

1.1. Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione

delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023); dall'altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 15619 del 2022; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999).

2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". Vengono contestati i due distinti percorsi argomentativi, già descritti, con cui la corte territoriale ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola compromissoria di cui all'art. 9.8 del Contratto Principale, in forza della quale Sun World diede impulso al procedimento arbitrale culminato nei lodi oggetto della impugnazione di cui tuttora si discute. Assume la ricorrente che: i) nella specie, "È evidente dallo stesso tenore letterale del contratto tra il titolare di un diritto di proprietà industriale su scala mondiale e la totalità degli agricoltori interessati a sfruttarlo sul proprio appezzamento di terra, che si tratti del contratto standard tra la Sun World e tutti i "produttori qualificati" di cui alla premessa e nel quale, dettaglio non trascurabile, la Sun World è indicata con la propria denominazione mentre le controparti di ciascun contratto sono indicate con una definizione (i.e. il "Produttore Qualificato"). Oltre ad una totale mancanza di comprensione del rapporto oggetto del giudizio, la Corte d'Appello ha erroneamente valorizzato, quali elementi di specialità tali da escludere l'applicazione dell'art. 1341 c.c., sia le specifiche del terreno dell'odierna ricorrente (...), sia l'apodittica affermazione secondo cui la trasmissione di diritti di proprietà intellettuale, "presuppone un determinato grado di cooperazione, fiducia e intuito personae" (...): caratteristiche - queste - del tutto incompatibili con uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti". Sennonché, le uniche parti del contratto che identificano l'odierna ricorrente sono le sue generalità (nell'intestazione) e le specifiche del proprio terreno (negli allegati) e sono inserite, (...), in un progetto di distribuzione

di rilevanti dimensioni, proclamato con chiarezza nelle premesse e tutt'altro che limitato all'impresa individuale "Mi.An." (...). In questo contesto, è davvero incomprensibile come la Corte abbia potuto concludere che il contratto in questione fosse "incompatibile con uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti"; ii) "La circostanza che la Mi.An. abbia chiesto ed ottenuto, dopo la stipula del contratto, una singola modifica rispetto ad un impianto di norme integralmente dettato dalla Sun World e pedissequamente accettato, non consente affatto di concludere che il contratto sia stato negoziato. Ed è indicativo, a riguardo, che la modifica, lungi dall'avvenire sul contratto in questione mediante una riformulazione della clausola, sia stata invece redatta su un atto separato"; iii) "Il lodo non definitivo, al pari di quello definitivo, sono stati emessi dalla Camera Arbitrale di Milano, in Italia e secondo il diritto italiano. La circostanza che una delle parti sia una società estera non consente di escludere l'applicazione dell'art. 1341 c.c. sulla base della sussistenza di imprecisati "profili di internazionalità"; iv) "(...) la Corte d'appello ha invocato Cass. SS.UU., 22 maggio 1995, n. 5601 relativa alla sufficienza della forma scritta in relazione all'arbitrato estero ma, contrariamente alla sentenza richiamata, ne ha tratto la conseguenza che questa deroga valesse anche per lodi che presentino "profili di internazionalità". (...) A tale ultima definizione, "lodi che presentino profili di internazionalità", del tutto generica e priva di confini ben delineati, la Corte ha di fatto attribuito la qualità di elemento costitutivo di fattispecie, funzionale alla individuazione di una disciplina che prescinde completamente dalla scelta delle parti. Né si rilevano idonei a mantenere la decisione impugnata e le conseguenze che essa comporta, gli argomenti che la Corte ha qualificato come "teleologico" e come "a fortiori";

II) "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 829, comma 3, c.p.c. e art. 13 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali". La difesa della ricorrente: i) evidenzia, preliminarmente, che "la questione, relativa ad un contratto standard con tutti i "Produttori autorizzati" e dunque tutti gli agricoltori abilitati alla coltivazione delle piante su concessione della Sun World, quale titolare di un diritto di privativa, ha una portata ben più ampia del giudizio che ci occupa perché è in discussione, per la prima volta dinanzi a Codesta Corte, la conformità all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti dell'Unione Europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti"; ii) riporta, poi, ampi stralci della propria comparsa conclusionale di appello in cui aveva argomentato la lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 2100/94 (concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) e descritto i più recenti arresti della giurisprudenza comunitaria (non ancora

interventuti al momento dell'impugnazione), tra cui la sentenza della CGUE del 19 dicembre 2019, C-176/18, cd. caso "Nadorcott", e censura la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla violazione di regole di diritto qui richiamate per la mancanza del requisito della contrarietà all'ordine pubblico del vizio lamentato. Assume che "Sarebbe bastato che la Corte avesse letto i punti nn. 33 e 34 della sentenza Nadorcott, espressamente richiamati dall'odierna ricorrente, per fugare ogni dubbio sulla rilevanza della censura nell'ottica dell'art. 829, co. 3°, c.p.c."

3. Il primo di tali motivi si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

3.1. Come si è già riferito, la corte distrettuale ha disatteso la doglianza, proposta contro il lodo non definitivo, relativa alla - documentata e non contestata - omessa approvazione specifica della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., sulla base di due distinte, autonome rationes decidendi, la prima delle quali (già precedentemente descritta nel Par. 2.1. dei "Fatti di causa"), resiste alla corrispondente censura oggi ad essa rivolta dalla Mi.An.

3.2. Nella specie, infatti, proprio per quanto accertato dalla corte di appello (cfr. pag. 8-9 della sentenza oggi impugnata) circa la sussistenza di elementi specifici, nel "Contratto principale", relativi alla odierna ricorrente ed alla natura del contratto medesimo, e, soprattutto, quanto all'avvenuta modifica ottenuta dalla Mi.An. (sebbene con un secondo contratto, denominato "Autorizzazione alla propagazione", chiaramente volto, tuttavia, ad integrare la disciplina del primo), non sono configurabili le ipotesi di contratto per adesione o di condizioni generali di contratto, posto che, come opportunamente puntualizzato, ancora recentemente, da Cass. n. 8280 del 2023 (cfr. pag. 7-8 della sua motivazione), "la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto - Cass. n. 12153/2006, Cass. n. 2208/2002, Cass. n. 8513/2008 -. Possono, infatti, qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti - come nella specie - da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda

negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass. 6753/2018)". In senso sostanzialmente conforme ai principi appena riportati, peraltro, si vedano, nelle rispettive motivazioni, anche Cass. n. 7605 del 2015, pag. 3-4; Cass. n. 20461 del 2020, pag. 4-5; Cass. n. 10258 del 2022, pag. 6 Cass. n. 18428 del 2023, pag. 11).

3.2.1. Non essendo configurabili, dunque, nella specie, condizioni generali di contratto, né contratto per adesione, non assume più alcun rilievo il tema della mancata specifica sottoscrizione, ex artt. 1341 cod. civ., della clausola compromissoria in esame.

3.3. Ragioni di completezza, inoltre, impongono di rimarcare che, secondo la qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la natura vessatoria di una clausola contrattuale è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata (cfr. Cass. n. 10258 del 2022, pag. 5-6 della motivazione; Cass. n. 12125 del 2005; Cass. n. 4801 del 2000).

3.3.1. Non resta, dunque, che prendere atto dell'accertamento di merito effettuato dalla corte distrettuale, rispetto al quale le argomentazioni della censura, sul punto, appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame al fine di ritenere configurabile, nell'odierna fattispecie, uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti, così da rendergli applicabile la disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043 e 6257 del 2024).

3.4. L'appena esposta conclusione rende inammissibile, poi, la doglianza de qua laddove contesta l'altra, autonoma, ratio decidendi - la ritenuta applicabilità anche agli arbitrati diversi da quelli espressamente regolati dall'art. 1 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge 17 gennaio 1968, n. 62), ove caratterizzati da "profili di internazionalità", della pacifica esclusione dell'operatività dell'art. 1341 cod. civ. agli arbitrati esteri governati dalla richiamata Convenzione - della corte distrettuale sulla medesima questione. Dove trovare applicazione, infatti, il principio secondo cui, ove la corrispon-

dente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. nn. 22697 e 3194 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e 15350 del 2017).

4. Il secondo motivo di ricorso pone in discussione, per la prima volta dinanzi a questa Corte, il tema della conformità, o non, all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti dell'Unione Europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti. Nello specifico, la privativa riguarda un particolare a varietà vegetale denominata "Sugranineteen" che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "Scarlotta seedless".

4.1. Pertanto, appare utile, preliminarmente, schematizzare i rapporti che intercorrono, generalmente, tra gli operatori nella filiera dell'uva protetta da diritti di privativa.

4.1.1. A monte vi sono le società breeder, titolari dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati; queste imprese danno in licenza d'uso i vitigni ai licenziatari, che possono essere sia i produttori agricoli sia, in misura prevalente, soggetti imprenditoriali che si occupano della distribuzione/commercializzazione dell'uva. Laddove il licenziatario sia l'impresa di distribuzione/commercializzazione dell'uva, esso stipula, direttamente o per conto del breeder, un contratto di sublicenza con il produttore. La licenza d'uso del vitigno non prevede il passaggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto il periodo del contratto; il produttore è invece il proprietario dei frutti. Può verificarsi, tra l'altro, che i breeder subordinino la fornitura in licenza dei vitigni ai coltivatori al conferimento ai propri distributori dell'intera produzione di uva ottenuta o che i coltivatori non risultino autorizzati a vendere ad altri il prodotto eventualmente rifiutato dal distributore indicato dal breeder per motivi connessi a scarsa qualità.

4.2. La concreta vicenda da cui ha avuto origine la odierna lite è stata già esaustivamente descritta nei Par. da 1. ad 1.3. dei "Fatti di causa", che, per intuitive ragioni di sintesi, devono intendersi interamente qui riprodotti. Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, va qui richiamato il contenuto del Par. 2.1. dei "Fatti di causa", nella parte in cui è stata riportata la motivazione con cui la corte distrettuale ha respinto la censura, rivolta dalla Mi.An. contro il lodo definitivo, con cui, tra l'altro, si era ascrivito al collegio arbitrale di non avere rilevato ex officio una nullità contrattuale della "Autorizzazione alla propagazione" per illiceità dell'oggetto,

come diffusamente argomentato dalla odierna ricorrente con la comparsa conclusionale del 14 giugno 2021, anche sulla scorta della sentenza, asseritamente dirimente, della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-176/2018 (cd. caso Nadorcott) medio tempore emessa. È utile, peraltro, ricordare che la corte territoriale (cfr. pag. 13 e ss. della sentenza impugnata), dopo aver puntualizzato che "il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c., non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo "la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", salvo che tale ipotesi di nullità sia stata "espressamente disposta dalle parti" ex art. 829, comma 3, c.p.c.", ha precisato che: i) quest'ultima ipotesi "non ricorre nel caso di specie. Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all'art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall'art. 409 c.p.c., e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione ed arbitrato"; ii) "non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l'ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento di talché la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale".

4.3. Fermo quanto precede, la decisione del motivo impone, dunque, al Collegio di interrogarsi, innanzitutto, circa il se, ed eventualmente in quali limiti, i principi sanciti dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-176/2018, siano concretamente utilizzabili, o non, nella odierna fattispecie. Successivamente, in ipotesi di soluzione positiva di tale quesito, occorrerà individuare le conseguenze dell'applicazione di quei principi sul rapporto intercorso tra la Mi.An. e la Sun World International LLC, ricordandosi che lo stesso è stato dichiarato risolto dal collegio arbitrale, con il lodo definitivo, per non avere la odierna ricorrente "adempito al Contratto vendendo l'uva Scarlotta Seedless a distributori non autorizzati". Da ultimo, sempre in detta ipotesi positiva, dovrà stabilirsi se sia configurabile, o meno, una contrarietà all'ordine pubblico della pattuizione complessivamente dalle clausole contrattuali nn. 3.4 e 4.2. del medesimo Contratto, così da rendere comunque sindacabile il lodo impugnato ai sensi dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ.

4.3.1. Tutto ciò, peraltro, senza dimenticare che, come ribadito da Cass. n. 5381 del 2017 (cfr. pag. 4-5 della motivazione), "nell'ordinamento interno le pronunce del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rap-

porti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (cfr. Corte Giust. 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, Barreira Perez, punto 44). I superiori principi, pienamente coerenti rispetto al meccanismo del rinvio pregiudiziale - ora disciplinato dall'art. 267 TFUE - ed ai compiti nomofilattici attribuiti alla Corte di Lussemburgo dal Trattato UE, da considerare assolutamente fermi e consolidati nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (v. ex multis, Corte Giust., 17 febbraio 2005, causa C-453-02 e C-462/02, Finanzamt Gladbeck, p. 41), risultano parimenti radicati nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa stessa Corte (...). L'interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuta essere interpretata sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la norma interpretata - purché dotata di efficacia diretta (in quanto dalla stessa i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) - può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatasi prima della sentenza interpretativa, salvo che, in via eccezionale e in applicazione del principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la stessa Corte - e non anche invece il giudice nazionale - abbia limitato la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ovvero al fine di evitare gravi inconvenienti (cfr. Cass, n. 5708 del 10/03/2009)".

4.3.2. Il tema, quindi, è quello della vincolatività della pronuncia resa in ambito di procedimento pregiudiziale cd. interpretativo della Corte di Giustizia. Si tratta, cioè, di indagare la efficacia "normativa" che quella stessa statuizione (che ha effetti certamente vincolanti per il giudice a quo. Cfr. Corte cost. 24 giugno 2010, n. 227) deve produrre nei confronti di altri casi, perché, come osservatosi in dottrina, qui il tema del precedente si intreccia e rischia di confondersi con quello della efficacia soggettiva delle pronunce della Corte. Tanto è vero che si è parlato pure di "autorità della cosa interpretata".

4.3.3. La posizione della dottrina maggioritaria, con varie sfumature, è nel senso di riconoscere alle decisioni pregiudiziali della Corte capacità estensiva nei confronti di altri procedimenti, in forza di una loro dichiarata efficacia erga omnes o almeno de facto ultra partes, per la necessaria garanzia della uniforme applicazione dell'interpretazione del diritto euro-unitario, assistita dall'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura "atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione" (art. 4, TUE). D'altra parte, in alcune circostanze, anche questa Corte si è spinta a parlare di efficacia "vincolante" o "normativa" delle pronunce interpretative del giudice sovranazionale, evidentemente

sul presupposto che esso svolga una funzione nomofilattica equiparabile a quella assegnata dall'ordinamento interno alla Cassazione (significativo, in proposito, si rivela il passaggio motivazionale di Cass. n. 20216 del 2022, in cui si afferma che "l'intervento, nel corso del giudizio di legittimità, di una pronuncia della Corte di Giustizia della UE, resa nell'esercizio dei suoi poteri di interpretazione vincolante di una disposizione dell'ordinamento comunitario, non è qualificabile come ius superveniens, rilevando la suddetta pronuncia solo sotto il profilo del riscontro della compatibilità di tale norma interna con le regole comunitarie (ex plurimis Cass. n. 5991/1987). Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984").

4.3.4. Questa capacità espansiva dell'interpretazione del giudice europeo, peraltro, va riferita alla sua astratta possibilità di estensione, riguardando il se della applicazione a procedimenti diversi da quelli in cui l'interpretazione è elaborata. Diversamente, la teoria del precedente giudiziale si occupa del quando (nel senso di a quali condizioni) tale interpretazione possa, o addirittura debba, applicarsi ad altri procedimenti, in quanto soggetti a quello che può essere definito il medesimo status normativo. D'altronde, di questo si ragiona allorché ci si occupa del vincolo e dei limiti dell'interpretazione conforme richiesta al giudice comune, inteso come giudice successivo nella logica del cd. precedente verticale. Pertanto è esatto il rilievo dottrinario per cui la "decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte".

4.4. Tanto premesso, è doveroso ricordare, immediatamente, la concreta fattispecie su cui è intervenuta la menzionata decisione del 19 dicembre 2019, causa C-176/18 della Corte di Lussemburgo.

4.4.1. Dalla sua lettura si ricava che la stessa ha riguardato la vicenda di un agricoltore spagnolo che aveva acquistato, presso un vivaio di piante, una varietà di mandarino senza semi, "Nadorcott", prima della data di concessione della relativa Privativa Comunitaria per Ritrovati Vegetali (CPVR).

4.4.1.1. Il titolare del diritto, Compania de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) aveva agito contro l'agricoltore, chiedendo la protezione provvisoria per gli atti compiuti prima della concessione, rivendicando, invece, l'infrazione ex art. 94 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 (concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) per gli atti compiuti dopo tale data e chiedendo la cessazione di tutti gli atti non autorizzati (compresa la commercializzazione dei frutti) ed il risarcimento dei danni.

4.4.1.2. In primo grado, il tribunale adito aveva ritenuto il

procedimento prescritto ai sensi dell'art. 96 del Regolamento. In sede di appello, le domande erano state rigettate nel merito, perché l'agricoltore aveva acquistato le piante in buona fede da un vivaio aperto al pubblico e perché l'acquisto era avvenuto in una data precedente a quella della concessione del CPVR.

4.4.1.3. Successivamente, l'adita Corte Suprema spagnola si è chiesta "se la messa a coltura di costituenti vegetali di una varietà protetta e la raccolta dei frutti di tali costituenti debbano essere considerate come un atto riguardante i "costituenti varietali" che richiede, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, la previa autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà vegetale, a pena di configurare un atto di infrazione, o piuttosto un atto riguardante i "prodotti del raccolto", il quale, secondo il medesimo giudice, è soggetto a tale obbligo di previa autorizzazione soltanto alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. Nell'ipotesi in cui l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 sia applicabile alla causa dinanzi ad esso pendente, (...) si chiede, inoltre, se la condizione relativa ad una "utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta", ai sensi di tale disposizione, possa essere soddisfatta qualora la varietà di cui trattasi, di cui sono stati acquistati i piantoni durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa e l'effettiva concessione della stessa, benefici soltanto di una "protezione provvisoria", conformemente all'articolo 95 di tale regolamento".

4.4.1.4. Ha deciso, quindi, di sospendere il procedimento innanzi ad essa e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Nell'ipotesi in cui un agricoltore abbia acquistato presso un vivaio (esercizio commerciale di terzi) piantoni di una varietà vegetale e li abbia piantati prima che producesse effetti la concessione della privativa per tale varietà, se l'attività posteriore realizzata dall'agricoltore, consistente nella raccolta dei successivi frutti degli alberi, per essere ricompresa nella sfera di applicazione dello "ius prohibendi" del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (n. 2100/94), richieda che siano soddisfatti i requisiti previsti nel paragrafo 3 di tale articolo, in quanto si ritiene di essere in presenza di "prodotti del raccolto". Oppure se si debba intendere che tale attività di raccolta costituisca un atto di produzione o riproduzione della varietà che dà luogo a "prodotti del raccolto" il cui divieto da parte del titolare della varietà vegetale non richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3 (di detto articolo).

2) Se sia conforme al paragrafo 3 (dell'articolo 13 del regolamento n. 2100/94) un'interpretazione secondo la quale il sistema di tutela a cascata riguardi tutti gli atti menzionati nel paragrafo 2 (dell'articolo 13 di tale regolamento) che si riferiscano ai "prodotti del raccolto", inclusa la stessa raccolta, oppure solamente gli atti posteriori alla produzione di tale materiale del raccolto, quali il magazzinaggio e la sua

commercializzazione.

3) Se, nell'applicazione del sistema di estensione della tutela a cascata ai "prodotti del raccolto" ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 13 del regolamento n. 2100/94, perché sia soddisfatta la prima condizione, sia necessario che l'acquisto dei piantoni sia avvenuto dopo che il titolare abbia ottenuto la privativa comunitaria per la varietà vegetale, oppure se sia sufficiente che in tale momento il titolare godesse della protezione provvisoria, poiché l'acquisto è stato effettuato nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e il momento in cui iniziano a decorrere gli effetti della concessione della privativa per la varietà vegetale".

4.5. Quanto, invece, al rapporto, per cui è causa, tra la Mi.An. e la Sun World International LLC, esso, pacificamente sorto dopo la concessione, in favore di quest'ultima, del CPVR riguardante la varietà di uva Sugranineteen - Scarlotta Seedless, ha avuto ad oggetto un contratto a natura mista (così definito nel lodo definitivo), vale a dire un contratto di locazione che coinvolge diritti di proprietà intellettuale.

4.5.1. Il Contratto Principale, infatti, era un "contratto di locazione", come risulta dal suo titolo completo ("Contratto di locazione con produttore di uve"), dall'esplicito riferimento alle disposizioni del codice civile italiano sui contratti di locazione (l'articolo 3.4 del Contratto fa menzione dell'articolo 1615 cod. civ., rubricato "Gestione e produzione di un bene produttivo") e dall'oggetto del contratto. Tuttavia, mentre l'oggetto principale del Contratto era la locazione delle viti di Sugranineteen, l'uso di tali beni (in particolare, per quanto qui di interesse, dei frutti di tali viti) era condizionato dai diritti di proprietà intellettuale di Sun World sui prodotti in locazione e la maggior parte delle disposizioni del Contratto trattavano specificatamente tali diritti di PI (si vedano, in particolare l'articolo sulle "Definizioni", l'art. 3 su "diritti di non riproduzione/proprietà", l'art. 4 su "commercializzazione e distribuzione: uso dei marchi di Sun World").

4.6. È innegabile, quindi, che la fattispecie concreta su cui è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-176/18, differisce da quella per cui oggi è causa.

4.6.1. Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di verificare se, almeno una parte dei principi dettati nella menzionata sentenza - quelli, cioè, aventi carattere generale, involgendo l'interpretazione del contesto normativo (disciplina della Convenzione UPOV e del Regolamento (CE) 2100/94), ivi richiamato, perché rivelatisi essere il presupposto del principio specificamente dettato, poi, per la vicenda all'esame del giudice spagnolo -, sia comunque utilizzabile anche in questa sede.

4.7. Orbene, il contesto normativo esaminato dalla CGUE ha riguardato:

A) La Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, nella sua versione riveduta il 19 marzo 1991 (in prosieguo: la "convenzione UPOV"), approvata a nome della Comunità europea con

decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005.

Ai sensi dell'articolo 14 di tale Convenzione: "1. (Atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costituente è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: i) produzione o riproduzione; ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; iii) offerta in vendita; iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; v) esportazione; vi) importazione; vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti da i) a vi) sopraelencati. b) Il costituente può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni. 2. (Atti relativi al prodotto della raccolta) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costituente è richiesta per gli atti menzionati ai punti da i) a vii) del paragrafo 1, lettera a), compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costituente non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.(...)".

B) Il Regolamento (CE) n. 2100/94.

Ai sensi del quattordicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventesimo e ventinovesimo considerando del Regolamento n. 2100/94: "considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che, da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d'altro canto, l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva; (...) considerando che l'esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico; considerando che ciò include la salvaguardia della produzione agricola; che a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni; (...) considerando che in taluni casi si devono altresì prevedere diritti di sfruttamento obbligatorio nell'interesse pubblico, che può includere la necessità di approvvigionare il mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di mantenere gli incentivi per la selezione costante di varietà migliorate; (...) considerando che il presente regolamento tiene conto delle convenzioni internazionali esistenti quali la (Convenzione UPOV) (...)".

L'art. 5 di tale Regolamento, rubricato "Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali", al suo paragrafo 3, prevede quanto segue: "Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali

parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso "costituenti varietali".

Il suo successivo art. 13, rubricato "Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati", dispone che:

"1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati "il titolare", hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente "materiali", richiedono l'autorizzazione del titolare:

a) produzione o riproduzione (moltiplicazione), b) condizionamento a fini di moltiplicazione, c) messa in vendita, d) vendita o altra commercializzazione, e) esportazione dalla Comunità, f) importazione nella Comunità, g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f). Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali. (...)".

L'art. 16 del medesimo regolamento, rubricato "Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali", sancisce che: "La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, che sia stat(o) cedut(o) ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti: a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale".

Il successivo art. 94, rubricato "Infrazioni", prevede che: "1. Chiunque: a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta, può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa

compensazione o per entrambe le cose. 2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta".

Infine, l'art. 95 è così formulato: "Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali".

4.8. Orbene, rispondendo alla prima ed alla seconda delle questioni pregiudiziali precedentemente riportate nel Par. 4.4.1.4. della presente motivazione, la CGUE ha affermato che "l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l'attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento".

4.8.1. A tale conclusione essa è giunta alla stregua delle considerazioni di cui appresso, muovendo dal rilievo che, "come risulta, in modo concordante, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte, il frutto raccolto dai mandarini della varietà Nadorcott, di cui al procedimento principale, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà vegetale".

4.8.2. Secondo quella Corte, "In tali circostanze, si deve intendere che, con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che l'attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l'autorizzazione del titolare di tale varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di detto articolo.

A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, è richiesta l'autorizzazione del titolare della privativa per una varietà vegetale per gli "atti di produzione o riproduzione (moltiplicazione)" relativi ai "costituenti varietali" o al "materiale del raccolto" di una varietà protetta.

Sebbene detta disposizione si riferisca sia ai costituenti varietali sia al materiale del raccolto della varietà protetta, che essa denomina complessivamente il "materiale", tuttavia la tutela prevista per queste due categorie differisce. Infatti, l'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento precisa

che, per quanto riguarda gli atti di cui al paragrafo 2 di tale articolo relativi al materiale del raccolto, una siffatta autorizzazione è necessaria soltanto qualora quest'ultimo sia stato ottenuto mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e alla condizione che il titolare della stessa non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai costituenti varietali della medesima varietà protetta. Pertanto, l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, da parte del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è necessaria, per quanto riguarda atti relativi al materiale del raccolto, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo.

Pertanto, si deve considerare che il regolamento n. 2100/94 prevede una tutela "primaria" applicabile alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Il materiale del raccolto è oggetto, da parte sua, di una tutela "secondaria" che, pur essendo parimenti menzionata a tale disposizione, è ampiamente limitata dalle condizioni supplementari previste al paragrafo 3 del medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Greenstar Kanzi Europe, C 140/10, EU:C:2011:677, punto 26).

Pertanto, al fine di determinare se e a quali condizioni l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si applichi all'attività di messa a coltura di una varietà vegetale protetta e di raccolta dei frutti di tale varietà che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, occorre esaminare se tale attività possa dar luogo alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali o del materiale del raccolto della varietà protetta.

A tale riguardo, occorre constatare che, tenuto conto del significato abituale dei termini "produzione" e "riproduzione" utilizzati in tale disposizione, quest'ultima si applica agli atti mediante i quali sono generati nuovi costituenti varietali o materiale del raccolto. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 definisce la nozione di "costituenti varietali" come riguardante i vegetali interi o le parti di vegetali, nella misura in cui siano in grado di produrre vegetali interi.

Orbene, nel caso di specie, il frutto raccolto dagli alberi della varietà di cui trattasi nel procedimento principale, come emerge dal punto 20 della presente sentenza, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà. Pertanto, la messa a coltura di una siffatta varietà protetta e la raccolta dei frutti dei piantoni di tale varietà non possono essere qualificate come "atto di produzione o di riproduzione (moltiplicazione)" di costituenti varietali, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, ma devono essere considerate come la produzione di materiale del raccolto che richiede l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a tale disposizione letta in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, di detto

regolamento, soltanto nei limiti in cui tale materiale del raccolto sia stato ottenuto mediante l'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta, a meno che detto titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti componenti varietali.

L'importanza che riveste la capacità di moltiplicazione per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento agli atti di produzione o di riproduzione, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo siano soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, è avvalorata dal contesto in cui si inserisce tale articolo 13. In particolare, dalle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 2100/94, relative all'esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, risulta che tale privativa si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta che sia stato ceduto ad altri dal titolare o con il suo consenso soltanto nei limiti in cui tali atti siano relativi, in particolare, a un'ulteriore moltiplicazione della varietà di cui trattasi, non consentita dal titolare.

Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 2100/94, in particolare dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando di tale regolamento risulta che, sebbene il regime istituito dall'Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell'interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l'obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai "prodotti del raccolto".

Per contro, l'interpretazione secondo cui l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 riguarderebbe anche, indipendentemente dalle condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo, l'attività consistente nella raccolta dei frutti di una varietà protetta, senza che tali frutti possano essere utilizzati a fini di moltiplicazione di tale varietà, sarebbe incompatibile con detto obiettivo, in quanto avrebbe l'effetto di privare di ogni utilità il paragrafo 3 di tale articolo e, pertanto, di mettere in discussione il regime di tutela a cascata stabilito all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Inoltre, l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia

della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n. 2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione.

L'interpretazione secondo la quale la tutela "primaria" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento si limita, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo sono soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, ai costituenti varietali in quanto materiale di moltiplicazione, è avvalorata dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, di cui occorre tener conto ai fini dell'interpretazione di detto regolamento, conformemente al considerando 29 di quest'ultimo.

Infatti, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale Convenzione, l'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti di "produzione" o di "riproduzione" compiuti in relazione al "materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta".

Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 32 a 35 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori relativi all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV risulta che l'utilizzazione del materiale di riproduzione ai fini della produzione di un raccolto è stato espressamente escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione che stabilisce le condizioni di applicazione della tutela primaria, quale corrispondente a quella dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

Pertanto, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, il costitutore può vietare non già l'utilizzazione di costituenti varietali ai soli fini di un raccolto agricolo, bensì soltanto determinati atti che danno luogo a riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta".

4.9. Rispondendo, successivamente, alla terza delle questioni pregiudiziali precedentemente riportate nel Par. 4.4.1.4. della presente motivazione, la CGUE ha affermato che "l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante una "utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali" di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest'ultimo può far valere il

diritto ad esso conferito dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali".

4.9.1. A tale conclusione essa è giunta alla stregua delle seguenti considerazioni: "Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione devono essere considerati come ottenuti mediante una "utilizzo non autorizzata dei costituenti varietali" di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria di detta varietà vegetale e la sua concessione.

A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, in seguito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il compimento non autorizzato degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nei confronti della varietà vegetale oggetto di tale privativa costituisce una "utilizzo non autorizzata", ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, chiunque, in tali circostanze, compia uno di tali atti può essere oggetto di un'azione intentata da tale titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

Dall'altro lato, per quanto riguarda il periodo precedente alla concessione di tale privativa, detto titolare può esigere, conformemente all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94 un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che sarebbe stato vietato dopo tale periodo, in virtù di una siffatta privativa.

Si deve considerare che, atteso che l'articolo 95 di tale regolamento riguarda unicamente la possibilità per il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di una varietà vegetale di esigere un indennizzo adeguato, esso non gli conferisce altri diritti, quali, in particolare, il diritto di autorizzare o di vietare l'utilizzazione di costituenti varietali di tale varietà vegetale per il periodo di cui a detto articolo 95. Tale regime di tutela si distingue quindi da quello della previa autorizzazione che si impone allorché gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 sono compiuti dopo la concessione della privativa comunitaria.

Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo di tutela di cui all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94, il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può vietare il compimento di uno degli atti previsti all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento a motivo della mancanza del

suo consenso, cosicché il loro compimento non costituisce una utilizzazione non autorizzata" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento.

Nel caso di specie, da quanto precede risulta che, poiché la moltiplicazione e la vendita al sig. (...) dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui trattasi nel procedimento principale sono state effettuate durante il periodo di cui all'articolo 95 del regolamento n. 2100/94, tali atti non possono essere considerati come una siffatta utilizzazione non autorizzata.

Pertanto, i frutti ottenuti da tali piantoni non devono essere considerati come ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, e ciò anche se sono stati raccolti dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infatti, come risulta dalla risposta alla prima e alla seconda questione, la messa a coltura dei costituenti varietali di una varietà vegetale e la raccolta dei frutti della stessa che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non costituisce un atto di produzione o di riproduzione di costituenti varietali, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94.

Per quanto riguarda i piantoni della varietà vegetale protetta che sono stati moltiplicati e venduti al sig. (...) da un vivaio dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, occorre rilevare che sia la moltiplicazione di tali piantoni sia la loro vendita possono costituire una siffatta utilizzazione non autorizzata, dal momento che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 2100/94, l'offerta in vendita e la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione dei frutti di una varietà protetta sono subordinate al previo consenso del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

In tali circostanze, i frutti dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui al punto precedente raccolti dal sig. (...) possono essere considerati come ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata di costituenti varietali di una varietà protetta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94.

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, occorre inoltre che tale titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione alla varietà vegetale di cui trattasi nel procedimento principale presso il vivaio che avrebbe proceduto alla moltiplicazione e alla vendita dei costituenti varietali".

4.10. In buona sostanza, la CGUE ha dovuto preliminarmente decidere se la messa a dimora delle piante acquistate rientri nell'attività di "produzione o riproduzione" di costituenti varietali o sia connessa alla "raccolta dei frutti". Mentre nel primo caso l'autorizzazione del breeder è sempre richiesta (tutela primaria), nel secondo ciò sarà possibile solo a condizione che la raccolta riguardi piante "non autorizzate", o rispetto alle quali il breeder non abbia avuto modo di esercitare i suoi diritti di autorizzazione (tutela secondaria).

4.10.1 In altri termini, la Corte ha spiegato, in linea generale, che, in base al Regolamento 2100/94, vi sono due livelli di protezione, ovvero la protezione primaria, che copre la produzione o la riproduzione dei componenti della varietà (art. 13(2) (a)) e la protezione secondaria, che copre il materiale raccolto.

4.10.2. Ai sensi dell'art. 13(3), la protezione del materiale raccolto è applicabile solo nel rispetto di due condizioni, cioè che a) tale materiale sia stato ottenuto attraverso l'uso non autorizzato di componenti della varietà costituenti della varietà, e b) a meno che il titolare non abbia avuto l'opportunità di esercitare il suo diritto in relazione a quei costituenti della varietà.

4.10.3. La Corte ha precisato che, secondo il Regolamento, i "costituenti della varietà" sono "piante intere o parti di piante, nella misura in cui tali parti siano in grado di produrre piante intere". Nella fattispecie ivi affrontata, la vicenda riguardava i mandarini Nadorcott, non "in grado di produrre piante intere", poiché non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione. È innegabile, tuttavia, che tali assunti della sentenza de qua non possono che riferirsi a tutte quelle varietà vegetali in cui il frutto non può, a sua volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà. Quindi anche le viti, non potendo ottenersi dai loro frutti una nuova vite: a maggior ragione, dunque, esse, per quanto di specifico interesse in questa sede, valgono per l'uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato "Scarlotta seedless", costituente il frutto della varietà vegetale "Sugranineteen", del cui brevetto europeo (CPVR) è titolare la Sun World International LLC.

4.10.4. Pertanto, la CGUE ha concluso che, in tali casi, l'autorizzazione del titolare del CPVR non è necessaria, a meno che sussistano entrambe le condizioni di cui all'art. 13(3).

4.10.5. La stessa Corte, poi, passando alla seconda questione, ha puntualizzato che il Regolamento prevede due diversi mezzi di protezione, a seconda dello stato della domanda. Una volta concesso, il CPVR, il titolare può citare in giudizio il trasgressore, ingiungendogli di cessare qualsiasi tipo di atto non autorizzato, e/o di pagare un risarcimento ragionevole e ulteriori danni in caso di atti intenzionali o negligenti (art. 94). Invece, tra la pubblicazione della domanda e la concessione del CPVR, il titolare ha solo diritto a un indennizzo adeguato (art. 95), per qualsiasi atto non autorizzato.

4.10.6. Ciò evidenzia una delle peculiarità dei CPVR i quali, a differenza di altri diritti di privativa industriale come marchi o brevetti - la cui protezione si basa sulla data di deposito della domanda - godono di un diverso livello di protezione a seconda che il titolo risulti concesso al momento degli atti non autorizzati o sia ancora in stato di domanda.

4.11. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'interpretazione complessivamente fornita dalla CGUE relativamente all'art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94 riveste necessa-

riamente un valore generale, in quanto volta ad individuare la portata così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. In quest'ottica, dunque, la pronuncia in esame assume, in parte qua, un significato suo proprio, non riferibile, cioè, - diversamente da quanto preteso dalla odierna controricorrente - alla sola fattispecie concreta ivi affrontata (come si è detto, differente rispetto a quella oggi all'attenzione del Collegio, se non altro perché, in quest'ultima, il Contratto Principale tra la Mi.An. e la multinazionale Sun World International LLC è stato stipulato in una data cronologicamente successiva al riconoscimento, in favore di detta multinazionale, del brevetto europeo sulla varietà vegetale "Sugranineteen"), ma valevole in tutte le fattispecie (come, appunto, anche quella in esame) in cui venga in rilievo la interpretazione della suddetta norma regolamentare. Si è già detto, infatti, che alle decisioni pregiudiziali interpretative della CGUE è riconosciuta una capacità estensiva nei confronti di altri procedimenti, in forza di una loro dichiarata efficacia erga omnes o almeno de facto ultra partes, per la necessaria garanzia della uniforme applicazione dell'interpretazione del diritto euro-unitario, assistita dall'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura "atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione" (art. 4, TUE).

4.12. Muovendo da questa conclusione, allora, occorre chiedersi se una pattuizione quale quella complessivamente derivante dalle clausole contrattuali rinvenibili, rispettivamente, al punto 3.4 ("Le Parti riconoscono e accettano espressamente quanto segue: (a) Sun World è proprietaria di ogni singola Pianta in Affitto e/o Cultivar di Sun World oggetto del presente Accordo, eccettuati i frutti prodotti dalle Pianta in Affitto, che ai sensi dell'art. 1615 c.c., spettano al Produttore, il quale, tuttavia, ne può disporre entro i limiti ed alle condizioni previste nel presente Accordo") ed al punto 4.2. ("Le Parti stabiliscono che la Frutta di proprietà riservata (intendendosi per tale, giusta quanto sancito nel paragrafo contrattuale recante le "Definizioni", "i frutti prodotti da qualsiasi Cultivar di Sun World e /o Pianta in affitto coltivata all'interno dell'Unione Europea". Ndr) prodotta dalle Pianta in Affitto venga distribuita attraverso un Distributore Autorizzato, condizione essenziale per l'efficacia del presente Accordo. L'eventuale commercializzazione, distribuzione ed esportazione della Frutta di Proprietà riservata coltivata dal Produttore Autorizzato (nella specie, la Mi.An. Ndr) e non eseguita dal Distributore Autorizzato porterà all'immediata risoluzione del presente contratto nonché al ritiro di ogni autorizzazione e concessione data da Sun World di cui all'art. 1. L'elenco "C" (come di volta in volta modificato da Sun World) contiene un elenco dei Distributori Autorizzati in Italia") del Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa sia compatibile, o non, con i principi generali suddetti di cui alla sentenza della CGUE 19 dicembre 2019-causa C.176/18.

4.12.1. A tale interrogativo il Collegio ritiene di dover rispon-

dere negativamente.

4.12.2. Invero, nel ricostruire il perimetro dei diritti esclusivi di cui gode il titolare di una privativa vegetale giusta l'art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94, occorre prendere in considerazione non soltanto le disposizioni di cui all'art. 13.1 e 13.2 del Regolamento medesimo, ma anche quanto previsto dal successivo suo art. 13.3, ai sensi del quale, - come chiaramente si desume dalla interpretazione fornita dalla menzionata sentenza CGUE - una volta autorizzato l'uso dei costituenti varietali, il titolare del brevetto perde ogni potere dispositivo sul cd. "materiale del raccolto" nella misura in cui questo consista in frutti che non possono, a loro volta, costituire materiale di moltiplicazione (produzione o riproduzione) della varietà.

4.12.3. Alteris verbis, ai sensi dell'appena citato art. 13.3, la protezione del materiale raccolto consistente nei frutti così caratterizzati è invocabile solo nel rispetto di due condizioni, cioè che: a) tale materiale sia stato ottenuto attraverso l'uso non autorizzato di componenti della varietà costituenti della varietà; b) il titolare non abbia avuto l'opportunità di esercitare il suo diritto in relazione a quei costituenti della varietà.

4.13. La descritta pattuizione complessivamente derivante dalle già riportate clausole contrattuali rinvenibili, rispettivamente, al punto 3.4 ed al punto 4.2. del Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa si rivela, allora, chiaramente non in linea con quanto si è testé precisato, nella misura in cui, sostanzialmente, attribuisce al titolare del brevetto de quo anche il diritto di individuare i soggetti cui soltanto potranno essere ceduti i frutti in questione per la loro successiva commercializzazione, - addirittura configurando quale causa di immediata risoluzione contrattuale l'inadempimento del produttore (nella specie la Mi.An.) ad una tale pattuizione - malgrado l'uso certamente autorizzato (circo- stanza, questa, assolutamente incontrovertibile, perché sancita contrattualmente), da parte della Mi.An., che ne aveva anche pagato il corrispettivo, delle componenti della varietà vegetali da cui quei frutti erano stati prodotti.

4.13.1. Ne consegue, dunque, che, laddove il Contratto Principale intercorso tra le odierne parti in causa è stato dichiarato risolto, dagli arbitri, in ragione dell'inadempimento della Mi.An., ricondotto dai primi, come è utile ricordare, proprio (e soltanto) all'aver ella venduto "l'uva Scarlotta Seedless a distributori non autorizzati", si è al cospetto di una pronuncia in contrasto con l'appena riportata conclusione.

4.14. Resta da stabilire, a questo punto, se l'appena descritto errore di diritto che inficia il lodo definitivo oggi impugnato dalla Mi.An., renda quest'ultimo contrario a principi di ordine pubblico.

4.14.1. È noto, infatti, che il disposto del novellato art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ha escluso, in via generale, la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione

sia contraria a principi di ordine pubblico.

4.14.2. Sebbene, dunque, l'arbitro rituale debba giudicare secondo diritto, dando applicazione al principio *iura novit curia*, non tutti gli errori di giudizio nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto sono sindacabili. Solo se l'*error iuris* in iudicando comporta la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punto da giustificare la rimozione degli effetti (fase rescindente) e la riforma della decisione (fase rescissoria).

4.14.3. Come già più volte affermato da questa Corte, il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico, operato dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento e non sottende una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che comprende tutte le norme imperative esistenti (cfr. Cass. n. 21850 del 2020 e Cass. n. 25187 del 2021, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 27615 del 2022).

4.14.4. Tale soluzione si pone in piena coerenza con il dettato codicistico, che distingue tra contrarietà a norme imperative e contrarietà all'ordine pubblico (art. 1343 cod. civ.).

4.14.5. In particolare, la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i "valori di fondo" del sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso (cfr., con riferimento all'impugnazione del lodo pronunciato secondo equità, Cass. n. 16755 del 2013 e Cass. n. 4228 del 1999, anch'esse entrambe ribadite, in motivazione, dalla già citata, più recente, Cass. n. 27615 del 2022).

4.15. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, al fine di configurare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico (per violazione di norme imperative sancite dall'art. 13 del Regolamento (CE) 2100/94, posto che il giudice, nel ricercare i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, deve tener conto anche delle regole e dei principi entrati a far parte del nostro sistema giuridico in virtù del suo conformarsi ai precetti del diritto internazionale, sia generale che pattizio, e del diritto dell'Unione europea) di una pattuizione come quella complessivamente derivante dalle già riportate clausole contrattuali nn. 3.4 e 4.2. del Contratto Principale suddetto, così da considerare la descritta statuizione del lodo definitivo, a sua volta, contraria all'ordine pubblico, rendendone ammissibile, pertanto, l'impugnazione della stessa avanti alla corte d'appello, secondo quanto previsto dal vigente art. 829, comma 3, cod. proc. civ., è sufficiente, da un lato, osservare, condividendosi quanto si legge nella requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, che

"richiamata la costruzione concettuale dell'ordine pubblico come l'insieme delle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento dettate a tutela di interessi generali, comprese quelle costituzionali e quelle che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità internazionale in un determinato momento storico, è decisivo considerare che il riconoscimento in favore del titolare della varietà vegetale di un diritto di proprietà su piante e frutti realizzati dalla controparte in conseguenza dell'utilizzo autorizzato dei costituenti varietali integri una lesione dei principi attinenti allo sviluppo dell'attività agricola ed alla libera concorrenza". Dall'altro, e soprattutto, ribadire le chiare argomentazioni della sentenza CGUE ampiamente illustrata in precedenza laddove ha affermato che dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando del Regolamento (CE) 2100/94 "risulta che, sebbene il regime istituito dall'Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell'interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l'approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l'obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l'assoggettamento a restrizioni dell'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai "prodotti del raccolto". (...). Inoltre, l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n. 2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione".

4.16. Né, in contrario, possono assumere significativo valore le due decisioni, la prima interlocutoria e la seconda defi-

nitiva, depositate dalla controricorrente unitamente alla sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ. datata 8 marzo 2024 dell'AGCM, atteso - pure a volersi prescindere da qualsivoglia ulteriore approfondimento circa la completa, o almeno parziale, corrispondenza tra le vicende ivi esaminate e quella di cui oggi si discute - quanto si è già detto (cfr., *amplius*, i Par. da 4.3.2. a 4.3.4. di questa motivazione, da intendersi qui riprodotti per evidenti ragioni di sintesi) relativamente alla vincolatività delle pronunce rese in ambito di procedimento pregiudiziale cd. interpretativo dalla Corte di Giustizia, ed alla conclusione ivi accolta secondo cui la "decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte".

5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di Mi.An., titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere accolto limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandosene inammissibile il primo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame da effettuarsi alla stregua del seguente principio di diritto:

"In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione".

5.1. Al suddetto giudice di rinvio va rimessa pur la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso di Mi.An., titolare dell'omonima ditta individuale, limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandone inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

(*omissis*)

Il Regolamento europeo (EUDR): tra contrasto alla deforestazione, questioni agroalimentari e tutela del consumatore

Maurizio Vittorio Flick

1.- *Premessa. Deforestazione, agroalimentare e ambiente: la svolta del Regolamento (UE) 2023/1115*

La deforestazione rappresenta un fenomeno globale e complesso, con radici storiche che hanno segnato profondamente le aree dell'emisfero settentrionale, lasciando all'Europa e al Nord America solo una frazione della loro originaria copertura forestale. Oggi, però, è nei Paesi del Sud del mondo che si registrano i tassi più elevati di distruzione delle foreste, specialmente nelle aree tropicali, a causa di una crescente domanda di risorse. Attualmente, la domanda di legname è alimentata da esigenze molteplici, alcune delle quali anche meritevoli. La transizione verso la decarbonizzazione, ad esempio, ha incrementato significativamente l'uso del legno come alternativa ai combustibili fossili, con una richiesta che si prevede quadruplicherà entro il 2050. Anche settori come l'edilizia, l'imballaggio e il riscaldamento si orientano sempre più verso il legname come sostituto delle materie prime fossili. Tuttavia, questa tendenza si basa spesso sull'errata convinzione che il legno rappresenti una soluzione universale, in grado di affrontare simultaneamente problemi complessi, come la scarsità di risorse e la sostenibilità ambientale. A questa pressio-

ne si aggiunge il consumo di prodotti agricoli come soia, carne bovina e olio di palma, responsabili della continua conversione delle foreste in terreni agricoli. I numeri sono allarmanti: nel 2022 sono andati perduti 4,1 milioni di ettari di foreste tropicali primarie (pari a 11 campi da calcio al minuto), mentre tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari, un'area più grande dell'UE¹.

Di fronte a questi dati, l'Unione Europea, uno dei maggiori mercati di consumo per prodotti legati alla deforestazione, ha deciso di rafforzare il proprio impegno normativo con il Regolamento (UE) 2023/1115². Questo strumento si inserisce in una crescente attenzione europea verso la sostenibilità, ampliando le politiche già avviate con il regolamento EUTR³ per combattere la deforestazione e promuovendo l'ambizioso obiettivo di rendere il mercato europeo "deforestation-free"⁴. Il Regolamento non si limita a vietare l'ingresso di materie prime legate al degrado forestale, come cacao, soia, carne bovina e olio di palma, ma introduce rigorosi obblighi di tracciabilità e certificazione per tutta la filiera produttiva. Con questa normativa, l'UE definisce un nuovo standard ecologico che non solo tutela le foreste, ma introduce importanti criteri di sostenibilità che si ripercuotono sul settore agroalimentare europeo, soprattutto in relazione ai regimi di importazione. Pur non definendo direttamente nuove regole di produzione agricola o forestale interna, ambiti in cui l'Unione non possiede competenze dirette, il regolamento rafforza significativamente il ruolo dei criteri ambientali nelle dinamiche di mercato, indicando chiaramente che il rispetto per l'ambiente deve prevalere anche nelle relazioni commerciali con Paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo.

Oltre a stabilire standard di sostenibilità condivisi, il Regolamento (UE) 2023/1115 introduce nuove sfide di natura giuridica e operativa. Sebbene l'Unione agisca

(¹) Il *Global Forest Review* (GFR) è il primo rapporto costantemente aggiornato sullo stato delle foreste mondiali, risponde alle domande più importanti con gli ultimi dati disponibili. Quante foreste sono rimaste nel mondo? Le foreste del mondo stanno ricrescendo? Quanto carbonio immagazzinano le foreste? Quali foreste sono importanti hotspot di biodiversità? Quanto siamo lontani dal raggiungere gli obiettivi globali di conservazione delle foreste? Il GFR, può dirsi metaforicamente, ha il polso della situazione delle foreste mondiali. Cfr. <https://research.wri.org/gfr/global-forest-review>.

(²) Il nuovo Regolamento, meglio conosciuto con l'acronimo EUDR - *European Union Deforestation Regulation* -, rappresenta un cambiamento di paradigma negli sforzi europei volti non solo a proteggere le foreste, la biodiversità e il clima, ma anche a tutelare i diritti umani correlati e i diritti delle popolazioni indigene. Non è casuale la stretta assonanza tra l'acronimo EUDR e quello di EUTR, solitamente utilizzato per identificare un altro Regolamento europeo, il n. 995/2010 (*European Union Timber Regulation*).

(³) Il riferimento è al Regolamento europeo, il n. 995/2010 meglio conosciuto con l'acronimo EUTR (*European Union Timber Regulation*).

(⁴) Tra il 1990 e il 2008 l'UE ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli associati alla deforestazione commercializzati a livello mondiale (considerando 18 del Regolamento).

nel rispetto delle competenze attribuite dai Trattati, in particolare in materia ambientale ai sensi dell'art. 192 TFUE, gli effetti del Regolamento incidono anche su settori tradizionalmente gestiti a livello nazionale, come le politiche agricole e forestali. Ne deriva, per gli operatori economici, l'esigenza di conformarsi a requisiti stringenti, che si traducono in oneri significativi lungo l'intera filiera produttiva, pur in assenza di una competenza normativa diretta dell'Unione in ambito agricolo. Tra questi figurano l'obbligo di certificare l'origine sostenibile dei prodotti e il rispetto di criteri stringenti di "due diligence," che prevedono verifiche dettagliate su tutta la filiera per escludere il rischio di deforestazione. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità ambientale, ma che comporta inevitabilmente un incremento degli oneri documentali e procedurali a carico degli operatori economici. In particolare, gli agricoltori e i produttori potrebbero risentire dell'ulteriore stratificazione normativa, già alimentata da altri strumenti europei in materia ambientale e agroalimentare, con l'effetto di ridefinire progressivamente le modalità con cui l'impresa agricola si relaziona al mercato e all'ambiente. Il Regolamento segna un passo epocale, ma solleva interrogativi complessi per giuristi e operatori del settore. Come integrare un corpus giuridico europeo sempre più vincolante con le specificità locali delle pratiche agricole? Quale spazio resta per le esigenze di mercato e per la sovranità normativa dei singoli Stati membri? L'armonizzazione normativa, infatti, avviene in un contesto di "forzatura" che vede prevalere l'etica della sostenibilità sulla flessibilità produttiva, ridefinendo il rapporto tra ambiente e attività economica. In questo senso, il Regolamento (UE) n. 2023/1115 non si limita a essere uno strumento di lotta alla deforestazione, ma rappresenta l'affermazione di una nuova visione etica e giuridica che proietta il settore agroalimentare verso un modello di produzione responsabile e a impatto zero. Per gli studiosi e i pro-

fessionisti del diritto agrario e agroalimentare, questa normativa impone un ripensamento delle pratiche agricole e del quadro giuridico che le regola, proponendo un equilibrio tra sostenibilità, sovranità e sviluppo economico in un'Europa sempre più attenta alla tutela ambientale.

2.- Una normativa multilivello per la tutela delle foreste: il contesto dell'EUDR

È in questo contesto che l'UE ha adottato il 31 maggio 2023 il Regolamento (UE) n. 2023/1115 «relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di talune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010»⁵. Il nuovo Regolamento, conosciuto con

l'acronimo EUDR - *European Union Deforestation Regulation* -, rappresenta un cambiamento di paradigma negli sforzi europei volti non solo a proteggere le foreste, la biodiversità⁶ e il clima⁷, ma anche a tutelare i diritti umani correlati e i diritti delle popolazioni indigene⁸. Non è casuale la stretta assonanza tra l'acronimo EUDR e quello di EUTR, solitamente utilizzato per identificare un altro Regolamento europeo, il n. 995/2010 (European Union Timber Regulation). Tra i due, EUTR e EUDR, cambia soltanto una lettera, ma nella sostanza lo spettro d'azione della recente normativa adottata nel 2023 è notevolmente più ampio e vario rispetto a quello del regolamento del 2010, includendo una responsabilità rafforzata per la tutela dei diritti umani. Il Regolamento EUDR si inserisce in un complesso quadro normativo *multilevel*, che richiede l'integrazione di norme nazionali e sovranazionali e un coordinamento tra giurisdizioni per garantirne l'efficacia⁹. Tra le fonti normative di riferimento, rilevano: i) a livello internazionale, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

⁽⁵⁾ In dottrina, tra i primi commentatori del Regolamento in commento, L.F. Pastorino, *Comercio internacional y responsabilidad ambiental y climática. a propósito del reglamento (ue) 2023/1115 contra la deforestación*, in Eurojus.it, 3/2024, p. 29.

⁽⁶⁾ Sul tema della biodiversità v. recentemente N. Ferrucci, *Riflettendo sulla biodiversità*, in Riv. dir. alim., 2023, n. 2, 13-30.

⁽⁷⁾ Su questo tema di estrema attualità v., in particolare F. Capriglione, *Clima energia finanza. Una difficile convergenza*, Milano, Utet, 2023; M. Alabrese, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, p. 905.

⁽⁸⁾ Cfr. le considerazioni sul punto di L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in Riv. dir. agr., 4, 2020, 5, p. 89.

⁽⁹⁾ Cfr. le considerazioni formulate da C. Gulotta, *L'evoluzione in atto nell'Unione europea in tema di diligenza dovuta e responsabilità sociale delle imprese*, in Riv. giur. amb., 2024, pp. 135-163. Secondo l'A. l'UE sta cercando di sviluppare un proprio approccio alla responsabilità sociale delle imprese per cui gli obblighi legali di due diligence sono supportati da un apparato amministrativo a livello nazionale e dell'Unione progettato per sostenere le aziende nei loro sforzi di conformità.

delle Nazioni Unite (in particolare l'obiettivo SDG 15.2: arrestare la deforestazione entro il 2020)¹⁰ e la Dichiarazione di New York sulle foreste del 23 settembre 2014¹¹; ii) a livello europeo¹², l'art. 192 TFUE, il Green Deal europeo (European Green Deal, EGD) del 2019¹³, che mira ad armonizzare le politiche UE con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 stabilito dal Consiglio europeo. A questo si affianca il precedente Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati vietando l'immissione sul mercato UE di legno di provenienza illegale.

Un'altra fonte rilevante è il Regolamento (UE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di alcuni tipi di legname e prodotti del legno nell'UE¹⁴; iii) a livello nazionale, il Testo Unico in materia di Foreste e Filieri Forestali (TUFF)¹⁵ e la Strategia Forestale Nazionale (SFN)¹⁶, mirano tra le altre cose a implementare politiche di acquisti pubblici a "deforestazione zero"¹⁷.

Questo quadro normativo internazionale, europeo e nazionale rafforza la posizione dell'EUDR come strumento innovativo e mirato, il quale, tra le sue molte

(¹⁰) L'Agenda 2030 ha suddiviso il quindicesimo Goal in dodici target che mirano a proteggere e conservare la vita sulla terraferma e chiedono il raggiungimento di alcuni in anticipo per salvare gli ecosistemi più a rischio. Il target 15.2 era uno di questi e prevedeva «*Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile delle foreste, fermare la deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare l'estensione globale*». Tuttavia, come era già stato evidenziato da parte della Commissione Europea nel proposta di quello che poi è divenuto il Regolamento [COM(2021) 706 final, cfr. par. 15] «*L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace*».

(¹¹) In occasione del Summit sul Clima di New York (23 settembre 2014) i Governi, le Imprese, le ONG e le popolazioni indigene con questa Dichiarazione si sono impegnate a dimezzare la perdita delle foreste e ripristinare 150 milioni di ettari di territori degradati e boschivi entro il 2020 e a porre fine alla deforestazione e a recuperare altri 200 milioni di ettari entro il 2030. Al contempo, tutti i 155 firmatari si sono impegnati a contribuire alla crescita economica, alla riduzione della povertà, al mantenimento del principio di legalità, alla sicurezza alimentare, alla resilienza del clima e alla conservazione della biodiversità.

(¹²) Consiglio europeo, Conclusioni del Consiglio europeo - 12 dicembre 2019, <https://www.consilium.europa.eu/media/41783/12-euco-final-conclusions-it.pdf>. L'agenda si è sviluppata nel contesto di una crescente presa di coscienza globale intorno all'emergenza climatica, testimoniata dall'accordo di Parigi e dall'Agenda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2015, dal rapporto dell'IPCC "Global Warming of 1.5°C" del 2018 e dalla mobilitazione sociale innescatasi. La sostenibilità è divenuta un paradigma che risulta ormai, acquisito ad esempio nel sistema della filiera agroalimentare inducendo ad una rimediazione di istituti consolidati; basti riflettere, in via meramente esemplificativa, in ordine alle piccole produzioni locali, filiere corte e prodotti a chilometro zero, da sempre, considerati strumenti di valorizzazione del territorio nell'ambito delle misure sullo sviluppo rurale e che, in virtù dei recenti interventi legislativi [Legge n. 61 del 17 maggio 2022, recanti, "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"], sembrerebbero anch'essi piegati al canone della sostenibilità. In dottrina, *ex multis*, si vedano M.C. Rizzuto, *Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del regolamento (UE) 2024/1143*, in *Persona e Mercato*, 2024, p. 615 ss.; P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, (a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo), Milano, Giuffrè, 2024, p. 29; S. Masini, V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, Bari, Cacucci, 2021.

(¹³) Sul *Green Deal* si è sviluppata una vasta letteratura. Tra i contributi più recenti si segnala E. Chiti, D. Bevilacqua, *Green deal. Come costruire una nuova Europa*, Il Mulino, Bologna, 2024; J. Pio Beltran et al., *The Impact of the European Green Deal from a Sustainable Global Food System Approach*, in *17 Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2022, p. 2 ss., che affronta il tema con una prospettiva critica, evidenziando le difficoltà di una reale attuazione del progetto in assenza di un coordinamento politico a livello globale.

(¹⁴) Per una disamina più approfondita sulle tematiche collegate alle licenze FLEGT v. L. Corbetta, *I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legni derivati*, in N. Ferrucci (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 53 ss.

(¹⁵) Il riferimento è a quella che può essere considerata a tutti gli effetti l'attuale legge forestale italiana, il d.lgs. n. 34/2018. Ampia disamina di tali novità si rinviene in R. Saija, *Il (difficile) equilibrio tra funzione produttiva e finalità conservative dei beni forestali alla luce del TU n. 34/2018*, in *Il diritto dell'economia*, 1, 2021, pp. 181-199; R. Romano, *Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in *Agriregionieuropa*, 2018, 14, n. 54; N. Ferrucci (a cura di), *Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. n. 3 aprile 2018, n. 34)*, Milano, Wolters Kluwer, 2019; N. Lucifero, *Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la disciplina della viabilità forestale, forme di promozione dell'associazionismo fondiario e della gestione associata*, in *Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, cit., 136 ss. ove l'A. si sofferma sulla nozione di "gestione attiva" e sul modo in cui essa incide sulla disciplina forestale vigente alla luce del TUFF; N. Ferrucci, *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura*, in *Dir. agroalim.*, 2018, 265; A. Abrami, *La nuova legislazione forestale nel Decreto 3 aprile 2018 n. 34*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, 101.

(¹⁶) Il riferimento è al *Decreto 29 marzo 2022* del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi MASAF) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2022 n. 123.

(¹⁷) Da ultimo v. le riflessioni proposte da A. Stefani - R. Romano, *Direzione generale dell'economia montana e delle foreste: i primi cinque anni di attività*, in *Forest@*, 2024, pp. 60-71.

novità, si distingue per due aspetti fondamentali: il primo è quello di combattere la deforestazione principalmente attraverso normativa doganale; il secondo è rappresentato dal riconoscimento, per la prima volta a livello europeo, del ruolo cruciale delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste, un avanzamento che avviene in assenza di un testo giuridico internazionale ufficiale in tal senso¹⁸.

3.- L'ambito di applicazione

Il Regolamento UE sulla deforestazione ha tre obiettivi principali. Garantire che i prodotti che contribuiscono alla deforestazione globale e al degrado delle foreste non siano disponibili sul mercato dell'UE; conservare le foreste che immagazzinano CO₂; e ridurre l'impronta di carbonio dell'UE riducendone le emissioni generate dalla produzione e dal consumo di alcuni prodotti di base.

La sostanza del nuovo Regolamento può sintetizzarsi in una stretta all'importazione di prodotti nati da aree oggetto di deforestazione o di degrado forestale.

L'Europa non si limita più a voler accertare che legno e derivati commercializzati negli Stati membri siano legali (come faceva col Regolamento (UE) n. 995/2010), ma si spinge oltre, intende prevenire l'importazione anche di altre merci.

L'Unione Europea parte dal presupposto che ogni anno in Europa vengono importate ingenti quantità di prodotti che sono causa di deforestazione. E così vengono prese di mira 7 materie prime: soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao, caffè e gomma, ma anche derivati come cuoio, cioccolato, i mobili prodotti con legno di aree deforestate di qualsiasi parte del mondo. Si cercherà ora di mettere in evidenza i tre seguenti aspetti: che cosa effettivamente il

Regolamento disciplina; a chi è rivolto; e quale sia la relativa area di competenza¹⁹.

3.1- Ratione materiae

Se «la storia ecologica delle nostre foreste ci aiuta a capire che 'nulla è permanente, tranne il cambiamento' (Eraclito, 500 d.C.)»²⁰, non è facile trovare una definizione giuridica di cosa sia una foresta. Per bosco nel nostro Paese si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti (art. 3 TUFF)²¹. Il Regolamento EUDR ne contiene diverse di definizioni, utilizza in parte i termini della FAO²² definendo la foresta come: «terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie *in situ*, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano» (art. 2.4 EUDR).

Con il termine «deforestazione» (il Regolamento) definisce «la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta» (art. 2.3 EUDR) e fornisce anche una sottocategorizzazione tra «foreste primarie», «foreste rinnovate naturalmente», «foreste piantate» e «piantagione forestale», rendendo così possibile anche la definizione di «degrado forestale» (art. 2.8-10 EUDR).

In sostanza, può dirsi che per deforestazione si intende la conversione ad uso agricolo di una foresta, mentre il degrado forestale consiste nei cambiamenti strutturali causati dalla conversione di foreste naturali in

⁽¹⁸⁾ Per una visione generale delle questioni legate al *multilevel* in materia forestale v. M. Mauro, *La gestione forestale sostenibile tra diritto interno, europeo ed internazionale*, in *Riv. di dir. agrario*, 2020, p. 885 ss.

⁽¹⁹⁾ Sia consentito il richiamo a M. Flick, *Il regolamento 'deforestation free': tra possibili problemi di attuazione, 'greenwashing' e criteri ESG*, in *Riv. giur. amb.*, 2023, p. 49 ss.

⁽²⁰⁾ Cfr. Ch. Carcaillet, B. Talon, *La forêt en France depuis la dernière glaciation*, in *Livre blanc sur la protection des forêts naturelles en France*, coordinato da D. Vallauri, coll. Tec & Doc, ed. Lavoisier, 2003, pp. 19-31.

⁽²¹⁾ Accanto a questa definizione giuridico-operativa, il TUFF richiama all'art. 15, comma 1, una definizione "statistica" del bosco, utilizzata ai fini del monitoraggio e del coordinamento delle informazioni, conforme agli standard internazionali (in particolare quelli elaborati dalla FAO), così da garantire la comparabilità dei dati a livello europeo e globale.

⁽²²⁾ Secondo la FAO, con il termine foresta si identifica un'area maggiore di 0,5 ettari caratterizzata da alberi più alti di 5 m e una copertura arborea superiore al 10%. Seguendo questa definizione, nel 2020 le foreste coprivano una superficie di 4.06 miliardi di ettari (30,8% della superficie terrestre globale). Indicazioni in questo senso vengono fornite nel rapporto *The State of the World's Forests 2022* pubblicato dalla FAO durante il XV° World Forest Congress di Seoul.

piantagioni (o in altri terreni boschivi) o dalla conversione di foreste primarie in foreste rinnovate dall'uomo (art. 2.7 EUDR).

Da una sommaria lettura delle definizioni emerge come l'obiettivo del Regolamento EUDR non sia quindi solo quello di arrestare il processo di conversione di aree boschive in aree non boschive - che cioè non possono più essere considerate "foreste" in assenza di rinnovazione. Si vuole ora arrestare anche il processo di trasformazione da aree forestali naturalmente boscate a aree non boscate attraverso la piantagione e/o la semina deliberata, il più delle volte a scopo di sfruttamento ("degrado" ai sensi del Regolamento). Il Regolamento distingue tra «materie prime interessate» (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, art. 2.1 EUDR) e «prodotti interessati» che le contengono o da esse derivano. Rispetto al Regolamento 995/2010 EUTR, ora abrogato, l'EUDR adotta un approccio più ambizioso. Come vedremo meglio nel prosieguo, sia le «materie prime interessate» che i «prodotti interessati» per rispettare l'EUDR devono soddisfare tutte e tre le seguenti condizioni: «a) essere a deforestazione zero; b) essere stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e c) essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza» (art. 3).

In sostanza, le materie prime e i prodotti interessati immessi sul mercato dell'UE - questo è il nucleo della normativa - non dovranno essere associati né a deforestazione illegale né a degrado forestale. Per dimostrarlo, gli operatori (e i commercianti) dovranno fornire prove che essi sono stati coltivati su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020. Secondo le previsioni del legislatore europeo, come si accennava in apertura, dovrebbe essere questo criterio stringente a garantire che i prodotti commercializzati nell'UE non contribuiranno (più) alla distruzione delle foreste, sostenendo così gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Unione.

Un ulteriore aspetto di rilievo del Regolamento riguarda il fatto che l'elenco restrittivo di questi «prodotti interessati» si basa sui codici corrispondenti alle sud-

divisioni della Nomenclatura Combinata (di seguito "NC")²³, un sistema di classificazione delle merci e di determinazione della tariffa doganale ad esse applicabile. In pratica, le «materie prime interessate» non sembrano corrispondere a una vera e propria realtà doganale dal momento che saranno proprio «i prodotti interessati» a essere oggetto di scambio. Il concetto di «materie prime interessate» è più simile a una sorta di qualificazione generica che permette di individuare a quale "famiglia" di prodotti appartengono i prodotti in questione, con la precisazione che questi ultimi possono in realtà essere suddivisi all'interno di capitoli separati della NC²⁴.

E così, per ciascuna materia prima coinvolta si possono anticipare alcuni dei prodotti derivati con il loro codice NC coinvolti dall'applicazione del Regolamento EUDR (sono riportati nell'Allegato 1 al Regolamento). Ad esempio, per il bestiame la carne; per il cacao il cioccolato e il burro di cacao; per il caffè il caffè decaffeinato o non decaffeinato; per la palma da olio l'olio di palma, il glicerolo, l'acido oleico, gli alcoli grassi industriali; per la gomma gli pneumatici in gomma vulcanizzata, i guanti, il *chicle* (che può essere utilizzato per produrre gomme da masticare); per la soia la farina; per il legno, i mobili, la carta, i libri stampati. Considerati i prodotti interessati, i settori coinvolti dal Regolamento sono vari e diversificati, comprendono tanto l'industria alimentare quanto i beni di lusso, passando dall'industria automobilistica per arrivare a quella del mobile.

Si può forse biasimare la scelta del legislatore europeo di non aver preso in considerazione alcuni prodotti che da tempo sono criticati per il loro ruolo nella deforestazione (in particolare mais, ovini, pollame e altri animali da carne), va però notato che il campo di applicazione dell'EUDR sarà oggetto di rimodulazione entro 2 anni dalla sua entrata in vigore. Il Regolamento prevede difatti una valutazione della necessità e della fattibilità di estendere il campo di applicazione ad altre materie prime (in particolare i biocarburanti di cui al codice SA 382600) e una revisione dell'elenco dei codici NC per i prodotti in questione di cui all'allegato I del Regolamento (art. 34 EUDR).

⁽²³⁾ Cfr. Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua ultima versione consolidata del 17 giugno 2023.

⁽²⁴⁾ Questo è il caso, ad esempio, dei prodotti della palma da olio: mentre le noci e i noccioli di palma rientrano nel capitolo 12 ("semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglia e foraggio"), l'olio di palma rientra nel capitolo 15 ("grassi e oli animali, vegetali o microbici e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere animali o vegetali"), mentre il glicerolo e alcuni acidi (palmitico, stearico, monocarbossilico) sono inclusi nel capitolo 29 ("prodotti chimici organici").

3.2- *Ratione personae*

Per raggiungere maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento, il Regolamento si preoccupa di assoggettare agli obblighi previsti diverse categorie di attori del commercio internazionale. In particolare, le figure dell'«operatore» e del «commerciante».

L'«operatore» viene definito come qualsiasi persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale immette sul mercato dell'UE a titolo gratuito o oneroso i «prodotti interessati» che rientrano nel campo di applicazione (importatore o produttore) o li esporta (art. 2, par. 15).

Quella del «commerciante» è una categoria che comprende qualsiasi soggetto della catena di fornitura che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i «prodotti interessati» (art. 2, par. 17).

L'EUDR evidenzia come gli operatori e i commercianti dovrebbero essere vincolati dagli obblighi previsti dal regolamento indipendentemente dal fatto che la messa a disposizione sul mercato avvenga tramite mezzi tradizionali o on-line (Considerando 30). A riguardo è bene evidenziare come al giorno d'oggi, nell'era digitale, la difficoltà nell'individuare responsabilità di attori di catene di approvvigionamento complesse possa aumentare notevolmente poiché non è sempre possibile monitorare le imprese stabilite al di fuori dell'UE che non rientrano nella giurisdizione degli Stati membri (Considerando 30 e articolo 7). Proprio per ovviare a questa difficoltà, il Regolamento prevede anche la situazione in cui i «prodotti interessati» sono immessi sul mercato dell'Unione europea da «operatori» stabiliti al di fuori dell'Unione, trattando come «operatore» a pieno titolo la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette i prodotti in questione a disposizione sul mercato. Pertanto, mentre in teoria il Regolamento EUDR impone principalmente divieti e obblighi alle sole persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea, in pratica anche i produttori delle materie prime e dei prodotti interessati -compresi quelli al di fuori dell'Unione - saranno coinvolti perché i loro prodotti dovranno soddisfare i requisiti del Regolamento.

È bene evidenziare che sebbene anche le piccole e medie imprese (PMI) siano soggette al Regolamento EUDR, esse beneficiano di obblighi più leggeri e di scadenze più lunghe per la conformità (art. 2 par. 30 EUDR).

Un'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento che è stata oggetto di discussione riguarda le società del settore finanziario. Alcuni osservatori hanno infatti sottolineato il paradosso per cui queste entità non sono soggette agli obblighi dell'EUDR pur svolgendo un ruolo predominante, anche se indiretto, attraverso il finanziamento di attività che possono essere all'origine del fenomeno della deforestazione. A questo proposito va ribadito che la Commissione, entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento EUDR, dovrà effettuare una valutazione e, se necessario, presentare una proposta legislativa sul ruolo delle istituzioni finanziarie nella prevenzione dei flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale, e sulla necessità di includere negli atti giuridici dell'UE obblighi specifici applicabili alle istituzioni finanziarie (art. 34.4 EUDR).

3.3- *Ratione loci*

L'EUDR si applica sia alle importazioni di prodotti (che entrano nel mercato dell'UE attraverso l'immissione in libera pratica) nel territorio doganale ai sensi del Regolamento, sia alle esportazioni di prodotti (che lasciano il mercato dell'UE secondo la procedura doganale di esportazione) (art. 3 EUDR). Si applica anche a materie prime e derivati prodotti in UE: questa terza dimensione è molto rilevante perché coinvolge moltissime microimprese del settore primario, difficilissime da individuare e raggiungere a fini informativi e formativi. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale, tale provvedimento si applica nel territorio doganale come definito dal Diritto Doganale Comunitario all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione europea (di seguito CDU)²⁵.

Il territorio doganale definito dal CDU è costituito dai territori degli Stati membri e dal mare territoriale, dalle

⁽²⁵⁾ Proprio al Regolamento (UE) n. 952/2013 si riferisce espressamente l'articolo 2, par. 34 del Regolamento EUDR, dedicato alla definizione del concetto di "territorio doganale".

acque marittime interne e dallo spazio aereo di ciascuno di questi territori. Tuttavia, questo Regolamento ha un limite intrinseco dovuto al fatto che è solo "regionale" - e non intercontinentale -, in un mercato globalizzato questo è un limite. Sia ben chiaro, nessuna norma UE può esserlo. Il problema consiste nel fatto che il mercato europeo è sì un importante sbocco per i prodotti che causano la deforestazione, ma non è l'unico e nemmeno il più importante. E, anche nel caso in cui il territorio di consumo sia effettivamente quello dell'UE, c'è comunque la possibilità di eludere il Regolamento. Difatti, questi prodotti possono, alla fine di una complessa catena di approvvigionamento (e quindi di tracciabilità), essere trasformati in un Paese terzo prima di essere riesportati nel territorio dell'UE. Ad avviso di chi scrive, di fronte al rischio di relativizzare lo sforzo di lotta alla deforestazione che l'Unione Europea sta cercando di incoraggiare con questo Regolamento si potrebbero mobilitare due leve. L'impatto esteso del Regolamento EUDR potrebbe, indirettamente, indurre anche Paesi extra-UE a sviluppare normative simili, specie per mantenere l'accesso al mercato europeo. Ciò evidenzia il potenziale dell'UE di influenzare indirettamente standard globali attraverso l'adozione di normative ambientali stringenti.

Per un verso, sul fronte diplomatico, sarebbe auspicabile intensificare ulteriormente la cooperazione internazionale su questo tema per influenzare il mercato globale, compresi i principali Paesi consumatori, in modo da incoraggiare l'adozione di misure nazionali simili. Per altro verso, si potrebbe intervenire più incisivamente per l'inserimento di clausole contro la deforestazione e il degrado forestale nei futuri accordi commerciali. Tali clausole potrebbero diventare un modello virtuoso di riferimento e magari incoraggiare anche Paesi terzi interessati ad adottare normative simili in modo da poter beneficiare di regimi preferenziali sulle loro esportazioni e così conquistare nuovi mercati.

4.- Le tre condizioni per rispettare il Regolamento EUDR

Come già anticipato, per rispettare il Regolamento devono essere soddisfatte tre condizioni (art. 3 EUDR), i soggetti individuati («operatore» e «commer-

ciante») dovranno non solo dimostrare che i) i prodotti sono "esenti da deforestazione" (o da "degrado forestale"), ma anche che ii) la loro produzione è il risultato di un processo conforme alle leggi vigenti nel Paese di produzione. Infine, ultima condizione prevista dall'art. 3, iii) le «materie prime» e i «prodotti interessati» dovranno essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Di questa ultima condizione si darà conto nel paragrafo successivo.

4.1- Prodotti esenti da deforestazione

Venendo alla prima condizione, quella secondo cui le «materie prime» e i «prodotti interessati» «sono a deforestazione zero», può dirsi quanto segue (art. 3.a) EUDR). Il significato da attribuire alla frase è chiaro: le «materie prime» e i «prodotti interessati» non devono aver causato deforestazione²⁶. Il Regolamento ha un campo di applicazione piuttosto ampio, poiché non si limita a contrastare il solo processo di deforestazione e, come si è già avuto modo di evidenziare, si estende anche ai «prodotti interessati» che contengono le «materie prime interessate» o che sono stati fabbricati con esse, nonché al degrado. I prodotti a "deforestazione zero" sono quelli che non contengono materie prime prodotte su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. In particolare, prodotti a base di legno "a deforestazione zero" sono quelli che non contengono (o non derivano da) materiale raccolto (alberi tagliati) causando degrado forestale dopo la suddetta data (art. 2.13).

4.2- Conformità alle leggi vigenti nel Paese di produzione

La seconda condizione riguarda il «rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione» (art. 3.b) EUDR). In altre parole, per essere conformi al Regolamento è necessario rispettare le leggi applicabili nel Paese di produzione relative allo *status* giuridico di quella specifica area. Queste possono includere tanto la legislazione ambientale, quella fiscale, doganale o sociale, nonché le norme sulla lotta alla corruzione e sulla protezione dei diritti umani e delle popolazioni indigene.

Proprio sulla protezione dei diritti umani vi è da evi-

⁽²⁶⁾ Si rinvia al concetto di deforestazione e a quanto specificato ai sensi del Regolamento e definito all'art. 2, par. 13.

denziare che il Regolamento EUDR rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo svolto dalle popolazioni indigene nella conservazione delle foreste. Questo è un aspetto fondamentale che deve essere affrontato.

Si afferma nel Regolamento che il rispetto dei diritti dei popoli indigeni per quanto riguarda le foreste e del principio del consenso libero, previo e informato, anche rispetto a quanto stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, contribuisce a proteggere la biodiversità, ad attenuare i cambiamenti climatici e a rispondere alle relative preoccupazioni di interesse pubblico. I popoli indigeni, si legge nel Regolamento, possiedono conoscenze tradizionali di valore ecologico e medico e molto spesso offrono un modello di uso sostenibile delle risorse forestali. Ciò può contribuire alla conservazione in situ di entità genetiche e habitat, in linea con la Convenzione sulla Diversità Biologica CBD²⁷. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che i popoli indigeni che abitano le foreste svolgono un duplice ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici: in primo luogo, di norma resistono alla deforestazione delle terre che abitano da generazioni e, in secondo luogo, alcune comunità indigene si considerano responsabili della protezione delle foreste al fine di attenuare i cambiamenti climatici (*Considerando 57 EUDR*).

E, ancora, il Regolamento insiste su come la Commissione dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei piccoli proprietari terrieri e delle micro, piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento della *governance* e della proprietà fondiaria, il rafforzamento dell'applicazione della legge e la promozione della gestione sostenibile delle foreste, con particolare attenzione alle pratiche forestali più vicine alla natura, sulla base di indicatori e soglie fondati su dati scientifici, l'ecotu-

rismo, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura (*Considerando 29 EUDR*).

In forza di tali considerazioni, nell'art. 10 dell'EUDR, che riguarda la "valutazione del rischio" che gli operatori devono effettuare per identificare se esiste il rischio che i prodotti in questione destinati a essere immessi sul mercato o esportati non siano conformi al Regolamento, tre criteri riguardano la presenza di popolazioni indigene nel Paese da cui provengono i prodotti, e in particolare l'esistenza di processi di consultazione e cooperazione in buona fede con queste popolazioni, e rivendicazioni giustificate basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l'uso o la proprietà dell'area utilizzata per la produzione di questi prodotti.

Questa disposizione dovrebbe consentire di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento in merito al riconoscimento dell'importanza delle popolazioni indigene nella conservazione delle foreste.

4.3- Dichiarazione di dovuta diligenza

Parte del Regolamento EUDR ruota attorno alla realizzazione del procedimento di *due diligence*²⁸. Prima di approfondirne disciplina e contenuti, è utile chiarire il significato di tale espressione, che in Italia viene spesso tradotta con *dovuta diligenza*, ma che non va confusa con la *diligenza del buon padre di famiglia* di cui all'art. 1176 c.c. Quest'ultima rappresenta un criterio generale di responsabilità del debitore in ambito civilistico, basato su un parametro soggettivo di correttezza e perizia. Al contrario, la *due diligence* nel contesto normativo europeo (e in particolare ambientale) assume un significato oggettivo e tecnico, che richiama un insieme articolato di obblighi di verifica, controllo e documentazione, strutturati secondo criteri pre-stabiliti e in gran parte standardizzati²⁹. A livello internazionale, il concetto di "*due diligence*" è ormai d'uso

(²⁷) Uno dei principali accordi adottati nel 1992 a Rio è stata la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), aperta alla firma il 5 Giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 Dicembre 1993. Ad oggi, ci sono 193 Parti. La CBD è un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi: conservazione della biodiversità, uso sostenibile della biodiversità, giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche. Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile.

(²⁸) Per una approfondita e condivisibile disamina sulla *due diligence* del legno sulla sua evoluzione normativa e pratica e su quella introdotta col Regolamento EUDR, si rinvia a A. Mariano, *La dovuta diligenza dei prodotti dell'arboricoltura da legno*, in *Forest@*, 2024, pp. 55-59.

(²⁹) J. Bonnitcha - R. McCorquodale, *The concept of 'Due Diligence' in the UN guiding principles on business and human rights*, in *European Journal of International Law*, 2017, 899-919.

comune in vari settori economici e ambiti d'attività quali la finanza³⁰, l'industria e la mineralogia³¹, i diritti umani e del lavoro³², l'ambiente, le foreste e in particolare i prodotti ad esse afferenti. Negli ultimi due decenni, Unione europea e vari Paesi hanno adottato norme specifiche contro il commercio di legno illegale. Tra le più rilevanti, possiamo ricordare i Regolamenti comunitari FLEGT³³, EUTR³⁴ del 2010, il *Lacey Act statunitense*³⁵, l'*Illegal Logging Prohibition Regulation* australiano³⁶ e il *Clean Wood Act* giapponese³⁷.

Da ultimo, come già ricordato, all'interno dell'UE il Regolamento 2023/1115, EUDR³⁸ in commento estende gli obblighi di *due diligence* già stabiliti dall'EUTR a chi commercializza legno e derivati, alle imprese che trattano a vario titolo soia, bovini, palma da olio, caffè, cacao, gomma naturale e prodotti ottenuti da tali materie prime.

Nel contesto della *due diligence*, volta a minimizzare i rischi intrinseci di tali prodotti, l'EUDR impone di geolocalizzare gli appezzamenti da cui provengono le materie prime di cui si occupa e di verificare che gli stessi non siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale³⁹.

Per gli addetti ai settori commerciali interessati, l'approvvigionamento di merci a basso rischio intrinseco costituisce un ineludibile presupposto per raggiungere la conformità richiesta dal legislatore comunitario.

Il regolamento pone un forte accento sulla tracciabilità e trasparenza, come previsto dall'art. 9. Gli operatori devono assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, raccogliendo dati geografici precisi sui terreni di coltivazione. Le informazioni di tracciabilità devono essere accessibili alle Autorità Competenti e, in alcuni casi, al pubblico,

⁽³⁰⁾ Cfr. la definizione fornita da Borsa Italiana (2024) nel Glossario finanziario alla voce «*due diligence*» www.borsaitaliana.it

⁽³¹⁾ Cfr. sul sito internet della Commissione Europea (2024), in particolare quello della Direzione Mercato Interno Industria, Imprenditoria e PMI la quale ha creato un portale "due diligence ready!". Questo portale online contiene informazioni, strumenti e materiali di formazione che guideranno le aziende nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli.

⁽³²⁾ Cfr. Sul sito internet dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del lavoro, *Business and the labour dimension of human rights due diligence*. *International Labour Organization* (2024). In tale documento si evidenzia come la due diligence sia uno strumento di gestione che consente alle imprese di assumersi la responsabilità di rispettare i diritti umani, come indicato nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nella Dichiarazione dell'OIL sulle imprese multinazionali e nelle Linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali. La due diligence, viene qui specificato, consiste in un processo che consente alle imprese di identificare, prevenire e mitigare i loro impatti negativi reali e potenziali sui diritti umani e di rendere conto di come affrontano tali impatti. I diritti del lavoro sono diritti umani e quindi sono una componente fondamentale di qualsiasi processo di due diligence. Tuttavia, un'adeguata due diligence sul rispetto dei diritti del lavoro inizia con una buona comprensione di ciò che ci si aspetta dalle aziende. Il documento è reperibile sul sito internet www.ilo.org

⁽³³⁾ La stessa Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea aveva già approfondito in questa sede le tematiche connesse alla *due diligence*.

⁽³⁴⁾ Ancora, l'Unione Europea col Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

⁽³⁵⁾ Il 22 maggio 2008 il Congresso statunitense ha promulgato una legge che vieta il commercio illegale di piante e relativi prodotti, compresi il legname e i prodotti in legno. Tale legge è un emendamento ad uno statuto redatto 100 anni fa, denominato Lacey Act, dal nome del membro del Congresso che lo sostenne per primo. Mentre il Lacey Act era da tempo uno degli strumenti più potenti per le agenzie statunitensi che combattevano contro il traffico illecito transfrontaliero di specie di fauna e flora, il suo potenziale per contrastare il traffico illegale di legname era rimasto fino ad allora poco sfruttato. Oggi il Lacey Act stabilisce un precedente innovativo per il commercio mondiale delle piante e dei prodotti vegetali, in quanto riconosce e sostiene l'impegno di altri paesi volto a gestire le proprie risorse naturali, inoltre mette in atto efficaci incentivi per spingere le aziende che commerciano in questi articoli ad agire nello stesso modo incentivando anche la realizzazione di processi di *due diligence*.

⁽³⁶⁾ Le leggi australiane sul disboscamento illegale, come le legislazioni simili dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sono state concepite per sostenere il commercio di prodotti legnosi legali nel mercato australiano. Tali leggi sono costituite dall'*Illegal Logging Prohibition Act 2012* (la Legge) e dall'*Illegal Logging Prohibition Regulation 2012* (il Regolamento). Il governo australiano sta attualmente conducendo una revisione del regolamento sul divieto di taglio illegale del 2012.

⁽³⁷⁾ MAFF (2024). *About the Clean Wood Act*. *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*, Web site.

⁽³⁸⁾ Unione Europea (2023). Regolamento (UE) N. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9.06.2023.

⁽³⁹⁾ Cfr. le considerazioni sul punto formulate da L.F. Pastorino, *Comercio internacional y responsabilidad ambiental y climática. a propósito del reglamento (ue) 2023/1115 contra la desforestación*, in Eurojus.it, 3/2024, p. 31 in particolare.

per assicurare un elevato grado di trasparenza e verificabilità. Questo obbligo mira a creare un sistema in cui la provenienza dei prodotti sia chiaramente documentata e facilmente controllabile, riducendo così il rischio di frodi e garantendo l'integrità del mercato.

L'operatore, o commerciante, ha l'obbligo di svolgere la dovuta diligenza per verificare che siano state soddisfatte le condizioni di cui sopra (prodotti esenti da deforestazione, conformità alle leggi vigenti nel Paese di produzione e raccolta di informazioni geografiche). Tale verifica si articola in tre fasi⁴⁰.

La prima fase consiste nel *raccogliere informazioni* sulla conformità del processo produttivo alle disposizioni del Regolamento EUDR. Tali informazioni devono riguardare il prodotto, il Paese di produzione, le aree di produzione specifiche e la catena di approvvigionamento (identità dei fornitori) e devono essere tali da consentire l'identificazione di eventuali rischi.

La seconda fase consiste in una *valutazione del rischio* di immissione sul mercato o di esportazione di prodotti non conformi, che varia in base a diversi criteri ossia, da un lato, la natura del prodotto e, dall'altro, il Paese di origine (intendendo per origine l'origine non preferenziale, come definita nell'art. 60 del Regolamento 952/2013) e la produzione o parti di questi Paesi. Questi criteri includono, oltre alla presenza di foreste (e, se del caso, l'entità del degrado o della deforestazione) e di popolazioni indigene (e, se del caso, l'esistenza di rivendicazioni documentate e verificabili da parte di queste popolazioni sull'uso o la proprietà dell'area, nonché la loro consultazione), il livello di corruzione, la complessità della catena di approvvigionamento o il rischio di aggirare il Regolamento EUDR o di mescolarsi con prodotti di origine sconosciuta o prodotti in aree che sono state o sono colpite dalla deforestazione o dal degrado forestale.

Al momento, in assenza di un elenco prestabilito dalle disposizioni del Regolamento EUDR che classifichi i Paesi in base al livello di rischio, a tutti i Paesi viene assegnato un livello di rischio *standard*. Operatori e Commercianti per ora dovranno quindi essere particolarmente diligenti nel valutare il rischio, per garantire che la valutazione sia il più accurata possibile⁴¹.

Qualora dalla valutazione emerga un livello di rischio non nullo o non trascurabile, il Regolamento EUDR non prevede immediatamente il divieto di immettere le materie prime o i prodotti sul mercato dell'UE o di esportarli. Si passa invece a una terza fase, volta all'attenuazione di tale rischio attraverso ulteriori misure di controllo e verifica.

Soltanto al termine di questa ulteriore attività di mitigazione, se il rischio continuerà a essere significativo e non sarà possibile ridurlo a un livello trascurabile, scatta effettivamente il divieto di commercializzazione o esportazione.

A conclusione di questi passaggi deve essere redatta una dichiarazione che dimostri che il processo di *due diligence* è stato svolto correttamente. Sebbene il Regolamento non contenga un modello di dichiarazione di *due diligence* in quanto tale, l'Allegato II fornisce indicazioni sul contenuto previsto, elencando gli elementi che dovrebbero essere inclusi⁴².

L'impresa dovrà notificare alla preposta Autorità competente nazionale: i propri estremi identificativi, le caratteristiche delle merci che intende immettere sul mercato, rivendere o esportare, le relative quantità e le coordinate (latitudine e longitudine) che consentono la già citata geolocalizzazione. Dette informazioni faranno parte di una specifica dichiarazione di dovuta diligenza attestante anche la trascurabilità o l'assenza del rischio di non conformità del prodotto già valutato dall'operatore in base alle azioni suelencate. Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'autorità

⁽⁴⁰⁾ Cfr. gli artt. 8, 9, 10, 11 del Regolamento EUDR.

⁽⁴¹⁾ Si distingue tra la data di entrata in vigore (29 giugno 2023) e la data di applicazione (30 dicembre 2024, o addirittura 30 giugno 2025 per alcune disposizioni). Da ultimo, tali termini temporali sono stati messi in discussione a fronte della richiesta di proroga di un anno formulata dalla Commissione Europea nel mese di ottobre 2024. Su tali aspetti si rinvia all'ultimo paragrafo del presente lavoro. Entro il 24 dicembre 2024, la Commissione europea dovrebbe istituire un sistema di benchmarking basato su un sistema a tre livelli, che classifichi i Paesi in base a un rischio alternativamente basso, standard o alto. A tal fine, sarà pubblicato un elenco dei Paesi e del loro livello di rischio. Poi, entro il 30 dicembre 2024, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema informativo contenente le dichiarazioni di diligenza, sia per le autorità competenti che per quelle doganali, e anche per gli operatori per i dati non sensibili dal punto di vista commerciale, che saranno preventivamente anonimizzati.

⁽⁴²⁾ Cfr. sul punto le considerazioni formulate da A. Mariano, S. Cerullo, C. Cassandro, S. Della Rosa, S. Zunino, *Il regolamento EUDR e i nuovi obblighi delle imprese*, in *Sherwood* versione online al seguente link <https://www.rivistasherwood.it/lavoro-in-bosco/eudr-nuovi-obblighi-imprese.html>

competente tramite l'interfaccia elettronica che la Commissione europea sta predisponendo sulla base dell'ambiente dello sportello unico doganale.

Ogni impresa potrà affidare il compito di presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza ad un mandatario di fiducia, fermo restando che la responsabilità della conformità del prodotto e della veridicità di quanto dichiarato resta a totale carico della stessa impresa, come ovviamente le sanzioni derivanti da eventuali non conformità.

5.- Controlli e sanzioni

Per garantire l'effettiva applicazione del Regolamento, gli artt. 15 e 16 impongono agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni. Le sanzioni possono includere multe, la confisca dei prodotti non conformi e la sospensione della capacità di operare sul mercato dell'UE. Le Autorità competenti degli Stati membri sono incaricate del monitoraggio e dell'applicazione del Regolamento, attraverso ispezioni e verifiche della conformità degli operatori, assicurando così il rispetto delle normative da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L'Autorità competente per l'attuazione della *Timber Regulation* (Reg. (UE) n. 995/2010) individuata nel nostro Paese era il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) che si avvale dei Carabinieri Forestali per l'effettuazione degli specifici controlli. Anche ai fini EUDR il Governo italiano ha individuato il medesimo Ministero quale nuova Autorità competente⁴³.

Il Regolamento prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, sta procedendo a raggruppare tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, *standard*, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli.

L'EUDR prevede che ogni anno le Autorità competenti

controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all'1% (art. 16 c. 9 EUDR).

Le sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri, ma il regolamento prestabilisce che l'importo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l'impresa non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario (art. 25 EUDR). Ciò non esclude l'eventuale confisca delle merci irregolari e l'addebito delle spese sostenute dall'autorità competente che ha effettuato il controllo.

In proposito, si ricorda che l'Italia punisce la trasgressione della *Timber Regulation* attualmente vigente con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un milione di euro e penali fino ad un anno di arresto.

Per consentire una transizione graduale e garantire una corretta implementazione del Regolamento UE 2023/1115, la Commissione europea ha proposto un rinvio dell'applicazione delle disposizioni chiave. La nuova data prevede l'entrata in vigore al 30 dicembre 2025 per le grandi imprese, inclusi gli operatori di legno e derivati già regolamentati dall'EUTR, mentre le restanti micro e piccole imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026.

Contestualmente, la Commissione ha pubblicato documenti orientativi, tra cui linee guida dettagliate, FAQ aggiornate e una nuova piattaforma informativa per agevolare le PMI. Questi strumenti chiariscono aspetti cruciali come la definizione di "degrado forestale" e i requisiti di tracciabilità e dovuta diligenza, fornendo supporto agli operatori e ai commercianti per l'adeguamento normativo.

6.- Quali effetti sui consumatori?

È probabile che i costi degli investimenti necessari per istituire e gestire i sistemi di due diligence richiesti dall'EUDR, unitamente alle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 contro il *greenwashing* e le pratiche commerciali ingannevoli, finiranno per

⁽⁴³⁾ A fine dicembre 2023, è stata individuata e comunicata alla Commissione UE l'Autorità competente in seno al MASAF nell'ambito delle seguenti strutture ministeriali: la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (DIFOR) per la parte relativa al legno e ai prodotti legnosi e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per le commodities agroalimentari.

ricadere in gran parte sui consumatori. Inoltre, l'EUDR potrebbe avere l'effetto (involontario) di limitare la scelta dei consumatori nel caso in cui, a fronte delle difficoltà di garantire l'approvvigionamento di prodotti privi di deforestazione, alcune imprese decidano di sospendere o addirittura interrompere le forniture.

Se queste sono conseguenze prevedibili, dettate da dinamiche di mercato e dai maggiori obblighi imposti alle imprese, le implicazioni giuridiche dell'EUDR per i consumatori risultano meno evidenti. Questo accade perché tali aspetti emergono chiaramente solo analizzando l'interazione delle sue disposizioni con altri provvedimenti normativi dell'UE. In questo contesto, uno degli esempi più significativi è dato dalla lettura congiunta del Regolamento EUDR con il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e con la Direttiva 2005/29/CE, recentemente aggiornata per includere disposizioni contro dichiarazioni ambientali fuorvianti, greenwashing e altre pratiche sleali nel contesto B2C ("UCPD")⁴⁴.

Infatti, le imprese che sono soggette all'EUDR e che rispettano i suoi requisiti, a un certo punto potrebbero voler capitalizzare gli investimenti fatti nella *due diligence* e voler comunicare i loro sforzi ai consumatori. La domanda che ci si pone è dunque se un'indicazione, uno slogan, come "senza deforestazione" o con

un significato simile (ad esempio, "stop deforestazione", "zero deforestazione", ecc.) possa essere apposta sui prodotti conformi all'EUDR per attirare i consumatori più attenti all'ambiente.

In linea di principio, per prodotti alimentari come il caffè, il cacao, la carne e l'olio di palma, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 fornisce già una risposta a questa domanda, stabilendo che «*le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare [...] suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono tali caratteristiche [...]*» (art. 7, paragrafo 1, lettera c) EUDR). In altre parole, poiché tutti i prodotti alimentari oggetto dell'EUDR ne dovranno soddisfare i requisiti quando saranno immessi sul mercato dell'UE, senza eccezioni, tutti dovranno essere esenti da deforestazione. Pertanto, nessuna impresa potrà comunicare, in un contesto B2C, la conformità ai requisiti EUDR come caratteristica distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli venduti dai suoi concorrenti, perché altrimenti tale informazione potrebbe fuorviare i consumatori⁴⁵.

Per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli alimentari, un principio simile è stato recentemente introdotto nel regime UCPD (*Unfair Commercial Practices Directive*) con l'adozione della Direttiva (UE) n. 2024/825⁴⁶. Quest'ultima, costituisce uno strumento

⁽⁴⁴⁾ Cfr. S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata* (Atti del XXIV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma, 23-25 maggio 2019), p. 649 ss. La Direttiva 2005/29/CE definisce le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell'Unione europea. Essa si applica a qualsiasi atto o omissione direttamente collegato alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto da parte di un professionista ai consumatori, garantendo la tutela degli interessi economici dei consumatori in tutte le fasi di un'operazione commerciale (prima, durante e dopo). La direttiva assicura inoltre un livello uniforme di protezione a tutti i consumatori, indipendentemente dal luogo di acquisto o vendita nell'Unione. La direttiva è stata aggiornata nel 2019 dalla Direttiva (UE) 2019/2161, che ha modernizzato le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, inclusi i diritti contrattuali, le clausole abusive e l'indicazione dei prezzi, affrontando anche le nuove sfide del mercato, come il marketing online. Un ulteriore aggiornamento è stato introdotto nel 2024 con la Direttiva (UE) 2024/825, che ha rafforzato la tutela dei consumatori contro pratiche che inducono in errore le scelte di consumo sostenibili. Le nuove norme, applicabili a partire dal 27 settembre 2026, riguardano il contrasto all'obsolescenza precoce delle merci, alle indicazioni ingannevoli sull'impatto ambientale dei prodotti («greenwashing») e alle informazioni fuorvianti sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese commerciali.

⁽⁴⁵⁾ Sul punto vi è da evidenziare l'importanza assunta dalla prospettiva del contratto asimmetrico inaugurata da V. Roppo, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: geni e sviluppi di un nuovo paradigma*, ora in Id., *Il contratto del duemila*, IV ed., Torino, Giappichelli, 2020, 69 e segg. (poi sviluppata da A.M. Benedetti, voce "Contratto asimmetrico", in *Enc. Dir., Annali*, V, 2013, 370 e segg. Ma v., recentemente, V. Roppo, *Una parte generale, o due parti generali?*, in *Contratto, contratti e mercati, intervento alla Scuola Superiore della Magistratura*, in *Quaderno 24*, Roma, 2022, pp. 55 e ss., in particolare p. 58, secondo cui le nuove discipline contrattuali sono destinate soprattutto alla regolazione di "contesti contrattuali" non più riducibili al modello del contratto di diritto comune e sfuggenti anche alla tradizionale connotazione soggettiva del "consumatore". Nello specifico, sulle questioni contrattuali relative alla cessione dei beni nella filiera alimentare da ultimo v. G. Pisciotta Tosini, *I contratti di cessione nella filiera alimentare*, in P. Borghi, L. Russo, I. Canfora, A. Di Lauro (a cura di), *Trattato di Diritto Alimentare Italiano e dell'Unione Europea*, 2024, Milano, Giuffrè, p. 209 ss. Relativamente alle problematiche legate alle asimmetrie informative nel mercato alimentare v. S. Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, in Borghi, L. Russo, I. Canfora, A. Di Lauro (a cura di), *Ibidem*, p. 417 ss., in particolare p. 424 ss. Con riferimento ai contratti di vendita dei prodotti agroalimentari v. I. Canfora, *La vendita dei prodotti agroalimentari*, in

giuridico fondamentale per rafforzare la protezione dei consumatori contro il *greenwashing* nell'UE⁴⁷. Più precisamente, l'ultima modifica della Direttiva UCPD (Considerando 15) ha ampliato l'elenco delle pratiche di marketing B2C vietate in ogni circostanza, includendo la situazione in cui vengano presentati «(...) *i requisiti imposti dalla legge su tutti i prodotti all'interno della categoria pertinente come caratteristica distintiva della sua offerta* (...)». Ne consegue che, a causa della natura obbligatoria dei requisiti EUDR per tutte le materie prime e i prodotti derivati individuati dal Regolamento, questa disposizione limita notevolmente la possibilità per le aziende di fare affermazioni di *marketing* relative all'assenza di deforestazione. Una maggiore chiarezza sul ruolo e l'uso consentito di etichette o dichiarazioni eco-compatibili potrebbe contribuire a prevenire fenomeni di *greenwashing*, offrendo ai consumatori informazioni trasparenti senza violare i principi di trasparenza richiesti dall'UE.

Quindi, se tali indicazioni non saranno consentite per le materie prime e i prodotti oggetto dell'EUDR, le aziende avranno la possibilità di comunicare i loro impegni e i risultati ottenuti nella lotta contro la perdita e il degrado delle foreste?

Ancora una volta non è l'EUDR a dare direttamente risposta, ma è la Direttiva UCPD, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2024/825. Quest'ultima prevede il divieto assoluto di apporre «marchi di sostenibilità» sui beni di consumo, salvo che tali marchi non siano rilasciati e regolamentati da sistemi di certificazione pubblici o privati indipendenti (*Considerando 7* della Direttiva).

Per «sistemi di certificazione privati indipendenti» si intendono schemi di certificazione gestiti da organismi autonomi rispetto agli operatori certificati, dotati di standard trasparenti, verificabili e sottoposti periodicamente ad audit da terze parti. È il caso, ad esempio, dei sistemi FSC (*Forest Stewardship Council*) e PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*), che prevedono rigorose procedure di verifica condotte da auditor indipendenti e accreditati, assicurando trasparenza e terzietà nella valutazione della gestione sostenibile delle foreste.

Attualmente, marchi come FSC e PEFC rappresentano dunque uno dei pochi strumenti legittimi a disposizione delle imprese per informare i consumatori sui propri sforzi in materia di sostenibilità forestale, conformemente ai requisiti imposti dalla normativa

P. Borghi, L. Russo, I. Canfora, A. Di Lauro (a cura di), *Ibidem*, p. 199 ss. Relativamente alle tutele predisposte dal legislatore a favore dei consumatori v. G. Rusconi - O. Cesana, *Il diritto alimentare*, 2024, Milano, Wolters Kluwer, p. 835 ss. Le negoziazioni nella filiera agroalimentare sono fortemente influenzate sia dalle asimmetrie informative sia dalla struttura giuridica delle imprese. A giocare un ruolo chiave sono anche la sostituibilità dei prodotti e l'area geografica in cui operano le aziende. Infatti, la capacità di modificare i processi produttivi senza aumentare troppo i costi dà un grande vantaggio negoziale alle imprese. Secondo la Commissione Europea, il mercato del prodotto si definisce in base alla possibilità di sostituzione dei beni e servizi, mentre il mercato geografico si basa sulla concorrenza uniforme nell'area di riferimento. Su tali ultimi aspetti v. in particolare N. Lucifero, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni business to business. regole e funzioni del contratto nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Persona e Mercato*, 2024, p. 91 ss., in particolare p. 98.

(⁴⁶) In aggiornamento alla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva UE n. 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive nn. 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è quello di tutelare i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli, consentendo loro di prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili. Su questo tema, da ultimo, v. S. Taurini e D. Zorzit, *Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: presupposti della tutela e questioni chiave nell'interpretazione del decreto 198/21*, Milano, Giuffrè, 2023.

(⁴⁷) Si tratta di un provvedimento legislativo di grande importanza, volto, attraverso un innalzamento della protezione dei consumatori, a «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno» e, conseguentemente, a dare un ulteriore impulso alla transizione verde. Garantendo ai consumatori la possibilità di scegliere prodotti e servizi effettivamente sostenibili, infatti, le imprese si troveranno a operare su di un piano di parità e saranno incentivate a farsi concorrenza anche attraverso un'offerta con caratteristiche ambientali e sociali sempre migliori. La Direttiva, quindi, tutela indirettamente le imprese più virtuose, che investono correttamente nella transizione ecologica e nella sostenibilità. Al riguardo, la sostenibilità è intesa in senso ampio; i consumatori devono ricevere informazioni chiare e verificabili sulle caratteristiche non solo *ambientali*, ma anche *sociali* e relative alla «*circolarità*», che comprende la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità dei prodotti. Le caratteristiche sociali abbracciano, a loro volta, un ampio spettro di informazioni afferenti a tutta la catena del valore di un prodotto, quali, tra le altre, la qualità delle condizioni di lavoro, l'adeguatezza dei salari, la sicurezza sul lavoro, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e il benessere degli animali. In concreto, la nuova normativa integra le discipline in materia di pratiche commerciali scorrette (tra le quali le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli) e di diritti dei consumatori nei contratti (ossia, rispettivamente, le Direttive n. 2005/29/CE e n. 2011/83/UE, recepite in Italia in apposite sezioni del Codice del consumo e recentemente oggetto di aggiornamento).

europea.

In conclusione, all'interno del Regolamento EUDR la parte relativa alla comunicazione B2C non sembra aver ricevuto l'attenzione necessaria durante l'elaborazione del testo. Ciò è piuttosto sorprendente se ad esempio si considera che il Regolamento EUDR all'art. 25 c. 3 prevede che, dopo il passaggio in giudizio delle sentenze di condanna, i nomi delle imprese che violano i suoi requisiti vengano pubblicati a livello europeo, il che potrebbe causare loro notevoli danni alla reputazione, soprattutto tra i consumatori.

Per rafforzare la trasparenza verso i consumatori, il Regolamento EUDR richiama principi simili a quelli già stabiliti dal Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione alimentare. Entrambi mirano a evitare pratiche ingannevoli, con l'EUDR che estende questa protezione specificamente ai prodotti derivati da materie prime legate alla deforestazione, contrastando anche il fenomeno del greenwashing.

Un aspetto che merita attenzione riguarda la responsabilità delle imprese nei confronti dei consumatori in caso di mancata conformità ai requisiti del Regolamento EUDR. Ad esempio, se un prodotto immesso sul mercato europeo si rivela successivamente associato alla deforestazione o al degrado forestale, sorge il problema di quali strumenti siano disponibili per tutelare i consumatori che lo hanno acquistato. Sebbene il Regolamento preveda sanzioni per gli operatori non conformi, non sono chiaramente stabilite forme di risarcimento diretto per i consumatori, lasciando margini di incertezza sui rimedi applicabili, in particolare nei casi di pubblicità ingannevole o informazioni incomplete.

A questo si lega il ruolo cruciale dei regimi di certificazione ambientale, come FSC (*Forest Stewardship Council*) o Rainforest Alliance. Tali certificazioni, pur volontarie, sono esplicitamente riconosciute dallo stesso Regolamento EUDR come strumenti utili a supporto della procedura di dovuta diligenza degli operatori. Tuttavia, il Regolamento precisa chiaramente che l'adozione di una certificazione non è, di per sé, sufficiente a garantire automaticamente il rispetto di tutti gli obblighi previsti. Questo significa che, nonostante le certificazioni possano agevolare la valutazione e mitigazione del rischio, gli operatori sono comunque tenuti a condurre verifiche indipendenti per assicurarsi della piena conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa europea.

Questa sovrapposizione potenziale tra certificazioni volontarie e obblighi legali potrebbe generare confu-

sione nei consumatori, che rischierebbero di percepire erroneamente i marchi di sostenibilità privati come equivalenti alle garanzie normative previste dal Regolamento EUDR. Inoltre, non tutti i regimi di certificazione adottano standard uniformi, con possibili effetti negativi sulla coerenza complessiva del quadro normativo europeo. Pertanto, risulterebbe opportuno un chiarimento da parte delle istituzioni europee che aiuti a distinguere chiaramente il valore e la portata delle certificazioni private rispetto agli obblighi regolamentari, promuovendo trasparenza e riducendo i rischi di greenwashing.

Inoltre, l'impatto della diversificazione del mercato sui consumatori non può essere ignorato. L'aumento degli oneri di conformità potrebbe spingere alcune imprese a ridurre o interrompere la distribuzione dei loro prodotti nell'UE. Questo rischio, particolarmente elevato per le materie prime provenienti da Paesi con sistemi di tracciabilità meno avanzati, potrebbe portare a una minore varietà di prodotti disponibili, incidendo sulla libera scelta dei consumatori e favorendo, indirettamente, una concentrazione dell'offerta su operatori di maggiori dimensioni, con conseguenze sulla competitività del mercato.

Infine, la complessità delle nuove regole pone la necessità di educare e informare adeguatamente i consumatori. Con l'introduzione di concetti come "deforestazione zero" o "dovuta diligenza", non sempre immediatamente comprensibili, si corre il rischio di ampliare il divario informativo tra imprese e consumatori. Una strategia informativa chiara e accessibile, promossa dalle istituzioni europee, potrebbe contribuire a ridurre tale divario, favorendo decisioni di acquisto consapevoli e contrastando il fenomeno del greenwashing che il Regolamento mira a prevenire.

Questo approccio articolato evidenzia come le disposizioni del Regolamento non impattino unicamente sulle imprese, ma pongano anche sfide significative ai consumatori, sia in termini di scelta sia di tutela giuridica.

7.- Connessioni con principi ESG e Tassonomia ...

Il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR) si integra strettamente con i principi ESG (*Environmental, Social, and Governance*), promuovendo ad esempio pratiche aziendali sostenibili e responsabili e mirando al rispetto delle norme pertinenti dei Paesi di produzione. Sia il Regolamento EUDR che i principi ESG mirano sostanzialmente a

preservare le risorse naturali, proteggere la biodiversità e garantire la trasparenza e la responsabilità delle imprese. Sul piano ambientale si è già detto come il Regolamento EUDR richieda che le aziende garantiscano che i prodotti importati nell'UE non siano associati alla deforestazione o al degrado forestale, allineandosi perfettamente con gli obiettivi ESG di gestione sostenibile delle risorse naturali e riduzione delle emissioni di carbonio. E già si è detto di come questo obbligo imponga alle imprese di implementare misure di *due diligence* e tracciabilità, assicurando che le loro attività non contribuiscano alla distruzione delle foreste, proteggendo così gli ecosistemi e promuovendo la sostenibilità ambientale⁴⁸.

A livello sociale, il Regolamento EUDR, secondo le aspettative delle istituzioni UE, dovrebbe avere un impatto positivo sulle comunità locali nei Paesi di origine dei prodotti forestali e agricoli garantendo che i prodotti non siano legati alla deforestazione illegale. Il Regolamento, o almeno questa è l'ambizione dei suoi promotori, dovrebbe in particolare contribuire a proteggere le terre indigene e a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Il ragionamento è sostanzialmente il seguente: le imprese che adottano pratiche di tracciabilità e *due diligence* possono anche promuovere condizioni di lavoro migliori e più sicure nelle loro catene di approvvigionamento, migliorando il loro impatto sociale complessivo.

In termini di *governance*, si è evidenziato come il Regolamento EUDR richieda alle imprese di adottare sistemi di *due diligence* robusti e trasparenti, con una chiara documentazione della provenienza dei prodotti. Questo livello di trasparenza e responsabilità è anche essenziale per una buona *governance* aziendale. Le imprese dovranno garantire che i loro processi siano conformi alle normative e che le informazioni siano accuratamente registrate e divulgate, la corretta applicazione del Regolamento EUDR dovrebbe implicare anche la necessità di gestire i rischi legati alla non

conformità e alle potenziali controversie contrattuali, migliorando così le stesse pratiche di *governance*.

Per le imprese, l'adozione del Regolamento EUDR in combinazione con i principi ESG comporterà diverse implicazioni. In primo luogo, le imprese dovranno adattare le loro pratiche di approvvigionamento e gestione delle catene di fornitura per garantire la conformità al Regolamento, inclusa l'implementazione di sistemi di tracciabilità e la raccolta di dati accurati sulla provenienza dei prodotti. In secondo luogo, sarà bene che i contratti con i fornitori preventivamente includano clausole specifiche per garantire la conformità alle norme di *due diligence* e tracciabilità imposte dal Regolamento, prevedendo anche misure di risoluzione delle controversie e protezione dei dati. Già si è evidenziato come la non conformità al Regolamento EUDR potrebbe comportare sanzioni e danni reputazionali; quindi, sarebbe bene che le imprese gestissero i rischi associati implementando pratiche di *due diligence* rigorose e garantendo la trasparenza nella comunicazione delle loro pratiche di sostenibilità. Allo stesso tempo, sarebbe bene che gli Operatori disciplinassero contrattualmente le proprie relazioni con i fornitori extra-europei nell'eventualità in cui questi ultimi fornissero dati e/o informazioni non corrette rispetto ai beni che si vogliono importare all'interno dell'UE. Tale aspetto è particolarmente importante considerato che in presenza di sanzioni nella maggior parte dei casi il soggetto destinatario sarebbe il medesimo Operatore. È indubbio che le imprese che rispetteranno il Regolamento EUDR e i principi ESG potranno ottenere vantaggi competitivi, poiché i consumatori e gli investitori sono sempre più attenti alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. La conformità alle normative e ai principi ESG è sempre più evidente come possa migliorare la reputazione aziendale e attrarre investimenti sostenibili da parte di Istituti di credito, Governi, società di rating, etc⁴⁹. Connessioni degne di approfondimento si rinvengono tra il Regolamento

⁽⁴⁸⁾ Cfr. S.A. Cerrato, *Appunti per una "via italiana" all'ESG: l'impresa "costituzionalmente solidale" (anche alla luce dei "nuovi" artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giuridica dell'Economia*, 2022, p. 63 ss.

⁽⁴⁹⁾ M. Cian, *Sulla gestione sostenibile e i doveri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 1131 ss.; ID., *Principi dell'ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e in Austria*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 100 ss. (in questo secondo scritto l'opinione è declinata maggiormente sull'argomento della difficoltà di tradurre in norme di condotta specifica le indicazioni di principio dell'ordinamento). Sull'orientamento maggioritario, ricordato nel testo, v. anche, di recente, G. Marasà, *L'imprenditore*, in *Codice civile Commentario* (Schlesinger, Busnelli, Ponzanelli), Milano, Giuffrè, 2021, p. 33 ss.; D. Stanzione, *Governo dell'impresa e comportamento socialmente responsabile: verso un diritto societario della corporate social responsibility?*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, I, 101 ss. (con un tentativo di argomentazione analitica) e (con argomentazione più sintetica ed incisiva) P. Montalenti, *La nuova società quotata: quali prospettive*, in P. Montalenti e M. Notari (a cura di), *La nuova società quotata: tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 13 ss.

EUDR e il Regolamento Tassonomia (Regolamento UE n. 2020/852). Si tratta di strumenti legislativi complementari che insieme promuovono la sostenibilità ambientale e la gestione responsabile delle risorse naturali. Il Regolamento sulla Tassonomia stabilisce un sistema di classificazione per le attività economiche sostenibili, fornendo criteri per determinare se un'attività possa essere considerata ambientalmente sostenibile, mentre l'EUDR mira a prevenire la commercializzazione di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale attraverso misure di *due diligence* e tracciabilità. Questi due regolamenti sono interconnessi e anche la loro interazione può influenzare le attività delle imprese e i relativi investimenti.

Il Regolamento sulla Tassonomia definisce criteri specifici per classificare le attività economiche come sostenibili, l'EUDR impone requisiti rigorosi di *due diligence* e tracciabilità. Ne consegue che le attività agricole e forestali che non rispettano questi criteri potrebbero non essere considerate sostenibili secondo la Tassonomia e influenzare negativamente la loro attrattività per gli investimenti.

Il Regolamento EUDR richiede alle imprese di implementare sistemi di *due diligence* per garantire che i prodotti importati non siano associati alla deforestazione, e questa conformità può essere integrata nei criteri di valutazione della sostenibilità della Tassonomia: le aziende che dimostrano conformità con l'EUDR si presume debbano essere considerate più sostenibili e trasparenti, migliorando la loro posizione sul mercato degli investimenti sostenibili. Gli investitori, orientando i loro portafogli secondo le linee guida della Tassonomia, potrebbero preferire aziende che rispettano l'EUDR, creando un incentivo per le imprese a garantire la conformità.

L'EUDR si integra con i principi ESG e la Tassonomia creando sinergia con le politiche di investimento sostenibile e rendicontazione trasparente. Tale inte-

grazione rafforza la sostenibilità, imponendo una maggiore responsabilità verso l'ambiente, con impatti sulle scelte strategiche e di investimento delle aziende multinazionali.

8.- Segue: ... e interferenze col Diritto del commercio internazionale

L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la cui missione è quella di facilitare il commercio internazionale incoraggiando gli scambi tra i diversi Stati del mondo, è all'origine di diversi accordi. Due di questi saranno discussi nel presente paragrafo, l'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio* del 1947 (di seguito "GATT")⁵⁰ e l'*Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio* (di seguito "TBT")⁵¹.

Con riferimento al primo accordo, il GATT, sinteticamente può dirsi che esso contiene disposizioni volte a prevenire qualsiasi discriminazione tra i membri dell'OMC attraverso la progressiva riduzione delle barriere tariffarie (dazi doganali che possono colpire i prodotti al momento dell'importazione), ma anche il divieto di barriere non tariffarie (tutti gli altri ostacoli posti all'ingresso di merci straniere in un Paese, compresi tutti i regolamenti e le formalità relative alle importazioni o alle esportazioni). Pertanto, in conformità con le disposizioni di questo accordo (e in particolare con la clausola della nazione più favorita)⁵² qualsiasi vantaggio concesso da uno Stato membro a un prodotto originario o destinato a un altro Stato membro deve quindi essere esteso a prodotti simili provenienti da tutti gli altri Stati membri. Al contrario, uno svantaggio non può essere imposto a un solo *partner*. A questo proposito, è ipotizzabile che le formalità e gli obblighi amministrativi che il Regolamento EUDR imporrà a coloro che rientrano nel suo campo di applicazione personale, come sopra indicato - com-

⁽⁵⁰⁾ L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (*General Agreement on Tariffs and Trade*), meglio conosciuto come AGTC o GATT, è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra, in Svizzera, da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

⁽⁵¹⁾ L'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, comunemente chiamato Accordo TBT (*Technical Barriers to Trade Agreement*), è un accordo internazionale gestito dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato rinegoziato per l'ultima volta durante l'Uruguay Round dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; la sua forma attuale è entrata in vigore con l'istituzione dell'OMC all'inizio del 1995, vincolando tutti i membri dell'OMC.

⁽⁵²⁾ Cfr. Art. I. La Clausola della nazione più favorita (CNPF) [(EN) Most Favoured Nation (MFN)] è, nell'ambito del diritto internazionale, la procedura secondo cui i paesi contraenti si impegnano ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un paese terzo condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite negli accordi commerciali tra i paesi coinvolti. È una clausola che implica due aspetti: i) Due nazioni approvano una reciproca riduzione di dazi per contrastare il fenomeno del protezionismo economico; ii) Se una terza nazione arriva ad intrattenere rapporti commerciali con le prime due, godrà delle stesse tariffe di favore che sono state fissate tra queste.

presi gli importatori - possano essere classificati come barriere non tariffarie, in quanto suscettibili di ostacolare le importazioni⁵³.

Tuttavia, nonostante questo principio di non discriminazione, il testo prevede delle eccezioni per tener conto di alcuni imperativi che possono entrare in conflitto con la liberalizzazione degli scambi⁵⁴. Tra questi imperativi, un'attenzione particolare è riservata alla protezione dell'ambiente, per la quale sono previste deroghe a determinate condizioni⁵⁵ al principio di non discriminazione, sia quando queste barriere non tariffarie sono finalizzate alla protezione della flora e della fauna⁵⁶, sia quando sono finalizzate alla protezione di risorse naturali esauribili⁵⁷. In questo senso, gli obblighi del Regolamento EUDR, che condizionano qualsiasi immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione Europea, sono concepiti proprio per proteggere le foreste (che possono essere descritte come risorse naturali esauribili) e la biodiversità che contengono.

Venendo al secondo Accordo, quello *sugli ostacoli tecnici al commercio* (TBT), la sua *ratio* è quella di garantire che i regolamenti tecnici, gli *standard* e le procedure di valutazione della conformità non siano discriminatori e non creino inutili ostacoli al commercio. Pertanto, riprendendo il GATT, esso prevede anche un principio di non discriminazione che non riguarda le barriere tariffarie e non tariffarie, ma i regolamenti tecnici⁵⁸, che definisce come qualsiasi documento che stabilisce le caratteristiche di un prodotto o i processi e i metodi di produzione ad esso relativi, comprese le disposizioni amministrative applicabili, la cui osser-

vanza è obbligatoria⁵⁹. Il Regolamento europeo EUDR sembrerebbe rientrare in questo quadro, poiché utilizza il criterio del metodo di produzione associato o meno alla deforestazione per determinare sia i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione materiale, sia il grado di diligenza e di *rendicontazione* da attuare⁶⁰.

Tuttavia, come il GATT, anche l'Accordo TBT prevede obiettivi legittimi che consentono di introdurre barriere a determinate condizioni, tra cui la protezione della salute o della sicurezza umana, della vita o della salute degli animali, la conservazione delle piante o la protezione dell'ambiente.

Pertanto, anche in questo caso, quantomeno a prima vista, non sembrano sorgere particolari difficoltà. Sarà però bene vigilare con particolare attenzione su questo aspetto alla luce della futura giurisprudenza dell'OMC, e in particolare nel contesto della denuncia dell'Indonesia contro l'Unione europea in merito a determinate misure imposte dall'Unione europea e dai suoi Stati membri sull'olio di palma e sui biocarburanti derivati dall'olio di palma originari dell'Indonesia⁶¹.

9.- Agricoltura e ambiente nel Regolamento UE 1115/2023: un'occasione mancata di sinergia tra politica agricola e sostenibilità?

L'adozione dell'art. 192 TFUE come base giuridica principale per il Regolamento UE 1115/2023, che fonda le competenze dell'Unione in materia ambienta-

⁽⁵³⁾ E. Brunetti, M. Gemaehling, *Le droit du commerce international: levier d'action contre la déforestation importée au sein de l'Union européenne*, cit.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. Art. XX.

⁽⁵⁵⁾ Tali misure non devono essere applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Art. XX, b.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Art. XX, g.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. Art. 2.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. Appendice I.

⁽⁶⁰⁾ E. Brunetti, M. Gemaehling, *Le droit du commerce international: levier d'action contre la déforestation importée au sein de l'Union européenne*, in <https://www.lexbase.fr/article-juridique/99789087>.

⁽⁶¹⁾ Nel giugno 2021 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha pubblicato un documento sulla controversia tra l'UE e l'Indonesia sui biocarburanti a base di olio di palma (*European Union - Certain Measures Concerning Palm Oil And Oil Palm Crop-Based Biofuels* www.wto.org). Nel dicembre 2019 l'Indonesia ha intentato una causa presso l'OMC contro l'UE in relazione ad alcune misure riguardanti l'olio di palma e i biocarburanti a base di olio di palma, sostenendo che le restrizioni imposte dall'UE su tali biocarburanti sono ingiuste e discriminatorie e chiedendo consultazioni per la risoluzione di controversie in seno all'OMC. Tuttavia, l'invasione russa dell'Ucraina ha causato la carenza globale di olio commestibile, fatto che potrebbe aiutare l'Indonesia a riconquistare quote di mercato dell'olio di palma nell'UE. Indipendentemente dall'esito della decisione dell'OMC, l'UE è desiderosa di rafforzare la propria reputazione e a siglare nuovi accordi, anche a seguito della crisi energetica causata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, dal momento che nei

le, riflette chiaramente la scelta di affrontare la deforestazione globale tramite un approccio normativo trasversale, centrato sulla tutela ambientale. Tale scelta appare coerente con la necessità di intervenire anche in ambiti - come quello forestale - nei quali l'Unione non possiede competenze dirette, e conferma la prevalenza degli obiettivi ambientali di lungo periodo rispetto a quelli più propriamente agricoli richiamati dall'art. 39 TFUE. D'altra parte, la forte rilevanza agricola di buona parte dei prodotti disciplinati dal Regolamento (in particolare cacao, caffè, bovini e olio di palma) avrebbe forse suggerito l'opportunità di considerare anche l'art. 43 TFUE come base giuridica complementare, tenuto conto del sempre maggiore allineamento tra finalità ambientali e obiettivi della Politica Agricola Comune (PAC). Se infatti la scelta di escludere l'art. 43 TFUE può essere motivata dalla complessità di una base giuridica agricola per un intervento normativo che include anche prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE (ad esempio il legno), ciò non elimina del tutto le perplessità relative a un approccio che potrebbe risultare troppo settoriale, limitando così la visione sistemica che proprio la PAC persegue nella gestione sostenibile delle risorse agricole e naturali nel loro insieme⁶².

Come già si è avuto modo di rilevare, il regolamento, nell'art. 2 n. 15, definisce "operatore" come chiunque immetta in commercio i prodotti specificati, con un chiaro focus sugli importatori. Questa definizione risponde all'esigenza di garantire tracciabilità e conformità lungo la filiera commerciale, soprattutto per i prodotti importati da Paesi terzi. Il regolamento mira, infatti, a contrastare la deforestazione globale, un fenomeno largamente associato alla conversione di foreste in terreni agricoli per la coltivazione di prodotti destinati al mercato europeo.

Un aspetto di particolare rilievo è il mancato riconoscimento dell'agricoltura come attività naturalmente legata alla tutela del territorio e alla conservazione delle risorse ambientali. Numerose politiche a livello UE e nazionale già promuovono pratiche agricole sostenibili, volte a preservare la biodiversità, a gestire in modo equilibrato le risorse idriche e a ridurre l'uso di prodotti chimici nocivi⁶³. Il Regolamento 1115/2023 si concentra, però, su prodotti come cacao, caffè, bovini e palma da olio, spesso associati alla deforestazione nei Paesi terzi. Sebbene giustificato da ragioni ecologiche di grande urgenza, questo approccio rischia di trascurare la specificità del contesto agricolo europeo, in cui la PAC ha storicamente promosso modelli di sostenibilità avanzati⁶⁴.

Questa situazione rende evidente l'importanza di un approccio intersettoriale, che possa superare la tradizionale dicotomia tra tutela ambientale e sviluppo agricolo. La PAC, già orientata alla sostenibilità, potrebbe ispirare strategie più integrate per bilanciare le esigenze ecologiche e le peculiarità del settore agricolo. Forse il legislatore europeo avrebbe potuto ponderare con maggiore attenzione l'impatto di questo regolamento, adottando un approccio più armonico con le finalità della PAC e valutando con cura le implicazioni per il commercio globale e le filiere europee.

10.- Segue: Diritto agroalimentare europeo e sovranità nazionale, l'integrazione transnazionale come nuovo standard normativo?

La dimensione transnazionale del diritto agroalimentare europeo, come confermata dal Regolamento UE 1115/2023, rappresenta un'evoluzione che va oltre la semplice regolazione comunitaria, assumendo una

prossimi anni potrebbe verificarsi un'impennata delle importazioni di olio di palma nell'UE. Nel febbraio 2024, l'Indonesia ha chiesto consultazioni per la risoluzione di controversie in seno all'OMC (*Indonesia initiates WTO dispute complaint against EU duties on imports of fatty acids* www.wto.org) in relazione all'istituzione da parte dell'UE di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acidi grassi dall'Indonesia.

⁽⁶²⁾ Cfr. F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 11 ss.

⁽⁶³⁾ Si veda principalmente il documento della Commissione *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente* Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 381 final. In dottrina cfr. P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Giuffrè, Milano, 2024, p. 29; S. Masini, V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, Cacucci, Bari, 2021.

⁽⁶⁴⁾ Per un approfondimento sul tema si rimanda a: A. Jannarelli, *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. agr.* 2020, 23; S. Carmignani, *SDGs e agricoltura. Una breve riflessione* e S. Manservigi, *Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030*, saggi pubblicati nel volume *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Atti del Convegno di Firenze 21-22 novembre 2019 in onore della prof.ssa E. Rook Basile*, Napoli 2020, 207 e 843; S. Bolognini, *PAC, sostenibilità e bioeconomia*, in AA.VV., *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021.

valenza normativa di vasta portata. Tale regolazione, infatti, risponde alla logica di una "europeizzazione" del diritto agroalimentare che trasforma le normative europee in vere e proprie fonti di diritto "interno" per ciascuno Stato membro. Questo fenomeno non è unicamente giuridico, ma coinvolge anche l'idea stessa di sovranità, ridefinendo i confini tra competenze nazionali e comunitarie in settori strategici come l'agricoltura e l'ambiente⁶⁵.

Negli ultimi anni, l'UE ha adottato atti che impongono standard rigorosi e criteri armonizzati che gli Stati membri devono recepire integralmente, senza margini per adattamenti locali significativi. Il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, ad esempio, istituisce un quadro unico per i controlli lungo tutta la catena agroalimentare, con l'obiettivo di garantire standard comuni di sicurezza alimentare in tutta l'Unione. Similmente, la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali (PCS) stabilisce regole chiare per la protezione dei produttori contro pratiche inique, incidendo direttamente sulle relazioni contrattuali in ambito agricolo. Ancora, il Regolamento (UE) 2033/334, vietando fitofarmaci dannosi per gli insetti impollinatori, impone vincoli ambientali che riflettono la crescente priorità dell'UE nella protezione della biodiversità⁶⁶.

Questi esempi mostrano come la normativa agroalimentare europea si sia progressivamente consolidata in un corpus giuridico sovranazionale, che sostituisce in larga parte il diritto nazionale. Tale "diritto agroalimentare europeo" diviene, in questo senso, un diritto trasversale e omogeneo, con effetti diretti sulle legislazioni nazionali. La tendenza emergente è quella di un modello normativo in cui le normative agroalimentari e

ambientali rispondono a criteri comuni, obbligatori e vincolanti, con l'intento di promuovere un'elevata protezione ambientale e una regolamentazione coerente del mercato interno⁶⁷.

Tuttavia, questa "europeizzazione" della regolazione agroalimentare non è priva di implicazioni complesse. Da un lato, essa garantisce maggiore uniformità e sicurezza, limitando le discrepanze normative tra Stati che operano in più paesi dell'Unione. Dall'altro, tende a comprimere l'autonomia normativa degli Stati membri, che devono applicare disposizioni decise a livello comunitario anche laddove sussistano specificità locali o tradizioni produttive difficilmente compatibili con gli standard europei. In questo senso, la regolamentazione agroalimentare e ambientale europea diviene "diritto nazionale altrui", un corpus normativo in cui la logica comunitaria prevale su quella nazionale e che, per alcuni versi, trasforma le legislazioni nazionali in meri strumenti di attuazione della volontà europea.

L'approccio transnazionale, sebbene efficace nella creazione di un mercato unico agroalimentare e ambientale, espone dunque a sfide di armonizzazione non banali, richiedendo agli Stati membri di adattare pratiche e strutture esistenti per conformarsi agli obiettivi comunitari⁶⁸. Questo processo di "armonizzazione forzata" ha conseguenze rilevanti non solo per i produttori, chiamati a rispettare standard più stringenti e, in molti casi, ad adottare tecnologie e pratiche sostenibili, ma anche per il legislatore nazionale, il cui ruolo si riduce essenzialmente a quello di interprete ed esecutore delle direttive comunitarie.

Il Regolamento UE 1115/2023 e altri atti normativi

⁽⁶⁵⁾ A. Di Lauro, *La circolazione dei prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, (a cura di) P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo) cit., p. 80. Ma il tema è oggetto di approfondimenti già da tempo Cfr. ad esempio G. Sgarbanti, *Il ravvicinamento delle legislazioni*, in L. Costato (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova, 2003, 623; S. Masini, *Libera circolazione dei prodotti e armonizzazione delle legislazioni nazionali nell'Unione europea*, in *Corso di diritto alimentare*, Giuffrè, Milano, 2020, 33.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. sul punto le considerazioni formulate da F. Albinini, *Impresa agricola e ciclo della vita: finalità risalenti e nuove responsabilità*, relazione tenuta all'Accademia dei Georgofili il 2 luglio 2024 e i cui atti sono stati pubblicati dall'Accademia, Focus dei Georgofili, 2025, <https://www.georgofili.it/Media?c=cc1fd1c0-ec83-4017-84d0-28f8dbe6f3e2>.

⁽⁶⁷⁾ Si veda principalmente il documento della Commissione Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 381final.

⁽⁶⁸⁾ La sostenibilità è divenuta un paradigma che risulta, ormai, acquisito in tutto il sistema della filiera agroalimentare; essa ha indotto, in una prospettiva teleologica-evolutiva, una rimeditazione di istituti consolidati; basti riflettere, in via meramente esemplificativa, in ordine alle piccole produzioni locali, filiere corte e prodotti a chilometro zero, da sempre, considerati strumenti di valorizzazione del territorio nell'ambito delle misure sullo sviluppo rurale e che, in virtù dei recenti interventi legislativi [Legge n. 61 del 17 maggio 2022, recanti, "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"], sembrerebbero anch'essi piegati al canone della sostenibilità. In dottrina, tra i molti, si vedano P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, cit., p. 29 ss. E, ancora, si veda S. Masini, V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della Pac*, cit.

simili sembrano dimostrare come l'Unione Europea stia tracciando un percorso di integrazione che ridefinisce il concetto stesso di diritto agroalimentare e ambientale. In questa prospettiva, il diritto agroalimentare europeo si configura non solo come uno strumento di regolazione economica, ma anche come veicolo di un'etica ambientale e di un modello di sostenibilità che, superando i confini nazionali, ridefinisce le modalità di produzione, commercializzazione e tutela delle risorse naturali nel contesto globale.

11.- Conclusioni

A conclusione di questo approfondimento può dirsi che il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR) rappresenta un ambizioso sforzo dell'Unione Europea per combattere la deforestazione, il degrado forestale globale e promuovere pratiche sostenibili nella catena di approvvigionamento di prodotti agricoli e forestali. Tuttavia, esiste il concreto rischio che tale provvedimento normativo possa dimostrarsi difficile da attuare a causa delle numerose sfide operative e pratiche connesse.

Il Regolamento richiede alle imprese di implementare sistemi di *due diligence* per garantire che i prodotti importati non siano associati alla deforestazione e al degrado forestale. Come si è cercato di dare conto nel presente scritto, questo processo implica la raccolta di informazioni dettagliate sulla provenienza dei prodotti, la valutazione dei rischi e l'adozione di misure per mitigare tali rischi. Allo stesso tempo, è emerso come la complessità e la variabilità delle catene di approvvigionamento globali possano rendere difficile per le imprese ottenere e verificare tutte le informazioni necessarie. In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero trovare oneroso implementare sistemi di *due diligence* affidabili a causa delle risorse limitate. Le microimprese agricole, in particolare, potrebbero affrontare costi e ostacoli pratici significativi nel tentativo di adeguarsi al regolamento. A questo proposito, programmi specifici di formazione e supporto risultano cruciali per facilitare la conformità, riducendo il rischio che tali oneri possano rappresentare una barriera insormontabile per le microimprese rurali.

Il ruolo del diritto agroalimentare europeo emerge chiaramente in questo contesto, in quanto il regolamento EUDR non solo mira a proteggere le foreste globali, ma si inserisce in una visione più ampia di regolamentazione delle filiere agroalimentari.

L'obiettivo di garantire la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti importati si collega direttamente alle dinamiche di sicurezza alimentare e di responsabilità sociale che caratterizzano il *corpus* giuridico europeo. Questo approccio integrato, nel problematico contesto di tensione tra ambiente e agricoltura che si è cercato di delineare, dovrebbe cercare di riconoscere maggiormente il legame indissolubile tra agricoltura, ambiente e consumo, proponendo un modello normativo che, sebbene complesso da attuare, potrebbe progressivamente diventare uno standard globale.

L'implementazione delle misure richieste dal Regolamento EUDR comporta costi significativi, sia in termini di investimento iniziale per sviluppare sistemi di *due diligence* e tracciabilità, sia in termini di costi operativi per mantenere e aggiornare tali sistemi. Le imprese dovranno dedicare risorse significative per la formazione del personale, l'adozione di tecnologie avanzate e la conduzione di *audit* regolari o in alternativa esternalizzare l'attività affidandosi a terzi. Questi costi possono essere particolarmente gravosi per le PMI, che potrebbero avere margini di profitto più ridotti rispetto alle grandi imprese.

La tracciabilità dei prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento è una componente chiave del Regolamento EUDR, tuttavia, garantirla può essere complicato, specialmente per i prodotti che attraversano molteplici fasi di lavorazione e coinvolgono diversi intermediari. La verifica dell'origine dei prodotti potrebbe risultare difficoltosa in Paesi con infrastrutture di monitoraggio e controllo meno sviluppate; inoltre, la mancanza di *standard* globali uniformi per la tracciabilità potrebbe complicare ulteriormente il processo.

E ancora, il Regolamento EUDR richiede un alto grado di coordinamento tra le diverse giurisdizioni e gli attori della catena di approvvigionamento. Le normative locali nei paesi di origine dei prodotti potrebbero non essere allineate con gli standard dell'EUDR, creando potenziali conflitti e complicazioni. Esiste il rischio che il Regolamento possa essere aggirato attraverso la pratica della 'triangolazione', con esportazioni da Paesi terzi che vengono trasformate e riesportate verso l'UE. Questo fenomeno rappresenta una sfida per l'efficacia normativa, richiedendo alle istituzioni europee di monitorare e rafforzare gli accordi di cooperazione internazionale per impedire elusioni di questa natura. Le imprese dovranno navigare attraverso un mosaico di requisiti normativi nazionali e internazionali, il che potrebbe aumentare la complessità della conformità e creare incertezze a livello nor-

mativo.

Alla luce delle considerazioni sopra prospettate, sembra potersi dire che l'efficacia del Regolamento EUDR dipenderà principalmente dalla capacità delle Autorità statali di applicare con equilibrio la nuova disciplina facendo rispettare il più possibile la norma e sanzionando le violazioni quando necessario. Tuttavia, la mancanza di risorse e di capacità di monitoraggio adeguate potrebbe limitarne l'efficace applicazione. Le imprese che operano in Paesi con sistemi di *governance* deboli o con alti livelli di corruzione potrebbero incontrare difficoltà nell'assicurarsi che i loro fornitori rispettino effettivamente le norme del Regolamento. Ne consegue che per facilitare l'adozione del Regolamento EUDR, sarà cruciale fornire supporto e incentivi alle imprese. Questo potrebbe tradursi in finanziamenti per l'adozione di tecnologie di tracciabilità, programmi di formazione per il personale e incentivi fiscali per le imprese che dimostrano conformità alla nuova disciplina. Senza adeguato supporto, le imprese potrebbero essere riluttanti a investire nelle misure necessarie per conformarsi al regolamento.

Per concludere, sebbene il Regolamento EUDR rappresenti un passo importante verso la protezione delle foreste e la promozione della sostenibilità, la sua concreta attuazione presenta ancora diverse sfide significative. La complessità della *due diligence*, la difficoltà nella tracciabilità, i costi elevati, la necessità di coordinamento normativo, le difficoltà di applicazione e la necessità di supporto adeguato sono tutti fattori che potrebbero rendere il regolamento difficile da attuare. Solo un adeguato sostegno da parte delle istituzioni europee, collaborazioni internazionali efficaci e l'impegno delle imprese, potranno far sì che tali sfide possano essere affrontate, sostenute dai diretti interessati ed incidere realmente nel contrasto alla deforestazione.

12.- Postilla. Aggiornamento sugli sviluppi più recenti: proroga al 31 dicembre 2025 e strumenti di supporto della Commissione

A seguito delle preoccupazioni espresse da associazioni di categoria, Stati membri e partner commerciali

internazionali circa la complessità di applicazione del Regolamento UE 2023/1115, la Commissione Europea ha ufficialmente confermato la proroga della data di entrata in vigore delle principali disposizioni regolamentari.

La nuova data stabilita è il 31 dicembre 2025 per le grandi imprese e per gli operatori già soggetti agli obblighi del Regolamento EUTR relativo al commercio di legno, mentre per le restanti micro e piccole imprese la scadenza è stata fissata al 30 giugno 2026. Questa proroga mira a consentire una preparazione adeguata degli operatori economici, degli Stati membri e dei partner extra-europei rispetto alle complesse procedure di verifica e *due diligence* previste dalla normativa.

In questo periodo, inoltre, la Commissione europea ha adottato ulteriori misure di supporto per facilitare l'implementazione pratica del Regolamento. In particolare, sono state pubblicate linee guida dettagliate divise in 11 capitoli, dedicate tra l'altro a definizioni chiave come quelle di "degrado forestale", alla *due diligence* e al ruolo della certificazione volontaria⁶⁹. Questi chiarimenti operativi si sono resi necessari per rispondere ai dubbi interpretativi sorti tra gli operatori economici europei ed extra-europei, fornendo indicazioni più precise sugli obblighi di tracciabilità, verifica e mitigazione dei rischi.

Ancora più significativo è stato il rilascio di un'ampia raccolta di FAQ aggiornate che comprendono oltre 40 risposte specifiche ai quesiti più ricorrenti sollevati dagli stakeholder internazionali e dai rappresentanti dei diversi settori produttivi. Attraverso questo strumento, la Commissione ha inteso creare un quadro interpretativo condiviso, al fine di uniformare le modalità applicative negli Stati membri e minimizzare le possibili divergenze interpretative⁷⁰.

È attualmente in corso di definizione anche la lista dei Paesi classificati in base al rischio deforestazione (alto, standard, basso). Questa classificazione, attesa per i prossimi mesi, consentirà una più efficace ed efficiente applicazione della *due diligence*, orientando con chiarezza gli obblighi di controllo e mitigazione richiesti agli operatori, a seconda della provenienza geografica dei prodotti importati.

⁽⁶⁹⁾ Comunicazione del 2 ottobre 2024 della Commissione C(2024) 7027 final in www.europa.eu. *Approval of the content of a draft Commission Notice on the Guidance Document for Regulation (EU) 2023/1115 on Deforestation-Free Products.*

⁽⁷⁰⁾ Il documento predisposto dalla Commissione Europea *Frequently Asked Questions. Implementation of the EU Deforestation Regulation Version 3 - October 2024* è rinvenibile sul sito www.europa.eu.

Infine, sempre con l'obiettivo di semplificare l'applicazione del Regolamento per le piccole e medie imprese (PMI), è stata messa a disposizione dalla Commissione europea una piattaforma web dedicata contenente informazioni semplificate, strumenti operativi e indicazioni specifiche per agevolare le imprese di minori dimensioni nell'adempimento dei nuovi obblighi⁽¹⁾.

Questi ultimi sviluppi confermano l'attenzione delle istituzioni europee verso le problematiche operative dell'EUDR, segnalando al contempo l'intenzione di mantenere ferma la direzione verso una concreta sostenibilità ambientale delle filiere globali.

ABSTRACT

Il Regolamento Europeo (UE) n. 2023/1115 sulla deforestazione rappresenta un intervento normativo di portata trasversale, mirato a contrastare la distruzione delle foreste attraverso un rigoroso controllo sulla tracciabilità e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato dell'UE. Questo studio esplora luci e ombre di un quadro normativo che, se da un lato ambisce a promuovere un'economia "deforestation-free" e a ridisegnare la sostenibilità nelle filiere agroalimentari, dall'altro solleva interrogativi su costi di attuazione, impatti sui consumatori e sfide operative per le imprese.

Analizzando le implicazioni giuridiche, economiche e ambientali del regolamento, emergono connessioni significative con i principi ESG, le dinamiche del commercio internazionale e la governance agroalimentare. Questi elementi mettono in evidenza una normativa che, pur rivelando complessità applicative, potrebbe aprire nuove prospettive per ridefinire i rapporti tra economia, diritto e ambiente.

The European Regulation (EU) No. 2023/1115 on deforestation represents a cross-cutting legislative initiative aimed at combating forest destruction through rigorous control of traceability and compliance of products placed on the EU market. This study examines the strengths and weaknesses of a regulatory framework that, on one hand, seeks to promote a "deforestation-free" economy and reshape sustainability in agri-food supply chains, but, on the other hand, raises questions about implementation costs, consumer impacts, and operational challenges for businesses.

By analyzing the legal, economic, and environmental implications of the regulation, significant connections emerge with ESG principles, international trade dynamics, and agri-food governance. These aspects highlight a regulatory framework that, despite revealing application complexities, could open new perspectives to redefine the relationships between economy, law, and the environment.

□

⁽¹⁾ Obligations for SMEs operating under EUDR rinvenibile sul sito www.europa.eu

L'innovazione alimentare tra problemi di qualificazione e incertezze normative: il caso della «fermentazione di precisione»

Giulia Torre

1.- Inquadramento normativo

A fronte di un crescente interesse, a livello globale, verso l'individuazione, produzione e commercializzazione di nuove sostanze alimentari e la realizzazione di nuovi sistemi di produzione, l'innovazione nel settore alimentare continua a presentarsi come un laboratorio per il diritto, chiamato a rispondere alle crescenti esigenze di regolazione e tutela¹. Ne è esempio emblematico il caso, che si intende analizzare, della «fermentazione di precisione»: una tecnologia che da tempo presenta molteplici applicazioni a livello industriale ma che solo di recente pare aver aperto nuovi promettenti scenari nelle produzioni alimentari.

Le caratteristiche di questa tecnologia e le implicazioni derivanti dal suo utilizzo richiedono di dedicare particolare attenzione all'individuazione del corpo normativo applicabile ai prodotti realizzati attraverso la fermentazione di precisione e che sono destinati a entrare nella filiera alimentare. Si tratta di un'attività che, lungi dall'essere meramente ricostruttiva, non può mancare di evidenziare le molteplici problematiche e incertezze sollevate dal quadro normativo vigente. Difatti, la commercializzazione di questi prodotti, pur essendo incardinata nel ben noto sistema normativo

di sicurezza alimentare predisposto dal legislatore dell'Unione, è soggetta a una disciplina che non si presenta come unica e cristallizzata bensì appare multi-sfaccettata e a tratti incerta, differenziandosi a seconda delle specificità della tecnica utilizzata, della composizione dei prodotti finali e degli usi ai quali questi sono destinati². A seconda di questi elementi, ai prodotti della fermentazione di precisione può trovare applicazione la disciplina che concerne i *novel food*, oppure quella predisposta per gli alimenti geneticamente modificati, anche qualora siano utilizzate nuove tecniche genomiche (NGTs)³. Queste sostanze possono altresì rientrare nell'ambito delle discipline relative agli agenti di miglioramento alimentare (additivi, enzimi, aromatizzanti alimentari).

Evidentemente, il *framework* di riferimento determina implicazioni di rilievo sia in relazione alla diversa procedura di autorizzazione che dovrà essere esperita, sia ai diversi obblighi e tutele poste in capo agli operatori e alle diverse previsioni contemplate in materia di etichettatura e monitoraggio.

2.- L'oggetto dell'indagine: le applicazioni della cd. «fermentazione di precisione» nel settore alimentare

Pur essendo assente una definizione legale, convenzionalmente con il termine «fermentazione di precisione» si intende una tecnica di produzione che «combina il processo tradizionale di fermentazione con i più recenti progressi della tecnologia, al fine di produrre in modo efficiente un composto di interesse, come una proteina, un aroma, una vitamina, un pigmento o un grasso» (*Precision Fermentation Alliance - Food Fermentation Europe*). Ciò avviene utilizzando microrganismi come «fabbriche di cellule» per la produzione mirata di sostanze o ingredienti⁴: batteri, lieviti, funghi,

(¹) Sul settore agro-alimentare come «laboratorio di innovazione» che vive il «permanente confronto» tra l'innovazione tecnologica, che esplora nuovi oggetti e nuovi territori, e l'*innovazione normativa*, che è il risultato della necessità di reagire, misurandosi con nuove questioni, nuovi problemi, nuove aree di regolazione portati alla luce dall'innovazione tecnica, F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, V° ed., Milano, 2023, p. 52 ss.

(²) Sul quadro regolatorio applicabile ai prodotti della fermentazione di precisione, con specifico riferimento ai prodotti lattiero caseario, si veda F. Ronchetti, L. Springer e K.P. Purnhagen, *The Regulatory Landscape in the EU for Dairy Products Derived from Precision Fermentation. An Analysis on the Example of Cheese*, Switzerland, 2024, p. 19 ss.

(³) Ciò in conformità all'interpretazione della disciplina espressa dalla Corte di giustizia nella nota sentenza Corte giustizia, 25 luglio 2018, in causa C-528/16, *Confédération paysanne e a. c. Premier ministre e ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt*, sulla quale si veda, *ex multis*, E. Sirsi, *Quale disciplina per l'editing genomico in agricoltura?*, in *Atti dei Georgofili*, 2018, p. 364 ss.

(⁴) Individua la fermentazione di precisione quale tecnica che «*leverages engineered microorganisms as cell factories towards the targeted production of food ingredients*», A.L. Afonso *et al.*, *Efsa Scientific Colloquium 27: Cell Culture-derived Foods and Food Ingredients*, Efsa, 2024, p. 4. Con il termine «alimenti e ingredienti alimentari da colture cellulari» l'Efsa, nell'ambito del *Colloquium*, fa invece

sono manipolati attraverso tecniche tradizionali di modificazione del genoma oppure, più di frequente, a *new genomic techniques* (NGTs), sovente associate all'utilizzo di altri strumenti, come l'Intelligenza Artificiale, la bioinformatica, la biologia sintetica e computazionale⁵.

La fermentazione di precisione trova quindi collocazione nell'ambito delle biotecnologie⁶, al pari delle tecniche di manipolazione del Dna e di quelle utilizzate per la coltivazione cellulare di tessuti⁷, ed è anch'essa realizzata in un contesto protetto dall'incidenza dei rischi tipici del settore agricolo e attraverso l'utilizzo di bioreattori. Definita «*trend emergente*» nell'ambito della

quarta rivoluzione dell'industria alimentare⁸, rappresenta una delle principali aree di interesse per la produzione di fonti proteiche alternative a quelle convenzionali⁹, settore che, com'è noto, ha assunto crescente rilevanza nell'ambito delle strategie orientate alla sostenibilità¹⁰. Tuttavia, di per sé, la fermentazione di precisione non rappresenta una scoperta recente, trovando invece applicazione da lungo tempo. Negli ultimi anni ha però iniziato a manifestare un potenziale più ampio, con possibilità di incidere sulla capacità, sostenibilità e resilienza dei sistemi di produzione globali in modi che appaiono ancora in gran parte inesplorati¹¹.

riferimento ad alimenti prodotti attraverso la propagazione in vitro di cellule animali o vegetali, con o senza l'assistenza di tecniche di ingegneria tissutale.

⁽⁵⁾ A riguardo, vedasi F. Boukid *et al.*, *Bioengineered Enzymes and Precision Fermentation in the Food Industry*, in *International Journal of Molecular Sciences*, 24,12, p. 2.

⁽⁶⁾ La biotecnologia comprende infatti «tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico». Cfr. art. 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd) ONU, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992.

⁽⁷⁾ A differenza della fermentazione di precisione, in cui i microbi sono usati come ospiti per la produzione di prodotti acellulari, la «carne coltivata» implica la produzione di prodotti cellulari. È stato osservato come esista una simbiosi tra le due tecniche: la fermentazione è infatti il mezzo principale per produrre anche i fattori di crescita non di origine animale che sono utilizzati nella produzione di carne coltivata. Inoltre, proteine *animal-free* come il collagene o la fibronectina prodotte attraverso la fermentazione possono servire come componenti chiave dell'impalcatura per prodotti di carne coltivata più complessi. Un esempio di applicazione è quella utilizzata da *Impossible Foods*, che utilizza legemoglobina di soia purificata, prodotta con *Pichia pastoris*, come ingrediente aromatizzante e catalizzatore, al fine di attribuire al prodotto caratteristiche visive e organolettiche simili a quelle proprie dei prodotti di origine animale. A riguardo si veda *The Good Food Institute, State of the Industry Report. Fermentation: An Introduction to a Pillar of the Alternative Protein Industry*, 2020, pp. 8 e 67. In argomento, J.L. Eastham, A.R. Leman, *Precision fermentation for food proteins: ingredient innovations, bioprocess considerations, and outlook – a mini-review*, in *Current Opinion in Food Science*, 2024, 58, p. 1 ss. Sulle implicazioni etiche e regolatorie sottese alla cd. «carne coltivata», si veda E. Sirsi, *Il nome delle cose e i paradigmi dell'innovazione nel mercato agro-alimentare il caso delle carni alternative*, in S. Carmignani e N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Atti del Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*, Napoli, 2020, p. 149 ss.; Ead., *Della carne degli animali e del consumo etico*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1, 2018, p. 33 ss. Il tema è stato altresì oggetto dell'incontro «*From Farm to Lab: la carne da laboratorio tra regole di produzione e comunicazione*», che si è svolto l'8 maggio 2024 presso l'Università degli studi di Milano, i cui contributi sono pubblicati sui *Quaderni della rivista di diritto alimentare*, n. 1-2025.

⁽⁸⁾ Si veda A. Hassoun *et al.*, *The fourth industrial revolution in the food industry - Part II: Emerging food trends*, in *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 64, 2, 2022, p. 407 ss.

⁽⁹⁾ Sui diversi pilastri che compongono il settore delle proteine alternative si veda A. Lähteenmäki-Utela *et al.*, *Alternative proteins and EU food law*, in *Food Control*, 2021, 130, p. 1 ss.

⁽¹⁰⁾ Nella Strategia «*Farm to Fork*» (Commissione europea, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM 2020/381/fin., 2020), la Commissione ha in particolare evidenziato la connessione tra le sfide della sostenibilità e l'innovazione, sottolineando come quest'ultima costituisca un «fattore chiave» per l'accelerazione della transizione verso sistemi alimentari sostenibili, sani e inclusivi. Tra i temi centrali, è individuato il possibile «aumento della disponibilità e delle fonti di proteine alternative quali le proteine di origine vegetale, microbica e marina e a base di insetti e i prodotti sostitutivi della carne».

⁽¹¹⁾ In tal senso si veda T. Linder, *Beyond Agriculture - How Microorganisms Can Revolutionize Global Food Production*, in *ACS Food Sci. Technol.*, 2023, 3, p. 1144 ss. Evidenzia come la fermentazione di precisione possa contribuire a ridurre gli impatti ambientali collegati alla produzione alimentare e sostenere la sostenibilità del settore, presentando il potenziale per significative innovazioni anche M.M. Knychala *et al.*, *Precision Fermentation as an Alternative to Animal Protein, a Review*, in *Fermentation*, 2024, 10, p. 315 ss. In argomento si veda altresì T.S. Teng *et al.*, *Fermentation for future food systems. Precision fermentation can complement the scope and applications of traditional fermentation*, in *EMBO reports*, 2021, 22, p. 1 ss. La potenzialità degli alimenti microbici, con specifico riferimento ai prodotti della fermentazione di precisione, di rivoluzionare i sistemi alimentari, in modo determinante per delineare strategie in grado di affrontare le sfide ambientali e salutistiche future, è sottolineata anche da A.E. Graham, R. Ledesma-Amaro, *The microbial food revolution*, in *Nature communications*, 2023, p. 1 ss.

Attraverso questa tecnologia è stato possibile realizzare, negli anni '70, la prima dose di insulina sintetica¹², e, negli anni '80, in ambito alimentare, l'enzima chimosina, il cui uso è stato autorizzato in Italia già con decreto del 2 dicembre 1991¹³. La chimosina pare essere la prima sostanza, tra quelle realizzate attraverso la fermentazione di precisione, ad aver trovato ampia commercializzazione, rendendo obsoleto l'utilizzo di caglio di vitello come coagulante nella produzione di formaggio per la maggior parte della produzione globale¹⁴. In tempi più recenti con la fermentazione di precisione è divenuto possibile produrre non solo sostanze o composti funzionali, bensì alimenti che si presentano come quelli convenzionali, senza però richiedere l'utilizzo di animali o di cellule animali¹⁵. Alcuni esempi sono rappresentati dalla produzione di oligosaccaridi del latte identici a quelli umani¹⁶, di proteine dolci, del latte (e dei rispettivi derivati, come formaggi e gelati), ma anche composti della stevia e

proteine delle uova. La fermentazione di precisione si presenta quindi come un interessante ambito di applicazione della disciplina predisposta dal legislatore dell'Unione per regolare l'innovazione nel settore alimentare, orientandola ai fini individuati dalla *public policy*, ed esempio emblematico di tecnologia dalle potenzialità disruptive che promette di rendere la produzione di alimenti più efficiente e sostenibile¹⁷.

Tra i benefici della fermentazione di precisione - oltre alla già menzionata possibilità di produrre proteine alternative senza dare luogo alle esternalità collegate alle produzioni animali - si annoverano altresì i risultati dal punto di vista sensoriale, con possibilità di conferire ai prodotti finali gusto, consistenza, aroma e struttura altrimenti difficili o impossibili da ottenere. Inoltre, è possibile aumentare la digeribilità degli ingredienti, estenderne la *shelf-life*, migliorare la sicurezza e qualità dei prodotti¹⁸. Le potenzialità applicative non sono peraltro limitate alle produzioni alimentari, presentan-

(¹²) Precedentemente, l'insulina usata per trattare il diabete era estratta dal pancreas di suini e bovini. Nel 1973, il lavoro di S. Cohen *et al.*, *Construction of Biologically Functional Bacterial Plasmids in Vitro*, in *Proceedings of the National Academy of Science*, 70, 11, p. 3240 ss., pose le basi di questa tecnologia inserendo con successo plasmidi contenenti DNA estraneo nel batterio *E. coli*, rendendo possibile una fornitura stabile e sicura di insulina che ha aperto la strada al settore dei prodotti biofarmaceutici. In argomento, si veda Z. Mendly-Zambo *et al.*, *Dairy 3.0: cellular agriculture and the future of milk*, in *Food, culture & Society*, 2021, 24, n. 5, p. 675 ss.

(¹³) Ministero della Sanità, Decreto 2 dicembre 1991, n. 446, *regolamento concernente le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi*. (GU Serie Generale n.36 del 13 febbraio 1992). La chimosina prodotta usando ceppi geneticamente modificati è altresì inclusa, a livello europeo, nel «Register of Food Enzymes to be considered for Inclusion in the Union list» del 28 aprile 2020.

(¹⁴) Cfr. *The Good Food Institute, State of the Industry Report. Fermentation: An Introduction to a Pillar of the Alternative Protein Industry*, cit., p. 8.

(¹⁵) Alcuni esempi applicativi sono riportati da M.M. Knychala *et al.*, *Precision Fermentation as an Alternative to Animal Protein, a Review*, *op. cit.*, p. 17: le proteine del latte prodotte da *Perfect Day's* (USA), il bianco d'uovo di *Every's* (USA), le proteine aromatizzate come la mioglobina di *Motif FoodWorks'* (USA), usate per produrre, rispettivamente, latte e i suoi derivati, bevande, aromatizzanti per sostituti della carne. *EverSweet* (Cargill), invece, produce un dolcificante a base di stevia senza utilizzare gli estratti della pianta. Ulteriori esempi fuori dai confini statunitensi sono realizzati da Vivici (Paesi bassi), che sviluppa proteine del latte pure («*whey protein*»), *Amai Proteins* (Israele), che realizza proteine dolci, *Remilk* (Israele) e *Formo* (Germania) che producono latte.

(¹⁶) In A.L. Afonso *et al.*, *Efsa Scientific Colloquium 27: Cell Culture-derived Foods and Food Ingredients*, *op. cit.*, p. 16, l'Efsa ha dichiarato di aver ricevuto diverse richieste di autorizzazione per oligosaccaridi del latte uguali a quelle contenute nel latte umano destinate a divenire ingredienti di formule per infanti. Dal sito *OpenEFSA* appare come una richiesta di autorizzazione riguardante «*Human identical Milk Oligosaccharide LactoNTetraose (LNT) as a novel food*» sia stata presentata il 2 giugno 2024 e ritirata a novembre dello stesso anno. L'Efsa ha rilasciato, nel luglio 2024, il documento N. Malih. *et al.*, *Preparatory work for the safety evaluation by Efsa of Human-identical Milk Oligosaccharides as Novel Foods, External Scientific Report*. Dal portale *OpenEFSA* risulta inoltre una richiesta per assistenza scientifica e tecnica sulla valutazione di «*Human Identical Milk Oligosaccharides (HiMOs) as novel foods*», del 25 gennaio 2024 e una domanda di autorizzazione per «*Human-equivalent lactoferrin alpha (heqLFa) as a novel food*», presentata il 3 marzo 2025.

(¹⁷) In argomento, si veda M.A. Augustin *et al.*, *Innovation in precision fermentation for food ingredients*, in *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2024, p. 6232.

(¹⁸) In argomento, si veda K. Hilgendorf *et al.*, *Precision fermentation for improving the quality, flavor, safety and sustainability of foods*, in *Current Opinion in Biotechnology*, 86, 2024, p. 1 ss. Gli A. evidenziano il «potenziale incredibile» della fermentazione di precisione nel migliorare la qualità complessiva della filiera alimentare per il beneficio dei consumatori, nella direzione di garantire una produzione sostenibile e resiliente. La «*consumer-focused nature*» di questa innovazione è ritenuta essere, in un adeguato contesto normativo, e nonostante la ricerca proprietaria renda la trasparenza una sfida, il cambiamento di cui gli Ogm hanno bisogno per essere visti in una luce più positiva. Si veda inoltre K.F. Chai *et al.*, *Precision fermentation to advance fungal food fermentation*, in *Current Opinion in Food*

do implicazioni di rilievo anche nel settore cosmetico, medico e della produzione di biomateriali, con prospettive di ampio interesse anche nell'ambito della bioeconomia.

3.- La fermentazione dei prodotti agroalimentari, tra tradizione e innovazione

L'inscindibile legame tra tradizione e innovazione, evidente in questo settore, impone di spendere alcune considerazioni sulla componente tradizionale di questa tecnologia, ossia la fermentazione. Il termine deriva dal latino «*fervere*» (ribollire) e, di per sé, non fa riferimento a un'invenzione umana, rappresentando invece un processo chimico che avviene naturalmente in natura. La storia della fermentazione degli alimenti sembra però intrecciarsi in profondità con la nostra storia, presentando collegamenti sia con il territorio e le tradizioni alimentari¹⁹, sia con la biologia e la salute e, di conseguenza, con le traiettorie evolutive dell'uomo²⁰.

Emblematico del rapporto tra prodotti alimentari fermentati e la loro origine territoriale è rappresentato dai prodotti vitivinicoli, il cui sapore e *brand* sono definiti

dall'influenza delle caratteristiche pedoclimatiche del vigneto, così come dalla cantina e dai consorzi microbici ad essi associati. Questi, infatti, danno luogo a una «*microbial signature*» che, dalla zona di produzione e/o biotrasformazione, persiste nella bottiglia²¹. Il consumo di alimenti fermentati è altresì indagato in relazione ai possibili effetti sull'adattamento fisiologico dell'uomo, con possibilità che questo abbia influito sulle caratteristiche del settore primario, facilitando la transizione umana verso l'agricoltura²².

L'origine dei prodotti alimentari fermentati²³ è certamente dispersa nei millenni, rappresentando uno dei metodi più antichi ed economici per conservare gli alimenti. L'azione dei microrganismi nella fermentazione è risultata nel tempo funzionale a impedire la colonizzazione da parte di altri microbi, e quindi a contribuire alla sicurezza e conservabilità dei cibi, esaltandone anche le qualità organolettiche. Più recentemente, si è acquisita crescente consapevolezza quanto alla capacità della fermentazione di migliorare la digeribilità e la biodisponibilità di vitamine e minerali, e di influire sulla salute umana aumentando la biodiversità intestinale²⁴. Il ruolo del microbiota sulla salute è attualmente investigato anche in relazione al suo possibile impatto su

Science, 47, 2022, p. 1 ss.; F. Boukid *et al.*, *Bioengineered Enzymes and Precision Fermentation in the Food Industry*, *op. cit.*, p. 1 ss.; S. Cho *et al.*, *Precision fermentation for producing food ingredients*, in *Current Opinion in Food Science*, 61, 2025, p. 1 ss.

⁽¹⁹⁾ Il collegamento tra prodotti alimentari fermentati e l'origine territoriale e le tradizioni alimentari è evidenziato da A. Galimberti *et al.*, *Fermented food products in the era of globalization: tradition meets biotechnology innovations*, in *Current Opinion in Biotechnology*, 70, 2021, p. 36 ss.

⁽²⁰⁾ Il tema è indagato da K.R. Amato *et al.*, *Predigestion as an Evolutionary Impetus for Human Use of Fermented Food*, in *Current Anthropology*, 62, 24, 2021, p. S207 ss.

⁽²¹⁾ Il vino è portato ad esempio di prodotto fermentato che ha il maggior collegamento con il territorio in cui è realizzato da A. Galimberti *et al.*, *Fermented food products in the era of globalization: traditions meets biotechnology innovations*, *op. cit.*, p. 36 ss. Gli A. evidenziano come sia stata dimostrata l'effettiva persistenza della «*microbial signature*» nel prodotto finale da N.A. Bokulich *et al.*, *PNAS Plus: from the cover: microbial biogeography of wine grapes is conditioned by cultivar, vintage, and climate*, in *Proc Natl Acad Sci USA*, 111, 2014, E139 ss.,

⁽²²⁾ In argomento, si veda K.R. Amato *et al.*, *Predigestion as an Evolutionary Impetus for Human Use of Fermented Food*, *op. cit.*, p. S207 ss. Gli A. sostengono che il consumo di alimenti fermentati possa aver facilitato l'espansione umana di nuove abitudini, consentendo di sviluppare un miglior sistema di segnalazione per interagire con i batteri della fermentazione, con impatti sulla funzione metabolica e immunitaria, e l'alterazione della traiettoria evolutiva. Si ipotizza infine che sia stata proprio l'abilità di predigerire i grani attraverso la fermentazione a facilitare la transizione umana verso l'agricoltura.

⁽²³⁾ Questi sono definiti come «*foods made through desired microbial growth and enzymatic conversions of food components*» da M.L. Marco *et al.*, *The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on fermented foods*, documento che è il risultato del meeting organizzato dall'ISAPP nel settembre 2019.

⁽²⁴⁾ Evidenza come il consumo di alimenti fermentati può modificare la popolazione intestinale nel breve e lungo periodo, e dovrebbe essere considerato un elemento importante nella dieta umana, anche nella redazione delle linee guida nutrizionali, N.K. Leeuwendaal *et al.*, *Fermented Foods, Health and the Gut Microbiome*, in *Nutrients*, 2022, 15, 1527, p. 1 ss. Gli A. evidenziano come i benefici sulla salute associati al consumo di questi alimenti siano riconosciuti da lungo tempo, con crescenti evidenze quanto agli impatti sia fisici che mentali, e al collegamento tra disordini metabolici e alterazioni del microbioma intestinale. I cibi fermentati possano ridurre l'infiammazione, alterare l'umore, e incidere sull'attività celebrale (sul tema si veda H. Aslam *et al.*, *Fermented foods, the gut and mental health: a mechanistic overview with implications for depression and anxiety*, in *Nutr Neurosci*, 2018, 23, p. 659 ss.), prevenire malattie cardiovascolari, disordini gastrointestinali, il diabete, reazioni allergiche. Il consumo di prodotti fermentati è stato altresì ricondotto alla riduzione dell'indice glicemico, la rimozione di tossine, la produzione naturale di composti nutrizionali benefici (antiossidanti, vitamine, minerali).

disturbi psichiatrici (come la depressione e l'ansia) e sul manifestarsi di malattie neurodegenerative (come il *Parkinson*²⁵ e l'*Alzheimer*²⁶). Questi aspetti sono attualmente oggetto di interesse dal punto di vista scientifico, in considerazione dell'incidenza del consumo di alimenti fermentati sul microbiota intestinale, e del ruolo di quest'ultimo «nelle funzioni neuronali, nella regolazione del sistema immunitario, nell'omeostasi gastrointestinale, nella permeabilità della barriera ematoencefalica e in altri processi fisiologici»²⁷. Globalmente, gli alimenti fermentati rappresentano circa un terzo di quelli consumati giornalmente²⁸ e costituiscono una parte centrale della dieta della maggior parte della popolazione umana globale²⁹, dando luogo a quella che si presenta come una delle più grandi industrie a livello mondiale³⁰. Tra i prodotti alimentari fermentati vi sono le bevande alcoliche come

vino e birra, ma anche formaggi, prodotti della panetteria, derivati dai legumi (*natto*, *tempeh*, tofu, salsa di soia), caffè, cioccolato e molti altri. Alimenti che, quando non sono pastorizzati o cotti, possono presentare i microrganismi vivi al momento del consumo (esempi particolarmente noti sono radicati nelle tradizioni culinarie locali, come il *kimchi*, salami crudi, la maggior parte dei formaggi, alcune birre, la giardiniera, i crauti, lo yogurt, il *kefir*, il *kombucha*). La varietà di microrganismi assicurata da questi alimenti rischia tuttavia di andare perduta a fronte del crescente consumo di prodotti realizzati attraverso processi industriali altamente controllati, come quelli processati o realizzati in laboratorio, che possono comportare una semplificazione della biodiversità (in termini di specie microbiche e interazioni), con potenziali effetti negativi sulla salute e un'erosione delle tradizioni³¹.

Tuttavia, è stato altresì riscontrato una mancanza di studi clinici sufficienti, variazioni in relazione allo specifico alimento investigato, e incongruenze tra gruppi etnici diversi. Inoltre, talvolta i benefici sono stati enfatizzati per finalità di marketing. Gli alimenti fermentati per i quali sono stati realizzati studi umani clinici, al 2019, tesi a verificarne i benefici sono individuati in M.L. Marco *et al.*, *The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on fermented foods*, cit. Sugli effetti benefici degli alimenti fermentati si veda inoltre M.L. Marco *et al.*, *Health benefits of fermented foods: microbiota and beyond*, in *Curr. Opin. Biotechnol.*, 44, 2017, p. 94 ss; B.C. Taylor *et al.*, *Consumption of fermented foods is associated with systematic differences in the gut microbiome and metabolome*, in *mSystems*, 5, 2020, e00901 ss.

⁽²⁵⁾ Si veda E.M. Hill-Burns *et al.*, *Parkinson's disease and Parkinson's disease medications have distinct signatures of the gut microbiome*, in *Movement Disorders*, 2017, 32, 5, p. 739 ss. Nel background dello studio è evidenza come «[s]ono sempre più numerose le prove di un collegamento tra l'intestino e la malattia di Parkinson (PD). La disbiosi del microbiota intestinale potrebbe spiegare diverse caratteristiche del PD». Si veda inoltre M. Elfil MD, *Implications of the Gut Microbiome in Parkinson's Disease*, in *Movement Disorders*, 35, 6, 2020, p. 921 ss. Con riferimento al ruolo della dieta, A. Jackson *et al.*, *Diet in Parkinson's Disease: Critical Role for the Microbiome*, in *Front. Neurol.*, 2019, 10, p. 1 ss.

⁽²⁶⁾ Si veda N.M. Vogt *et al.*, *Gut microbiome alterations in Alzheimer's disease*, in *Scientific Reports*, 7, 13537, p. 1 ss. Gli A. evidenziano l'utilità di strategie di modulazione intestinale come potenziali strategie preventive o terapeutiche, e che «[p]ositive effects on cognition were reported following adherence to a 12-week diet rich in probiotics including *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Bifidobacterium bifidum*, and *Lactobacillus fermentum* (Akbari *et al.*, 2016), or consuming milk fermented with kefir grains in clinical trials», con riferimento, quanto al primo aspetto, a E. Akbari *et al.*, *Effect of probiotic supplementation on cognitive function and metabolic status in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind and controlled trial*, in *Front. Aging Neurosci.*, 8, 2016, p. 256 ss; e, quanto al secondo, a A.M.M. Ton *et al.*, *Oxidative stress and dementia in Alzheimer's patients: effects of synbiotic supplementation*, in *Oxid. Med. Cell. Longev.*, 2020, 2638703. Studio, quest'ultimo, che «dimostra che il kefir migliora i deficit cognitivi, che sembrano essere collegati a tre importanti fattori dell'AD - infiammazione sistemica, stress ossidativo e danno alle cellule del sangue - e può essere una promettente terapia adiuvante contro la progressione dell'AD».

⁽²⁷⁾ Così, M.A. Dezfouli *et al.*, *The emerging roles of neuroactive components produced by gut microbiota*, in *Molecular Biology Reports*, 2025, 52, p. 1 ss. Gli A. concludono che «[a]nimal studies and preclinical evidence support the use of microbiota to reduce neuroinflammation, mood disorders and cognitive impairment. However, providing microbiome-based therapies remains challenging and requires continued studies to uncover the complexities of the microbiota gut-brain axis and fully utilize their potentials. By manipulating the gut microbiota, we may have a new way to manage psychiatric disorders such as depression, anxiety and even neurological diseases such as Parkinson's and Alzheimer's».

⁽²⁸⁾ Si veda G. Campbell-Platt, *Fermented foods - a world perspective*, in *Food Research International*, 27, 3, 1994, p. 253 ss.

⁽²⁹⁾ In argomento, K.R. Amato *et al.*, *Predigestion as an Evolutionary Impetus for Human Use of Fermented Food*, op. cit., p. S207.

⁽³⁰⁾ Si veda S.S. Deshpande *et al.*, *Fermented grain legumes, seeds and nuts. A global perspective*, *FAO Agricultural Services Bulletin*, 142, 2000, p.7.

⁽³¹⁾ Sul tema, si veda A. Galimberti, *Fermented food products in the era of globalization: tradition meets biotechnology innovations*, op. cit., p. 39, il quale evidenzia che «we should start thinking about fermented food items as a way to feed not only the human body, but also its gut-associated microorganisms, carrying on their peculiar microbial characteristics and functions. The beneficial services provided by autochthonous environmental microbiota to human hosts are usually at risk of depletion due to the growing standardization of industrial fermentation process»

Oggi, con il termine fermentazione si fa riferimento a una molteplicità di tecniche diverse: alla fermentazione tradizionale, cd. «spontanea» o «wild» (cioè, quella che avviene naturalmente sfruttando i microrganismi già presenti sugli alimenti e nell'ambiente) si è aggiunta la fermentazione «potenziata» tramite l'inoculo di microrganismi appositamente selezionati; l'apporto tecnologico aumenta con la fermentazione di «precisione» che, come si è rilevato, necessita di microrganismi modificati tramite l'ingegneria genetica.

Di recente è emersa altresì la cd. «*biomass fermentation*», con la quale si ricerca la crescita dei microrganismi, che diventano loro stessi il composto desiderato, e la «*gas fermentation*» che può essere utilizzata nei processi agricoli per trasformare gas di scarto in biocarburanti o altri composti³². A fronte di un ampliamento delle potenzialità applicative, gli investimenti e la concreta commercializzazione dei prodotti agroalimentari derivanti dalla fermentazione dipende dalle caratteristiche del sistema normativo e dalla sua capacità di sostenere processi e prodotti innovativi. Un primo, centrale, elemento, in tal senso, è determinato dalla chiarezza del quadro normativo e, quindi, anzitutto, dalla possibilità di individuare quali siano le disposizioni applicabili e gli obblighi rivolti agli operatori del settore, oltre a quelli di natura orizzontale applicabili a tutte le produzioni alimentari.

4.- *Il quadro normativo applicabile ai prodotti della fermentazione di precisione*

4.1.- *Fermentazione di precisione e alimenti nuovi*

Gli alimenti fermentati possono rientrare nel campo di applicazione del reg. (UE) 2015/2283, qualora non sia presente una storia di consumo significativo nell'Unione prima del 15 maggio 1997 e il prodotto rientri in almeno una delle categorie menzionate dal regolamento. I prodotti della fermentazione di precisione, nello specifico, possono essere ricondotti alla categoria degli alimenti che consistono, sono isolati o prodotti da microrganismi, di cui all'art. 3, par. 2, lett. ii), e/o in quella relativa agli alimenti risultati da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare, qualora dia luogo a significativi cambiamenti nella composizione o nella struttura dell'alimento, contemplata dall'art. 3, par. 2, lett. vii).

Nell'elenco dei nuovi alimenti autorizzati di cui al reg. (UE) 2017/2470 vi sono alcuni prodotti fermentati attraverso l'utilizzo di batteri selezionati (quindi, utilizzando quindi la cd. «fermentazione potenziata»³³), ma vi si trovano altresì una serie di composti che sono indicati come «di fonte microbica», realizzati, cioè, attraverso il ricorso a microrganismi geneticamente modificati (Mgm) che non sono presenti nel prodotto finale. Queste sostanze, essendo state autorizzate, possono venire utilizzate nelle produzioni alimentari dell'Unione europea, con le modalità e nei limiti indicati dal regolamento³⁴.

⁽³²⁾ Utilizza il termine «*Fermentation Farming*», per fare riferimento alle diverse tecniche che consentono di produrre alimenti attraverso la coltivazione, raccolta, frazionamento e altri processi di lavorazione della biomassa cellulare microbica, B. Xavier, *Fermentation Farming: An Overview of the Technologies Driving the New Food Revolution*, in S. Nadathur, S.P.D. Wanasundara e L. Scanlin (eds.) *Sustainable Protein Sources. Advances for a Healthier Tomorrow*, Academic Press, II ed., 2024, p. 599 ss.

⁽³³⁾ Sono un esempio di alimenti nuovi fermentati attraverso l'utilizzo di microrganismi selezionati, autorizzati ai sensi della disciplina in materia di *novel food*, i prodotti lattieri trattati termicamente e fermentati con *Bacteroides xylanisolvens* (decisione di attuazione UE 2015/1291); l'estratto di fagioli neri fermentati (con *Aspergillus oryzae*) (decisione di attuazione UE 2017/115); le proteine del pisello e del riso fermentate da miceli di *Lentinula edodes* (fungo Shiitake) (decisione di attuazione UE 2023/6); il succo di frutta di noni (*Morinda citrifolia* L.) (decisione di attuazione 2003/426). Tra gli alimenti fermentati non ancora autorizzati ma dichiarati nuovi nell'ambito di una procedura di consultazione svolta dall'autorità competente tedesca ai sensi del reg. (UE) 2018/456, vi è il *ribes* fermentato con *Wolfiporia Cocos*.

⁽³⁴⁾ Tra questi si rilevano le seguenti sostanze autorizzate come *novel foods*: 2'-Fucosyllactose/ Difucosyllactose mixture (2'-FL/ DFL), indicati come prodotti da un processo microbico utilizzando ceppi di *E. coli* K-12 DH1 modificati geneticamente. È consentito l'utilizzo in prodotti lattiero-caseari pastorizzati e sterilizzati non aromatizzati, prodotti lattiero-caseari fermentati, bevande, barrette di cereali, latte artificiale e altri; 3-Fucosyllactose (3-FL), prodotto tramite la fermentazione microbica di ceppi geneticamente modificati di *Escherichia coli* K-12; lacto-N-neotetraose (LNT), realizzato tramite un processo microbiologico usando ceppi geneticamente modificati di *Escherichia coli* K-12, e/o *Escherichia coli* BL21(DE3); Lacto-N-tetraose (LNT), prodotto con un processo microbico utilizzando ceppi geneticamente modificati di *Escherichia coli* strain K-12 DH1; trans-resveratrol di fonte microbica, utilizzando un ceppo geneticamente modificato di *Saccharomyces cerevisiae*; 3'-Sialyllactose (3'-SL) sodium salt, tramite un processo microbico che utilizza ceppi geneticamente modificati di *Escherichia coli* K-12 DH1; 6'-Sialyllactose (6'-SL) sodium salt, tramite un processo microbico che utilizza ceppi geneticamente modificati di *Escherichia coli* K-12 DH1.

Analizzando il Catalogo europeo dei *novel food*, è possibile osservare come talvolta la Commissione abbia escluso la novità anche di prodotti realizzati attraverso l'inoculo di microrganismi selezionati³⁵. Questo perché, nell'ambito delle procedure di consultazione svolte a livello nazionale, le autorità competenti hanno in alcuni casi ritenuto possibile escludere tali alimenti dal campo di applicazione del reg. (UE) 2015/2283. Ciò è avvenuto sulla base di due principali argomentazioni: che questi prodotti presentano, di per sé (non fermentati), una storia di consumo nell'Unione europea, e che il microrganismo utilizzato per la fermentazione è di comune utilizzo dall'industria alimentare. Questa posizione solleva tuttavia dubbi di conformità al dettato normativo, in considerazione dell'interpretazione della disciplina fornita dalla Corte di giustizia. Quest'ultima, con le sue pronunce, si è infatti espressa nel senso di richiedere che la storia di consumo significativo riguardi lo specifico prodotto, e non uno comparabile³⁶, e che «la nozione di processo di produzione non generalmente utilizzato deve essere interpretata nel contesto particolare degli alimenti ai quali si presuma vada applicata il processo»³⁷. Sarebbe quindi difficile negare la novità del prodotto quando lo stesso sia fermentato, per la prima volta, tramite specifici microrganismi, sebbene questi trovino applicazione in altre produzioni alimentari. Ulteriori ambiguità emergono in considerazione della possibilità che siano qualificati come nuovi anche alimenti del tutto tradizionali (come le *bacche di goji*), che però non trovano una storia di consumo nell'Unione in forma fermentata (anche, eventualmente, attraverso la cd. fermentazione spontanea o *wild*).

4.2- Fermentazione di precisione e la disciplina in materia di alimenti geneticamente modificati

I prodotti della fermentazione di precisione sono rea-

lizzati utilizzando in ambiente confinato Mgm, nella maggioranza dei casi realizzati attraverso nuove tecniche genomiche, come la tecnologia Crispr-Cas9, il cui utilizzo è soggetto alla disciplina contenuta nella direttiva 2009/41/CE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati³⁸.

Se il prodotto finale contiene Mgm vitali, l'alimento è ritenuto contenere Ogm e pertanto, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del reg. (CE) n. 1829/2003, la sua commercializzazione rappresenta un'emissione nell'ambiente che rientra nel campo di applicazione del regolamento³⁹. Tuttavia, anche qualora non siano presenti Mgm vitali, non è da escludersi *tout court* l'applicabilità della disciplina predisposta in materia di alimenti geneticamente modificati: determinante, in tal senso è individuare se si tratta di una sostanza realizzata «a partire da» un Ogm o «con» un Ogm. In altre parole, occorre individuare se essa derivi, in tutto o in parte, da tali organismi, senza contenerli o esserne costituita⁴⁰, essendo in tal caso soggetta alla disciplina di cui al reg. (CE) n. 1829/2003, oppure se i Mgm rappresentino un mero coadiuvante tecnologico (con possibilità che l'alimento sia soggetto, eventualmente, a ulteriori disposizioni normative settoriali, come quelle contemplate in materia di *novel food*).

A riguardo, il «considerando» n. 16 del regolamento porta a ritenere che un alimento realizzato tramite la fermentazione di precisione possa rientrare nel campo di applicazione della disciplina in materia di alimenti geneticamente modificati se nel prodotto finale è presente «materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato» e, quindi, Dna ricombinante. Sulla base di tale indicazione, l'assenza di Dna ricombinante è stata individuata come requisito ulteriore per escludere l'applicabilità della disciplina di cui al reg. (CE) n. 1829/2003; questa circostanza ha però sollevato, come vedremo, molteplici dubbi e criticità applicative.

⁽³⁵⁾ Esempi di alimenti realizzati tramite la fermentazione potenziata e considerati non nuovi nel *Catalogo europeo dei novel food* sono: *apricot Kernel* (*Prunus Armeniaca* L.) (crema di noccioli di albicocca fermentata); succo d'arancia fermentato dezzuccherato; gel di cocco fermentato (con *Komagataeibacter xylinus* o *acetobacter xylinum*); riso fermentato con lievito rosso (con *Monascus purpureus* Went).

⁽³⁶⁾ Cfr. Corte giustizia, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti in causa C-211/03, C-299/03, e da C-316/03 a C-318/03, *HLH Warenvertriebs GmbH e Orthica BV c. Repubblica federale di Germania*.

⁽³⁷⁾ Cfr. Corte giustizia, 15 gennaio 2009, in causa C-383/07, *M-K Europa GmbH & Co. KG c. Stadt Regensburg*.

⁽³⁸⁾ Direttiva 2009/41/CE del 6 maggio 2009 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21 giugno 2009, p. 75 ss).

⁽³⁹⁾ In questa valutazione, occorre considerare che, come evidenziato dalla Corte giustizia, 12 maggio 2011, in causa C-441/09, *Bablok and Others*, par. 55 «[I]e definizioni di organismo e di Ogm di cui alla direttiva 2001/18 implicherebbero necessariamente che l'informazione genetica contenuta possa essere concretamente trasferita a un destinatario adeguato al fine della ricombinazione».

⁽⁴⁰⁾ Cfr. art. 2, n. 10, del reg. (CE) n. 1829/2003.

4.3.- I prodotti della fermentazione di precisione usati come agenti miglioratori degli alimenti

Vi siano ulteriori ambiti disciplinari che possono interessare i prodotti realizzati attraverso la fermentazione di precisione e destinati a entrare nella filiera alimentare, con riferimento, in particolare, alla disciplina relativa agli agenti miglioratori degli alimenti (additivi, enzimi, aromatizzanti). Queste sostanze presentano una procedura di autorizzazione comune, disciplinata dal reg. (CE) n. 1331/2008, e specifiche disposizioni settoriali. Molti sono gli esempi di additivi autorizzati realizzati attraverso la fermentazione di precisione: tra questi, si annovera la riboflavina, cioè la vitamina B₂. A riguardo, è stato osservato come i processi di fermentazione, basati principalmente su ceppi di *Bacillus subtilis* e *Ashbya gossypii*, abbiano sostituito il processo di sintesi su scala industriale⁴¹. Recentemente, sono stati oggetto di autorizzazione i «glicosidi steviolici prodotti mediante fermentazione» (E 960b)⁴², cioè i composti della stevia realizzati mediante la fermentazione di un ceppo di *Yarrowia lipolytica* geneticamente modificato, a seguito del parere positivo dell'Efsa rilasciato nel 2023⁴³. Si tratta di un composto che aveva già ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione, anche quando realizzato tramite l'utilizzo di Mgm; tuttavia in questo caso la sostanza è realizzata attraverso

so un processo produttivo che non contempla l'utilizzo di foglie di stevia come materiale di partenza, bensì di semplice zucchero.

Anche in questo ambito, tuttavia, resta fermo che qualora nel risultato finale siano presenti microrganismi geneticamente modificati risulta necessario esperire la procedura di autorizzazione di cui al reg. (CE) n. 1829/2003⁴⁴. Quanto alla qualificazione normativa di queste sostanze valgono quindi le medesime considerazioni che saranno presentate, in considerazione all'applicabilità del reg. (CE) n. 1829/2003, nel paragrafo che segue.

5.- Le problematiche derivanti dalla qualificazione dei prodotti della fermentazione di precisione, tra Ogm e novel food

La circostanza che la presenza non solo di Mgm vitali, ma anche di Dna ricombinante, determini l'applicazione della disciplina di cui al reg. (CE) n. 1829/2003, ha sollevato molteplici critiche in dottrina⁴⁵ e presenta tratti problematici⁴⁶.

Anzitutto, l'utilizzo di un microrganismo Gm come coadiuvante tecnologico (con la conseguente inapplicabilità del reg. CE n. 1829/2003) è compatibile con la presenza di residui, nel prodotto finale, che non svolgono

⁽⁴¹⁾ Si veda a riguardo J.L. Revuelta *et al.*, *Bioproduction of riboflavin: a bright yellow history*, in *J Ind Microbiol Biotechnol*, 2017.

⁽⁴²⁾ Cfr. reg. (UE) 2025/652 del 2 aprile 2025 che modifica il reg. (CE) n. 1333/2008 e il reg. (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici prodotti mediante fermentazione utilizzando *Yarrowia lipolytica*.

⁽⁴³⁾ A riguardo si veda Efsa, *Safety evaluation of the food additive steviol glycosides, predominantly Rebaudioside M, produced by fermentation using Y. lipolytica VRM*, 2023, la cui analisi non riscontra problemi di sicurezza.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. art. 13, reg. (CE) n. 1333/2008; art. 8 reg. (CE) n.1332/2008; art. 12 reg. (CE) n. 1334/2008.

⁽⁴⁵⁾ In particolare, H-G. Dederer, *rDNA Traces in Fermentation Products Using Genetically Modified Microorganisms (GMMs)*, in *StoffR*, 3, 2021, p. 135 ss., ha evidenziato come emerga dai lavori preparatori del reg. (CE) n. 1829/2003, così come dalla discussione sul suo campo di applicazione, come questo non fosse designato per risultare applicabile ai prodotti della fermentazione ottenuti attraverso l'utilizzo di Mgm. Un'interpretazione letteraria e sistematica del regolamento porterebbe, secondo l'A., a escludere l'applicabilità del regolamento ad alimenti o mangimi ottenuti dalla fermentazione di Mgm quando questi siano stati rimossi durante il processo di lavorazione, poiché gli stessi sarebbero da qualificarsi come coadiuvanti tecnologici. La presenza di tracce di DNA ricombinante nei prodotti costituirebbe, in questa lettura, un mero residuo, ed eventuali preoccupazioni sulla sicurezza degli stessi dovrebbe essere affrontata nell'ambito di discipline settoriali, come quelle applicabili agli additivi, enzimi, aromatizzanti o nell'ambito della disciplina sui *novel food*. L'A. evidenzia altresì come l'interpretazione prevalente, basata sul «considerando» n.16, andrebbe superata perché i preamboli non presentano valore legale e non possono essere considerati una base per derogare alle previsioni dell'atto in questione. Ulteriore punto di rilievo sollevato è che un alimento sarebbe «prodotto a partire da Ogm» quando deriva da tale organismo, come nel caso dell'olio prodotto da semi di soia geneticamente modificati, o dello zucchero prodotto da barbabietola geneticamente modificati, anche se il prodotto finale non contiene cellule vive, o rDna. Gli alimenti fermentati utilizzando Mgm non potrebbero invece essere ritenuti come derivati da Mgm, in quanto l'alimento realizzato non è un «derivato» dal Mgm: il prodotto della fermentazione non è costituito da sostanze che sono una continuazione trasformata della sostanza degli Mgm.

⁽⁴⁶⁾ Osserva A. Lensch *et al.*, *Recombinant DNA in fermentation products is of no regulatory relevance*, in *Food Control*, 141, 2022, 109170, p. 2 ss., che il Dna ricombinante contenuto nel prodotto potrebbe non essere in grado di replicarsi fuori dall'organismo, e che il suo utilizzo come indicatore per la presenza di un Ogm «threatens to move all the products produced with GMMs in the scope of Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003, with serious implications for the whole fermentation industry».

una funzione tecnologica⁴⁷. In tal caso, diventa fondamentale poter individuare quale presenza (dal punto di vista quantitativo), anche inintenzionale, determini l'applicazione del reg. (CE) n. 1829/2003. Si riscontra tuttavia, sotto questo profilo, un vuoto normativo, mancando un'indicazione giuridicamente vincolante quanto alle tracce di rDna che siano da ritenersi rilevanti: una soglia di rilevamento, che però non trova fondamento prescrittivo, è stata individuata dall'Efsa tenendo conto delle capacità tecniche di rilevamento⁴⁸. Tuttavia, anche la capacità di rilevare la presenza di materiale geneticamente modificato sta evolvendo nel tempo, facendo così diminuire i casi in cui questi materiali non siano individuabili nel prodotto finito⁴⁹. Sembra quindi urgente sciogliere un'incertezza normativa che appare foriera di implicazioni di rilievo per assicurare la certezza del diritto, a beneficio della trasparenza nei confronti dei consumatori e delle imprese alimentari che intendano investire in questa tecnologia: da un lato, l'applicazione della disciplina in materia di alimenti geneticamente modificati comporterebbe un significativo aggravio per gli operatori,

dall'altro, non è presente una disciplina armonizzata che contempli i coadiuvanti alimentari e introduca obblighi in materia di etichettatura per queste sostanze⁵⁰.

La tematica è stata in più occasioni discussa nell'ambito degli organi di supporto della Commissione europea. Agli inizi degli anni 2000, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, si è preso atto di come il reg. (CE) n. 1829/2003 non fosse stato redatto pensando ai prodotti della fermentazione di precisione. È stato comunque trovato un consenso sulla non applicabilità del regolamento quando i Mgm sono mantenuti in ambiente confinato e non sono presenti nel prodotto finale. Gli alimenti e mangimi prodotti tramite la fermentazione usando Mgm che sono presenti nel prodotto, totalmente o parzialmente, anche quando non siano vitali, sono invece ritenuti rientrare nel campo di applicazione del reg. (CE) n. 1829/2003⁵¹.

Due anni dopo un report della Commissione europea⁵², nel chiarire lo stato di alimenti e mangimi prodotti attraverso la fermentazione di Mgm, ha eviden-

(⁴⁷) Di conseguenza, considerare il Mgm un coadiuvante tecnologico solo quando è completamente rimosso dal processo di produzione contrasterebbe con la definizione stessa di coadiuvante tecnologico. Evidenzia questo profilo F. Ronchetti, L. Springer e K.P. Purnhagen, *The Regulatory Landscape in the EU for Dairy Products Derived from Precision Fermentation. An Analysis on the Example of Cheese*, op. cit., p. 28.

(⁴⁸) Sottolineano A. Lensch et al., *Recombinant DNA in fermentation products is of no regulatory relevance*, p. 4 come la soglia di rilevamento individuata dall'Efsa nelle sue guide più recenti sia di 10 ng/g. Tuttavia, evidenziano gli A., questa soluzione di compromesso non è sostenibile nel lungo termine e potrebbe essere contrastata quando un laboratorio rilevasse la presenza di rDna in prodotti della fermentazione usando metodi ultrasensibili. Ciò è accaduto quando il centro di ricerca Sciensano ha pubblicato una serie di articoli, in cui ha rilevato come vi fossero tracce di Dna ricombinante nei prodotti della fermentazione, postulando che questi non rispettassero la disciplina europea. Secondo gli A., come già evidenziato da H-G. Dederer, *rDNA Traces in Fermentation Products Using Genetically Modified Microorganisms (GMMs)*, op. cit., la presenza di tracce di DNA ricombinante non dovrebbe essere ritenuta rilevante. Questi evidenziano altresì come dimostrare l'assenza di DNA ricombinante sotto la soglia di rilevamento di 10 ng/g è già una sfida complessa, raggiungere una soglia inferiore (secondo una politica cd. di «tolleranza zero») non sarebbe sostenibile da un punto di vista scientifico, ambientale ed economico, aggiungendo ulteriori complessità al processo produttivo e mettendo in discussione la fattibilità economica dei prodotti della fermentazione di precisione.

(⁴⁹) Osserva sul punto H-G. Dederer, *rDNA Traces in Fermentation Products Using Genetically Modified Microorganisms (GMMs)*, op. cit., p. 136, che l'applicazione del reg. (CE) n. 1829/2003 in presenza di tracce di rDna, ma non dei Mgm, richiederebbe «a lengthy, unpredictable, burdensome and costly authorization procedure, i.e. pre-market approval requirements which are unwarranted in light of the absence of risks beyond mere so-called 'residual risks' which are inherent in any technology».

(⁵⁰) In argomento, vedasi F. Ronchetti, L. Springer e K.P. Purnhagen, *The Regulatory Landscape in the EU for Dairy Products Derived from Precision Fermentation. An Analysis on the Example of Cheese*, op. cit., p. 29.

(⁵¹) Cfr. *European Commission, Standing committee on the food Chain and animal health, section on genetically modified food and feed and environmental risk, summary record of the 3rd meeting, 24 September 2004*. Tale posizione è stata confermata anche nel 2006, in relazione ai prodotti della fermentazione utilizzati quali additivi per mangimi. In questo contesto la Commissione ha nuovamente evidenziato l'applicabilità del reg. (CE) n. 1829/2003 quando i microrganismi siano presenti nel prodotto finale, senza distinguere se questi siano vitali o meno. Cfr. *European Commission, Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Section Genetically Modified Food and Feed, 30 April 2019. M.01 Detection of the GM production strain in fermentation products for feed additives*.

(⁵²) Cfr. *Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed*, Brussels, 25 ottobre 2006, COM(2006)626 fin., pp. 24-25.

ziato che, quando quest'ultimi sono utilizzati quali coadiuvanti tecnologici, gli alimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 1829/2003. I coadiuvanti tecnologici erano definiti, nel rispetto dell'art. 1 della direttiva 89/107/CEE allora vigente⁵³, come sostanze che non vengono consumate come ingredienti alimentari in sé, che sono volontariamente utilizzate nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. L'utilizzo dei Mgm come coadiuvanti tecnologici è riconosciuto, ad esempio, quando i Mgm sono rimossi dopo la fermentazione e l'alimento viene ulteriormente purificato nel processo di produzione, o quando sono fissati a un supporto in modo tale da essere utilizzati durante il trattamento ma poi rimossi dal prodotto finale. Al contrario, quando questi non sono rimossi durante il processo di produzione non sono ritenuti coadiuvanti tecnologici, ed è necessario autorizzare ed etichettare il prodotto come Ogm.

Da ultimo, nel 2021, il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è tornato sul tema in relazione alla presenza di tracce di Dna di Ogm non autorizzati in alimenti e mangimi risultanti dalla fermentazione. Sul punto viene registrata la presenza di una diversità di posizioni, con alcuni Stati che hanno manifestato la necessità di escludere dal campo di applicazione del regolamento i prodotti che non contengano organismi vitali⁵⁴, e altri che hanno invece evidenziato come la presenza di frammenti di Dna in alimenti o mangimi possa essere un indicatore di alimenti o mangimi Gm non autorizzati. La

Commissione ha concluso il confronto limitandosi ad evidenziare la necessità di continuare la discussione sul tema. Questa è stata ulteriormente stimolata dalla domanda parlamentare, presentata meno di un anno dopo alla Commissione europea, con la quale è stato chiesto se l'Istituzione condivide la posizione per la quale alimenti e mangimi ottenuti mediante la fermentazione di Mgm dovrebbero essere esclusi dal reg. (CE) n. 1829/2003 anche in presenza di tracce di Dna ricombinante, poiché queste non rappresenterebbero un ingrediente ma sarebbero da ritenersi meri residui⁵⁵. A riguardo, la risposta della Commissione europea è stata quantomai laconica, limitandosi a riscontrare come il reg. (CE) n. 1829/2003 richieda un'autorizzazione per gli alimenti prodotti a partire da Ogm, ma non quelli prodotti «con» Ogm, e che la stessa stia ancora esaminando la questione.

6.- Conclusioni

Sebbene la fermentazione di precisione non sia, di per sé, una tecnica nuova nel panorama produttivo europeo, questa sembra aver avviato una fase di ulteriore trasformazione dell'industria alimentare, dando luogo a una scissione sempre più profonda tra settore agricolo e produzione alimentare. È difatti possibile che questi alimenti, almeno in apparenza identici a quelli convenzionali, siano il risultato di un processo produttivo isolato e privo di interazioni con il territorio. In questo contesto, i confini tra prodotti alimentari innovativi e prodotti alimentari tradizionali appaiono talvolta sbiaditi, ambigui o poco chiari, con comuni produzioni vegetali, fermentate secondo tecniche convenzionali, qualificate analogamente a sostanze che sono invece realizzate utilizzando le più recenti scoperte della biotecnologia.

⁽⁵³⁾ La definizione di cui alla dir. 89/107/CEE di coadiuvante tecnologico può considerarsi analoga a quanto prescritto dall'art. 3, par. 2, lett. b del vigente reg. (CE) n. 1333/2008.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Genetically Modified Food and Feed 20 September 2021 A.07 Food and feed resulting from fermentation with genetically modified microorganisms in contained used - Discussion*.

⁽⁵⁵⁾ Il riferimento è alla domanda parlamentare E-001419/2022 presentata da Tom Vandenkendelaere (PPE) il 9 aprile 2022. La risposta è di Ms Kyriakides per conto della Commissione europea e datata 23 maggio 2022. Con questa si afferma che «[i]l regolamento (CE) n. 1829/2003 richiede un'autorizzazione per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (Ogm), ma non prodotti con Ogm. A causa della crescente sensibilità dei metodi analitici per la rilevazione del Dna, è stata sollevata la questione se i prodotti ottenuti da processi di fermentazione che utilizzano microrganismi geneticamente modificati (Mgm) e che contengono tracce di Dna degli Mgm siano prodotti «da» o «con» un Ogm. La questione è stata discussa durante la riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del 20 settembre 2021. La Commissione sta esaminando la questione e tornerà al Comitato permanente per ulteriori discussioni».

Molteplici sono i prodotti realizzati tramite la fermentazione di precisione che risultano autorizzati nell'ordinamento dell'Unione ai sensi della disciplina in materia di *novel food* oppure delle disposizioni predisposte per gli agenti di miglioramento alimentare. Tuttavia, nessuna autorizzazione pare essere stata rilasciata ai sensi del reg. (CE) n. 1829/2003, disposizione che, com'è noto, richiede di segnalare in etichetta la presenza di organismi geneticamente modificati.

Esigenze di certezza del diritto impongono di identificare criteri adeguati a discernere il quadro normativo applicabile a queste produzioni, limitando le situazioni equivoche e garantendo gli elevati livelli di sicurezza alimentare e di protezione degli interessi dei consumatori che sono garantiti dai Trattati e perseguiti dal quadro normativo in materia di sicurezza alimentare. L'incertezza normativa quanto alla classificazione giuridica dei prodotti della fermentazione di precisione pare foriera di effetti negativi non solo perché di ostacolo all'innovazione, ma anche in quanto si frappone alla corretta identificazione degli alimenti e quindi al rispetto del canone di trasparenza, che è presupposto per l'accettabilità dei prodotti e per un loro consumo consapevole. Elementi che non paiono di potersi trascurare, ancor più qualora si consideri che questi ali-

menti innovativi, rispetto ai loro corrispettivi convenzionali, seppur sicuri, potrebbero determinare un diverso impatto sulla dieta e, di conseguenza, sul microbiota.

Quando qualificati come *novel food*, i prodotti della fermentazione di precisione devono assicurare il rispetto della sicurezza informativa e nutrizionale prescritta dall'art. 7 del reg. (UE) 2015/2283, con la possibilità che l'autorizzazione di questi alimenti sia subordinata a specifici requisiti in materia di etichettatura. Potrebbe quindi essere richiesto, in sede di autorizzazione, di indicare sulla confezione l'origine microbica dell'alimento o dell'ingrediente. Tuttavia, come è stato riscontrato in dottrina in relazione alla cd. «carne coltivata»⁶⁶, anche in questo caso risulta necessaria un'analisi più ampia quanto all'adeguatezza del quadro normativo vigente in relazione all'esigenza di garantire la correttezza dell'informazione rivolta ai consumatori. Sembra quindi opportuno avviare una riflessione di più ampio respiro su quali norme possano consentire di adempiere agli obiettivi di tutela e quale sia il lessico da utilizzare per comunicare correttamente al consumatore la profonda innovazione tecnico-scientifica che sta investendo il settore agroalimentare⁶⁷.

⁽⁶⁶⁾ Sul tema si veda E. Sirsi, *Il nome delle cose e i paradigmi dell'innovazione nel mercato agro-alimentare il caso delle carni alternative*, op. cit., p. 149 ss.; Ead., *Della carne degli animali e del consumo etico*, op. cit., p. 33 ss. Da ultimo, l'esigenza di una revisione del quadro normativo emerge dalle riflessioni dei diversi relatori intervenuti nell'ambito del Convegno «From Farm to Lab: la carne da laboratorio tra regole di produzione e comunicazione», dell'8 maggio 2024. Si veda, in particolare, l'intervento di F. Aversano, *La sentenza "meat sounding" della Corte di giustizia: conflitto lessicale o questione giuridica?*, op. cit., p. 45 ss., il quale evidenzia, con riferimento alle denominazioni dei prodotti, come l'attuale quadro normativo metta in luce la necessità di una riforma armonizzata a livello europeo, volta a superare le ambiguità terminologiche esistenti (p. 50) e F. Albinini, *Quale carne?*, in *Quaderni della rivista di diritto alimentare*, n. 1-2025, p. 110 ss.

⁽⁶⁷⁾ Anche nel caso dei prodotti realizzati attraverso la fermentazione di precisione pare da escludersi la possibilità di utilizzare denominazioni come «latte», «prodotto lattiero-caseario» e «carne», anche quando il prodotto finale risulti del tutto identico a quello convenzionale. Ciò emerge dalle pronunce della Corte di giustizia. Anzitutto, con riferimento a Corte giustizia, 14 giugno 2017, C-422/16, *TofuTown* (in relazione ai prodotti del latte) annotata da D. Pisanello, F. Ferraris, *Ban on Designating Plant Products as Dairy: Between Market Regulation and Over-Protection of the Consumer*, in *EJRR*, 2018, p. 170 ss.; D. Pisanello, *Divieto di utilizzo di denominazioni lattiero-casearie per designare prodotti esclusivamente vegetali: tra regolazione dei mercati agricoli e protezione del consumatore "suo malgrado"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2017, p. 341 ss.; I. Carreño, T. Dolle, *Tofu steaks? Developments on the naming and marketing of plant-based foods in the aftermath of the TofuTown judgment*, in *EJRR*, 2018, p. 575 ss.; B. Boloton, *Dairy's Monopoly on Words: the Historical Context and Implications of the TofuTown Decision*, in *EFFL Review*, 2017, p. 422 ss. Inoltre incide sul tema anche la più recente sentenza, che entra nel merito dell'utilizzo della denominazione «carne», Corte giustizia, 4 ottobre 2024, in causa C-438/23, *Protéines France e a.*, su cui si veda V. Rubino, *La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? Considerazioni a margine della legge 172/2023 fra armonizzazione, leale cooperazione e margini di autonomia degli Stati membri*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, fasc.1-2024, p. 34 ss.; A. Di Lauro, *Carne "artificiale" e Meatsounding: un orizzonte cannibale possibile e la retorica del "senza"*, in *Quaderni della rivista di diritto alimentare*, n. 1-2025, p. 11 ss.; R. Saija, *Carni e pesci in vitro. Quali regole in vista della sostenibilità?*, in *Quaderni della rivista di diritto alimentare*, n. 1-2025, p. 36 ss.; F. Aversano, *La sentenza "meat sounding" della Corte di giustizia: conflitto lessicale o questione giuridica?*, in *Quaderni della rivista di diritto alimentare*, n. 1-2025, p. 45 ss.

ABSTRACT

L'elaborato analizza la disciplina applicabile nell'ordinamento dell'Unione europea ai prodotti realizzati attraverso l'utilizzo della fermentazione di precisione. L'analisi, constatando l'assenza di una definizione giuridica per la tecnica in questione, ricostruisce il quadro normativo vigente, che si presenta come complesso e multi-sfaccettato, evidenziando gli elementi di criticità e le molteplici contraddizioni presenti. Viene quindi sottolineata la necessità di rispondere alle esigenze di certezza del diritto identificando criteri adeguati a classificare i prodotti, limitando le ambiguità e garantendo gli elevati livelli di sicurezza alimentare e di tutela degli

interessi dei consumatori che sono garantiti dai Trattati.

The paper analyses the legal framework applicable within the European Union to products made through precision fermentation. Noting the absence of a legal definition for the technique in question, it examines the complex and multifaceted current regulatory system, highlighting critical issues and various contradictions. It then emphasizes the need to ensure legal certainty by identifying appropriate criteria for classifying such products, thus limiting ambiguities and ensuring that the high levels of food safety and consumer protection required by the Treaties are met.



Sostenibilità e pratiche leali di informazione

Giulia De Luca

1.- Informazioni alimentari business to consumer e sostenibilità: un rapporto complesso

Il *Green Deal*¹ e la *Strategia Farm to Fork*² hanno assegnato alle informazioni fornite sugli alimenti ai consumatori un compito fondamentale: quello di stimolare e di educare³ i consumatori a compiere scelte di acquisto più eque, sane e sostenibili, che contribuiscano in modo concreto al processo di transizione

verde.

Tuttavia, nonostante l'enfasi posta sulla sostenibilità nell'ambito del settore agro-alimentare, ad oggi, nel panorama normativo europeo non si rinviene ancora una definizione di alimento sostenibile⁴.

Come è noto, nella misura in cui richiede di coniugare, entro una prospettiva globale e integrata, molteplici dimensioni, di carattere ambientale, economico e sociale⁵, il concetto di sostenibilità presenta un livello di complessità tale da rischiare di rimanere ancorato ad una dimensione più retorica che concreta.

Tale complessità è destinata ad acuirsi laddove si guardi ai prodotti agro-alimentari, tenuto conto che, per ciascuna delle diverse dimensioni alle quali si è fatto riferimento, è possibile riscontrare l'esistenza di un numero amplissimo e, allo stesso tempo, indefinito di indicatori che possono essere presi in considerazione.

(¹) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 final.

(²) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», del 20 maggio 2020, COM (2020) 381 final, nel prosieguo anche *Strategia Farm to Fork*.

(³) Sulla funzione educativa che è stata progressivamente attribuita alla comunicazione *business to consumer* nel mercato agro-alimentare europeo, si vedano, in particolare, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 153 ss.; Ead., *Informazioni alimentari e lotta all'obesità. Il contributo delle normative europee relative alla fornitura di informazioni alimentari alla Strategia europea per la prevenzione dell'obesità*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, *Diritto alimentare. Diritto dell'Unione europea*, Jovene, Napoli, 2014, p. 45 ss.; E. Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 496 ss.

(⁴) Si vedano S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 615 ss.; A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 361 ss.; Ead., *Informazioni e scelte*, in *Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, IV ed., Tomo II, CEDAM, Milano, 2023, p. 1198 ss. e B. La Porta, *Riflessioni per una definizione di «prodotto agroalimentare sostenibile»*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 280 ss. Sembra opportuno dare conto del fatto che, in mancanza di una definizione generale di sostenibilità agro-alimentare, vi sono, in ogni caso, alcuni tentativi di circoscrivere tale concetto all'interno di settori specifici, come quello enologico. Si veda, al riguardo, la Risoluzione dell'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV) CST 1/2004, intitolata «Sviluppo della vitivinicoltura sostenibile», in base alla quale la vitivinicoltura sostenibile va identificata con un «approccio globale alla scala dei sistemi di produzione e di lavorazione delle uve» che sia in grado di associare «contemporaneamente la sostenibilità economica delle strutture e dei territori, la produzione di prodotti di qualità, considerando i requisiti specifici della vitivinicoltura sostenibile, dei rischi legati all'ambiente, la sicurezza dei prodotti, la salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici». Per approfondire si veda M. Alabrese, *La sostenibilità dei vini nel quadro internazionale ed europeo*, in *Comunicazione di sostenibilità e blockchain. Strumenti giuridici e prospettive tecnologiche per il settore vitivinicolo*, a cura di G. Pisciotta Tosini, Palermo University Press, Palermo, 2022, p. 15 ss.

(⁵) Sulla multidimensionalità del concetto di sviluppo sostenibile, si vedano, in particolare, L. Costato, *Emergenza Covid-19 e Politica Agricola Comune*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2021, fasc. 1, p. 45 ss.; A. Jannarelli, *Gli accordi di sostenibilità nell'art. 210 bis del reg. 1308 del 2013 ed il relativo progetto di comunicazione della Commissione europea*, in *Dir. agroalim.*, 2023, p. 449 ss.; S. Bolognini, *PAC, sostenibilità e bioeconomia*, in *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. Masini e V. Rubino, Cacucci, Bari, 2021, p. 58 ss.; L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2020, fasc. 4, p. 5 ss.; A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 381 ss.; S. Carmignani, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2016, p. 1 ss.; I. Canfora, *La filiera agroalimentare "etica" e le certificazioni per la tutela del lavoro e dei diritti umani*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, II ed., Giuffrè, Milano, 2024, p. 746 ss.; N. Lucifero, *La sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare: questioni giuridiche e problemi interpretativi legati alla sua conformazione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile*, in *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. Masini e V. Rubino, cit., p. 109 ss.

ne per stabilire il valore di sostenibilità dei singoli alimenti.

Invero, la Commissione europea, nella Strategia *Farm to Fork*, ha tentato di affrontare il difficile rapporto tra le informazioni alimentari e la sostenibilità e, al fine di limitare l'uso inflazionato dei termini "sostenibile", "amico dell'ambiente", "green" et similia⁶, ha rilevato l'esigenza di valutare possibili modalità per l'armonizzazione delle dichiarazioni ambientali volontarie e per la creazione di un quadro per l'etichettatura di sostenibilità in grado di contemplare gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali degli alimenti⁷.

Eppure, a distanza di cinque anni dall'adozione della Strategia, i tempi non sembrano ancora maturi per la concretizzazione di tale proposta, che pone del resto diversi dubbi quanto alla sua effettiva realizzabilità⁸.

A ben vedere, non si tratta solo di riempire di contenuto gli aspetti genericamente individuati dalla Commissione, specificando che cosa realmente si intenda per sostenibilità nutrizionale, climatica⁹, ambientale e sociale, ma anche di calarli lungo filiere

sempre più complesse e globali, guardando a tutte le fasi della produzione, della trasformazione, del confezionamento, del trasporto e della distribuzione degli alimenti¹⁰.

Peraltro, anche laddove si riuscisse a riempire di contenuto tali concetti, rimarrebbe aperta la questione relativa all'individuazione degli *standards* e delle metodologie scientifiche di riferimento sui quali fondare le asserzioni di sostenibilità nel settore agro-alimentare¹¹.

Se poi, accanto ai profili di sostenibilità ambientale, si considerano quelli relativi alla sostenibilità sociale ed etica degli alimenti, quali la tutela del benessere animale¹², la tutela dei diritti umani o, ancora, la promozione di condizioni di lavoro eque e la giusta remunerazione dei produttori primari¹³, che giocano un ruolo importante nell'adozione delle scelte di acquisto da parte dei consumatori finali, la definizione di specifici criteri per la verificabilità delle varie asserzioni si rivela ancora più insidiosa.

Da questo punto di vista, se è vero che al consumato-

(⁶) Si veda, al riguardo, il punto 3.3. del Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso un quadro per l'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che consenta ai consumatori di compiere scelte alimentari sostenibili», in *G.U.U.E.* n. C 75 del 28 febbraio 2023, p. 97 ss.

(⁷) Si veda la Strategia *Farm to Fork*, cit., p. 15.

(⁸) Si veda S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 640 ss.

(⁹) Sull'impatto del cambiamento climatico rispetto alla produzione alimentare e sugli strumenti giuridici che possono essere introdotti per fronteggiare le nuove sfide ambientali, si vedano le riflessioni di S. Carmignani, *La produzione vitivinicola di qualità alla prova della climate emergency*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2023, p. 5 ss.; Ead., *Cambiamenti climatici e conciliazione tra sviluppo sostenibile e vini di qualità*, in *Riv. dir. alim.*, 2024, 3, p. 5 ss.; A. Di Lauro, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2022, 3, p. 22 ss.

(¹⁰) Si veda, in proposito, A. Jannarelli, *La sostenibilità ambientale nelle filiere agro-alimentari tra diritto agrario e diritto alimentare: considerazioni introduttive*, in *Riv. dir. agr.*, 2024, 1, p. 243, il quale, in relazione alla dimensione ambientale della sostenibilità, osserva: «Il tema della sostenibilità ambientale, al centro attualmente dell'attenzione, con tutte le articolate prospettive di lettura e di valutazione che è dato riscontrare nell'acceso dibattito in corso, può, a ben vedere, essere colto in tutta la sua problematicità e, nel contempo, ideologizzazione, se analizzato con riferimento all'area delle relazioni economiche presenti nelle filiere agro-alimentari: quelle che comprendono fondamentalmente le relazioni tra i produttori agricoli e i produttori di alimenti che, ovviamente, si avvalgono della materia prima agricola nell'elaborazione dei prodotti da destinare al consumo finale».

(¹¹) Si veda S. Bolognini, *Disciplinari di sostenibilità e digitalizzazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2024, 1, p. 42 s., la quale rileva l'importanza di chiarire a quali parametri debba essere ancorato il giudizio circa la maggiore o minore sostenibilità nel settore alimentare, tenuto conto che tale concetto presuppone l'adozione di un approccio olistico, indispensabile «se si vuole sollecitare un vero cambiamento di rotta». Sull'importanza di individuare precisi indicatori per l'inquadramento della sostenibilità, anche al fine di ridurre la proliferazione di sistemi di certificazione che possono risultare ambigui o fuorvianti per il consumatore, si veda A. Di Lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., p. 733 ss. Sulle certificazioni di sostenibilità si veda, da ultimo, il contributo di G. Torre, *La disciplina delle certificazioni di sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la comunicazione business to consumer*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, 1, p. 573 ss.

(¹²) Sulle certificazioni relative al benessere animale si veda L. Leone, *Le certificazioni sul benessere animale*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., p. 746 ss.

(¹³) Si vedano, in proposito, I. Canfora, *La filiera agroalimentare etica e le certificazioni per la tutela del lavoro e dei diritti umani*, cit., p. 746 ss.; I. Canfora, V. Leccese, *La sostenibilità sociale nella nuova PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, 1, p. 110 ss.; L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, cit., p. 5 ss.; L. Russo, *La sostenibilità economica delle imprese agricole tra dinamiche del mercato e rapporti contrattuali di filiera*, in *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. Masini, V. Rubino, cit., p. 91 ss.

re europeo viene richiesto di assumere un atteggiamento proattivo nel contesto del *Green Deal*, con riferimento specifico al settore agro-alimentare l'impressione è che egli sia lasciato solo di fronte ad una comunicazione della sostenibilità ipertrofica e frammentaria, che, nel dare conto di singoli aspetti di natura ambientale e/o sociale, persegue logiche di *marketing* scarsamente conciliabili con i principi dello sviluppo sostenibile.

Inoltre, nel rapporto tra le informazioni alimentari e la sostenibilità non è sempre agevole delimitare i confini dei messaggi commerciali, che possono riguardare, a seconda dei casi, il prodotto nel suo complesso, il solo processo produttivo, ulteriori fasi della filiera, come il confezionamento (si pensi ai *green claims* riferiti ai materiali di imballaggio), o anche le politiche aziendali e i profili di responsabilità sociale delle imprese¹⁴. Al riguardo, stabilire se e in quale misura le diverse dichiarazioni e il modo in cui esse sono presentate possano incidere sul giudizio comparativo espresso dai consumatori in relazione ai vari prodotti presenti sul mercato può rivelarsi oltremodo complesso.

Sotto un certo profilo, la scomposizione del concetto di sostenibilità agro-alimentare in una moltitudine di profili tra loro diversi (e non sempre integrati) potrebbe

portare ad una valorizzazione delle «differenze di percezione» dei consumatori prese in considerazione all'interno del reg. UE n. 1169/2011¹⁵: in assenza di un preciso quadro definitorio di riferimento, spetta invero ai consumatori ricercare, nella schiera dei messaggi commerciali diffusi dai vari operatori attraverso i canali più disparati (compresi quelli digitali), gli elementi di sostenibilità che per loro costituiscono un valore aggiunto.

Nondimeno, l'estremo tecnicismo che connota le tematiche che si celano dietro al *marketing* di sostenibilità e l'ipersemplificazione che i vari messaggi subiscono per poter essere veicolati a livello commerciale, determinano quella che in dottrina è stata definita una "mercificazione" dei valori sottesi allo sviluppo sostenibile¹⁶, che si ripercuote negativamente sulla stessa capacità del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di scegliere in modo consapevole fra i vari alimenti presenti sul mercato¹⁷.

Nel continuo adattamento delle strategie di *marketing* realizzate dagli operatori del settore agro-alimentare per carpire il favor dei consumatori, che fanno leva su aspetti tanto verbali, quanto non verbali della comunicazione, può risultare estremamente difficile stabilire

⁽¹⁴⁾ Sulla distinzione, nell'ambito dei disciplinari di produzione riferiti al settore agro-alimentare, fra disciplinari di processo e disciplinari di prodotto e sulle difficoltà nel rapportare i c.d. disciplinari di sostenibilità a tali classificazioni, si vedano le considerazioni espresse da S. Bolognini, *Disciplinari di sostenibilità e digitalizzazione*, cit., p. 10 ss.

⁽¹⁵⁾ Si veda l'art. 1, par. 1, del reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i reg. CE n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la dir. 87/250/CEE della Commissione, la dir. 90/496/CEE del Consiglio, la dir. 1999/10/CE della Commissione, la dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le dir. 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il reg. CE n. 608/2004 della Commissione, in G.U.U.E. n. L 304 del 22 novembre 2011, 18 ss. Oltre alla bibliografia che si citerà, sul reg. UE n. 1169/2011 si vedano, per tutti, L. Costato, *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento UE n. 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 669 ss.; F. Albisinni, *The new European Regulation on the provision of food information to consumers*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2011, fasc. 2, p. 32 ss.; Id., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, IV ed., UTET, Milano, 2023, p. 245 ss.; A. Jannarelli, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l'onnicomprendività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 38 ss.; S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, cit., *passim*; Ead., *Linee guida della nuova normativa europea relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 613 ss.; S. Masini, *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso personalista del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull'etichettatura degli alimenti)*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 576 ss.; A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2012, fasc. 2, p. 4 ss.

⁽¹⁶⁾ Così L. Bairati, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, cit., p. 31 ss.

⁽¹⁷⁾ Si veda S. Masini, *I segni per il clima nella comunicazione commerciale degli alimenti*, in *Agr. ist. mer.*, 2016, fasc. 2, p. 55, il quale fa riferimento al «disagio del consumatore a conoscere il significato dei diversi segni e messaggi contenuti, in particolare, nell'eco-comunicazione». Sul consumatore finale di alimenti si vedano S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2024, 1, p. 27 ss.; Ead., *Il consumatore di alimenti, Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, IV ed., vol. II, cit., p. 1405 ss.; Ead., *Il ruolo del consumatore e le azioni di tutela*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., p. 382 ss.; Ead., *Sulla persistente validità del consumatore medio*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 693 ss.; I. Canfora, *Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è sufficiente a tutelare il consumatore medio*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 196 ss.; A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, cit., p. 1189 ss.

quando una pratica informativa in materia di sostenibilità sia ammissibile e quando, invece, debba considerarsi vietata.

Sembra opportuno, quindi, prendere in esame la relazione fra le informazioni alimentari e la sostenibilità collocandola all'interno del quadro normativo delineato dalla dir. 2005/29/CE, in materia di pratiche commerciali sleali *business to consumer*¹⁸.

In modo particolare, a fronte dell'incerto rapporto fra la normativa settoriale in materia di informazioni fornite sugli alimenti ai consumatori e quella generale in materia di pratiche commerciali sleali *business to consumer*¹⁹, ci si chiede in che termini la mancanza di indici di riferimento per la valutazione della sostenibilità dei prodotti agro-alimentari possa incidere sull'applicazione dei parametri sui quali si struttura il sistema di

divieti delineato dalla dir. 2005/29/CE.

Nel prendere in esame tale questione si dovrà tenere conto delle novità introdotte dalla dir. UE 2024/825, «che modifica le dir. 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione»²⁰. Si cercherà di comprendere, in particolare, se gli strumenti introdotti dalla dir. UE 2024/825, tesi a contrastare i diffusi fenomeni del *greenwashing* e del *fairwashing*, siano all'altezza degli obiettivi perseguiti e possano avere un'incidenza positiva anche sul profilo della tutela dei consumatori finali di alimenti, oppure se - come si teme - ancora una volta il legislatore europeo si sia "distratto", finendo per privilegiare un'impostazione nella quale lo sviluppo sostenibile,

(¹⁸) Dir. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che modifica la dir. 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), in *G.U.U.E.*, n. L 149 dell'11 giugno 2005, 22 ss. Fra i numerosi contributi che hanno analizzato le novità introdotte dalla dir. 2005/29/CE si vedano, in particolare, quelli di G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2008, p. 1057 ss.; Id. (a cura di), *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano*, Giappichelli, Torino, 2007, *passim*; Id. (a cura di), *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Giappichelli, Torino, 2008, *passim*; G. De Cristofaro, R. Calvo, L. Di Nella, A. Ciatti e R. Di Raimo, *Cinque voci sulla direttiva comunitaria 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali*, in *Contr. e impr./Europa*, 2007, p. 1 ss.; E. Minervini e L. Rossi Carleo (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali, direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2007, *passim*; S. Weatherill e U. Bernitz (a cura di), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, *passim*; C. Granelli, *Le «pratiche commerciali scorrette» tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo*, in *Obbl e contr.*, 2007, p. 776 ss.; A. Gentili, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, fasc. 3, p. 37 ss.; M. Libertini, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 74 ss.; M. Bertani, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Giuffrè, Milano, 2016, *passim*.

(¹⁹) Sul rapporto di specialità che intercorre fra il reg. UE n. 1169/2011 e la dir. 2005/29/CE si veda, in particolare, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, cit., p. 130 ss. e Ead., *Pubblicità ingannevole*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, a cura di L. Costato e F. Albisinni, IV ed., vol. II, cit., p. 1249 ss. Sulle insidie della comunicazione *business to consumer* nel settore alimentare e sulle pratiche informative ingannevoli si veda, inoltre, A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, cit., p. 1189 ss.; Ead., *L'etichettatura delle acque minerali naturali*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., p. 384 ss.; Ead., *Comunicazione pubblicitaria e informazioni nel settore agro-alimentare*, Giuffrè, Milano, 2005, *passim*; Ead., *L'inganno nella pubblicità. Processo alla verità*, in *Cibo e conflitti*, a cura di E. Pellacchia, Pisa University Press, Pisa, 2010, p. 327 ss.; Ead., *La comunicazione e la disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da A. Germanò, L. Costato, E. Rook Basile, vol. III - *Il diritto agroalimentare*, Utet, Torino, 2011, p. 327 ss.

(²⁰) Dir. UE 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le dir. 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, in *G.U.U.E.* serie L del 6 marzo 2024, p. 1 ss. Tale direttiva si colloca all'interno di un intenso processo di aggiornamento della normativa consumeristica, che mira a fronteggiare, in particolare, le sfide della transizione ecologica e della digitalizzazione dei mercati. Al riguardo, si ricorda che la dir. UE 2024/825 è stata preceduta dalla dir. UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, in *G.U.U.E.* n. L 328 del 18 dicembre 2019, p. 7 ss. Sul potenziale impatto di alcune delle novità introdotte dalla direttiva in relazione al tema della comunicazione di sostenibilità nel settore alimentare si vedano le riflessioni di S. Bolognini, *Disciplinari di sostenibilità e digitalizzazione*, cit., p. 44 ss. e di G. Torre, *La disciplina delle certificazioni di sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la comunicazione business to consumer*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, I, p. 575 ss., queste ultime riferite alla proposta di direttiva. Si veda, inoltre, S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, cit., p. 27 ss.

più che un principio al quale informare le dinamiche del mercato, viene trattato alla stregua di una mera leva competitiva²¹.

2.- Le pratiche informative in materia di sostenibilità nel settore agro-alimentare alla luce dei criteri di slealtà di cui alla dir. 2005/29/CE

Come è noto, la dir. 2005/29/CE è destinata a fungere da direttiva quadro, circostanza che si evince chiaramente dal suo art. 3, par. 4, in base al quale, in caso di contrasto fra le disposizioni generali previste dalla direttiva e altre norme europee che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali - come nel caso della disciplina in materia di informazioni alimentari -, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici²².

Al riguardo, la natura sussidiaria della dir. 2005/29/CE fa sì che la mera presenza di norme settoriali non determini la disapplicazione delle norme generali: le prime, infatti, sono destinate a trovare applicazione accanto alle seconde, sulla base di un rapporto di reciproca complementarità, prevalendo solo nel caso in cui si verifichi una situazione di radicale antinomia o di sovrapposizione²³.

Infatti, la dir. 2005/29/CE mira a introdurre regole di *fair trading* dalla portata ampia e trasversale, allo scopo di assicurare un elevato livello comune di tutela degli interessi economici dei consumatori in tutti i settori del mercato interno.

In tal senso, va letta la stessa definizione di pratica commerciale, che comprende «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e il marketing, direttamente connessa alla promozione, vendita o for-

natura di un prodotto ai consumatori»²⁴ e posta in essere «prima, durante e dopo un'operazione commerciale»²⁵.

Tra le pratiche commerciali prese in esame dalla direttiva sembra, quindi, agevole ricondurre anche le asserzioni di sostenibilità realizzate nei rapporti *business to consumer*, laddove, beninteso, esse siano direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

In proposito, giova segnalare che, a seguito delle modifiche introdotte con la dir. UE 2024/825, l'art. 2, lett. o), della dir. 2005/29/CE contempla ora un'espressa definizione di asserzione ambientale, termine con il quale si indica, in modo ampio, «qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici, oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo»²⁶.

Può risultare difficile, tuttavia, collocare l'eventuale slealtà delle asserzioni di sostenibilità (ambientale e/o sociale) nel sistema dei divieti delineato dalla dir. 2005/29/CE, il cui fulcro è rappresentato dall'art. 5, par. 2, che vieta le pratiche commerciali che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risultano contrarie alla diligenza professionale e false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio.

In proposito, alla luce delle considerazioni che seguiranno, è utile ricordare che il parametro della diligenza

(²¹) Invece, sull'incidenza del *greenwashing* (e del *fairwashing*) sulle dinamiche *business to business*, quale atto di concorrenza sleale, si ricorda la sentenza del Tribunale di Gorizia del 25 novembre 2021, in *Riv. giur. amb.* 2021, p. 927 ss. Per un commento a tale pronuncia, si veda B. La Porta, *Riflessioni a margine di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia: greenwashing tra concorrenza sleale e diritto del consumatore all'acquisto consapevole*, in *Dir. agroalim.*, 2022, p. 7 ss. Si vedano, inoltre, le riflessioni di F. Palazzini, *Greenwashing nelle comunicazioni pubblicitarie e la rilevanza come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. giur. ambiente*, 2021, p. 927 ss.

(²²) Si veda il 10° *considerando* della dir. 2005/29/CE.

(²³) Si vedano, in proposito, gli Orientamenti della Commissione sull'applicazione e sull'interpretazione della dir. 2005/29/CE del 29 dicembre 2021, cit., 8 ss. e la giurisprudenza della Corte di giustizia *ivi* citata. In dottrina, si veda, tra tutti, G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, cit., p. 1057 ss.

(²⁴) Si veda l'art. 2, lett. d), della dir. 2005/29/CE.

(²⁵) Si veda l'art. 3, par. 1, della dir. 2005/29/CE.

(²⁶) Alla lett. p) è stata introdotta, peraltro, anche la definizione di asserzione ambientale generica, nella quale rientra «qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione».

professionale fa riferimento a «regole oggettive di comportamento corrispondenti ad un determinato grado/livello di conoscenze specialistiche, di cura e d'attenzione (alla sfera degli interessi patrimoniali dei consumatori e primariamente all'interesse dei consumatori ad assumere "decisioni di natura commerciale" consapevoli ed informate) che il professionista è tenuto ad osservare nelle pratiche commerciali che pone in essere nei confronti dei consumatori»²⁷. Si tratta, in altri termini, di un «parametro relazionale»²⁸, i cui confini vanno definiti, volta per volta, facendo riferimento alla natura dell'attività esercitata dal professionista e alle caratteristiche della pratica commerciale posta in essere²⁹.

La falsità della pratica o la sua idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio rappresenta, invece, una sorta di *trait d'union* fra l'art. 5 e i divieti "speciali" di realizzare pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, di cui agli artt. 6-7 e 8-9 della direttiva. In base a tale parametro, la violazione della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali viene trattata alla stregua di un illecito di pericolo³⁰: infatti, non è sleale solo la condotta che comporti nel concreto l'adozione da parte del consumatore di un comportamento economico che altrimenti non avrebbe tenuto, ma anche quella che risulti solamente idonea a determinare tale effetto. In ogni caso, va puntualizzata la necessità che la pratica abbia inciso (o sia suscettibile di incidere) sul comportamento commerciale del consumatore «in misura rilevante»: in altri termini, come specificato dall'art. 2, lett. e), della direttiva, è necessario che la pratica sia in grado di «alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole», svolgendo, quindi, un ruolo causale nell'indurlo ad assumere una determinata scelta negoziale che, in mancanza della pratica, non avrebbe preso o avrebbe preso a condizioni differenti³¹.

Come è stato sottolineato negli Orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della dir. 2005/29/CE, del 29 dicembre 2021³², la clausola generale di slealtà è destinata ad operare a chiusura del sistema di divieti delineato dalla direttiva, laddove cioè la pratica non possa essere ricondotta, in primo luogo, alle fattispecie in ogni caso sleali contemplate dall'allegato I alla direttiva, in relazione alle quali la contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio si presumono e, in secondo luogo, alle fattispecie di cui agli artt. 6-7 e 8-9 in materia di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

In realtà, come osservato da autorevole dottrina, la valenza residuale dei parametri espressi dall'art. 5, par. 2, della dir. 2005/29/CE non significa che ad essi non si possa attingere in via interpretativa laddove risulti necessario applicare previsioni normative, contenute nelle liste nere di cui all'allegato I alla direttiva ovvero nelle statuizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, «che presentino profili o elementi più o meno generici ed astratti, abbisognevoli di essere concretizzati in riferimento alle specifiche caratteristiche della singola fattispecie»³³.

Tale considerazione assume una particolare importanza laddove si faccia riferimento al tema delle pratiche informative in materia di sostenibilità, perché, come si dirà nel prosieguo, la dir. UE 2024/825, anche laddove è intervenuta sull'allegato I alla dir. 2005/29/CE, ampliandolo, ha strutturato le nuove fattispecie su requisiti spesso vaghi e generici.

Ricordati i tratti essenziali della dir. 2005/29/CE, conviene ora considerare la collocazione delle pratiche informative in materia di sostenibilità realizzate nel settore agro-alimentare entro i suoi confini applicativi, tenute a mente le peculiarità che caratterizzano il cibo e le dinamiche di consumo che lo riguardano.

Al riguardo, viene in considerazione il requisito gene-

(²⁷) Così G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, cit., p. 1092. Sul criterio della diligenza professionale si vedano le considerazioni di A. Di Lauro, *Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 2, p. 12 ss.

(²⁸) Così, M. Bertani, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, cit., p. 52 ss.

(²⁹) Si veda, ancora, G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, cit., p. 1093.

(³⁰) Si veda S. Bolognini, *La pubblicità ingannevole*, in *Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell'Unione europea. Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, IV ed., Tomo II, cit., p. 1290.

(³¹) Si veda G. De Cristofaro, *Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione generale di pratica commerciale «sleale» e i parametri di valutazione della slealtà*, in *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La dir. 2005/29/CE e il diritto italiano*, a cura di G. De Cristofaro, cit., p. 130.

(³²) Si vedano gli Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della dir. 2005/29/CE del 29 dicembre 2021, cit., p. 25 ss.

(³³) Si veda G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, cit., p. 1090.

rale di lealtà delle informazioni alimentari, al quale sono assoggettate tanto le informazioni obbligatorie, quanto quelle volontarie³⁴, previsto dall'art. 7 del reg. UE n. 1169/2011, che, sin dalla sua rubrica, «Pratiche leali di informazione», mira a porsi in relazione con le previsioni generali contenute nella dir. 2005/29/CE.

Più nello specifico, giova ricordare che l'art. 7 non stabilisce quando una pratica informativa nel settore alimentare è sleale e, quindi, vietata, ma stabilisce, in positivo, quando essa possa considerarsi «leale». Più nello specifico, l'art. 7 afferma che le informazioni sugli alimenti «non inducono in errore», in particolare (quindi, non solo) in merito alle «caratteristiche» degli alimenti, fra le quali, vengono annoverate, all'interno di un elenco non tassativo, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.

Non può dubitarsi che nella definizione delle caratteristiche dei prodotti agro-alimentari (e dei loro processi di fabbricazione), alle quali si riferisce l'art. 7, possano concorrere eventuali aspetti di sostenibilità ambientale o sociale comunicati dagli operatori attraverso la messa a disposizione di informazioni volontarie. Anzi, si potrebbe quasi affermare che il reg. UE n. 1169/2011 abbia inteso attribuire carattere di essenzialità al tema della sostenibilità agro-alimentare, seppure non nominandolo espressamente e scomponendolo nelle sue molteplici dimensioni.

Nell'art. 3, par. 1, del reg. UE n. 1169/2011, collocato fra i principi generali, si afferma infatti che nella fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori deve tenersi conto non solo delle considerazioni sanitarie ed economiche, ma anche di quelle ambientali, sociali ed etiche. In tal senso, la scelta individuale di acquisto compiuta dal consumatore viene proiettata entro una

dimensione collettiva per la realizzazione di finalità che trascendono il soddisfacimento degli interessi e dei bisogni del singolo, allineandosi con gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalla compagine europea³⁵.

Del resto, l'importanza delle informazioni di carattere ambientale e sociale nei rapporti *business to consumer* beneficia ora di un riconoscimento normativo anche nell'assetto generale delineato dalla dir. 2005/29/CE, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla dir. UE 2024/825, le «caratteristiche ambientali o sociali», nonché «gli aspetti di circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità» dei prodotti, sono stati inseriti tra gli elementi di cui all'art. 6, par. 1, lett. b), in materia di azioni ingannevoli³⁶.

Risulta problematico, tuttavia, stabilire quando, alla luce delle circostanze del caso concreto, una pratica informativa in materia di sostenibilità realizzata nel settore agro-alimentare vada considerata sleale, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico di un consumatore medio. Come si è avuto modo di accennare, sul giudizio di slealtà pesa, infatti, l'assenza di indicatori ai quali ancorare il parametro della diligenza professionale, per stabilire se i messaggi commerciali rappresentino in modo veritiero e accurato i benefici ambientali e/o sociali dei prodotti agro-alimentari (e delle attività degli operatori), senza sovradimensionarli. Allo stesso tempo, la percezione varia, frammentata e confusa che il consumatore finale ha del concetto di sostenibilità agro-alimentare solleva non poche questioni in relazione all'accertamento dell'idoneità della pratica a falsare in misura rilevante il suo comportamento economico.

Un ausilio nel rafforzamento della tutela dei consumatori finali di alimenti rispetto alle pratiche informative

⁽³⁴⁾ Si ricorda che alle informazioni volontarie sono dedicati in modo specifico gli artt. 36 e 37 del reg. UE n. 1169/2011. In particolare, l'art. 36, oltre a richiamare espressamente il requisito generale di lealtà di cui all'art. 7, afferma che le informazioni volontarie non devono essere né ambigue né confuse per il consumatore e, se del caso, debbono essere fondate su dati scientifici pertinenti. L'art. 37, invece, prevede la regola in base alla quale è fatto divieto di occupare con le informazioni volontarie lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. Sulle informazioni volontarie si veda, in particolare, M. Giuffrida, *Pratiche leali di informazione e informazioni volontarie*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 80 ss.

⁽³⁵⁾ Si veda, al riguardo, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, cit., p. 121, la quale osserva come l'art. 3, par. 1, del reg. UE n. 1169/2011 «sveli una sorta di formalizzazione della rilevanza acquisita dalla comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare ai fini della sensibilizzazione dei consumatori nei confronti delle finalità della compagine europea». Con riferimento alla comunicazione di sostenibilità, S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, cit., p. 32, evidenzia, nondimeno, come il legislatore europeo non intenda solo sensibilizzare il consumatore, bensì investirlo di «responsabilità sociali e collettive», rendendolo consapevole che «nell'era della sostenibilità, ha ora un compito da svolgere, cioè quello di essere parte attiva del processo di transizione ecologica».

⁽³⁶⁾ Si veda il 3° *considerando* della dir. UE 2024/825.

sleali in materia di sostenibilità potrebbe venire da una loro qualificazione in termini di pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli specifiche per il settore agro-alimentare, in relazione alle quali la contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio andrebbero presunte.

Senonché, il reg. UE n. 1169/2011 non ha specificato se le violazioni del requisito generale di lealtà di cui all'art. 7 configurino delle pratiche commerciali in ogni caso sleali specifiche per il settore agro-alimentare, oppure se esse rappresentino una specificazione dei divieti di realizzare azioni od omissioni ingannevoli, ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva, in relazione ai quali deve dimostrarsi, caso per caso, l'idoneità della condotta a indurre in errore il consumatore medio, inducendolo ad adottare una decisione che altrimenti non avrebbe preso (o avrebbe preso a condizioni diverse)³⁷.

Da questo punto di vista, viene lasciato interamente all'interprete il compito di risolvere i rapporti fra i due plessi normativi, compito che, tuttavia, non risulta agevole in mancanza di elementi normativi che consentano di propendere in modo netto per l'una o per l'altra opzione interpretativa.

3.- (Segue). *Pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli e informazioni in materia di sostenibilità nel settore agro-alimentare: il legislatore europeo ancora una volta si è distratto?*

Orbene, poiché il rapporto di complementarità fra il reg. UE n. 1169/2011 e la dir. 2005/29/CE risulta in sé e per sé compatibile con entrambe le opzioni ermeneutiche alle quali si è fatto ora riferimento, in altra sede si era ipotizzato di procedere con metodo casi-

stico, classificando le possibili violazioni dei precetti contemplati dal reg. UE n. 1169/2011 in macrocategorie e valutando in relazione a ciascuna di esse la concreta applicabilità di una ovvero dell'altra soluzione interpretativa³⁸.

Un simile approccio potrebbe rivelarsi utile nel campo della comunicazione in materia di sostenibilità, dal momento che eventuali pratiche sleali possono assumere connotazioni particolarmente eterogenee, che vanno dalla pura e semplice falsità a forme di scorrettezza molto più sfumate e incerte, imponendo una valutazione differenziata del rapporto fra tutela degli interessi dei consumatori, da un lato, e libertà comunicativa delle imprese, dall'altro³⁹.

Laddove si ritenga che le informazioni sull'impatto ambientale, sociale ed etico degli alimenti vadano considerate informazioni essenziali per l'adozione di una scelta consapevole, a mente di quanto stabilito dall'art. 3, par. 1, del reg. UE n. 1169/2011, si potrebbero sottrarre ad un giudizio di ingannevolezza svolto caso per caso almeno quelle fattispecie che risultino manifestamente in contrasto con i principi di veridicità, chiarezza, specificità e verificabilità sui quali si fonda la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali *business to consumer*. Più nello specifico, potrebbero considerarsi in ogni caso sleali non solo quelle comunicazioni che contengano informazioni radicalmente false, ma anche i messaggi di carattere generico, tra i quali ricade l'abuso di termini come "sostenibile", "ecologico" o "amico dell'ambiente", nonché il vanto di qualità assolute, come nel caso del *claim* "impatto zero"⁴⁰, oppure iperboliche o non fondate su prove scientifiche⁴¹.

Del resto, si tratta di fattispecie dai confini definiti, che ben si presterebbero ad essere inquadrare fra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli, laddove, nel bilanciamento fra i diversi interessi in gioco, si

⁽³⁷⁾ Si veda, in proposito, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, cit., p. 130 ss.

⁽³⁸⁾ Sia consentito rinviare a G. De Luca, *La lealtà delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti nel quadro della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali business to consumer. Alcuni profili di incertezza*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 505 ss.

⁽³⁹⁾ Si veda, in proposito, I. Riva, *Comunicazione di sostenibilità e rischio di greenwashing*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2023, fasc. 1, p. 60 ss.

⁽⁴⁰⁾ Sull'impiego del *claim* "impatto zero" nel mercato delle acque minerali si veda AGCM, provv. n. 23278 dell'8 febbraio 2012, *Ferrarelle impatto zero*. Si veda, al riguardo, A. Di Lauro, *Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali*, cit., p. 10 ss. e Ead., *L'etichettatura delle acque minerali naturali*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 543 ss.

⁽⁴¹⁾ Sull'importanza di un approccio rigoroso per la repressione delle fattispecie che, nell'ambito della comunicazione della sostenibilità ambientale, maggiormente potrebbero pregiudicare gli obiettivi legati alla tutela dei consumatori e al buon funzionamento del mercato si veda M. Libertini, *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giur. comm.*, 2012, n. 3, p. 336 ss.

decidesse di valorizzare pienamente l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori finali, onde renderli davvero protagonisti della transizione verde.

Tuttavia, è opportuno rilevare che la Commissione europea, nei già menzionati Orientamenti del 2021, ha affermato che l'omissione delle informazioni previste come obbligatorie dal reg. UE n. 1169/2011, che ben potrebbero comunicare anche messaggi di sostenibilità⁴², va considerata alla stregua di un'omissione ingannevole ai sensi dell'art. 7 della direttiva, dovendosi quindi dimostrare, volta per volta, l'idoneità della pratica a indurre in errore i consumatori⁴³. In realtà, quanto affermato dalla Commissione solleva più di un dubbio. Infatti, poiché le informazioni previste come obbligatorie dal reg. UE n. 1169/2011 costituiscono dati conoscitivi ritenuti essenziali dallo stesso legislatore europeo per l'adozione di scelte di consumo consapevoli, non si comprende il motivo per cui la loro omissione non possa costituire *sic et simpliciter* una pratica commerciale in ogni caso ingannevole specifica per il settore agro-alimentare, alla luce degli ambiziosi obiettivi perseguiti dalla disciplina di cui si discute.

Nondimeno, se neanche l'omissione delle informazioni obbligatorie può essere reputata - secondo la Commissione - come una particolare tipologia di pratica commerciale in ogni caso sleale specifica per il settore agro-alimentare, a maggior ragione, guardando alle asserzioni di sostenibilità, che rientrano fra le informazioni volontarie, si pone l'esigenza di stabilire se nell'allegato I alla dir. 2005/29/CE, pure a seguito delle novità introdotte dalla dir. UE 2024/825, siano contemplate delle fattispecie che possono riguardare anche la comunicazione di sostenibilità nel mercato agro-alimentare.

Al riguardo, la dir. 2005/29/CE prevede nelle liste nere di cui all'allegato I alcune fattispecie che potrebbero venire in considerazione nell'ambito del *marketing* di sostenibilità. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti pratiche: dichiarare falsamente di essere firmatari di codici di condotta; esibire marchi di fiducia, di qualità o equivalenti senza la necessaria autorizzazione; asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia; asserire che un professionista, incluse le sue pratiche commerciali o un prodotto, è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta e, infine, presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista⁴⁴.

Si tratta di fattispecie che, per la precisione con la quale sono formulate, consentono di addivenire ad un elevato livello di certezza giuridica nella repressione delle condotte alle quali fanno riferimento. Nondimeno, va osservato che si tratta di pratiche che non risultano di frequente realizzazione, a causa della loro manifesta illegittimità.

Più problematica e incerta sembrerebbe, invece, l'applicazione di alcune delle fattispecie introdotte nelle liste nere dalla dir. UE 2024/825, che potrebbero interessare anche le pratiche informative in materia di sostenibilità realizzate nel settore agro-alimentare.

Innanzitutto, si è previsto che deve ritenersi in ogni caso ingannevole la pratica consistente nell'esibire un marchio di sostenibilità⁴⁵ che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche: questo al fine di garantire la trasparenza e la credibilità di tali segni distintivi, che possono riguarda-

(⁴²) Vengono in considerazione, ad esempio, la dichiarazione nutrizionale, l'elenco degli ingredienti, l'indicazione dell'origine o della provenienza dell'alimento, quando dovuta, nonché la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Tutti questi dati conoscitivi, infatti, possono dare la possibilità ai consumatori più attenti di scegliere e di utilizzare i prodotti sulla base di considerazioni di carattere sanitario, economico, ambientale, sociale ed etico, adottando comportamenti di acquisto e di consumo che si pongono in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal legislatore dell'Unione europea.

(⁴³) Si vedano gli Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della dir. 2005/29/CE del 29 dicembre 2021, cit., p. 12.

(⁴⁴) Si vedano i punti 1), 2), 3), 4) e 10) dell'allegato I alla dir. 2005/29/CE.

(⁴⁵) La definizione di «marchio di sostenibilità» è stata inserita dalla dir. UE 2024/825 all'interno dell'art. 2, lett. q), della dir. 2005/29/CE, e fa riferimento a «qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambi, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale». In merito a tale definizione, S. Bolognini, *Disciplinari di sostenibilità e digitalizzazione*, cit., p. 47, osserva che l'impiego della disgiuntiva «o» laddove si fa riferimento alle caratteristiche ambientali e sociali denota un arretramento rispetto alla dimensione plurima e olistica della sostenibilità.

re molte caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un'impresa⁴⁶.

In proposito, la dir. UE 2024/825, nel tentativo di far fronte alla proliferazione di sistemi privati di certificazione della sostenibilità non sempre affidabili, ha introdotto una definizione specifica di «sistema di certificazione», fondata sui seguenti requisiti: l'apertura del sistema, secondo condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti; la previsione di *standards* elaborati dal titolare del sistema in consultazione con esperti e portatori di interesse; la previsione di procedure per affrontare i casi di non conformità, con conseguente revoca o sospensione dell'uso del marchio per l'operatore che non si attenga ai requisiti e, infine, la previsione di una procedura obiettiva per monitorare il rispetto degli *standards* ad opera di un terzo, la cui competenza e la cui indipendenza dal titolare del sistema e dall'operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali⁴⁷.

Sebbene la specificazione sul piano normativo di con-

dizioni minime di trasparenza e di credibilità per i sistemi di certificazione risulti sicuramente opportuna, tenuto conto che, in precedenza, il tema era stato affrontato a livello europeo solo attraverso dichiarazioni di indirizzo e orientamenti scarsamente efficaci⁴⁸, guardando al settore agro-alimentare, la nuova fattispecie introdotta nella lista di pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli sembra destinata a produrre un impatto non particolarmente significativo rispetto alla diffusione di dichiarazioni certificate dietro le quali, invero, si celano fenomeni di *greenwashing* o di *fairwashing*. Infatti, diversi sono gli studi e le indagini che evidenziano la presenza sul mercato agro-alimentare di sistemi di certificazione della sostenibilità dei prodotti, dei processi e delle imprese che formalmente presentano tutte le condizioni minime previste dalla direttiva, ma che, nella sostanza, pongono più di qualche dubbio in relazione alla loro credibilità e affidabilità⁴⁹, per la scarsa trasparenza e la vaghezza degli *standards*, per la mancanza di sistemi di tracciabilità lungo le filiere coinvolte o per la presenza di criticità a livello di governance e di controlli⁵⁰.

⁽⁴⁶⁾ Si veda la fattispecie ora contemplata dal punto 2 *bis*) dell'allegato I alla dir. 2005/29/CE. Si veda, inoltre, il 7° *considerando* della dir. UE 2024/825. Tra i regimi di certificazione regolati a livello pubblico si ricorda la certificazione biologica e lo schema di certificazione *Made green in Italy*, in relazione al quale si vedano le osservazioni di M. Ferrari, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema Made Green in Italy*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 594 ss.

⁽⁴⁷⁾ Si veda, l'art. 2, par. 1, lett. r), della dir. 2005/29/CE.

⁽⁴⁸⁾ Si veda, per quanto riguarda il settore agro-alimentare, la Comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari», in *G.U.U.E.* n. C 341 del 16 dicembre 2010, p. 5 ss. Sulla scarsa incisività degli interventi adottati in relazione alla diffusione di segni e certificazioni in materia di sostenibilità, soprattutto ambientale, dei prodotti agro-alimentari si veda L. Bairati, *Protezione del consumatore di alimenti e disinformazione per eccesso*, in *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, Z. Zencovich, vol. II, Roma TrE Press, Roma, 2020, p. 642 ss.

⁽⁴⁹⁾ In proposito, si vedano S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 638 ss. e A. Di Lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, cit., p. 733 ss. Si veda anche il rapporto di Greenpeace *Destruction Certified*, del 2021, in <https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/>, all'interno del quale sono stati esaminati alcuni importanti sistemi di certificazione che, seppure formalmente presentino i requisiti stabiliti dalla dir. UE 2024/825, ad una disamina più attenta rivelano diversi profili problematici. Tra questi viene in considerazione il sistema *Fairtrade*, che sebbene reputato come uno dei sistemi di certificazioni meno strumentali, nondimeno presenta alcune importanti criticità che fanno dubitare della sua complessiva sostenibilità. In particolare, nel rapporto si legge: «(...), *concern remains about the scheme's actual effectiveness, with a literature review showing mixed results regarding livelihood impacts and pointing to the need for improvement with respect to labour standards on small farms and reducing child labour (...). Audit reports and a register of complaints are not made public, limiting transparency. For cocoa and a limited number of other products mass balance sourcing is allowed, meaning buyers could end up with Fairtrade certified products in their hands whose production nonetheless involved ecosystem conversion or human rights abuses. GMOs are prohibited. Furthermore, the Fairtrade standard's requirements regarding deforestation and other ecosystem destruction are not very clearly defined, making implementation difficult and limiting its effectiveness in preventing ecosystem conversion*». Sul tema del commercio equo e solidale e sul sistema di certificazione *Fairtrade* si vedano le riflessioni di G. Maccioni, *Il commercio equo e solidale nell'Europa dei mercati*, Edizioni ETS, Pisa, 2012, *passim*.

⁽⁵⁰⁾ Si vedano, in proposito, le riflessioni svolte da L. Bairati, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, cit., p. 32 ss., il quale fa riferimento, in particolare, alla vaghezza che spesso caratterizza gli standard di certificazione, nonché alla scarsa efficacia dei controlli, svolti da soggetti che, per quanto indipendenti e competenti, sono pur sempre enti privati collocati entro le dinamiche di mercato. Sempre sulla vaghezza e sull'ambiguità che caratterizzano le certificazioni di sostenibilità nel settore alimentare, destinate a sollevare diversi profili problematici in punto di lealtà informativa, si vedano, inoltre, le considerazioni svolte da A. Di Lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, cit., p. 740 ss.

Del pari, le difficoltà che riguardano il rapporto tra le informazioni alimentari e la sostenibilità sono ben rappresentate dalla pratica ora contemplata dal punto 4 *ter*) dell'allegato I alla dir. 2005/29/CE, che riguarda la formulazione di un'asserzione ambientale concernente il prodotto o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando è relativa, invece, soltanto a un determinato aspetto del prodotto o a uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.

Tale fattispecie, che mira ad evitare che le affermazioni svolte dai professionisti sovrastimino i benefici ambientali dei prodotti⁵¹, parrebbe riconducibile al novero di quelle pratiche che, seppure contemplate all'interno dell'allegato I alla dir. 2005/29/CE, non sono in grado di garantire un livello elevato di certezza giuridica, necessitando, in sede applicativa, del ricorso ai parametri generali di cui all'art. 5, par. 2, al fine di concretizzare il giudizio di slealtà.

Infatti, non solo risulta incerto il riferimento al concetto di «aspetto» o di «elemento» di sostenibilità ambientale, ma, oltretutto, può risultare molto complesso, soprattutto all'interno del settore agro-alimentare, delimitare con precisione i confini delle asserzioni ambientali, stabilendo su un piano oggettivo se esse si riverberino o meno sulla valutazione di sostenibilità complessiva dell'alimento.

In altri termini, posta l'assenza di indicatori di riferimento e la frammentarietà della comunicazione della sostenibilità nel settore agro-alimentare, potrebbe non essere agevole stabilire se e quando una pratica informativa *business to consumer* possa essere ricondotta a tale fattispecie, comportando una sovrastima dei benefici ambientali dichiarati⁵².

A ben vedere, l'ambito di applicazione di tale pratica sembrerebbe meno ampio di quanto si sarebbe potuto auspicare, venendo in considerazione solo a fronte di asserzioni ambientali che diano una visione tanto parziale della sostenibilità ambientale del prodotto (o dell'attività dell'operatore) da risultare radicalmente false o comunque non del tutto veritiere, come nel caso riportato nell'11° *considerando* della dir. UE 2024/825, che fa riferimento all'ipotesi nella quale il professionista dichiara di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili, nonostante egli utilizzi ancora i combustibili fossili.

In ogni caso, desta non poche perplessità che l'ambito di applicazione della pratica commerciale di cui si discute sia stato limitato all'ambito delle asserzioni ambientali, senza menzionare in alcun modo le asserzioni di carattere etico o sociale, nonostante esse rivestano un ruolo importante in diversi settori del mercato interno e, in particolare, in quello agro-alimentare. In proposito, tenuto conto che anche le ulteriori fattispecie introdotte nell'allegato I alla dir. 2005/29/CE (non tutte suscettibili di riguardare anche i prodotti agro-alimentari) fanno riferimento per lo più alla dimensione ambientale della sostenibilità, emerge come lo stesso legislatore europeo consideri in modo parziale tale concetto, dando priorità all'aspetto ecologico, piuttosto che a quello sociale ed etico⁵³.

In definitiva, non pare che le nuove fattispecie introdotte nell'allegato I alla dir. 2005/29/CE vadano nella direzione di un effettivo rafforzamento della tutela dei consumatori, compresi i consumatori finali di prodotti agro-alimentari, in quanto la formulazione delle nuove fattispecie non tiene in debita considerazione la com-

⁽⁵¹⁾ Si veda l'11° *considerando* della dir. UE 2024/825.

⁽⁵²⁾ Sulla difficoltà nel delimitare con precisione i confini delle asserzioni ambientali nel mercato agro-alimentare, si può richiamare l'esempio dei prodotti biologici, in relazione ai quali gli aspetti di sostenibilità ambientale sottesi alla certificazione riguardano il solo momento della produzione, non anche quello della trasformazione, del confezionamento e della distribuzione: eppure, l'impiego del logo biologico sollecita nel consumatore una percezione di sostenibilità complessiva del prodotto che viene sostenuta e alimentata, del resto, anche a livello politico e normativo dalle istituzioni europee. Sulla distanza che separa i prodotti biologici dal concetto di sostenibilità agro-alimentare, inteso attraverso le sue molteplici componenti, si vedano le riflessioni di S. Bolognini, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo, fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 639 ss. e di B. La Porta, *Riflessioni per una definizione di «prodotto agroalimentare sostenibile»*, cit., p. 280 ss.

⁽⁵³⁾ Si vedano le pratiche inserite nell'allegato I alla dir. 2005/29/CE ai punti 4 *bis*) - «Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione» - e 4 *quater*) - «Asserire sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto, o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra». Si osserva che nell'allegato I alla direttiva sono stati introdotti anche il punto 10 *bis*), che riguarda la pratica consistente nel «Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico», e i punti 23 *quinquies* - *undecies*), che concernono la realizzazione di alcune particolari tipologie di condotte che incidono su aspetti dell'economia circolare, quali la durabilità, la riparabilità e la sostituibilità dei prodotti.

plexità delle pratiche di *greenwashing* (e *fairwashing*) realizzabili dalle imprese, che rischiano di sfuggire alle maglie, non particolarmente stringenti, della presunzione assoluta di slealtà⁵⁴.

4.- (Segue). *Pratiche commerciali ingannevoli per azione e per omissione e comunicazione della sostenibilità nel settore agro-alimentare: le difficoltà insite nell'accertamento in concreto dei presupposti di cui agli artt. 6 e 7 della dir. 2005/29/CE*

A fronte delle considerazioni ora svolte, le pratiche informative in materia di sostenibilità realizzate nel settore agro-alimentare sembrano destinate ad essere sottoposte, il più delle volte, ad una valutazione della slealtà effettuata caso per caso, ricorrendo ai parametri di cui agli artt. 6 e 7 in materia di azioni e omissioni ingannevoli e, in via residuale, a quelli previsti dall'art. 5, par. 2, della direttiva.

Come è noto, i presupposti in presenza dei quali una pratica commerciale può considerarsi ingannevole sono due. Il primo è dato dall'idoneità della pratica «ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso», tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché delle peculiarità che lo caratterizzano⁵⁵. Il secondo, invece, dipende dalla specifica configurazione della pratica commerciale, tenuto conto che la dir. 2005/29/CE individua alcune specifiche tipologie di azioni e di omissioni ingannevoli.

Più nello specifico, potrebbe costituire un'azione ingannevole la pratica commerciale che contenga informazioni false, o anche informazioni vere, ma presentate secondo modalità da risultare comunque decettive, in relazione agli elementi indicati tassativamente nelle lett. a)-g) dell'art. 6, par. 1, tra i quali, come accennato, sono ora ricomprese anche le caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti, nonché gli aspetti relativi alla circolarità. Ancora, se idonee a

indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, sono ingannevoli le pratiche che si sostanzino in un'attività di commercializzazione di beni o servizi suscettibile di ingenerare confusione con i beni o i servizi offerti dai professionisti concorrenti, ovvero con i marchi o i segni distintivi di questi ultimi, nonché le pratiche che comportino il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove non si tratti di una semplice aspirazione, ma di un impegno fermo e verificabile e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice⁵⁶.

Costituisce, invece, un'omissione ingannevole, sempre se idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, la pratica che trascuri di fornire informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita per prendere una decisione consapevole di natura commerciale oppure la pratica nella quale tali informazioni siano occultate dal professionista o presentate in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo. Rappresenta, infine, un'omissione ingannevole la pratica che tralasci di palesare il suo intento commerciale, qualora esso non risulti evidente dal contesto.

Laddove si consideri il tema della comunicazione della sostenibilità nel settore agro-alimentare, non vi è chi non veda come la dimostrazione, caso per caso, dell'idoneità della pratica «ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso» possa rivelarsi problematica, soprattutto nel settore agro-alimentare nel quale vengono in considerazione aspetti di carattere ambientale e/o sociale che, essendo incorporati in un bene esistenziale quale è il cibo, sono percepiti in modo urgente, ma allo stesso tempo, differenziato, dal pubblico dei consumatori⁵⁷.

Le difficoltà insite nell'applicazione dei criteri sulla

⁽⁵⁴⁾ Non sembra che le novità introdotte dalla dir. UE 2024/825 siano in grado di apportare maggiore chiarezza nel panorama della comunicazione della sostenibilità, come era stato, invece, auspicato da A. Di Lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, cit., p. 736, quando il testo di tale provvedimento era ancora in fase di gestazione.

⁽⁵⁵⁾ Così, G. De Cristofaro, *Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori*, cit., p. 1089.

⁽⁵⁶⁾ A seguito delle novità introdotte dalla dir. UE 2019/2161, può costituire un'azione ingannevole anche promuovere un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi. Su tale fattispecie, concernente i c.d. prodotti a duplice qualità, si vedano le osservazioni di S. Bolognini, *La pubblicità ingannevole*, cit., p. 1294 ss.

⁽⁵⁷⁾ Si vedano, in proposito, le osservazioni svolte da S. Carmignani, *Il consumatore di alimenti*, cit., p. 1409 ss.

base dei quali una pratica informativa in materia di sostenibilità realizzata nel settore agro-alimentare deve essere qualificata come ingannevole si avvertono chiaramente laddove si consideri una recente pronuncia dell'AGCM, all'interno della quale è stata considerata la possibile scorrettezza di alcune asserzioni ambientali impiegate dall'impresa Fileni Alimentare s.p.a. all'interno del proprio sito *Internet*⁵⁸.

Più nello specifico, tali asserzioni riguardavano due profili: per un verso, la sostenibilità ambientale dell'attività del professionista, illustrata in un video e nel bilancio di sostenibilità, nei quali si faceva riferimento all'adesione a progetti per la compensazione delle emissioni; per un altro, i vantii di integrale produzione agricola da parte di Fileni delle derrate/materie prime usate per la produzione dei mangimi biologici, nonché l'origine totalmente italiana delle stesse.

Orbene, l'AGCM, ha ritenuto ingannevoli, ai sensi dell'art. 20, comma 2, e 21, comma 1, lett. b), cod. cons., in quanto rivelatesi non del tutto veritiere, le asserzioni concernenti i vantii di integrale produzione agricola delle materie prime per la produzione di mangimi biologici e l'origine interamente italiana delle stesse, ricollegando, in modo quasi automatico, all'infondatezza dei *claims* la sussistenza dei parametri relativi alla violazione della diligenza professionale e all'idoneità della condotta «a indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche - anche in termini di sicurezza, salubrità e qualità - dei prodotti avicoli di Fileni e ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

Per contro, nell'escludere l'ingannevolezza delle ulteriori asserzioni ambientali contenute nel video e nel bilancio di sostenibilità pubblicati sul sito *Internet* dell'azienda, non sembra che l'AGCM abbia seguito un percorso motivazionale rigoroso, limitandosi a rilevare che tali asserzioni non costituivano pratiche ingannevoli in quanto «esprimevano - in maniera non equivoca - il mero intento di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica in un prossimo futuro, rappresentando

piuttosto gli sforzi intrapresi dal Professionista nel cammino verso la sostenibilità ambientale». Al riguardo, si ha l'impressione che l'AGCM abbia dato per presupposto che i consumatori finali, pur muovendosi in un contesto insidioso quale è quello digitale, siano in grado di individuare, fra le varie asserzioni di sostenibilità, quelle facenti riferimento a impegni attuali e concreti e quelle relative a mere aspirazioni dei professionisti, dando loro il "giusto peso" ai fini dell'adozione di una scelta consapevole e informata. Tutto ciò, nonostante dalla pronuncia emergesse la natura tendenziosa dei *claims* impiegati, che, per ammissione dello stesso professionista, potevano essere interpretati in modo diverso a seconda che venissero considerati singolarmente oppure alla luce di ulteriori elementi comunicativi⁵⁹.

Da questo punto di vista, posto che per entrambe le pratiche sembra essere mancata un'attenta concretizzazione dei parametri di scorrettezza alla luce delle specifiche caratteristiche del caso concreto, la valutazione di liceità delle asserzioni ambientali contenute nel video e nel bilancio di sostenibilità solleva qualche riserva: l'Autorità, infatti, nell'escludere *in toto* l'idoneità delle affermazioni svolte da Fileni nell'indurre in errore il consumatore finale sembra non aver tenuto conto di quella razionalità limitata che grava sui moderni consumatori⁶⁰, nonostante essa, di fatto, ispiri il processo di aggiornamento della normativa consumeristica attualmente in atto.

D'altro canto, le criticità riscontrabili nel provvedimento sono il riflesso delle numerose zone grigie che caratterizzano il rapporto tra le informazioni alimentari e la sostenibilità, tenuto conto che la mancanza di indicatori ai quali ancorare la valutazione di ingannevolezza delle asserzioni ambientali e sociali introduce margini di discrezionalità fin troppo ampi nell'operare un bilanciamento fra interessi consumeristici, da un lato, e interessi imprenditoriali, dall'altro.

È stato osservato che uno dei principali ostacoli rispetto alla repressione delle pratiche informative che con-

⁽⁵⁸⁾ AGCM, provv. n. 31025 del 16 gennaio 2024, PS14496 - *Fileni sostenibilità*.

⁽⁵⁹⁾ Nella sua difesa, Fileni evidenziava, infatti: «le affermazioni di sostenibilità ambientale contenute in detto bilancio sono state lette fuori dal loro contesto, ossia quello che descrive gli obiettivi di sostenibilità»; ancora: «le asserzioni di sostenibilità, contenute nel video diffuso sul sito aziendale, non dovevano essere considerate a sé stanti, in quanto erano state corredate da una voce fuori campo che recitava "aderiamo a Coltivazione Italia, iniziativa che riunisce più di sessanta aziende italiane che hanno inserito l'obiettivo di neutralità climatica all'interno del proprio statuto"». Si vedano, in proposito, i punti 19 e 20 del provvedimento.

⁽⁶⁰⁾ Sulla razionalità limitata che grava sui consumatori di fronte ai messaggi di carattere ambientale e sociale, si vedano le riflessioni di J. M. Minnetti, *Is too easy being green? A behavioral economics approach to determining whether to regulate environmental marketing claims*, in *Loyola Law Review*, vol. 55, p. 653 ss.

figurano ipotesi di *greenwashing* o *fairwashing* risiede nel continuo adattamento delle strategie di *marketing* realizzate dalle imprese, che si traduce nella realizzazione di comunicazioni tendenziose, che rispettano la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali *business to consumer* nella forma, ma non nella sostanza⁶¹. Se così è, il legislatore dell'Unione europea non può certo pretendere di affrontare la vaghezza e l'incertezza che connotano il tema della sostenibilità e, quindi, il conseguente senso di confusione e smarrimento nel quale si vengono a trovare i consumatori, predisponendo un apparato normativo che risulta a sua volta vago e incerto nei suoi confini applicativi.

Basti pensare, al riguardo, all'inclusione, fra le condotte che possono integrare gli estremi di un'azione ingannevole ai sensi dell'art. 6, par. 2, lett. d), della dir. 2005/29/CE, della pratica consistente nella «formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori».

Invero, dalla stessa profusione di aggettivi impiegati all'interno della norma si evince come l'applicazione della fattispecie sarà rimessa, in buona sostanza, alla discrezionalità dell'interprete, al quale spetterà il compito di dare concretezza ai concetti - vaghi e generici - *ivi* racchiusi, nonché di stabilire, volta per volta, l'idoneità della condotta a fuorviare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore⁶².

Peraltro, non si può non constatare come sussista il rischio che persino alcune iniziative promosse dalla stessa Commissione europea possano agevolare nel settore agro-alimentare pratiche commerciali ingannevoli, in grado di celare ipotesi di *greenwashing* o di *fairwashing*. Viene in considerazione, in proposito, l'adozione nel 2021 del «Codice di condotta per pratiche commerciali e di *marketing* responsabili nella filiera alimentare dell'UE»⁶³. Scopo dichiarato di tale documento è quello di «unire attorno a un percorso ambizioso comune verso sistemi alimentari sostenibili (...) le aziende di ogni dimensione attive nella produzione, nel commercio, nella trasformazione, nella promozione, nella distribuzione e nel servizio di prodotti alimentari, nonché tutte le altre parti interessate dei sistemi alimentari», in modo tale da realizzare «azioni tangibili» per il raggiungimento degli obiettivi definiti all'interno del Codice.

Senonché, i contenuti del Codice non sembrano all'altezza di tali obiettivi. Come è stato evidenziato in dottrina, infatti, tale documento si struttura intorno a «principi orientativi» e «obiettivi generali indicativi» la cui formulazione è talmente ampia e vaga da sollevare il dubbio che gli impegni derivanti dall'adesione ad esso possano essere ricondotti a quegli impegni «fermi e verificabili» ai quali, come si è avuto modo di accennare, fa riferimento l'art. 6, par. 2, lett. b), della dir. 2005/29/CE, in materia di azioni ingannevoli.

Si tratta di una questione senz'altro rilevante, che, in un contesto nel quale è sempre più valorizzata la responsabilità sociale delle imprese, interessa in generale la divulgazione da parte degli operatori di impegni in materia di sostenibilità che trovano riscontro all'interno di codici etici e di condotta il cui contenuto precettivo si rivela ambiguo e incerto⁶⁴. Nel silenzio del legislatore, ancora una volta rimane compito

⁽⁶¹⁾ Si veda, in proposito, L. Bairati, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, cit., p. 31. Si veda anche quanto osservato da A. Di Lauro, *Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali*, cit., p. 3 ss. la quale osserva, in relazione ai messaggi commerciali sanzionati nel settore delle acque minerali, come essi vengano spesso riproposti dalle aziende con cambiamenti minimi, in modo da realizzare messaggi formalmente nuovi, ma in realtà "gemelli" rispetto a quelli ritenuti sleali/scorretti.

⁽⁶²⁾ Evidente è il riferimento che la norma compie al principio di verificabilità delle affermazioni svolte dai professionisti, di cui all'art. 12 della dir. 2005/29/CE, che si pone in stretta relazione con quello di veridicità delle informazioni contenute nelle pratiche commerciali: nondimeno, rimane tuttora aperta la questione, riguardante anche il settore agro-alimentare, sull'individuazione di una metodologia scientifica di riferimento da impiegare per vagliare la veridicità degli impegni dichiarati dagli operatori.

⁽⁶³⁾ Il Codice di condotta per pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare dell'UE può essere consultato al link https://food.ec.europa.eu/document/download/08709964-ef08-4332-a899-a456bdf0bff5_it. Per un commento volto a evidenziare meriti e criticità dei contenuti del Codice si veda, in particolare, L. Leone, *Soft normativity for food sustainability: an EU Code of Conduct for business between collective responsibility and greenwashing*, in *Dir. agroalim.*, 2022, p. 547 ss.

⁽⁶⁴⁾ Si veda, in proposito F. Bertelli, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contr. e impr.*, 2021, p. 296 ss.

dell'interprete stabilire, alla luce delle circostanze del caso concreto, se e quando simili pratiche informative possano e debbano essere considerate come sleali. Non si possono, pertanto, che nutrire forti perplessità sulla reale capacità del sistema di garantire ai consumatori e, in specie, ai consumatori finali di prodotti agro-alimentari, un ruolo propulsivo nella transizione verde, in quanto l'approccio seguito dal legislatore dell'Unione europea non sembra in grado né di contemperare in modo soddisfacente i diversi interessi in gioco, né di rimanere al passo con lo spiccato dinamismo che caratterizza le strategie del *marketing* di sostenibilità⁶⁵.

5.- Considerazioni conclusive

Volendo trarre alcune brevi considerazioni conclusive, si ritiene che trovi conferma l'impressione iniziale, ovvero sia che, nell'ambito dei rapporti *business to consumer* nel settore agro-alimentare, la sostenibilità venga considerata come una leva competitiva, piuttosto che come un valore da promuovere per consentire la realizzazione di scelte di acquisto davvero eque, sane e sostenibili da parte dei consumatori.

Ovviamente si dovrà monitorare l'applicazione delle nuove norme introdotte all'interno della dir. 2005/29/CE nelle varie sedi nazionali per capire i riflessi che esse potranno avere sul piano della tutela dei consumatori, da un lato, e del buon funzionamento del mercato, dall'altro.

Nondimeno, la vaghezza e la genericità che connotano alcune delle nuove fattispecie introdotte nell'allegato I alla dir. 2005/29/CE e le difficoltà insite nell'applicazione dei parametri di ingannevolezza e di slealtà per quelle pratiche informative in materia di sostenibilità che non siano riconducibili alle liste nere, fanno pensare che il recente intervento normativo non sia riuscito a segnare un vero e proprio passo in avanti nella tutela dei consumatori rispetto ai fenomeni del *greenwashing* e del *fairwashing*.

Volgendo lo sguardo al settore agro-alimentare, la

scarsa incisività delle previsioni contenute nella dir. UE 2024/825, nonché le difficoltà di coordinamento fra il reg. UE n. 1169/2011 e la dir. 2005/29/CE sono amplificate dall'incertezza che connota il concetto di sostenibilità e dagli ostacoli che i consumatori incontrano nel comprendere appieno le sue declinazioni rispetto ad un prodotto complesso ed esistenziale quale è il cibo.

D'altro canto, non si può certo «responsabilizzare» i consumatori affinché optino per scelte agro-alimentari sostenibili se prima non si chiarisce loro quali siano gli aspetti fondanti la sostenibilità agro-alimentare, mettendoli nelle condizioni di comprendere le informazioni che vengono loro fornite.

La complessità insita nel rapporto tra le informazioni alimentari e la sostenibilità richiede un'iniziativa coraggiosa da parte del legislatore dell'Unione europea. Più nello specifico, chiariti gli indicatori da prendere in esame per definire un prodotto agro-alimentare come sostenibile, un primo passo da compiere potrebbe essere quello di standardizzare i *claims* ambientali e sociali legittimamente impiegabili dagli operatori nell'ambito delle strategie di *marketing*, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e i metodi scientifici pertinenti.

Ciò consentirebbe di arginare la complessità dei messaggi che giungono ai consumatori, fornendo loro dei sicuri punti di riferimento e agevolando, al contempo, la verifica della conformità delle asserzioni da parte delle autorità competenti. In questo modo, si potrebbero gettare le basi per la creazione di un quadro normativo che garantisca maggiore certezza nella repressione delle pratiche informative sleali, incorporando in modo concreto la sostenibilità fra i valori ai quali deve conformarsi la lealtà dei rapporti *business to consumer*.

Tuttavia, a fronte delle considerazioni che precedono, non sembra questo il percorso che il legislatore europeo vuole intraprendere: infatti, l'attuale scenario normativo, per quanto in continua evoluzione, sembra ancora lontano dall'obiettivo di accrescere la fiducia dei consumatori nella comunicazione della sostenibi-

⁽⁶⁵⁾ Volendo richiamare il titolo del contributo di A. Di Lauro, *La scelta consapevole del consumatore di alimenti: una chimera?*, in *NutriDialogo. Il diritto incontra le altre scienze su agricoltura, alimentazione e ambiente*, a cura di A. Di Lauro, Edizioni ETS, Pisa, 2015, p. 215 ss., si ha l'impressione che, nonostante le novità introdotte dalla dir. UE 2024/825, la possibilità per il consumatore di giocare un ruolo decisivo per orientare il sistema agro-alimentare verso la sostenibilità, intesa nel senso integrale del termine, rappresenti ancora, per l'appunto, una chimera. In proposito, si richiamano anche le riflessioni di S. Carmignani, *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, cit., p. 31 ss.

lità, tanto da poter affermare che la «responsabilizzazione» di questi ultimi nella transizione verde sembra destinata, almeno per il momento, a rimanere confinata entro una dimensione artificiosa o, quantomeno, poco realistica e asservita alle ragioni del mercato.

ABSTRACT

Nonostante la Strategia Farm to Fork assegni un ruolo centrale alle scelte d'acquisto dei consumatori finali per promuovere la sostenibilità nel settore alimentare, l'assenza di una definizione di alimento sostenibile e l'incertezza in merito agli indicatori ai quali ricondurre le diverse dimensioni di cui si compone tale concetto finiscono per favorire la diffusione di strategie di marketing opache, di cui non sempre è facile stabilire la lealtà.

Nell'indagare la comunicazione di sostenibilità nel settore alimentare, sembra opportuno, quindi, riconsiderare il complesso rapporto fra il reg. UE n. 1169/2011 e la dir. 2005/29/CE, chiedendosi in quali termini la mancanza di indici di riferimento per la valutazione della sostenibilità dei prodotti alimentari possa incidere sull'applicazione dei parametri sui quali si struttura il divieto di realizzare pratiche sleali business to consumer.

A tal proposito, risultano di particolare interesse le novità introdotte dalla dir. UE 2024/825, che, nel modificare le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, ha inteso "responsabilizzare" i consumatori nella transizione verde.

In particolare, alla luce delle ambiziose finalità del Green Deal, si pone la necessità di comprendere se le disposizioni di cui alla dir. UE 2024/825 possano avere un'incidenza positiva sul profilo della tutela dei

consumatori finali di alimenti rispetto alla diffusione di pratiche di greenwashing e di fairwashing, oppure se vi sia l'esigenza di apprestare soluzioni normative in parte diverse, che tengano conto delle specificità del settore alimentare.

Although the Farm to Fork Strategy emphasises the importance of consumers' purchasing choices in promoting sustainability in the food sector, the lack of a clear definition of sustainable food and the uncertainty surrounding the indicators that can be used to evaluate this concept encourage the use of opaque marketing strategies, the fairness of which is not always easy to determine.

When investigating sustainability communication in the food sector, the complex relationship between Regulation (EU) No 1169/2011 and Directive 2005/29/EC must be reconsidered. This involves asking how the lack of standards for assessing the sustainability of food products may affect the application of the prohibition on unfair business-to-consumer practices.

In this regard, the new provisions introduced by Directive (EU) 2024/825, which amends Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU and seeks to "empower" consumers in the green transition, are of particular interest.

In light of the ambitious goals of the Green Deal, it is important to determine whether the provisions introduced by Directive (EU) 2024/825 could positively impact the protection of consumers of food products against the widespread of greenwashing and fairwashing practices. Alternatively, it may be necessary to develop regulatory solutions that address the specific characteristics of the food sector.

Le certificazioni di sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare

Maria Carlotta Rizzuto

1.- Premessa

Le certificazioni costituiscono strumenti, che hanno trovato ampia applicazione nel settore agroalimentare, con una funzione ben precisa - e, come si vedrà, non sempre uguale - in virtù dei diversi ambiti disciplinari di riferimento e che nell'attuale "sistema agroalimentare sostenibile"¹, si è gradualmente orientata

verso la sostenibilità².

È, infatti, necessario sottolineare che le certificazioni di sostenibilità, oltre a soddisfare interessi di natura pubblicitaria, rispondono efficacemente anche a esigenze di carattere privatistico³. In tal senso, le certificazioni hanno acquisito una notevole rilevanza sia nei rapporti *business-to-consumer* (B2C), ove attraverso la comunicazione dei requisiti di sostenibilità - secondo una sua funzione non meramente informativa, ma educativa⁴ - si possono influenzare significativamente le scelte del consumatore sia nei rapporti *business-to-business* (B2B). Le certificazioni, infatti, garantiscono un importante vantaggio competitivo giacché - oltre a distinguere i prodotti sul mercato, ad incidere sull'accesso ai finanziamenti, a fungere da requisiti per la partecipazione a gare pubbliche - assurgono, ormai da tempo, a elemento rilevante ed essenziale nelle tran-

(¹) Il *Rapporto di Revisione delle Evidenze del Science Advice for Policy by European Academies* (SAPEA) definisce il «sistema alimentare sostenibile per l'UE» come «a food system that operates within planetary boundaries, provides and promotes safe, nutritious and healthy food of low environmental impact, including climate impact, for all people, in a manner that protects and restores the natural environment and its ecosystem services, is robust and resilient, economically dynamic, just and fair, and socially acceptable and inclusive for present and future generations. A sustainable EU food system does not compromise the availability of and access to sufficient, safe, nutritious and healthy food for people living outside the EU, nor impair their rights or their natural environment».

(²) Sul termine "sostenibilità", si veda K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 9 ss., che segnala come il concetto moderno di Nachhaltigkeit sia stato utilizzato per la prima volta nel trattato di scienze forestali di H.C. von Carlowitz, *Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden BaumZucht*, Braun, Lipsia, 1713. Qui si criticavano scelte economiche che minacciavano le foreste e si proponevano interventi sostenibili per tutelare le risorse naturali a vantaggio delle generazioni presenti e future. Tuttavia, è importante precisare che il principio di sostenibilità, pur senza essere identificato con questo termine, era già presente nelle società primitive, le quali praticavano una gestione razionale delle risorse naturali per garantire il benessere delle generazioni successive. In dottrina, S. Carmignani, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *DGA.it*, 2016, 1, la quale afferma «la sostenibilità dello sviluppo come strumento di tutela ambientale costituisce solo uno spaccato di un più variegato atteggiarsi della sostenibilità, nella quale gli obiettivi ambientali devono coniugarsi con quelli sociali, economici ed istituzionali, con lo scopo di perseguire in modo integrato l'equità sociale e di genere nella distribuzione e nell'accesso alle risorse ambientali e nella conservazione delle risorse per le generazioni future». Si vedano, altresì, N. Lucifero, *La sostenibilità nella filiera agroalimentare: il Quadro normativo tra criticità applicative e prospettive evolutive*, in *I Georgofili in occasione del vertice dei ministri dell'agricoltura del G20*, Firenze, 2021, p. 60 ss.

(³) S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, in L. Scaffardi, V. Z. Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. II, Roma, 2020, p. 178 ss. L'A. sottolinea che le certificazioni ambientali hanno «duplice anima» dovuta alla loro capacità di soddisfare, al contempo, interessi di natura privatistica e pubblicitaria.

(⁴) Sulla funzione educativa dell'informazione, si vedano S. Bolognini, *Le nuove etichettature "ambientali"*, in M. Goldoni, E. Sirsi (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Atti del Convegno di Pisa, 1-2 luglio 2011, Milano, 2011, p. 304 ss.; Ead., *La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 660 ss.; Ead., *Sostenibilità e comunicazione business to consumer nel mercato alimentare: l'affermarsi della responsabilità sociale del consumatore di prodotti alimentari*, in M. D'addezio, S. Bolognini (a cura di), *F-LAW Forestry Law and Food Law. Approfondimenti su soggetti e strumenti giuridici all'insegna dei canoni di sostenibilità*, Torino, 2021, p. 231 ss.; E. Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 496 ss. A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2012, p. 1. Sulle certificazioni come mezzo di tutela della salute del consumatore, invece, si vedano I. Canfora, *Informazioni e tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 119; ead., *Brevi riflessioni sulla tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari nel diritto europeo, tra sicurezza degli alimenti e diritto all'informazione*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2014, p. 127 ss. Nella letteratura più datata si vedano E. Bellisario, *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità dal codice di consumo: un'occasione mancata*, in *Europa dir. priv.*, 2005, 1045 ss.; A. Luminoso, *Certificazione di qualità dei prodotti e tutela del consumatore acquirente*, in *Europa dir. priv.*, 2000, p. 27 ss.

sazioni commerciali dei prodotti⁵.

A tal riguardo, è bene, sin da subito, porre in evidenza come, al fine di ottenere una omogeneità dei prodotti, pur provenienti da diverse imprese e differenti zone geografiche nonché una uniformità produttiva per tutta la filiera, l'adozione o l'applicazione di *standard* privati da parte delle imprese della grande distribuzione si sia trasformata da eccezione a regola.

Ciò comporta, di fatto, che i fornitori che vogliono rimanere sul mercato debbano, inevitabilmente, adeguarsi ai già menzionati *standard*, con un conseguenziale aggravio dei costi da sostenere ed anche una disparità di accesso ai regimi certificativi da parte dei piccoli produttori nonché delle imprese dei paesi in via di sviluppo⁶.

Alle già menzionate difficoltà, derivanti dall'adozione generalizzata da parte della GDO dei predetti *standard* privati, lo strumento delle certificazioni espone, inoltre, ulteriori profili di criticità, partendo dalla moltiplicazione di schemi privati e pubblici sì da lasciar riflettere finanche su una possibile relatività della funzione di "certezza"⁷ di cui dovrebbe, invece, essere, per l'appunto, rappresentativo e garante.

In questo contesto, si colloca il presente lavoro, che si propone di analizzare la disciplina giuridica delle certificazioni di sostenibilità nella filiera agroalimentare, la quale si articola in un sistema complesso, di matrice

pubblica e privata che risulta individuabile in vari contesti normativi a seconda dei contenuti richiesti e rispondenti a varie finalità e che, pur ponendo alcune criticità, sta divenendo sempre più rilevante nella prassi contrattuale, nella governance di filiera e nelle politiche pubbliche.

2.- La qualificazione giuridica e le diverse tipologie di certificazioni.

Il termine "certificazione" evoca l'idea di chiarezza e precisione e, dunque, il convincimento che debba essere in grado di offrire agli operatori della filiera, ai consumatori e alle autorità di controllo, garanzie chiare e affidabili, creando un clima di fiducia e stabilità nel mercato.

Eppure, a voler essere scrupolosi, se cercassimo i significati a quest'ultimo attribuiti nella voce dell'enciclopedia del diritto⁸, ci renderemmo immediatamente conto che, nel configurare le certificazioni come dichiarazioni di scienza - sì da escludere che queste possano produrre effetti giuridici rimessi alla determinazione volontaria del suo autore-, si opera una differenziazione tra il documento certificato e l'attività certificativa e, nell'ambito di quest'ultima, tra quelle fattispecie in cui l'autorità abbia acquisito già la rappresentazione dei fatti intorno ai quali verta la dichiarazio-

⁽⁵⁾ Si vedano A. Benedetti, *Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali*, in *Riv. quadr. dir. dell'amb.*, 2012, 1-2, p. 21 e ss.; A. Gentili, *La rilevanza giuridica della certificazione di qualità*, in *Europa dir. priv.*, 2000, p. 59 ss.; G. Coco, *Certificazione dei prodotti e l'organizzazione aziendale: profili di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p.70 ss. Ed ancora, si veda E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e Responsabilità*, n. 11, 1° novembre 2011, p. 1017; l'A. evidenzia come le certificazioni di qualità, attestando precise caratteristiche sia dell'assetto organizzativo di un'impresa sia dei beni o servizi che essa immette sul mercato, operino come canale di trasmissione di informazioni rivolto a molteplici categorie di destinatari, fra le quali figura il vasto pubblico dei consumatori. Da ciò derivano vari effetti, di natura giuridica o puramente economico-commerciale, che interessano tanto le aziende che si avvalgono delle certificazioni quanto i relativi stakeholder. Sotto il profilo legale, tali attestazioni possono, ad esempio, far scattare una presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti normativi, offrendo così una protezione preventiva ai consumatori, oppure costituire prerequisito per l'ingresso in specifici settori. Sul versante commerciale, invece, esse risultano utili a valorizzare la qualità dei prodotti, soddisfare le richieste dei committenti, ottimizzare i sistemi di gestione, promuovere il miglioramento continuo dell'intera organizzazione e, in definitiva, differenziarsi rispetto ai concorrenti. In sintesi, l'A. sottolinea che, sebbene eterogenee e finalizzate a soddisfare esigenze differenti, le certificazioni svolgono la comune funzione di fornire a terzi una garanzia circa l'affidabilità dell'impresa e delle sue produzioni, divenendo così uno strumento efficace per ridurre le asimmetrie informative tra fornitori e clienti. Ne consegue, in un'altra prospettiva, la loro capacità di orientare le scelte collettive; capacità che, in caso di utilizzo scorretto, può trasformare il sistema in fonte di inefficienze di mercato e di pregiudizio per i singoli.

⁽⁶⁾ A tal riguardo, si veda L. Russo, *Gli standard privati*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 170; Id, *Fare cose con regole: gli standard privati per la produzione alimentare nel commercio internazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 607 ss.; D. Viti, *Technical Rules and National Regulations*, in L. Costato, F. Albisinni (a cura di), *European and global food law*, 2° ed., 2016, p. 309 ss.

⁽⁷⁾ Sul concetto di certezza A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, 2010, p. 87 ss.; M.S. Giannini, *Certezza pubblica* (voce), in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1960, p. 769 ss.

⁽⁸⁾ Cfr. A. Stoppani, *Certificazione*, in *Enc. dir.*, Milano 1960, p. 793 e ss.

ne e quelle in cui, invece, l'autorità debba procedere ad un apposito accertamento - "accertamento"⁹, assegnando la qualificazione di certificazione solamente alla prima fattispecie.

Ad ogni modo, riunificando le fattispecie attorno ad unica categoria, ad oggi con il termine «certificazione» suole intendersi «ogni forma di attestazione della conformità di un prodotto, servizio o sistema di gestione aziendale a requisiti di qualità di carattere cogente ovvero volontario, proveniente da una parte terza ed indipendente, che determini le condizioni di scambio e l'inserimento sul mercato di tali prodotti, servizi o sistemi»¹⁰.

Tale definizione prende in considerazione sia le certificazioni cogenti sia quelle volontarie, partendo dal presupposto per un verso che, in entrambi i casi, l'attività di certificativa consiste nella verifica della conformità di un prodotto (o servizio o sistema di gestione aziendale) a disposizioni di carattere tecnico preesistenti - norme o regole tecniche - e nell'enunciazione degli esiti di tale indagine¹¹ e per altro verso che la

separazione tra certificazioni volontarie e obbligatorie appare sempre più sfumata, evidenziando l'emergere di una «impropria gerarchia» e creando una significativa sovrapposizione tra i due sistemi.

Ed infatti, nell'ambito delle certificazioni, usualmente si è soliti operare una loro suddivisione in base alle fonti, all'oggetto e ai soggetti certificatori.

Sul piano delle fonti, sono rinvenibili: certificazioni obbligatorie, regolamentate e volontarie. Nelle prime, i requisiti e le caratteristiche di un determinato prodotto, processo o sistema di produzione sono indicati da norme nazionali o sovranazionali, che impongono obblighi a chi voglia esercitare una particolare attività o commercializzare un bene, pena l'applicazione di sanzioni; si pensi, in via esemplificativa, al sistema HACCP¹². Le seconde trovano le proprie fonti in norme cogenti, ma con l'adesione che rimane facoltativa e che là dove gli operatori dovessero scegliere di aderire si sottopongono al rispetto dei relativi vincoli e controlli previsti. Rientrano, in questa tipologia, le produzioni a denominazione d'origine¹³ e la produzione

⁽⁹⁾ Cfr. A. Falzea, *Accertamento* (teoria generale), voce, in *Enc. dir.*, Milano, s.d. ma 1958, p. 205 ss.

Sul negozio di accertamento, cfr. M. Giorgianni, *Accertamento* (negozio di), voce in *Enc. dir.*, Milano, s.d. ma 1958, p. 232.

⁽¹⁰⁾ Cfr. G. Smorto, *Certificazione di qualità e normazione tecnica*, (voce), in *Dig. disc. Priv. Sez. civ.*, Aggiornamento, I, Utet, Torino, 2003, p. 205 ss

⁽¹¹⁾ Cfr. G. Smorto, *op.ult.cit.*

⁽¹²⁾ L'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di istituire, applicare e mantenere una procedura permanente basata sui principi dell'*Hazard Analysis and Critical Control Points* deriva dall'art. 5 del Reg. (CE) 852/2004; la metodologia di riferimento è quella dei *General Principles of Food Hygiene del Codex Alimentarius* (rev. 2022). Tale sistema di autocontrollo si collega, come noto, alle prescrizioni del Reg. (CE) 178/2002 là dove l'art. 14 stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato non devono essere pericolosi per la salute, mentre l'art. 19 impone all'operatore di ritirare o richiamare i prodotti a rischio, informare tempestivamente l'autorità competente e comunicare ai consumatori le ragioni del ritiro «in maniera efficace ed accurata. L'adempimento di tali obblighi è verificato attraverso i controlli ufficiali disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625 (*Official Controls Regulation*), che ha sostituito il previgente Reg. 882/2004 e introduce ispezioni "risk-based", misure esecutive graduate (blocco ufficiale, sequestro, sospensione) e poteri rafforzati di campionamento e tracciabilità. In Italia il quadro è completato dal d.lgs. 27/2021, che classifica le non-conformità e fissa le sanzioni amministrative, e – sul versante penale – dall'art. 70 d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia). Quest'ultimo consente l'estinzione delle contravvenzioni alimentari mediante prescrizioni dell'accertatore (o della polizia giudiziaria) e pagamento di 1/6 dell'ammenda se, entro sei mesi (prorogabili una sola volta), l'operatore elimina il rischio e dimostra la conformità. Ne risulta un sistema a "doppio binario": piano HACCP obbligatorio, verificato dalle ASL/ICQRF secondo il Reg. 625/2017; inosservanza penale sanabile, secondo Cartabia, che deflette il contenzioso se l'impresa corregge la violazione. Accanto al quadro cogente, poi, esistono norme tecniche volontarie - ad esempio la UNI 10854:1999 (linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema HACCP, oggi ritirata ma ancora richiamata in molte prassi certificative) - che permettono di far attestare da un ente terzo la corretta applicazione dell'autocontrollo, trasformando un requisito legale in un elemento di reputazione commerciale agli occhi di clienti e consumatori.

⁽¹³⁾ Dal 13 maggio 2024 la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha abrogato il precedente Reg. 1151/2012. L'adesione, come nella disciplina antecedente, è volontaria, ma l'impresa certificata deve rispettare il disciplinare di produzione e sottostare ai controlli ufficiali previsti dagli artt. 67-83 del nuovo regolamento ed in particolare è previsto l'obbligo per ogni operatore di essere sottoposto a un sistema di controllo accreditato che verifichi la conformità al disciplinare; la possibilità di delega a organismi di certificazione privati con accreditamento ISO/IEC 17065; la cooperazione amministrativa fra Stati membri e potere di intervento sui mercati online per contrastare frodi e contraffazioni. L'uso illecito o evocativo di una denominazione registrata è vietato dagli artt. 46-48 (Dop e Igp) e art. 68 (STG); Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83). In Italia, continuano ad applicarsi le misure amministrative e penali della L. 154/2016 e della normativa doganale e anticontraffazione. Su piano amministrativo, i controlli e i relativi verbali sono gestiti da ICQRF e ASL secondo il d.lgs. 27/2021, in linea con il Reg. 2017/625.

biologica. Infine, esistono quelle, che *ivi* interessano: le certificazioni volontarie, le quali sono predisposte sulla base di *standard* tecnici non vincolanti, elaborati da organismi internazionali, sovranazionali o nazionali competenti, che l'operatore può scegliere in piena autonomia di adottare¹⁴.

Queste ultime due tipologie sono rilasciate da soggetti terzi ed indipendenti rispetto all'organizzazione dell'azienda certificata, appositamente delegati allo svolgimento di funzioni di controllo e certificazione da parte dell'autorità pubblica competente, in base alla normativa sui controlli ufficiali. Tali organismi, conformemente a quanto statuito nel Reg. (CE) n. 765/2008¹⁵, devono obbligatoriamente aver ottenuto l'accreditamento a livello nazionale da parte dell'ente a ciò preposto per

siffatta funzione, per l'Italia, Accredia.

Nell'ambito delle volontarie, il principale criterio distintivo è quello relativo all'oggetto della certificazione ossia al contenuto dell'attività certificativa sì da distinguere tra certificazioni di prodotto e certificazioni di processo.

Come noto, con le certificazioni di prodotto, è attestata la rispondenza di un singolo prodotto o categoria di prodotti a determinati requisiti oggettivi e, in quanto tali, misurabili, in grado di contraddistinguerli da prodotti dello stesso genere¹⁶.

Le certificazioni di processo, invece, certificano la rispondenza della complessiva organizzazione produttiva interna dell'impresa a determinati requisiti in materia di sicurezza e igiene alimentare¹⁷, di sosteni-

(¹⁴) Il sistema di certificazione delineato dagli artt. 35-37 del Reg. (UE) 2018/848 impone, come primo adempimento, che l'operatore o il gruppo di produttori notifichi la propria attività biologica all'autorità nazionale competente; solo dopo tale notifica può sottoscrivere un contratto con un organismo di controllo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. L'organismo effettua almeno un *audit in situ* ogni anno sull'intero processo (dalla produzione al confezionamento) e, in funzione dell'esito dell'analisi del rischio (tipo di prodotto, storico delle non-conformità, complessità della filiera), può pianificare ispezioni supplementari mirate o prelievi analitici non annunciati. Gli artt. 38-41 integrano tale circuito privato con il regime dei controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625: le autorità pubbliche (in Italia ICQRF, Regioni/ASL e Agenzia delle Dogane) sorvegliano sia l'operato degli organismi di controllo sia la conformità dei singoli operatori, potendo adottare misure cautelari immediate – blocco o sospensione del certificato, divieto di commercializzazione, ritiro o richiamo dei prodotti – quando rilevino non-conformità gravi o un rischio concreto per la salute pubblica. In presenza di infrazioni, l'autorità fissa un termine di adeguamento; l'inottemperanza comporta le sanzioni stabilite dal diritto nazionale (in Italia, d.lgs. 23/2018 e d.lgs. 27/2021), oltre alla revoca del logo biologico UE e alla segnalazione alla Commissione.

(¹⁵) Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 339/93 e oggi costituisce la base normativa per l'accreditamento e la vigilanza del mercato dei prodotti. Grazie alla sua formulazione ampia, il testo non si limita alle certificazioni in senso stretto, ma ingloba qualsiasi procedura di valutazione della conformità, compreso l'"accreditamento" cui sono assoggettati gli stessi organismi incaricati dei controlli. Il legislatore, però, non chiarisce che cosa debba intendersi per «prescrizioni specifiche», sottoposte alle verifiche degli organismi di valutazione. È, quindi, necessario precisare che tale espressione fa riferimento ai requisiti fissati dalle cosiddette norme tecniche: standard volontari, di origine privata e frutto dell'applicazione di conoscenze scientifiche o tecnologiche, che regolano i comportamenti d'impresa in senso lato (criteri di progettazione, produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché processi gestionali e strategie aziendali). Sul tema si rinvia, tra gli altri, ad A. Predieri, *Le norme tecniche nello Stato pluralista e federativo*, *Dir. econ.*, 1996, p. 251 ss. e ad A. Zei, *Tecnica e diritto tra pubblico e privato*, Milano, 2008, *passim*. Ed ancora, R. Sajja, *Standards e contratti di certificazione nel settore agroalimentare*, in F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Sajja, A. Tommasini (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013, pp. 311-312, laddove osserva come le norme tecniche non sono di per sé vincolanti, ma possono diventare norme giuridiche vere e proprie nel momento in cui diventano «regole tecniche» poiché richiamate o, meglio, incorporate, in atti legislativi.

(¹⁶) A titolo esemplificativo, meritano richiamo: (i) lo *standard* UNI 11233:2009 («Sistemi di produzione integrata nelle filiere agro-alimentari - Principi generali per la progettazione e l'attuazione nelle filiere vegetali»), elaborato dall'UNI per uniformare i disciplinari regionali di *agricoltura integrata* e applicabile a tutte le colture destinate al consumo umano o animale, con requisiti che bilanciano metodi biologici, tecnici e chimici in un'ottica di tutela ambientale e tracciabilità di campo e post-raccolta; (ii) il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), istituito dal D.M. 8 maggio 2014 in attuazione della l. 4/2011, che fornisce un logo pubblico unico per attestare - sull'intero territorio nazionale e con riconoscimento UE - la conformità ai disciplinari di produzione integrata approvati dalle Regioni; (iii) su scala sovranazionale, lo schema privato GLOBALG.A.P. *Integrated Farm Assurance* (IFA) v6, rilasciato nel settembre 2022 (aggiornato alla release 6.0 GFS dell'agosto 2024), riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) e modulare per ortofrutta, colture estensive, zootecnia e acquacoltura, con focus su *Good Agricultural Practices*, gestione del rischio e tracciabilità lungo la *farm-to-fork chain*; (iv) il BRCGS *Global Standard for Food Safety - Issue 9* (pubblicato 1 agosto 2022, audit applicabili dal 1 febbraio 2023), che integra l'analisi HARPC/FSMA, la valutazione della *food defence* e la *food safety culture*, costituendo prerequisito contrattuale per la grande distribuzione britannica e internazionale.

(¹⁷) Si pensi alla (i) UNI EN-ISO 22000:2018, *standard* internazionale di "alto livello" che integra i principi HACCP con la struttura ISO-Annex SL. Prevede: analisi del contesto e dei rischi, *leadership* e cultura della sicurezza alimentare, PRP dettagliati, comunicazione lungo la filiera, validazione e verifica dei piani di controllo, miglioramento continuo tramite audit interni e riesami di direzione. La certificazione

bilità agro-ambientale¹⁸ o di sostenibilità etico-sociale¹⁹.

La differenza tra le due categorie si coglie nel fatto che, mentre nella certificazione di prodotto le verifiche funzionali al rilascio della certificazione sono condotte direttamente sul prodotto finale, a fronte del rilascio di certificazioni di processo ad essere oggetto di verifica sono, ancor prima, i fattori che connotano “a monte” l’organizzazione del processo che ha permesso di ottenere un determinato prodotto.

Con riferimento al soggetto, infine, esistono certificazioni pubbliche e certificazioni private.

Accanto alle predette tradizionali classificazioni, negli ultimi anni si è imposta una ulteriore differenziazione

sul piano funzionale là dove la certificazione è scelta non più soltanto per “provare” la conformità, bensì per assolvere a funzioni strategiche diverse – e spesso cumulative - all’interno dell’impresa e della filiera.

3.- *L’evoluzione funzionale delle certificazioni: l’incidenza della sostenibilità*

Le certificazioni hanno, da sempre, assolto molteplici funzioni strategiche, si pensi, in via esemplificativa, alla garanzia della sicurezza e dell’igiene degli alimenti, mediante la verifica della conformità a protocolli di autocontrollo e requisiti cogenti. Sono divenuti stru-

è applicabile a qualunque anello della filiera *food & feed*; (ii) l’IFS *Food Standard - Version 8 (2023)*, anch’esso benchmark GFSI, imperniato su approccio *risk-based*, scoring più granulare e requisiti di *product authenticity* e *fraud prevention*, largamente richiesto nella GDO dell’Europa continentale, focalizzato sulla valutazione in-plant di igiene, layout, manutenzione, gestione corpi estranei, monitoraggio ambientale e prevenzione delle frodi. Il nuovo scoring “A–D” rafforza la cultura del miglioramento continuo, certifica i processi di trasformazione, confezionamento e stoccaggio alimentare, con *focus* su *governance* (impegno della Direzione), analisi HARPC/FSSAI, controllo degli allergeni, *pest control*, gestione delle non-conformità, *Food Safety Culture* e tracciabilità di *mock recall* in ≤ 4 h. Spesso adottato come clausola di fornitura dai retailer anglo-sassoni; (iii) per i materiali destinati al contatto alimentare, il BRCGS *Packaging Materials - Issue 6 (2019)*, che estende i controlli di sicurezza, igiene e qualità ai processi di progettazione, stampa e logistica degli imballaggi, e la norma EN 15593:2008, quadro europeo armonizzato per i sistemi di gestione dell’igiene degli imballaggi alimentari, spesso accettato in alternativa o in combinazione con il BRCGS *Packaging* nelle catene di fornitura multilivello; (iv) alla FSSC 22000 – Versione 6 (aprile 2023), schema privato riconosciuto GFSI che “embeds” ISO 22000 con specifiche PRP (serie ISO/TS 22002) e con requisiti aggiuntivi su *Food Fraud*, *Food Defence*, gestione allergeni e culture della sicurezza. La v6 introduce enfasi su sostenibilità, trasparenza degli audit e indicatori di performance. È impiegato da brand owner e GDO come prerequisito contrattuale globale.

(¹⁸) Tra le certificazioni di processo che attestano l’adozione di criteri di sostenibilità agro-ambientale lungo l’intera filiera si possono ricordare: (i) la UNI EN ISO 14001:2015, che obbliga l’azienda agricola o agro industriale a istituire un Sistema di Gestione Ambientale fondato su analisi del contesto, monitoraggio di consumi idrici-energetici ed emissioni, obiettivi misurabili e riesame continuo; (ii) il Regolamento CE 1221/2009 - EMAS, evoluzione comunitaria di ISO 14001, che aggiunge la convalida esterna della dichiarazione ambientale e benchmark settoriali specifici per l’agricoltura; (iii) lo schema Rainforest Alliance/UTZ Certified, che, attraverso un Codice di condotta e audit di terza parte, verifica pratiche di conservazione del suolo, tutela della biodiversità, tracciabilità e condizioni di lavoro nelle piantagioni di caffè, cacao, tè e nocciole; (iv) il programma GLOBALG.A.P. IFA v6 (Smart/GFS, obbligatorio dal 2024), che introduce requisiti sull’uso responsabile di fitofarmaci, tutela della fauna, gestione dei rifiuti e controllo dell’erosione nei siti primari, integrandoli in un sistema di miglioramento continuo verificato annualmente; e, per le biomasse agricole destinate a bio-materiali e bio-energia, lo standard ISCC PLUS, basato su sei principi che vietano deforestazione post-2008, impongono bilanci di massa tracciabili e richiedono la riduzione delle emissioni di gas serra lungo la supply-chain. Tutti questi schemi, pur diversi per origine (normativa pubblica, norma ISO, standard privati), convergono sul controllo sistematico dei processi aziendali e sull’obbligo di audit periodici, offrendo così un riconoscimento spendibile presso GDO, finanziatori ESG e bandi pubblici, senza prevedere l’apposizione di un marchio ambientale sul singolo prodotto finito.

(¹⁹) Tra le certificazioni di processo che attestano la sostenibilità etico-sociale della produzione figura innanzitutto lo SA8000:2014, sviluppato da *Social Accountability International*: lo standard recepisce le convenzioni OIL e la Dichiarazione ONU sui diritti umani imponendo il divieto di lavoro minorile e forzato, la libertà di associazione, orari e salari equi, nonché un sistema di gestione che assicuri il miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori. A questo si affianca lo SMETA (*Sedex Members Ethical Trade Audit*), metodologia di *audit* condiviso che valuta imprese e supply-chain su lavoro dignitoso, salute-sicurezza, ambiente ed etica commerciale, generando un piano di azioni correttive e divenendo prerequisito della GDO europea per la qualifica dei fornitori. Nel tessile-abbigliamento opera la certificazione WRAP (*Worldwide Responsible Accredited Production*), basata su dodici principi che coprono diritti del lavoro, sicurezza, tutela ambientale e conformità doganale, oggi riconosciuta da molti brand globali come passaporto sociale dei siti produttivi. Per le filiere agricole ad alta intensità di manodopera il *Fairtrade Hired Labour Standard* integra requisiti su lavoro dignitoso, diritti umani e sviluppo comunitario con un meccanismo di premio economico destinato ai lavoratori. Ed ancora, la UNI EN ISO 45001:2018 che fornisce un quadro di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, inserito nella strategia ESG, contribuisce alla dimensione del “decent work” lungo tutta la catena del valore. Questi schemi come altri presenti sul mercato agiscono sul sistema di gestione dell’organizzazione, prevedono audit periodici di terza parte e costituiscono prova qualificante di responsabilità sociale per retailer, investitori e Pubbliche Amministrazioni.

menti essenziali per la trasparenza, offrendo ai consumatori informazioni affidabili relative all'origine e ai metodi produttivi degli alimenti, rafforzandone la fiducia e contribuendo, contemporaneamente, alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e alla tutela dei territori di provenienza.

Nel corso degli ultimi anni, però, si è registrato un significativo ampliamento del bagaglio funzionale di siffatto strumento, il quale si è progressivamente orientato verso il paradigma della sostenibilità. Come noto, quest'ultimo ha assunto in ambito agricolo, attraverso tutta la serie di interventi di *soft law* e di *hard law*, una notevole rilevanza inducendo, in chiave intergenerazionale, una profonda rimeditazione di ogni singola fase della filiera²⁰. Ciò ha indotto le aziende ad andare oltre i requisiti normativi e di compliance, arrivando ad identificare misure e pratiche virtuose come

parte integrante dei propri sistemi di business, necessari per creare valore nel lungo periodo. Si è, dunque, assistito ad un'evoluzione da una logica di "compliance" ad una logica di "performance", in cui la sostenibilità diviene elemento strategico per la competitività aziendale.

In tale direzione, pur esistendo già nel 1928 un *primo* standard biodinamico che collegava fertilità del suolo, biodiversità e salute umana²¹, la sostenibilità ha lasciato introdurre varie tipologie di certificazioni sul piano regolamentato²² e, soprattutto, sul piano volontario, attraverso vari schemi, volti ad integrare la sicurezza, l'ambiente²³ e la responsabilità sociale²⁴, trasformando gradualmente la certificazione in un vero strumento di sostenibilità integrata.

Ciò traspare ancor più nell'ultimo decennio, là dove la strategia *green* ha condotto alla predisposizione di

(²⁰) Sulla incidenza della sostenibilità nel settore agricolo si vedano I. Canfora, *Agenda 2030, agricoltura e alimentazione*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 25 e ss.; P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, ivi, p. 29 e ss.; L. Russo, *Il diritto agrario tra innovazione e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.* 2023, I, p. 464 e ss.; D. Bevilacqua, E. Chiti, *Green Deal. Come costruire una nuova europa*, Bologna, 2024; E. Chiti, *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel "Green Deal" europeo*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2022, 2, p. 468; Id, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2021, 3, p. 130 ss.; I. Canfora, *Sostenibilità sociale nella nuova Pac*, in *Riv. dir. agr.* 2022, I, p. 112. Ed ancora, A. Jannarelli, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 548, laddove definisce la sustainable agriculture «cuore delle politiche agricole», destinata a «guidare nelle scelte normative volte a dare contenuto nuovo al diritto agrario proiettato nel futuro prossimo»; S. Carmignani, *Sdgs e agricoltura. Una breve riflessione*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020, p. 211; S. Manservigi, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell'Unione europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Convegno organizzato in onore del prof. Ettore Casadei, Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012, Milano, 2014, p. 175 ss.; F. Bruno, M. Benozzo, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, in G. Alpa (a cura di), *Collana temi di diritto privato*, 2003.

(²¹) Si tratta della certificazione Demeter che nacque nel 1927 ad opera di una cooperativa di agricoltori biodinamici di Berlino, per certificare i loro prodotti e difenderli da eventuali contraffazioni. Nel 1928 fu così istituito ufficialmente il marchio Demeter, che, come tale, fu la prima etichettatura ecologica per alimenti biologici. Nel 1961, fu registrato a Ginevra come marchio internazionale.

(²²) Cfr. Regolamento UE 2092/91 sull'agricoltura biologica (oggi Regolamento (UE) 2018/848) la prima codificazione a livello comunitario della produzione "eco-compatibile", riconoscendone il contributo alla protezione dell'ambiente.

(²³) In tal senso, si inseriscono le certificazioni Globalg A.P., Fairtrade, Rainforest Alliance.

(²⁴) Nel panorama volontario, la responsabilità sociale d'impresa è oggi presidiata da una costellazione di schemi che vanno oltre la semplice conformità legale, ponendo al centro la tutela dei diritti umani lungo l'intera filiera produttiva: lo SA8000 - in corso di revisione con la release 2025 - rimane il riferimento "storico" per il lavoro dignitoso: recepisce le Convenzioni OIL su orari, salari, divieto di lavoro minorile/forzato e, nella bozza 2025, introduce un sistema di gestione integrato che obbliga l'azienda a valutare rischi, impatti e aspettative delle parti interessate. A livello di *supply-chain*, la SMETA 7.0 di Sedex (metodologia aggiornata 2024) consente *audit* multilivello sui quattro pilastri lavoro, salute-sicurezza, ambiente ed etica commerciale, con un format condiviso fra retailer e buyer mondiali. In parallelo, l'amfori BSCI System - revisionato tra 2023 e 2024 - offre un programma di due diligence sociale basato su tredici aree di performance e prevede ora *audit* "semi-announced" per aumentare l'efficacia dei controlli onsite. Per i siti manifatturieri (tessile, calzature, merchandising) opera WRAP - *Worldwide Responsible Accredited Production*, che verifica annualmente l'aderenza ai dodici principi di legalità, salute-sicurezza e libertà di associazione, fungendo da passaporto etico verso i grandi brand. Infine, la B Corp Certification certifica l'intera organizzazione - non il singolo stabilimento - mediante il "B Impact Assessment" (minimo 80 punti) e, dal 2025, obbliga a target sociali e ambientali sempre più stringenti, rendendo trasparente il percorso di miglioramento pubblicato da B Lab. Questi schemi, pur diversi per perimetro e requisiti, convergono su tre funzioni chiave: 1) due-diligence dei diritti umani lungo la *supply-chain*; 2) valore reputazionale ed ESG rating verso investitori, retailer e consumatori; 3) strumento di miglioramento continuo grazie ad *audit* periodici, piani correttivi e trasparenza dei risultati.

sistemi di certificazione inquadrati in contesti normativi anche molto diversi e rispondenti a criteri eterogenei, concernenti il clima²⁵, l'acqua²⁶, il benessere animale²⁷, la biodiversità²⁸, l'economia circolare²⁹.

(²⁵) Si pensi alle certificazioni in tema di Carbon Footprint (o impronta di carbonio) che è un indicatore ambientale che misura la quantità di emissioni di gas serra generate da un prodotto, da un servizio, un'attività o un'organizzazione (CFP - ISO 14067: considera l'impatto in termini di emissioni di gas serra generate durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un evento. Una compensazione delle emissioni è spesso associata a tale attività, attraverso la realizzazione di progetti di riduzione di gas serra o l'acquisto di crediti di riduzione di gas serra. CFP - ISO 14064-1: serve a quantificare e rendicontare un Inventario delle emissioni di gas serra delle attività delle Organizzazioni al fine di dimostrare l'adozione di un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente e una buona gestione dei gas serra e l'elaborazione di scenari di intervento per ridurre i gas serra). In Australia la medesima logica è istituzionalizzata dallo schema governativo Climate Active, aperto a qualunque settore e fondato su "misura-riduci-compensa-rendiconta"; il marchio "Climate Active Certified" è ottenibile per organizzazioni, prodotti, eventi e servizi Sul fronte della coerenza scientifica dei target opera la Science Based Targets initiative (SBTi), che valida – su criteri allineati all'Accordo di Parigi – gli obiettivi di riduzione 2030/2050 delle aziende e li rende pubblici in un Target Dashboard. Per attestare progressi lungo il percorso "net-zero", il *Carbon Trust Route to Net Zero Standard* verifica le curve di riduzione, valuta la strategia aziendale e conferisce livelli Step 1-3 fino alla piena neutralità A valle, la *Verified Carbon Standard* (VCS) di Verra certifica progetti che generano crediti di riduzione/rimozione (REDD+, energy efficiency, soil carbon, ecc.), garantendo integrità ambientale e tracciabilità nel mercato volontario del carbonio.

(²⁶) In tal senso, si veda la *Water Footprint* (WFP), ISO 14046, che riporta i consumi idrici diretti e indiretti attribuibili ad un prodotto/servizio lungo il ciclo di vita (LCA) o all'attività produttiva di un'organizzazione. Viene contemplato il consumo idrico complessivo di tutte le fasi della vita del prodotto/servizio (o dell'attività di un'organizzazione) a seconda dell'ambito di applicazione dello studio WFP. Oltre alla *Water Footprint* ISO 14046, esiste oggi un ventaglio di schemi volontari che permettono di attestare - con livelli di approfondimento diversi - la gestione sostenibile della risorsa acqua: ISO 46001:2019 - *Water Efficiency Management Systems*: introduce un vero e proprio sistema di gestione orientato al miglioramento continuo dell'efficienza idrica; l'organizzazione deve misurare tutte le fonti e gli usi d'acqua, fissare obiettivi di riduzione e sottoporsi a verifica di terza parte ogni anno; *AWS Standard v2.0 (Alliance for Water Stewardship)*: certifica il singolo sito produttivo su cinque fasi di "water stewardship" (impegno, comprensione del bacino, piano, attuazione, valutazione/comunicazione) e rilascia livelli *Bronze-Silver-Gold* in base ai risultati ambientali e sociali conseguiti con le comunità del territorio; *European Water Stewardship* (EWS): schema sviluppato dall'European Water Partnership che valuta governance, equilibrio quantitativo, qualità chimica/biologica e impatti ecosistemici, in coerenza con la politica UE sulla gestione efficiente delle risorse idriche; CDP Water Security: programma di disclosure che, pur non essendo un marchio di prodotto, assegna punteggi pubblici (A-D) sulla base delle informazioni rese dall'azienda su rischi idrici, *target* di riduzione e piani di adattamento; il *rating* incide sulle decisioni di investitori e *buyer* lungo la *supply-chain*. Questi schemi coprono, dunque, l'intero spettro della "water sustainability": dal calcolo dell'impronta idrica (ISO 14046) al miglioramento sistemico dell'efficienza interna (ISO 46001), fino alla gestione condivisa del bacino idrografico (AWS, EWS) e alla trasparenza verso i mercati finanziari (CDP).

(²⁷) Fra le certificazioni volontarie che qualificano le pratiche di benessere animale lungo la filiera, meritano menzione: lo standard GLOBAL.G.A.P. Animal Welfare add-on, obbligatorio per suini, pollame e tacchini nelle versioni IFA v6 dal 1° gennaio 2024, che integra ai requisiti di sicurezza alimentare parametri su densità di allevamento, arricchimenti ambientali, trasporto e macellazione umanitaria; il marchio *Certified Humane di Humane Farm Animal Care*, diffuso in Nord-America e Sud-America, che prevede criteri specie-specifici per stabulazione, alimentazione, analgesia e controlli in loco almeno annuali (aggiornato a gennaio 2025, v. Standard Bison); il programma RSPCA Assured, basato sulle welfare *standards* della *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals*, esteso dal 2024 anche all'acquacoltura (salmoni) con prescrizioni su densità nei gabbioni, manipolazioni e abbattimento rapido; il *Welfare™-Welfare Quality* per bovini da latte, suini e avicoli, che applica dodici criteri scientifici (assenza di dolore, libertà di movimento, comportamento sociale, ecc.) valutati da auditor terzi e consente l'uso del logo "Welfare" sui prodotti confezionati; il recente *American Humane Certified - Pullet Standard* (maggio 2025), pensato per colmare il vuoto normativo nella fase di allevamento delle pollastre prima della deposizione, con misure su luce naturale, arricchimenti e densità massime. Questi schemi, pur differenti per origine geografica e perimetro specie-specifico, convergono su un approccio evidence-based che combina requisiti strutturali (spazio, ventilazione, arricchimenti), gestionali (formazione del personale, monitoraggio zoppie e mortalità) e comportamentali, sottoponendo l'operatore a audit periodici di terza parte e prevedendo, in caso di non conformità, sospensione o revoca immediata del certificato. L'adesione, sebbene volontaria, è diventata un vero passaporto commerciale verso retailer e brand che adottano criteri ESG stringenti e, al contempo, uno strumento di comunicazione trasparente verso consumatori sensibili al welfare animale.

(²⁸) Si veda TOGETHER 4 BIODIVERISTY, uno *standard* che offre un approccio integrato per aiutare le aziende a: gestire la biodiversità; misurarne l'impatto; migliorarne la gestione attraverso: analisi di indicatori, indici di valutazione, *rating* il quale misura la capacità dell'organizzazione di gestire e rendicontare il proprio impatto sulla biodiversità che allinea le performance aziendali agli *standard* internazionali di sostenibilità (ESRS e GRI). Ed ancora, tra le certificazioni volontarie nate con l'obiettivo primario di tutelare la biodiversità, si segnalano schemi che agiscono su filiere e *habitat* molto diversi, ma convergono tutti sulla protezione di ecosistemi e specie: *Rainforest Alliance Certification* che applica criteri obbligatori di conservazione di foreste, corridoi ecologici e fauna selvatica all'interno dei piani aziendali di gestione agricola, con audit che verificano anche il ripristino degli *habitat* degradati; *FairWild Standard 3.0* che dedica la certificazione alla raccolta sostenibile di piante, funghi e licheni spontanei, imponendo limiti di prelievo in base al tasso di rigenerazione naturale e piani di monitoraggio per specie minacciate; *ProTerra Standard v5.0*, nella filiera soia e cereali non-OGM introduce un intero capitolo sulla conservazione di *habitat* ad alto valore di biodiversità e sul divieto di conversione di foreste o aree ad "High

A tal riguardo, si pensi allo recente *standard* GO 2 FOOD SAVING (GO2FS), una certificazione volontaria di durata triennale - applicabile a organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensione, pubbliche o private, coinvolte in ogni fase della filiera agroalimentare, inclusi i servizi di ristorazione e le amministrazioni pubbliche - che mira a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari lungo l'intera filiera agroalimentare. Questo schema definisce i requisiti minimi di un sistema di gestione orientato all'ottimizzazione dei processi e delle risorse, con l'obiettivo di migliorare gli impatti ambientali, sociali ed economici legati alla produzione e al consumo di alimenti. L'adozione dello *standard* GO2FS comporta diversi vantaggi giacché consente alle organizzazioni di migliorare e ottimizzare i processi, gestire e minimizzare le perdite e gli sprechi alimentari, con una conseguente riduzione dei costi. Inoltre, permette di comunicare l'impegno nella lotta allo spreco alimentare, favorendo la diffusione di pratiche sostenibili e responsabili con un notevole impatto in termini di

sostenibilità ambientale, economica e sociale.

A sua volta, anche sul piano nazionale, il legislatore ha elaborato degli strumenti di matrice pubblicistica, accompagnati da apposite misure di promozione e sostegno, volti a valorizzare le produzioni particolarmente virtuose dal punto di vista della sostenibilità si pensi, ad esempio: al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)³⁰, che mira a migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, ridurre le emissioni nell'ambiente e assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale ed è costituito dall'insieme di requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli previsti dalle norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare.

Ed ancora, una particolare attenzione è stata assegnata all'introduzione di certificazioni legate alla sostenibilità etica e sociale nelle produzioni agroali-

Conservation Value" dopo il 2008; *Bonsucro Production Standard* (zucchero di canna): richiede mappatura degli ecosistemi sensibili, fasce tampone lungo i corsi d'acqua e piani per la fauna autoctona, ponendo soglie minime di copertura vegetale naturale nelle aziende certificate; *AWS Standard (Alliance for Water Stewardship)* e *Friend of the Sea* estendono il focus alla relazione tra uso dell'acqua e integrità degli ecosistemi acquatici: il primo obbliga l'azienda a valutare l'impatto sul bacino idrografico e a collaborare con gli attori locali, il secondo certifica pesca e acquacoltura solo se non danneggiano specie protette o habitat vulnerabili.

⁽²⁹⁾ Si pensi alla UNI/TS 11820, il cui risultato proposto è un valore numerico percentuale che attesta il livello di circolarità di un'organizzazione; alla serie ISO 59004 e dunque alla ISO 59010 *Circular economy, Guidance on the transition of business models and value*, alla ISO 59020 *Circular economy Measuring and assessing circularity performance networks*, ISO 59040, *Circular economy Product Circularity Data Sheet*; alla ISO 59014 *Environmental management and circular economy. Sustainability and traceability of secondary materials recovery Principles, requirements and guidance*. A livello di sistemi di gestione va citata la ISO 46001:2019 (*Water Efficiency Management*), che, pur nata per l'efficienza idrica, rientra a pieno titolo nella logica circolare perché obbliga l'azienda a ridurre, sostituire o riutilizzare la risorsa acqua mediante obiettivi, indicatori di prestazione e *audit* annuali di parte terza. Per attestare il contenuto di materiale riciclato lungo la filiera tessile è largamente adottato il *Global Recycle Standard* (GRS), promosso da *Textile Exchange*: richiede almeno il 20 % di materiale pre- o post-consumo, garantisce tracciabilità "end-to-end", restrizioni chimiche e criteri sociali, con sorveglianza annuale sull'intero processo produttivo. In Italia opera in parallelo la certificazione *ReMade in Italy*, che verifica percentuale di riciclato e sottoprodotti in molteplici settori ed è espressamente riconosciuta nei Criteri Ambientali Minimi per gli appalti pubblici, configurandosi come leva di "circular procurement". Ed ancora, in tale direzione si pone la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) *Environmental Product Declaration* (EPD) che è una certificazione che descrive le prestazioni ambientali legate al Ciclo di Vita dei prodotti o servizi, in accordo con lo Standard Internazionale ISO 14025. La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) è una valutazione che viene effettuata sulla base delle norme della serie ISO 14040 e ISO 14044. In tale direzione, le certificazioni volontarie in chiave economia circolare si stanno articolando su quattro funzioni principali: design circolare (*C2C Certified Circularity*); misurazione e reporting (ISO 59020); gestione di sistema e risorse (ISO 46001 e, più in generale, gli MSS che integrano i principi ISO 59004/59010); verifica di filiera e contenuto riciclato (GRS, *ReMade*, oltre a schemi settoriali analoghi nei metalli, nelle plastiche e nei materiali da costruzione).

⁽³⁰⁾ Istituito dall'art. 224-bis, della legge 18 luglio 2020, n. 77172, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020) e disciplinato dal D.M. 2 agosto 2022 (GU n. 279/2022), lo SQNBA configura, per l'Italia, uno schema volontario di certificazione accreditata che mira a valorizzare allevamenti e filiere zootecniche aventi requisiti di welfare superiori agli obblighi UE. Il percorso, gestito sotto accreditamento ISO/IEC 17065, prevede: quattro macro-aree valutative - benessere, biosicurezza, uso prudente del farmaco, tutela ambientale - elaborate dal Comitato Tecnico-Scientifico per il Benessere Animale; disciplinari tecnici specie-e-metodo (suini all'aperto; bovini da latte in stalla; bovini da carne stallino; bovini familiari; bovini al pascolo) approvati con D.I. 23 ottobre 2024 e integrabili con ulteriori specie in futuro - audit iniziale e sorveglianza annuale da parte di organismi iscritti all'elenco MASAF; utilizzo della piattaforma ClassyFarm per l'analisi del rischio e la verifica dei dati di allevamento. La certificazione consente di apporre in etichetta il logo nazionale "Benessere Animale - SQNBA", facilita l'accesso alle premialità Pac 2023-2027 (Ecoschema 1, livello 2) e si pone come requisito preferenziale nei capitolati della GDO e nei bandi pubblici orientati a criteri ESG.

mentari³¹, la quale nasce dalla crescente domanda dei consumatori europei per prodotti ottenuti rispettando diritti fondamentali e dignità del lavoro. Sul piano nazionale, la valorizzazione delle buone pratiche a tutela del lavoro nella filiera agroalimentare trova una peculiare attuazione attraverso l'adesione volontaria delle imprese agricole che, però, soddisfino determinati requisiti³² alla "Rete di lavoro agricolo di qualità", istituita ai sensi del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116, art. 6, e modificata dalla l. 29 ottobre 2016, n. 199.

Come ben rimarcato in dottrina³³, l'introduzione della normativa, al di là del vantaggio immediato, per le imprese agricole di potersi giovare dell'esonero dall'attività di vigilanza INPS e INAIL nonché, in alcune Regioni, di godere di una condizione di premialità per l'accesso al finanziamento degli interventi nel settore agricolo, potrebbe rilevare dei rapporti di filiera là dove la GDO si impegnasse ad acquistare prodotti esclusivamente da imprese che rispettino i parametri del lavoro legale, qualificati mediante iscrizione negli elenchi delle imprese aderenti alla Rete.

Sembra evidente, dunque, che la funzione ultima di queste certificazioni sia quella di conformare tutta la filiera e rappresentare al consumatore che il prodotto, alla fine, è sostenibile; tutti i soggetti di quella filiera, infatti, si allineano alle finalità che il mercato o la GDO

richiede e affidano al "momento contrattuale" di rendere giuridicamente cogenti gli impegni di sostenibilità attribuendo, in tal modo, agli *standard* privati un'efficacia vincolante.

In tale direzione, il contratto diventa il veicolo giuridico, che diffonde la cultura della certificazione lungo la filiera attraverso l'inserimento di apposite clausole e diventa, in ipotesi di violazione di queste ultime, ragione per escutere l'eventuale clausola penale inserita o per esperire eventuali azioni risolutive e/o risarcitorie.

4.- Certificazioni private tra funzione pubblica "appaltata" ad organismi privati e "certezza pubblica derivata".

La certificazione si è consolidata come uno degli strumenti centrali attraverso cui si persegue la strategia di sostenibilità, trasformando obiettivi programmatici in standard misurabili e sistemi di controllo diffusi; tuttavia, sul piano applicativo notevoli sono le criticità che vanno emergendo.

In primo luogo, non sembra potersi sottacere che, nel corso del tempo, si sia assistito al graduale e inarrestabile aumento delle certificazioni private, fenomeno che si inquadra nel più generale graduale mutamento delle funzioni esercitate da parte dell'autorità pubbli-

(³¹) L'attenzione pubblica verso forme di certificazioni etiche emerge anche nei mercati extra-UE, tramite i meccanismi disposti dal Regolamento (UE) 2023/1115 e dalla Direttiva 2024/1760/UE (comunemente definita Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDD): il primo che prevede le dichiarazioni del rispetto di dovuta diligenza, relativa alla provenienza di alcuni prodotti da terreni non oggetto di deforestazione nonché il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui i diritti umani protetti a livello internazionale e i diritti dei lavoratori, rispetto alla legislazione pertinente del Paese di produzione; la seconda che - anche se in parte riformata dal recentissimo pacchetto omnibus tendente tra l'altro ad una sua semplificazione - introduce un particolare obbligo di controllo del rispetto di uno standard di sostenibilità lungo le catene di fornitura globale, influenzando sulle relazioni commerciali per le imprese europee che coinvolgono fornitori di materie prime in paesi in via di sviluppo.

(³²) Istituita presso l'INPS dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116), la Rete è aperta alle imprese agricole di cui all'art. 2135 cod.civ. L'iscrizione - richiesta esclusivamente in via telematica - è subordinata alla dichiarazione e alla successiva verifica da parte della Cabina di regia (composta da INPS, Ministeri del Lavoro, Agricoltura, Economia, Regioni, OO.SS. e organizzazioni datoriali) dei seguenti requisiti di "affidabilità" (art. 6, co. 2): assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e IVA; assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia lavoristica o fiscale; regolarità contributiva (DURC positivo) e assicurativa INAIL. La Cabina di regia deve pronunciarsi entro 30 giorni dall'istanza (co. 3); in caso di esito favorevole, l'impresa viene iscritta nell'elenco pubblico e ottiene il "certificato di qualità" (co. 4). Tale attestato non comporta agevolazioni fiscali o contributive, ma consente, in via di principio, l'esclusione dai controlli ispettivi ordinari, ferma restando la possibilità di verifiche mirate su segnalazione o per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (co. 5). Il meccanismo si inquadra fra le "azioni positive di contrasto" al caporalato e al lavoro irregolare nel settore primario, puntando alla prevenzione ex ante più che alla repressione ex post. Considerati i limitati oneri procedurali e i benefici potenziali - razionalizzazione delle ispezioni e incentivo alla compliance - la proposta è di estendere il modello ad altri comparti produttivi, indirizzando i controlli verso contesti a maggior rischio e stimolando, al contempo, una più ampia cultura della legalità (cfr. relazioni ispettive MLPS 2023; INPS circ. n. 139/2016).

(³³) Si veda I. Canfora, *La filiera agroalimentare "etica" e le certificazioni per la tutela del lavoro e dei diritti umani*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit. p. 746

ca³⁴ - garantire certezza giuridica, attestare la conformità a norme di legge e tutelare l'interesse generale - le quali sono state ridefinite alla luce di istanze di semplificazione, di contenimento della spesa e di adeguamento alla crescente complessità tecnico-produttiva dei mercati globali. La globalizzazione ha innalzato, infatti, la complessità delle *supply chain*³⁵, rendendo impraticabile un controllo pubblico capillare: le aziende esportano in decine di Paesi, si riforniscono su più continenti e devono dimostrare ai buyer, spesso prima ancora che agli Stati, il rispetto di requisiti tecnici, ambientali, sociali che cambiano da un mercato all'altro.

L'accelerazione dei traffici internazionali, l'industrializzazione di massa e il bisogno di ridurre le rigidità burocratiche hanno, dunque, condotto alla legittimazione, riconosciuta a soggetti privati, di rilasciare certificazioni su caratteristiche "reali" dei prodotti o dei sistemi di gestione; caratteristiche che non sono definite a priori dal diritto, bensì sorgono dal mercato, dall'evoluzione tecnologica, dalle attese della società civile e - in epoca più recente - dall'agenda globale della sostenibilità.

La certificazione privata diventa un "passaporto" competitivo essenziale, un elemento negoziale richiesto sia nei contratti business-to-business sia nelle gare pubbliche, dove bandi e capitolati premiano, o addirittura impongono, l'adozione di specifici schemi ISO, EMAS, FSSC 22000 o EN 14065.

Di pari passo, la digitalizzazione³⁶ amplifica la diffusione dello strumento, riducendo i costi di verifica e aumentando trasparenza e tracciabilità: il certificato non è più un documento cartaceo da esibire a campione, ma un metadato costantemente aggiornato, consultabile in tempo reale da consumatore, retailer e autorità.

Questa transizione segna, però, un primo, decisivo spartiacque: non è più il potere pubblico a detenere in via esclusiva il monopolio della "certezza", ma si afferma un sistema plurale di istituzionalizzazione della fiducia, in cui la credibilità è costruita da organismi privati accreditati, capaci di offrire servizi di verifica rapidi, tecnicamente sofisticati e transnazionalmente riconosciuti, in sintonia con la velocità delle catene di approvvigionamento e con l'orizzonte *just-in-time* della logistica moderna.

Il moltiplicarsi di *standard* internazionali colma i "vuoti" lasciati dall'azione pubblica sia nei campi in cui la regolazione statale resta minima sia in quelli dove la legge fissa soltanto cornici generali, demandando l'individuazione di requisiti tecnici a entità specializzate.

La certificazione da strumento pubblico si trasforma, gradualmente, in strumento di *private ordering*: non è più lo Stato, in via esclusiva, a vigilare sulla conformità, bensì l'acquirente a esigere *standard* prestazionali aggiuntivi rispetto alla legge. Così nascono network di accreditamento multilivello: da un lato organismi nazionali o sovranazionali (es. Accredia in Italia,

(³⁴) Negli ultimi trent'anni, le funzioni tradizionali dell'autorità pubblica - garantire certezza del diritto, attestare la conformità alle norme e tutelare l'interesse generale - si sono progressivamente riconfigurate alla luce di tre spinte convergenti: semplificazione procedurale e contenimento della spesa pubblica mediante l'adozione di moduli di "silenzio-assenso", di autocertificazione e di poteri di controllo *ex post* che riduce i costi di transazione sia per l'amministrazione sia per gli operatori; trasferimento di compiti tecnici a soggetti esterni giacché la crescente complessità dei mercati globali ha favorito l'affidamento di attività di accreditamento, ispezione e certificazione a organismi indipendenti, spesso sotto supervisione pubblica, secondo modelli di "regolazione per standard" e di "private enforcement"; affermarsi di logiche di *risk-based regulation* e risultato: l'obiettivo non è più il controllo *ex ante* di ogni atto, ma la verifica dell'efficacia complessiva delle misure, con priorità assegnata ai settori a più elevata esposizione a rischio economico-sociale o ambientale.

(³⁵) F. Albisinni, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Riv. della regolazione dei mercati*, 1, 2018, p. 17 e ss.

(³⁶) Sul ruolo dell'innovazione nel settore agroalimentare R. Sajja, *L'innovazione tra diritto dell'agricoltura e regole del cibo*, Milano, 2024, p. 203 e ss.; P. Lattanzi, *L'agricoltura di precisione: fisionomia, quadro strategico di riferimento e implicazioni giuridiche*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2024, fasc. 2; Ead, *L'agricoltura di fronte alla sfida della digitalizzazione. Opportunità e rischi di una nuova rivoluzione*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 555; M. Ferrari, *Digitalizzazione e strutture agricole*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, quaderno 1-2023; Id, *Le imprese alimentari e la digitalizzazione*, in I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 277 e ss.; A. Germanò, E. Rook Basile, *Agricoltura e scienza biotecnologica, diritti proprietari ed ambiente: verso un nuovo ordinamento giuridico*, in AA.VV., *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica. Studi di diritto italiano e straniero*, Milano, 2002. Ed ancora, si veda F. Albisinni, *Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell'innovazione*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 2/2020, p. 25 e ss.; Id, *La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale*, in *Riv. dir. al.*, 2009, fasc.4, p. 1 e ss., il quale sottolinea che «il rapporto tra l'innovazione tecnologica e l'innovazione giuridica costituisce non da oggi dimensione centrale e qualificante, che induce a declinare all'interno di questo rapporto le letture dei singoli istituti, siano essi di recente o risalente posizione, all'interno di un processo connotato insieme da una progressiva e crescente centralizzazione regolatoria e da una continua (talvolta tumultuosa) innovazione».

European Cooperation for Accreditation in Europa, IAF a livello globale) che sorvegliano i certificatori; dall'altro, imprese che incorporano la certificazione nei propri modelli di *procurement*, imponendo ai fornitori schemi uniformi per ridurre le asimmetrie informative e migliorare la gestione del rischio reputazionale.

In tale direzione, se per un verso, il ricorso a *standard* privati porta con sé i vantaggi della provenienza «dal basso», che consente il ricorso all'*expertise* degli operatori e una maggiore flessibilità; un'allocazione di costi minori in capo ai pubblici poteri; l'incentivazione di regole adeguate e proporzionali alle esigenze, per altro verso, determinano, potenziali conflitti di interesse, carenze in ordine alla trasparenza nonché una

mancata o ridotta legittimazione democratica. A tal riguardo, infatti, il panorama attuale lascerebbe quasi avvertire la sensazione di una «destatalizzazione del diritto»³⁷, una sorta di «resa» della sovranità giuridica, che abdica alle sue prerogative in favore di una *governance* privata, una «piramide rovesciata»³⁸ nella quale sono i dati scientifici, gli indicatori economici e le regole tecniche elaborate dai privati a dettare legge; una colonizzazione del diritto da parte della tecnica, in cui gli indicatori e le certificazioni non descrivono semplicemente ciò che è giusto o conforme, ma sembrerebbero definire i modelli stessi della giustizia e della conformità³⁹.

Al di là delle questioni ermeneutiche correlate, concer-

⁽³⁷⁾ F. Albisinni, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, cit., p. 23, richiamando A. Moscarini, *Le fonti dei privati*, in *Giur. Cost.*, 2010, 1895; Ead, *L'accreditamento nel Regolamento ce n. 765/2008 e le "Fonti" di produzione privata*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, fasc. 1, 2012, p. 23. Ed ancora si veda A. Maltoni, *Il conferimento di potestà pubbliche ai privati*, Torino, 2005, p. 320 ss.

⁽³⁸⁾ L'espressione è riconducibile a A. Ruggeri, *Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19*, in www.giurcost.it, 2020, p. 684 ss.

⁽³⁹⁾ La letteratura più critica coglie, nel paradigma della globalizzazione, l'affermarsi di una regolazione «dal basso» - la celebre *piramide alla rovescia* - alimentata da evidenze scientifiche, dinamiche di mercato e *standard* tecnici: un modello di *governance* di matrice neoliberale che, dietro la retorica *soft*, finisce per assecondare gli interessi economicamente più forti, incidendo in modo «duro» su diritti e libertà fondamentali (B. Pastore, *La figura del giurista al tempo del "post-pensiero"*, in *Europa e diritto privato*, 2020, p. 423 ss.; G. Serges, *Norme "tecniche" e norme ideologiche. Una riflessione sulle regole dell'austerità e sull'articolo 81 della Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, Napoli, 2016, p. 278.). Emblematici, in questo senso, sono i settori dell'immigrazione e della sicurezza urbana, dove circolari e direttive amministrative hanno spesso delimitato o compresso prerogative costituzionali (M. D'Amico, *Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 53 ss.) Analogo protagonismo regolativo si ritrova nel biodiritto - procreazione medicalmente assistita, fine vita, interruzione di gravidanza - dove linee guida ministeriali e raccomandazioni tecniche, spesso in contrasto con norme di legge o con pronunce della Corte costituzionale, impongono continui aggiornamenti e producono un ruolo sempre più «nomopoietico» tanto per l'amministrazione quanto per il giudice (R. Bin, *Il giudice, tra Costituzione e biodiritto*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, Napoli, 2021, vol. I, p. 441 ss.; L. Poli, *Il diritto internazionale come "motore" del biodiritto e l'emersione di un "biodiritto internazionale"*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2019, p. 287 ss.; A. D'Aloia, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 1/2016, p. 105 ss.) Il medesimo scenario si è riproposto durante la pandemia: circolari del Ministero dell'interno, FAQ pubblicate sui siti istituzionali e, sul versante sanitario, indicazioni ministeriali come la controversa «vigile attesa» per i pazienti Covid, il cui valore vincolante è stato posto in discussione dinanzi ai giudici amministrativi (E. D'Orlando, F. Nassuato, *Linee guida e sistema delle fonti: un'ipotesi ricostruttiva*, in *Corti supreme e salute*, 2021, p. 55 ss.). In tutti i sopra menzionati esempi, la *soft law* si rivela un dispositivo capace di aggirare la classica riserva di legge, orientando in modo incisivo settori coperti da garanzie costituzionali (artt. 10, 13, 24, 111 Cost.) e spostando il baricentro del potere normativo da Parlamento e Governo verso una fitta trama di atti sub-primari, raccomandazioni e prassi amministrative. Il confronto più acceso degli ultimi anni si è sviluppato attorno alla natura e agli effetti delle linee guida adottate dall'ANAC: un terreno che ha coinvolto in modo diretto anche la dottrina amministrativistica, in genere orientata a una lettura descrittiva - talvolta persino giustificatoria - di tali strumenti (G. della Cananea, *Autorità indipendenti?*, in *Diritto amministrativo e società civile*, Vol 1, *Studi introduttivi*, Bologna, 2018, 199 ss.). Il ricorso massiccio alla *soft law* da parte delle autorità indipendenti riflette l'esigenza di governare ambiti caratterizzati da rapida evoluzione tecnica e forte volatilità dei mercati. Tuttavia, secondo alcuni, l'Autorità - come «architetto della virtù» anticorruzione - avrebbe finito per depolitizzare scelte di policy mediante atti che, pur presentati come tecnici, incidono pesantemente sull'allocazione delle risorse pubbliche. Da qui, il sospetto che la costruzione di un sapere tecnico funzioni come leva per rafforzare una relazione di potere priva di un adeguato contrappeso legislativo. *Standard* tecnici e indicatori - compresi ranking universitari, certificazioni ISO o *rating* anticorruzione - sostituirebbero gradualmente la tradizionale sovranità politico-giuridica con dispositivi disciplinari che normalizzano i soggetti allineandoli agli interessi dominanti. Di fronte a questo scenario, la questione centrale per il giurista resta il rapporto con il principio di legalità. Una parte della dottrina suggerisce di riconsiderare le «matrici» della legalità in senso plurale (formale, sostanziale, procedurale, per indirizzo), mentre altre voci, richiamandosi a Luhmann, difendono le norme interne come strumenti di riduzione della complessità che trasformano il pericolo in rischio regolato (A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit.; A. Romano Tassone, *Amministrazione pubblica e produzione di certezza: problemi attuali e spunti ricostruttivi*, in *Dir. amm.*, 2005, p. 867 ss.)

nenti il superamento della grande dicotomia tra pubblico e privato⁴⁰ nonché la relazione, concorrente confligente, tra norma giuridica e norma tecnica⁴¹, la problematica assume rilevanza in virtù dei possibili effetti giuridici che il rilascio di siffatte certificazioni possano avere nei diversi rapporti connessi a queste ultime.

Ed infatti, la richiesta di una certificazione di qualità produce effetti giuridici di rilievo sotto tre profili principali⁴²: determinazione dell'oggetto contrattuale ossia l'obbligo di presentare la certificazione precisa in modo puntuale le caratteristiche tecniche del bene o servizio giacché il fornitore deve garantire che prodotti, processi, personale e organizzazione rispecchino costantemente i requisiti indicati dallo schema certificativo; parametro di diligenza nell'esecuzione poiché il modello organizzativo-produttivo descritto nella certificazione diventa lo *standard* con cui valutare la correttezza

esecuzione della prestazione. Il fornitore, di conseguenza, potrà essere ritenuto inadempiente se si discosta dal livello qualitativo convenuto, a prescindere da valutazioni soggettive di colpa. Infine, integrazione e completamento del contratto poiché il richiamo allo schema certificativo - e, attraverso di esso, ai manuali qualità e alle norme tecniche di riferimento - inserisce nel rapporto un complesso di regole organizzative, di sicurezza e di controllo. Tali regole operano come condizioni implicite o, comunque, come usi negoziali che concorrono a colmare lacune contrattuali e a precisare le obbligazioni del fornitore.

La certificazione non è, dunque, un mero attestato formale: essa si trasforma in un vero e proprio meccanismo contrattuale che definisce l'oggetto, eleva lo *standard* di diligenza e integra la disciplina del rapporto, rafforzando la tutela dell'acquirente e la certezza degli

(⁴⁰) Si vedano A. Zoppini, *Il diritto civile e i suoi confini*, Bologna, 2020, *passim*; B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato*, Bologna, 2020, p.7. La spinta propulsiva alla demarcazione sovviene dal lungo e persistente impulso della proprietà e della libertà, nonché dal riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza del singolo individuo; ha trovato humus fecondo nella rivendicazione della società civile di differenziarsi e distaccarsi da uno Stato, che desiderava edificarsi secondo «le leggi della libertà» (I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, 1797, in N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu (a cura di), trad. it. di G. Solari, G. Vidari, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, 1965, p. 505). Si veda F. Pistelli (a cura di), *Diritto pubblico e diritto privato. La grande dicotomia di ieri e di oggi*, in *Persona e mercato*, 1/2023 *passim*.

(⁴¹) Una lettura oggi largamente condivisa individua, nel contesto della globalizzazione e della crescente tecnicizzazione della società, l'ascesa di fonti regolative diverse dalla legge e dal regolamento. Tale fenomeno è indizio di una crisi dell'idea classica di legalità e muove la dottrina a interrogarsi sui possibili antidoti al dilatarsi di un "potere extra-sovrano" (M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, p. 147 e ss.): tra questi, il ricorso a garanzie procedurali e il controllo giurisdizionale. In questa prospettiva, la "norma tecnica" è innanzitutto intesa come normativa settoriale di dettaglio che specifica modalità applicative di precetti generali. Dall'ambiente ai contratti pubblici (Cfr. M. Cecchetti, *Note introduttive allo studio delle normative tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell'ambiente*, in *Osservatorio sulle fonti*, Torino 1996; Id., *La produzione pubblica del diritto dell'ambiente: tra expertise tecnico-scientifica, democrazia e responsabilità politica*, in *DPCE online*, 2020, p. 3339 ss.), dal digitale alla sanità (come mostrato dall'emergenza Covid-19, si veda A. Iannuzzi, *Leggi "science driven" e Covid-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2020, p. 119 ss.), il proliferare di tali regole ha posto nuovi problemi: dal ricorso, talora ambiguo, alla soft law, fino alle ricadute sul diritto d'accesso alla giustizia costituzionalmente protetto (C. Mancuso, *La giustizia di fronte all'emergenza: il rinnovato ruolo del soft law*, in www.judicium.it, 30 giugno 2020). A un livello più teorico, la nozione di regola tecnica richiama la distinzione kantiana fra imperativi ipotetici e categorici (G. Gometz, *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, Pisa, 2008): si tratta di prescrizioni che indicano il mezzo da seguire per raggiungere un fine («se vuoi Y, devi fare X»). Qui la regola tecnica si distingue dalle tecniche e da quelle puramente attuative, ricollegandosi alla riflessione di Crisafulli sulle norme fondate su leggi naturali, diverse dalle attuali prescrizioni giuridiche di matrice economica (V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, 1970, p. 8-9). Queste divergenze concettuali si riflettono sugli approcci disciplinari. Una parte della dottrina costituzionalistica (G. Azzariti, *Tecnica, politica, Costituzione. Perché non solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, cit., p. 119), rilevando il nesso sapere/potere, legge *soft law* e norme tecniche come sintomi di una più ampia crisi del diritto quale strumento di veridizione del potere e pone l'accento sull'affermazione di ideologie - in primis quella neoliberale dell'effettività - che mettono in ombra il paradigma kelseniano della validità. Altre voci, soprattutto in ambito amministrativistico (M. Ramajoli, *Soft law e ordinamento amministrativo*, in *Dir. amm.*, 2017, p. 147 ss.; F. Fracchia, M. Occhiena, *Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti*, Napoli, 2020), adottano, invece, un'ottica maggiormente funzionale: la *soft law*, nata nel diritto internazionale e societario, è vista come risposta alla complessità e come meccanismo di riduzione dell'incertezza, in linea con l'analisi luhmanniana dei sistemi complessi. In entrambi i casi, tuttavia, si giunge a una conclusione convergente: la norma tecnica, specie quando etichettata come tale, può velare la propria dimensione ideologica e divenire strumento privilegiato per orientare i mercati secondo la logica dell'"economia sociale di mercato" (G. Serges, *Norme "tecniche" e norme ideologiche. Una riflessione sulle regole dell'austerità e sull'articolo 81 della Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, cit., p. 278.), segnando così il passaggio da un controllo legislativo formale a una regolazione fondata su standard flessibili e potenzialmente contestabili.

scambi.

A tal riguardo, non sembra potersi sottacere che la certificazione di sostenibilità per sua intrinseca funzione è idonea a generare un legittimo affidamento nella rispondenza di quel processo o prodotto a determinati requisiti sia da parte dei consumatori sia nell'ambito dei rapporti di filiera e in ciò si rinviene, altresì, la giustificazione dei maggiori costi sopportati da parte degli operatori⁴³. In tal guisa, l'eventuale non conformità del certificato⁴⁴ potrebbe generare profili di responsabilità, che potrebbero determinare un vero e proprio effetto domino fatto di azioni di risarcimento e di successiva rivalsa⁴⁵.

Tra l'altro, non si può non rilevare come l'ente accreditatore non potrebbe rinvenire un esimente nella circostanza che la certificazione sia rimessa alla sola volontà delle parti giacché, diversamente da come

potrebbe in *prima face* apparire, a ben riflettere, anche le certificazioni volontarie troverebbero la propria legittimazione nel potere pubblico, seppur espresso in via mediata, attraverso la procedura regolamentata, che conduce l'organismo certificatore ad ottenere, presso l'ente pubblico a ciò preposto, l'accreditamento⁴⁶.

In tal senso, il ruolo dell'autorità pubblica non scompare ma si trasforma: da monopolista del potere certificativo a regolatore-garante che accredita, controlla o riconosce gli organismi privati, delegando loro l'operatività e concentrandosi sulle funzioni di vigilanza sistemica⁴⁷.

In questa dinamica, il contratto stipulato tra l'odc e l'operatore della filiera, volto a porre in essere l'*iter* di certificazione e giungere al rilascio del certificato di conformità, avendo a sua volta alla base l'ulteriore rapporto tra l'odc e Accredia - sulla cui natura⁴⁸, tra

⁽⁴³⁾ G. Torre, *La disciplina delle certificazioni di sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la comunicazione business to consumer*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2023, p. 573 e ss.

⁽⁴⁴⁾ Per un'analisi approfondita delle responsabilità gravanti sull'impresa che utilizza una certificazione non veritiera, E. Bivona, *Certificazioni di qualità e responsabilità dell'impresa*, Catania, 2008; F. Ciccariello, *La circolazione del prodotto certificato*, Napoli, 2009; E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit. p. 1017 la quale evidenzia che nella prassi sinora osservata, tale rischio può aumentare a causa: a) di un'insufficiente indipendenza e separazione tra soggetti certificati, organismi di certificazione e organi che certificano i certificatori, dovuta alla regola vigente secondo cui «il controllato seleziona e remunera il controllore», con il conseguente pericolo di conflitti di interesse; b) del consolidarsi, nella realtà operativa, di un regime di sostanziale irresponsabilità degli organismi di certificazione verso i terzi, che subiscono danni per aver confidato in attestazioni inesatte o mendaci. Tali criticità possono compromettere il corretto ed efficiente funzionamento del sistema, riducendo la certificazione a mero strumento promozionale, incapace di realizzare le finalità che la normativa di riferimento dichiara di perseguire. Da qui l'esigenza di individuare meccanismi che, anche in assenza di interventi legislativi rafforzativi, permettano una tutela più efficace del mercato e dei consumatori, facendo leva su un uso più accorto degli strumenti già oggi disponibili all'interprete.

⁽⁴⁵⁾ E. Bivona, *Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e responsabilità dell'ente certificatore*, in *Contratto/impresa*, 2006, p. 1362 ss.

⁽⁴⁶⁾ F. Albisni, *Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?* in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2011, p. 8, A. Germanò, *Sugli Organismi di controllo*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2018, p. 65 ss.; id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss.; E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit. p. 1017 la quale pone l'attenzione sulla circostanza che il soggetto certificatore è un operatore professionale altamente qualificato nel campo della certificazione di qualità, incaricato non solo di valutare ma anche di garantire (considerando n. 8 del regolamento n. 765/2008/CE) la conformità alle norme applicabili. La portata giuridica di tale qualifica si manifesta su due piani: da un lato, rispetto all'impresa certificata, in virtù degli obblighi derivanti dal contratto e dalle sue fonti integrative; dall'altro, nei confronti del mercato, attraverso gli effetti legati all'uso di una certificazione veridica e al corredo di rimedi e sanzioni (anche penali) previsti per l'impresa che diffonda un'attestazione infedele. Come sottolinea l'A., la certificazione veicola un'informazione destinata non solo all'azienda richiedente, ma anche a una platea potenzialmente illimitata di destinatari: autorità pubbliche, stakeholder, concorrenti e consumatori. Sono quindi coinvolti diritti fondamentali (salute, sicurezza, libertà di scelta) e l'interesse pubblico alla trasparenza del mercato, all'affidabilità degli scambi e alla leale concorrenza. In tal guisa, pur restando, secondo l'A., di matrice privatistica, l'attività di certificazione assume rilievo pubblico: essa supporta le funzioni di vigilanza delle autorità e il regolare funzionamento dei mercati, favorendo la libera circolazione delle merci, la competitività delle imprese, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In pratica, il certificatore presta un servizio non soltanto all'impresa committente, ma all'intero mercato. I suoi doveri – primo fra tutti il rifiuto o il ritiro della certificazione in caso di non conformità – si inseriscono in un "sistema globale" di natura ordinamentale che lo obbliga al rispetto delle norme-precetto inerenti alla funzione. La loro violazione comporta una responsabilità *erga omnes*.

⁽⁴⁷⁾ A. Germanò, *Sugli Organismi di controllo*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2018, p. 65 ss.; Id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss., il quale sottolinea che il soggetto privato «è investito della funzione di dare certezza pubblica della conformità dell'attività degli operatori ai relativi disciplinari», pertanto «un dato soggetto privato viene "rivestito" di sostanziale potestà pubblica, sicché gli atti da esso adottati hanno natura amministrativa sottoposti ad impugnazione per gli stessi vizi degli atti della Pubblica Amministrazione».

⁽⁴⁸⁾ La giurisprudenza amministrativa ha costantemente rivendicato la propria competenza a conoscere delle controversie originate dai provvedimenti adottati dagli organismi di certificazione di natura privata nei confronti delle imprese assoggettate al loro controllo.

l'altro, sia dottrina che giurisprudenza hanno aperto un lungo dibattito, ancora oggi, non del tutto sopito - conseguirebbe proprio dal collegamento funzionale a quest'ultimo, la sua "derivata certezza pubblica"⁴⁹, con tutte le possibili conseguenze sul piano patologico.

Ed infatti, sul presupposto che «la certezza pubblica è creata dall'atto, non dal segno o dal documento espressivi sì che questi ultimi, se confezionati o redatti da soggetti privi di potere certativo - per esempio, privati - non hanno la forza di creare alcuna certezza

pubblica», è solamente nel nesso causale esistente tra i due rapporti che la certificazione privata riassume, in una sorta di "simul stabunt, simul cadent" la propria funzione di bene pubblico.

5.- Funzione dei nuovi interventi legislativi dalla valorizzazione locale alla sostenibilità

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è eviden-

Emblematica, in proposito, è Cass., Sez. I civ., 10 gennaio 2008, n. 355, che – soffermandosi sull'attività di verifica del rispetto dei disciplinari DOP – ha rilevato che le attività svolte da soggetti privati, quali sono il Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano" e la società di Certificazione della qualità alimentare, per le certificazioni di conformità del prodotto e per i controlli volti a prevenire abusi rispetto alle prescrizioni del regolamento CE n. 2081 del 1992, in quanto rientranti nei compiti essenziali dello Stato in materia di alimentazione e, quindi, nell'ambito dei servizi economici di carattere generale, sono riconducibili all'esercizio privato di pubbliche funzioni e, cioè, ad attività di diritto pubblico, per le quali si è fuori dall'ambito di applicazione della normativa antitrust, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 8 primo comma della legge n. 287 del 1990, che l'abuso di posizione dominante o le intese restrittive della concorrenza avvengano nello svolgimento dell'attività di impresa. Tuttavia, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità di finanziamento, l'esenzione prevista dal secondo comma dell'art. 8 per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, opera «limitatamente a tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati». Pertanto, qualora le già menzionate attività svolte da soggetti privati, pur se autoritative, deviano dallo scopo istituzionale per cui quelle pubbliche funzioni sono state conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività realizzata, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività di impresa, con conseguente applicazione della disciplina a tutela della concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. In tale direzione, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, conoscere della controversia promossa da un produttore del formaggio "Grana Padano" per chiedere la declaratoria di nullità, poiché la loro opera risponde a una «missione d'interesse generale rientrante nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'alimentazione». Da ciò deriva che le operazioni di ispezione e certificazione di conformità alla D.O.P., l'attestazione tramite apposizione del marchio nonché l'attività di polizia amministrativa diretta a prevenire e reprimere eventuali infrazioni integrano l'esercizio di potestà pubbliche, e non un mero svolgimento di attività imprenditoriale privata. Lo stesso indirizzo è stato recepito, tra l'altro, da: TAR Lazio, Sez. II, 26 marzo 2013, n. 3125, in tema di prosciutti DOP «San Daniele» e «Parma»; Trib. Puglia, Bari, 26 gennaio 2015, n. 135, relativo all'attribuzione ai Centri di Assistenza Agricola di ampie funzioni amministrativo-burocratiche di supporto alle imprese agricole; Trib. Bologna, 28 gennaio 2016, n. 3181, in materia di produzione biologica, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo. L'orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa per gli atti degli organismi di controllo è stato seguito anche da TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 813; Sez. III, 9 giugno 2020, n. 825, e da Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2019, n. 4114. Al contrario, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria: TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 22 novembre 2018, n. 772; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 737; TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 6 luglio 2020, n. 571; Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1829, in tema di sospensione cautelare delle indicazioni «BIO» da parte di ICEA (Istituto di Certificazione Etica e Ambientale); Cons. Stato, Sez. III, 26 marzo 2021, n. 2576, entrambe in *Repertorio Foro Italiano*, 2021, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, n. 862 del 2021, Tar Puglia, Lecce, n. 1136 del 2021, Tar Piemonte, Sez. II, 21 ottobre 2021, n. 934, Tar Piemonte, sez. II, 23 novembre 2021 n. 1052; Corte cost., 17 giugno 2022, n. 152, sulla disciplina dei controlli e della certificazione nel settore biologico ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20; Tar Roma, sez. IV, 12 aprile 2022, n. 4449, in *Foro Amministrativo*, 2022, 4, II, p. 576, Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 febbraio 2023 nn. 362 e 363. Sul piano dottrinale, si rinvia a: A. Germanò, M. P. Ragionieri, E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, pp. 184-185; A. Germanò, *Sugli organismi di controllo*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, p. 65 ss.; Id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss.; M. Giuffrida, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sez. civile, Agg. XI, 2018, p. 442.

(44) La dottrina maggioritaria propende per attribuire natura pubblicistica all'attività di accreditamento esercitata da soggetti privati. A titolo esemplificativo si richiamino: A. Fioritto, *La funzione di certezza pubblica*, Padova, 2003, p. 291 ss.; A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private*, cit., p. 131 ss. Pur essendo gli organismi di accreditamento presentati dalla Commissione europea sul proprio sito come soggetti che effettuano l'ultimo controllo «pubblico», permane incertezza circa la loro effettiva qualificazione pubblica o privata, così come circa lo status di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio delle persone che vi operano. Si veda, in proposito, E. Riva, *Natura giuridica delle attività di accreditamento*, Editoriale Accredia, nonché la sentenza TAR Lazio, Sez. I ter, 4 marzo 2016, n. 2849, che ha deferito al giudice ordinario una controversia riguardante Accredia, escludendo che l'accREDITAMENTO integri un provvedimento amministrativo. Indicazioni ulteriori provengono da A. Moscarini, *L'accREDITAMENTO nel Regolamento CE n. 765/2008 e le "fonti di produzione privata"*, cit., p. 1 ss., dove si rimarca la perdurante difficoltà, avvertita dalla dottrina amministrativistica, di fissare un criterio

te che lo strumento certificativo privato presenti in sé potenziali criticità, le quali risultano ulteriormente amplificate quando si tratti di certificazioni in materia di sostenibilità. Non si può, infatti, non evidenziare come, ancora oggi, non esista un metodo di misurazione oggettivo che consenta di identificare adeguati «indicatori della sostenibilità» nonché una loro effettiva valutazione attraverso parametri ben definitivi, sì da generare alcune incongruenze⁵⁰.

Ciò ha comportato, come ricordato in dottrina⁵¹, che fossero destinatari di certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, prodotti che, in realtà, celavano elementi di “palese insostenibilità”.

Siffatta circostanza si ripercuote inevitabilmente sugli operatori, poiché le certificazioni di sostenibilità riguardano, non solo le modalità produttive e le caratteristiche dei prodotti, ma anche l'affidabilità delle dichiara-

zioni aziendali, oltre che la credibilità dell'organismo certificatore stesso, configurandosi, dunque, come una declinazione specifica della qualità agroalimentare, che richiede la definizione chiara e dettagliata di regole di natura ambientale, economica e sociale, spesso integrate da ulteriori requisiti tecnici.

In particolare, nell'ambito della comunicazione *business-to-consumer*, tali certificazioni rappresentano strumenti giuridici efficaci per trasmettere conoscenze e informazioni con un livello elevato di affidabilità e chiarezza, aumentando la libertà di scelta e l'autonomia contrattuale dei consumatori⁵², riducendo asimmetrie informative⁵³ e prevenendo fenomeni di ingannevolezza. Tuttavia, è stato rilevato che: il c.d. *greenwashing* è molto diffuso; le affermazioni non sempre sono accompagnate da prove; alcune comunicazioni sono fortemente fuorvianti⁵⁴.

netto per distinguere con certezza gli enti pubblici da quelli privati. Richiamando A. M. Sandulli, *Enti pubblici ed enti privati di interesse pubblico*, in *Studi giuridici in onore di Giovanni Salemi*, Milano, 1961, p. 317 ss., l'A. ricorda che la sola natura degli interessi perseguiti non è sufficiente a definire l'essenza del “pubblico”, esistendo nell'ordinamento anche enti privati cui è affidato il perseguimento di finalità pubblicistiche, indicati come «enti privati di interesse pubblico». Ed ancora, F. Albinini, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, cit., p. 5, afferma che da questo sistema «deriva una peculiare sovrapposizione di ambiti disciplinari: privatistico quanto allo svolgimento delle attività in regime di concorrenza e di economicità di gestione e nel rispetto di contratti stipulati con le singole imprese controllate; pubblicistico quanto all'accreditamento, all'iscrizione nel registro degli organismi abilitati, alla designazione per le singole denominazioni, alle garanzie riconosciute alle imprese assoggettate a certificazione, alle finalità assegnate»⁽⁵⁰⁾ In tal senso, basti riflettere al sistema SQNZ, là dove il decreto Masaf del 16 dicembre 2022 consente di utilizzare il claim «prodotto da allevamento sostenibile», anche qualora sia presente solamente uno tra gli elementi qualificanti elencati negli artt. 12 e 46 del Regolamento (UE) n. 126 del 2022

⁽⁵¹⁾ A. Di lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit. p. 732 e ss.. La quale evidenzia come abbiano ottenuto certificazioni Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) alcuni oli di palma collocati in aree nelle quali prima del 1990 vivevano elefanti, tigri, oranghi, rinoceronti o che erano composte fino al 2003 da foreste tropicali. L'A. ricorda alcuni tipi di certificazione utilizzate nel settore della pesca (quali, ad esempio, alcune tra quelle che pur si fregiano del segno MSC (Marine Stewardship Council) che riconduce ad un'organizzazione non profit che promuove pratiche di pesca sostenibili e che in alcuni casi viene criticata per pratiche di cattura di specie a rischio di estinzione, per le c.d. catture accessorie o per il ricorso a pratiche non sostenibili. Critiche sono state mosse anche ad altri sistemi di certificazione come il sistema di certificazione indonesiano Indonesian Sustainable Palm Oil Standard (ISPO) che si sostiene applichi *standard* di concessione troppo bassi e il Friends of the Sea (FOS)].

⁽⁵²⁾ Per tutti, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012, p. 47 e ss. la quale sottolinea come nel mercato agro-alimentare, «la comunicazione non è ontologicamente libera, né nel contenuto, né nelle modalità di effettuazione: essendo comunque finalizzata a indurre coloro ai quali è rivolta (i consumatori) a tenere una determinata condotta (di acquisto), deve essere, al tempo stesso, incisiva ed efficace; deve, invero, riuscire a sopperire alla scarsa visibilità delle caratteristiche del prodotto, ma in un modo che risulti comprensibile ai destinatari, pena il mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito; conseguentemente, non si può accontentare di fornire delle informazioni, ma deve, al contrario, adoperarsi affinché queste ultime divengano conoscenza. Nel mercato agro-alimentare, dunque, la comunicazione non assolve, al pari della comunicazione tout court, a una funzione meramente informativa, ma si arricchisce di un'ulteriore funzione, che potremmo definire cognitiva. Nondimeno, contemporaneamente, essa è chiamata a rispondere all'esigenza del singolo produttore di indirizzare la scelta del consumatore verso il proprio prodotto; deve, cioè, spiegare anche, e soprattutto, una funzione persuasiva. È, allora, inevitabile e, in certa misura, comprensibile, che anche il produttore agro-alimentare, al pari di qualsivoglia altro produttore, sia esposto alla tentazione di piegare la comunicazione alle logiche del mercato, ovvero a selezionare, tra tutte le informazioni potenzialmente somministrabili, quelle reputate maggiormente idonee a far risultare il proprio prodotto più appetibile rispetto a quello dei concorrenti. Laddove ciò si verificasse, però, la funzione informativa e quella cognitiva rischierebbero di essere sopraffatte da quella persuasiva».

⁽⁵³⁾ A. Jannarelli, *La disciplina dell'atto e dell'attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in *Diritto Privato Europeo*, Milano, vol. II, tomo 2, 2008, p. 498 ss.

⁽⁵⁴⁾ A. Di lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 732 e ss.

Lungo questa direzione si pongono la proposta di direttiva *Green claim* del 22 marzo 2023⁵⁵, che prevede tutta una serie di requisiti ambientali che una azienda dovrà dimostrare per l'inserimento dei green claims sul prodotto⁵⁶ nonché la direttiva (UE) 2024/825⁵⁷, recentemente approvata, riguardante la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione⁵⁸. In particolare, quest'ultima, amplia l'elenco delle pratiche qualificabili ad ogni modo come sleali, sanzionabili secondo quanto disposto dalla direttiva *omnibus*⁵⁹, di guisa che è considerato sleale: utilizzare marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o non sia

stabilito da autorità pubbliche; formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione (ad esempio "eco-friendly", "biodegradabile", "green"); formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o dell'attività⁶⁰; asserire - sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra - , che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra; presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a

(⁵⁵) Proposta di direttiva del 22 marzo 2023 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), COM (2023) 166 final. In dottrina, sui green claims e sulle pratiche di greenwashing, si vedano M. Tommasini, *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, 2, p. 858 ss.; I. Riva, *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2023, p. 55 ss.; A. Bordini, C. Bovino, *Direttiva Green Claims, in arrivo le norme contro il greenwashing*, in *Ambiente&sviluppo*, 2023, 8, p. 521; G. Gregori, C. Pasturezzi, *I Green Claim e la deriva del 'Greenwashing': gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rass. dir. farm. Sal.*, 2, p. 239; M. Ferrari, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema "Made Green in Italy"*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 594; F. Bertelli, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2021, 1, p. 286; A. Quaranta, *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Ambiente&sviluppo*, 2022, 6, p. 403, il quale sottolinea come non esista dibattito senza il termine green, diventato un pass per ogni cosa.

(⁵⁶) Si stabilisce, infatti, che i *green claim*, quali strumenti che si pongono l'obiettivo di rappresentare un prodotto come sostenibile, mediante l'introduzione di elementi ambientali, devono essere, non soltanto attendibili, comparabili e verificabili (2° e 15° considerando), ma anche chiari, dovendo garantire un linguaggio che, ai fini della comunicazione, eviti confusioni (21° considerando); accurati ossia specifici e mai generici (33° considerando), con l'utilizzo di un linguaggio che faccia ricorso a tecnicismi solamente ove fosse strettamente necessario; rilevanti, dovendo riguardare aspetti ambientali che interessino l'intero ciclo vita del prodotto e realmente significativi (16° e 17° considerando), si da evitare un *overload* informativo che, ben potrebbe indurre il consumatore ad uno sforzo cognitivo ingiustificato; ed, infine, inequivocabili (33° considerando), proprio alla luce dei bias cognitivi, cui è soggetto il consumatore.

(⁵⁷) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(⁵⁸) Sulla responsabilità del consumatore si veda A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2012, p. 1 la quale evidenzia che «[...] numerosi testi normativi che prendono in considerazione la tutela del consumatore finiscono per fare riferimento al consumatore medio che viene spesso, sorprendentemente, considerato come un soggetto normalmente informato, attento e che legge le informazioni e, nel caso del settore alimentare, le etichette. Dico sorprendentemente perché questa figura non sempre corrisponde alla media dei consumatori, i quali spesso omettono di leggere le informazioni o, per lo meno, lo fanno ma in modo non sempre cosciente finendo per vederci ciò che cercano o di cui hanno paura (le reazioni d'acquisto dei soggetti che cercano soluzioni dietetiche dimagranti sono esemplificative in questo senso). Ma il target del consumatore medio contrasta soprattutto con la stessa protezione che le disposizioni intendono assicurare. Siamo in presenza, insomma, di uno strano "controsenso" [...] credo che sia oramai giunto il momento di riesaminare tutta la disciplina della tutela del consumatore chiedendosi se non stiamo assistendo alla costruzione di una "responsabilità del consumatore"».

(⁵⁹) Sarà applicabile il regime sanzionatorio introdotto dalla Direttiva "Omnibus", Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. In particolare, vi è la possibilità per le autorità competenti (in Italia, l'AGCM) di irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 5.000 e 10.000.000 euro o – in caso di violazioni c.d. unionali o diffuse – fino al 4% del fatturato annuo realizzato dal professionista negli stati membri interessati dalla violazione.

(⁶⁰) Considerando 11 Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

Accanto alle predette criticità, però, se ne pone un'altra ancor più rilevante, concernente la circostanza che il mercato pretende prove che l'intero percorso "campo-tavola" rispetti al contempo, requisiti ambientali, sociali e di governance di guisa che schemi come, in via esemplificativa, "Filiera Grano Duro 100 % Italiano" obbligano tutte le aziende agricole, i molini, i pastifici ed i centri logistici di quella filiera a seguire le Linee Guida di Coltivazione Sostenibile e a registrare i dati in una piattaforma comune, con audit periodici sul rispetto di quelle linee guida⁶¹.

In ambito globale si pensi all'esempio più emblematico che è quello relativo alle B-Corp (Benefit Corporation). Le *Benefit corporation* sono espressione di un movimento divenuto globale, intenzionato a rendere il beneficio comune parte del core business aziendale, sul presupposto che le imprese possano svolgere un ruolo primario nella promozione del bene comune. In questa prospettiva, lo scopo della società non è da ritenersi circoscritto alla mera generazione e distribuzione degli utili, ma comprende anche gli interessi

degli stakeholder impegnandosi a bilanciare profitto e benefici per la comunità e l'ambiente e inserendo questa responsabilità nello statuto societario.

In particolare, la *B Lab*⁶² un ente no profit internazionale, provvede a valutare le B Corp (Benefit Corporation), le quali si sottopongono volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B-Lab. Tra l'altro, la nuova versione dell'8 aprile 2025⁶³ degli *standard* B Corp eleva ancora di più i livelli minimi di performance a tutta la *value chain* (emissioni Scope 3, living wage dei fornitori, governance inclusiva) trasformando il rating aziendale in un obbligo di coerenza per tutti i partner commerciali.

In tale direzione, sembra potersi affermare che in assenza di standard univoci, le certificazioni di sostenibilità restano efficaci come strumento solamente se maggiormente supportato da criteri oggettivi, verifiche indipendenti e responsabilità lungo l'intera filiera.

6.- Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente

⁽⁶¹⁾ In tal senso, si pensi, ad esempio, al Codice di agricoltura sostenibile Barilla che obbliga 8500 aziende ad adeguarsi alle linee guida della Carta mulino o ancora alla certificazione 100% made in Italy che prevede il rispetto di alcuni requisiti obbligatori: ideati e fabbricati interamente in Italia; realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell'azienda; costruiti interamente in Italia; realizzati con semilavorati Italiani; con tracciabilità delle lavorazioni; costruiti con materiali naturali di qualità; materiali naturali individuali o composti; materiali di qualità e prima scelta per l'uso previsto; con tracciabilità della provenienza delle materie prime; costruiti su lavorazioni tradizionali tipiche; particolari lavorazioni aziendali; utilizzo di tecniche tradizionali tipiche, realizzati nel rispetto del lavoro igiene e sicurezza; realizzati nel pieno rispetto del lavoro; a norma igiene sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei manufatti impiegati.

⁽⁶²⁾ *B Lab* è un ente *no profit* che dal 2007 supporta, supervisiona, controlla e riconosce le *benefit corporation*. Questo ente è strutturato intorno a tre corpi, *Board of Directors*, *Global Governance Council*, *Standards Advisory Council*, quest'ultimo composto da 20 membri indipendenti, inclusi accademici e professionisti che creano e supervisionano gli standard di certificazione. L'ente è finanziato dalle compagnie certificate come B Corps e da investimenti privati. Il processo di certificazione è composto da una valutazione di impatto (*B Impact Assessment*), che consiste in un questionario che copre cinque aree (*governance, workers, community, environment, customers*).

⁽⁶³⁾ I nuovi *standard* sono consultabili sul sito <https://www.bcorporation.net/en-us/standards/performance-requirements/>. In particolare, i nuovi *standard* di B Lab richiedono alle aziende di intraprendere azioni significative in tutte le principali aree di impatto sociale, ambientale e di governance. Soddisfando queste aspettative, le aziende possono dimostrare leadership in pratiche aziendali responsabili e gestione dell'impatto. Questi *standard* sono stati progettati per migliorare l'impatto, fornire chiarezza su cosa significhi essere un'azienda leader e integrare il feedback delle varie parti interessate sul suo sviluppo. I requisiti specifici che un'azienda deve soddisfare dipendono dalle sue dimensioni, dal suo settore e dall'industria, che vanno da 20 a 124 requisiti per essere certificati e riguardano le seguenti aree: a) scopo e governance delle parti interessate: le aziende agiscono in conformità con uno scopo definito e incorporano la governance delle parti interessate nel processo decisionale. In tal modo, contribuiscono a un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo per tutte le persone e il pianeta; b) lavoro equo: le aziende forniscono posti di lavoro di buona qualità e hanno culture positive sul posto di lavoro; c) giustizia, equità, diversità e inclusione (JEDI): le aziende hanno luoghi di lavoro inclusivi e diversi e contribuiscono a comunità giuste ed eque; d) diritti umani: le aziende trattano le persone con dignità e rispettano i loro diritti umani; e) azione per il clima: le aziende agiscono per combattere la crisi climatica e i suoi impatti; f) gestione ambientale e circolarità: le aziende dimostrano una gestione ambientale e contribuiscono all'economia circolare nelle loro operazioni e nella loro catena del valore. Entrambi minimizzano gli impatti negativi, per aiutare a rimanere entro le soglie ecologiche e perseguire impatti positivi; g) affari governativi e azione collettiva: le aziende svolgono un ruolo di primo piano nel promuovere la comprensione condivisa e nell'attuazione di soluzioni verso un'economia equa, inclusiva e rigenerativa. Questo ruolo include un contributo equo e responsabile alle economie e alle infrastrutture dei loro paesi operativi.

come le certificazioni di sostenibilità siano ormai divenute un architrave del governo delle filiere agro-alimentari, collocandosi al crocevia fra politica pubblica, rischio reputazionale e strategie di mercato. Tuttavia, l'ingresso della sostenibilità ha lasciato assistere ad una vera e propria proliferazione di certificazioni private, la quale porta con sé per un verso, il rischio di generare una frammentazione e di creare, dunque, confusione tra i destinatari, diluendo il valore informativo di ciascuna certificazione e per altro verso, la sovrapposizione di requisiti e, dunque, l'aumento degli oneri per le PMI costrette a sottoporsi a più schemi certificativi - benché a questo si stia cercando di porre ammenda attraverso l'equivalenza tra *standard* sì che il rispetto di uno di essi possa essere sufficiente e valere anche per tutti gli altri *standard* dichiarati equivalente rispetto a quello.

Tutto ciò potrebbe favorire fenomeni di "*certification shopping*" ossia la ricerca dello schema più favorevole piuttosto che del più rigoroso in termini di sostenibilità, giungendo, in una sorta di eterogenesi dei fini, ad esiti opposti rispetto a quelli voluti dal legislatore.

Al contempo, si potrebbe assistere allo spostamento sull'autonomia negoziale del compito di definire e far rispettare obiettivi ambientali e sociali, creando un vantaggio concorrenziale per gli operatori più virtuosi e trasferendo parte del rischio (e del costo) di non conformità ai partner meno strutturati.

Non si può, inoltre, non rilevare che uno *standard* internazionale, rischiando di uniformare verso il basso, potrebbe risultare poco ambizioso, rappresentando un compromesso che non stimola sufficientemente il progresso verso una reale sostenibilità così come uno *standard* globale uniforme potrebbe non cogliere le specificità territoriali, ambientali, culturali e socioeconomiche dei diversi paesi, potendo anche svantaggiare i produttori più vulnerabili e meno tecnologicamente attrezzati di paesi extra-UE rischiando di escluderli totalmente dal mercato globale.

A contrario, rimane, altresì, da chiedersi se proprio la circostanza che si sia dinnanzi ad un mercato globale non possa generare una eventuale doppia disegualianza nella misura in cui i prodotti certificati UE si trovino a concorrere con prodotti extra UE non sostenibili e che, in quanto tali, complice la mancata sottoposizione a multiple certificazioni, potrebbero avere un costo decisamente inferiore.

Una strategia utile potrebbe, forse, essere quella di stabilire *standard* minimi globali, integrabili con certificazioni volontarie più avanzate a livello regionale o

nazionale. In questo modo, da un lato, verrebbero preservate le peculiarità locali, incentivando l'innovazione e la valorizzazione degli ecosistemi territoriali e dall'altro lato, sarebbe garantita una "soglia di ingresso" condivisa, a tutela della concorrenza leale e della trasparenza verso i consumatori. Al contempo, vi sarebbe uno stimolo ad un costante innalzamento dell'"asticezza" sostenibile, grazie al dinamismo competitivo generato dagli standard superiori facoltativi.

Solo attraverso un simile equilibrio - fra omogeneità minima e differenziazione virtuosa - sarà possibile trasformare le certificazioni da "passaporto commerciale", mero requisito di mercato in autentico motore di sviluppo sostenibile per l'intera filiera agro-alimentare.

ABSTRACT

Il contributo mira ad esaminare la disciplina giuridica delle certificazioni di sostenibilità nella filiera agro-alimentare, mettendo in luce l'evoluzione da strumento di mera conformità a leva strategica di governance di filiera. Dopo aver ricostruito la nozione di "certificazione" e le relative tipologie (obbligatorie, regolamentate, volontarie; di prodotto e di processo; pubbliche e private), si pone l'attenzione sul cambiamento funzionale di queste ultime: attestazioni che si orientano verso il clima, l'acqua, il benessere animale, la biodiversità, l'economia circolare e l'etica del lavoro. Emerge il progressivo spostamento dall'approccio di compliance a quello di performance: la sostenibilità—nelle dimensioni ambientale, sociale ed economica—diventa parametro competitivo nei rapporti B2B e fattore reputazionale nei rapporti B2C.

Tuttavia, sul piano applicativo si pongono alcune criticità: l'adozione generalizzata di standard privati da parte della GDO impone ai fornitori adeguamenti onerosi, generando asimmetrie tra grandi e piccoli operatori e ponendo problemi di accesso ai mercati per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. Allo stesso tempo, la proliferazione di schemi pubblici e privati può minare la funzione di certezza e trasparenza propria della certificazione, favorendo fenomeni di greenwashing e certification shopping.

In tale direzione, la frammentazione degli standard, gli oneri eccessivi per le PMI, il rischio di uniformazione al ribasso degli schemi globali e la doppia disegualianza concorrenziale con prodotti extra-UE non certificati lascia propendere per l'adozione di un modello ibrido basato su soglie minime globali integrate da cer-

tificazioni avanzate regionali/nazionali, capace di bilanciare omogeneità e differenziazione virtuosa e di trasformare la certificazione in autentico motore di sviluppo sostenibile per l'intera filiera.

The essay aims to examine the legal framework of sustainability certifications in the agro-food chain, highlighting the evolution from a mere compliance tool to a strategic lever of supply chain governance. After reconstructing the concept of "certification" and the related types (compulsory, regulated, voluntary; of product and process; public and private), attention is given to the functional change of the latter: certificates on climate, water, animal welfare, Biodiversity, circular economy and work ethic. There is a gradual shift from the compliance approach to the performance approach: sustainability-in environmental, social and economic dimensions-becomes a competitive parameter in B2B relationships and a reputational factor in B2C relationships.

However, there are some implementation challenges: the widespread adoption of private standards by the GDO requires suppliers to make costly adjustments, creating asymmetries between large and small operators and market access problems for producers in developing countries. At the same time, the proliferation of public and private schemes can undermine the function of certainty and transparency of certification, favoring phenomena of greenwashing and certification shopping.

On these basis, the fragmentation of standards, excessive burdens on SMEs, the risk of downward standardization of global schemes and the double competitive inequality with non-EC products Non-certified EU leads to the adoption of a hybrid model based on global minimum thresholds complemented by regional/national advanced certifications, able to balance homogeneity and virtuous differentiation and to transform the certification in authentic engine of sustainable development for the whole supply chain.

Ambiente e agricoltura nel Regolamento (UE) sul ripristino della natura*

Giuseppe Spoto

1.- Il ripristino della natura

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il Regolamento (UE) 2022/869¹, si inserisce nel percorso avviato dall'Unione europea per realizzare in concreto il principio del "guadagno netto", restituendo alla natura più di quello che ad essa viene sottratto². Gli Stati membri sono chiamati a ripristinare gli habitat coperti da foreste, pascoli, fiumi, laghi e fondali corallini, riportando questi ecosistemi in buone condizioni³. Gli Stati membri dovranno adottare adeguati piani nazionali, spiegando dettagliatamente come raggiungere gli obiettivi fissati⁴, rispettando i principi di trasparenza, inclusività,

efficacia e apertura alla effettiva partecipazione del pubblico e degli *stakeholders*.

Il traguardo che è stato programmato in una scansione temporale piuttosto ristretta è molto ambizioso e complesso, ma è certamente necessario in riferimento alle evidenze scientifiche che dimostrano il collegamento della perdita di biodiversità con i problemi di *climate change*. Premesso questo aspetto che non può essere certamente trascurato, bisognerebbe cercare di rendere la protezione dell'ambiente compatibile con l'attività umana e con la produzione di cibo che non può essere ridotta e che deve tenere in considerazione le esigenze crescenti dovute all'aumento della popolazione mondiale.

Prima dell'approvazione del Regolamento sul ripristino della natura, tra le principali fonti della protezione della biodiversità in Europa potevamo annoverare certamente le misure introdotte dalla Direttiva 79/409/CEE relativa alla "Conservazione degli uccelli selvatici", conosciuta come Direttiva Uccelli e le disposizioni introdotte dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", conosciuta come Direttiva Habitat.

La Direttiva Uccelli del 1979, che è stata successiva-

(*) Questo lavoro rientra nell'ambito delle attività del progetto PRIN 2022 PNRR "Restoring nature for the children of Italy" - RINASCI CUP F53D23012010001 finanziato dall'Unione europea - Next Generation.

(¹) Il 17 giugno 2024, dopo un iter di gestazione molto lungo, è stato adottato il Regolamento 2024/1991 conosciuto anche come *Nature Restoration Law*. Si tratta di un testo normativo estremamente corposo che comprende svariati allegati e una copiosa documentazione costituita da studi di impatto e perfino un *Factsheet* per facilitare la comprensione degli aspetti fondamentali. Da questi elementi risulta evidente la necessità di una lettura interdisciplinare che tenga conto di competenze assai diverse.

(²) Sul principio del c.d. "guadagno netto" cfr. L. Paoloni, *La biodiversità agricola*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, Tomo I, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2023, 333. Sul tema della protezione della biodiversità: M. Benozzo, F. Bruno, *La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale*, Milano, Giuffrè, 2009; S. Masini, *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria sulla protezione della natura*, Milano, Giuffrè, 1997.

(³) Sui piani di ripristino v. le analisi di N. Ferrucci, *Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: una prima overview*, in *Diritto Agroalimentare*, 2024, p. 477. La tabella di marcia indicata dal Parlamento sembra dare priorità alle aree Natura 2000 fino al 2030, Tuttavia, gli Stati membri sono chiamati a mettere in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I del Regolamento entro il 2030 su almeno il 30% della superficie totale, come quantificata nel piano nazionale di ripristino ex articolo 15 del regolamento; entro il 2040 su almeno il 60% ed entro il 2050 su almeno il 90% della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

(⁴) M. Ferrara, *A prima lettura del regolamento UE sul ripristino della natura (reg. UE 2024/1991)*, in *federalismi.it*, 24, 2024, 114 s. secondo cui la scelta di affidare la normazione sul ripristino della natura a un regolamento e non più alla fonte-direttiva, come avvenuto in passato, conferma l'intenzione del legislatore europeo di adottare politiche "a vincolatività progressiva nella materia ambientale" per la necessità di adempiere a obblighi assunti in sede internazionale. Per un approfondimento delle indicazioni del Regolamento relativamente ai piani di ripristino si rinvia alla lettura del saggio di N. Ferrucci, *Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: una prima overview*, in *Diritto agroalimentare*, 3, 2024, 500 ss. Secondo E. Chiti, *Pubblica amministrazione e transizione ecologica*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2024, 736 s. la programmazione diretta all'integrità degli ecosistemi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1991 è figlia della c.d. "primazia ecologica" che l'Unione europea intende perseguire, con la conseguenza che l'esigenza di salvaguardia degli ecosistemi potrebbe finanche prevalere sulle esigenze sociali ed economiche che dovessero risultare eventualmente confliggenti.

mente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE, e la Direttiva Habitat valorizzano il sistema della rete ecologica Natura 2000⁵, istituita a livello europeo per conservare gli habitat naturali di particolare interesse per la fauna e la flora.

Il Regolamento sul ripristino della natura ha come obiettivo il superamento dei punti deboli delle direttive Uccelli e Habitat che non avevano fissato scadenze per le azioni da compiere al fine del mantenimento o ripristino degli habitat e che non avevano previsto obblighi specifici al di fuori della rete Natura 2000. In direzione opposta, il Regolamento sul ripristino della natura fissa precise scadenze temporali per il raggiungimento degli obiettivi ed estende l'ambito di applicazione anche al di fuori della rete ecologica Natura 2000.

Il documento più importante che precede il Regolamento è la "Strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030" che parte dalla constatazione secondo cui gli esseri umani vivono all'interno degli ecosistemi e dipendono da questi ultimi. Più precisamente, secondo tale documento, oltre la metà del PIL mondiale dipende dalla natura e dai servizi ecosistemici che essa fornisce. Pensiamo, in proposito, a settori economici fondamentali come l'attività edilizia, l'agricoltura e la produzione alimentare che sono fortemente legati alla biodiversità.

Questa connessione tra biodiversità e attività economiche è presa in considerazione anche nel contesto del *Green Deal* europeo, sottolineando che investire nella natura può portare a benefici economici significativi, come la creazione di nuovi posti di lavoro, il miglioramento della resilienza economica e contribuendo più in generale alla stabilità economica complessiva.

La Strategia dell'Unione sulla biodiversità per il 2030 va nella stessa direzione intrapresa da due altri docu-

menti, approvati nel 2021: la Nuova strategia per le foreste per il 2030 e la Strategia per il suolo per il 2030.

Procedendo all'esame del testo del Regolamento sul ripristino della natura, che segue l'approccio "One Health", sulla base della convinzione che esiste un nesso intrinseco tra salute umana, salute degli animali e natura resiliente⁶, in via preliminare, va osservato che il lessico scelto dal legislatore sembra rilevare una precisa strategia di azione, testimoniata dal fatto che è richiamato il concetto di natura (*nature*), piuttosto che quello di ambiente (*environment*). Questa scelta permette di tenere a debita distanza tutte le problematiche sorte per individuare l'esatto inquadramento del perimetro normativo della nozione di ambiente che hanno contraddistinto il dibattito dottrinale degli ultimi anni, anche in relazione alle esigenze di individuazione degli ambiti di competenza tra la funzione legislativa e l'esercizio della funzione amministrativa⁷.

È certo che gli obiettivi di salvaguardia della natura e di contrasto al riscaldamento climatico sono fondamentali e irrinunciabili, ma dovrebbero essere guardate con maggiore cautela e ponderazione tutte le misure proposte dal Regolamento che andranno ad impattare fortemente sul comparto agricolo e sul comparto della pesca. Il rischio di un approccio rigido ai problemi dimentica il ruolo fondamentale che l'agricoltura⁸ è chiamata a svolgere per realizzare gli obiettivi di sviluppo rurale. Occorre propugnare una lettura del *Nature Restoration Law* partendo invece da un approccio multifunzionale per bilanciare tutti gli interessi in gioco, in modo da realizzare una proficua cooperazione. L'ecologismo ad ogni costo o, più in generale, un approccio radicale perpetrato per risolvere gli urgenti e improcrastinabili problemi ambientali non può essere considerata l'unica strada da seguire, ma è una scelta necessaria che deve certamente coordi-

⁽⁵⁾ Cfr. M. Brocca, *La Rete Natura 2000*, in N. Ferrucci (a cura di), *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, III, Torino, Giappichelli, 2020, p. 157.

⁽⁶⁾ L. Violini (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, Giappichelli, 2023. Per l'approfondimento della nozione di biodiversità come intreccio di dinamismi relazionali si rinvia a N. Ferrucci, *Riflettendo sulla biodiversità*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n.2-2023, p. 13.

⁽⁷⁾ Sulla nozione giuridica di ambiente si vedano: R. Agnoletto, *Natura e ambiente nella prospettiva della biodiversità*, in *Foro Amm.*, fasc. 7, 2018, 1377; F. Spantigali, *Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1999, 226. Per quanto riguarda l'impatto della dimensione ambientale nei processi normativi e decisionali delle politiche pubbliche si vedano: B. Caravita Di Toritto, L. Cassetti, A. Morrone, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2016, 90 e più di recente M. Benozzo, F. Bruno, *Trattato di Diritto dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2025, 22 ss.

⁽⁸⁾ E. Cavallin, *Nature Restoration and Agriculture and Forestry At the Opposite Site of the Fighting Ring or Compatible After All? An Analysis of the Proposal and the Final Agreement on the Nature Restoration law*, in *Eu. Energy and Env. L.R.*, 2024, 48 s.

narsi con ulteriori strumenti più “soft” in modo da bilanciare gli obiettivi di una sostenibilità integrale.

Per questa ragione, è essenziale mettere in risalto i punti di forza e i punti di maggiore criticità del nuovo testo normativo a cominciare dall’ambiguità semantica⁹ che ha accompagnato la sua traduzione, perché nonostante il Regolamento offra una definizione che guida l’interprete, va comunque rilevato che il termine “*restoration*” tradotto in italiano come “ripristino” genera non poche perplessità, visto che non si tratta di una semplice “restaurazione” degli habitat del passato, ma piuttosto di un miglioramento che deve avvenire in modo sostenibile¹⁰.

Del resto, scegliendo di dare troppa enfasi all’aspetto di un generico ritorno al passato nel declinare le esigenze di ripristino degli habitat, rimane irrisolto il problema di individuare quale dovrebbe essere la conformazione territoriale pregressa da prendere in considerazione in concreto, con il rischio di perdere di vista i fattori e le cause che nel tempo hanno concorso a determinare l’attuale situazione di modifica territoriale o di degrado e/o abbandono.

2.- Le maggiori criticità

In linea generale, il Reg. (UE) 2024/1991 intende rivoluzionare l’approccio generalmente seguito fino a questo momento, spingendo gli Stati a procedere dalla mera protezione e conservazione della natura al suo recupero, riportando gli ecosistemi degradati “indietro nel tempo”, pur con le precisazioni già descritte in merito all’esatto significato da attribuire al concetto di “*restoration*”.

Tra i punti più rilevanti, va sottolineato che gli Stati membri dovranno ripristinare almeno 25.000 km di fiumi che scorrono liberamente, senza perdite nette nella superficie nazionale totale dello spazio verde urbano e della copertura arborea urbana. Proprio l’obiettivo di ripristino dei corsi dei fiumi rappresenta la più grande preoccupazione per molti territori dell’area

mediterranea, in considerazione della fragilità idrogeologica che spesso negli ultimi anni ha visto aree rurali e urbane teatro di esondazioni e alluvioni che hanno prodotto gravissimi danni. Se è vero che questi danni sono soprattutto cagionati dal consumo del suolo e non dallo scorrimento libero dei fiumi che viene invece additato da molti esperti come un possibile rimedio, si deve però osservare che la conformazione dei corsi d’acqua del nord e del centro Europa è assai diversa rispetto a quelli dell’area mediterranea. Pensare di ripristinare il flusso delle acque senza rafforzare le opere di contenimento del dissesto idrogeologico dei territori e senza tenere conto dell’emergenza e del degrado specifico che si sono amplificati soprattutto negli ultimi anni potrebbe rappresentare una pericolosa utopia, inconsapevole delle effettive esigenze locali.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al ripristino dei bacini idrici, compresi i fiumi, vi sono, infatti, parecchie obiezioni su cui riflettere, in quanto il legislatore europeo non ha tenuto debitamente conto di tutte le conseguenze che le misure introdotte potrebbero avere. Per comprendere queste critiche, è opportuno ricordare che le conoscenze sulle variazioni morfologiche dei fiumi italiani dimostrano quanto sia fondamentale stabilire e chiarire la traiettoria di evoluzione, la gestione dei sedimenti, le potenzialità e i limiti degli interventi di riqualificazione. Vi sono molti fattori che influenzano l’andamento dei fiumi che possono essere determinanti per modificare la direzione dell’acqua. Il mancato controllo di situazioni territoriali specifiche potrebbe comportare, relativamente al flusso delle acque, la formazione di angoli sempre più ripidi o l’accumulo eccessivo di detriti, erodendo considerevolmente determinati punti del terreno e generando esondazioni.

Inoltre, il Regolamento in parola inasprisce i problemi derivanti dal deflusso ecologico previsto dalla Direttiva Acque (Dir. 2000/60/CE) dimenticando che tale disciplina ha finito per non trovare in concreto applicazione, perché fortemente lesiva dei sistemi di irrigazione,

⁽⁹⁾ Sul punto si veda la riflessione di N. Gabellieri, *Nature Restoration Law e programmazione ambientale: quali prospettive per la ricerca geografico-storica?*, in *Rivista Geografica Italiana*, 4, 2024, 73.

⁽¹⁰⁾ Sul concetto di sviluppo sostenibile, *ex multis* cfr. G. Cordini, *Lo sviluppo sostenibile per l’ambiente alla luce del diritto pubblico comparato*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente*, a cura di P. Fois, IX convegno SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), Alghero, 16-17 giugno 2006, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, 491 ss.; F. Fracchia, *Il principio di sviluppo sostenibile*, in *Diritto dell’ambiente*, a cura di G. Rossi, Torino, Giappichelli, 2021, 181 ss.; S. Manservigi, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell’Unione europea ed il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, a cura di G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò, Milano, Giuffrè, 2014, 175 ss.

in un contesto che presenta un considerevole aumento dei problemi legati alla siccità.

In considerazione della situazione attuale, non può essere neanche interpretato positivamente il delicato tema dell'abbattimento degli argini senza prevedere casse di espansione (o comunque prevedendo interventi insufficienti), perché è evidente che tali misure produrranno conseguenze molto critiche in ambito agricolo.

Altre criticità, come meglio cercheremo di esporre più avanti, riguardano il rapporto con la PAC e soprattutto le potenziali interferenze tra gli interessi pubblici patrocinati dal Regolamento e la proprietà privata¹¹ che non sono state adeguatamente prese in considerazione nella redazione del testo definitivo, perché è evidente che i confini degli Stati membri non coincidono con i confini degli ecosistemi da tutelare, così, se è vero che gli obiettivi generali sono gli stessi per tutti i Paesi membri, la pianificazione dell'impatto degli interventi e il bilanciamento degli interessi socio-economici locali con il ripristino della natura potranno produrre risultati assai diversi, finendo inevitabilmente per coinvolgere interessi privati.

La tutela degli habitat e delle specie non si impone così soltanto nei rapporti tra Unione europea e singoli paesi membri, ma inevitabilmente ammette la possibilità di limitare l'iniziativa economica delle imprese o di conformare la proprietà, anche se pur sempre attraverso una ponderata mediazione dei piani nazionali di ripristino¹².

3.- *Gli agricoltori custodi dell'ambiente e della biodiversità degli ecosistemi agricoli*

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, a mente dell'art.

11 del Regolamento, gli Stati membri sono chiamati a mettere in atto determinate misure di ripristino. Più specificatamente, gli Stati membri devono adottare le misure idonee a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due fra tre indicatori, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli stabiliti a mente dell'art. 14, par. 5.

Questi indicatori sono identificati nell'indice delle farfalle comuni descritto nell'Allegato IV del regolamento¹³, nello stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati¹⁴, nella percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità¹⁵. Il regolamento impone inoltre l'obbligo di adottare misure di ripristino in modo che l'indice della fauna avicola comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, raggiunga livelli differenziati in funzione del livello di depauperamento degli habitat agricoli nei quali le specie vivono.

Tra le misure previste, vi è anche il ripristino delle torbiere drenate, almeno nella misura del 30% entro il 2030, almeno del 40% entro il 2040 e del 50% entro il 2050, ma per evitare eccessivi costi, la riумidificazione di tali zone va intesa su base volontaria per gli agricoltori ed i proprietari terrieri privati.

Per evitare di realizzare solo alcuni aspetti, trascurando altri fattori che potrebbero risultare importanti, sono stati elaborati indicatori diversificati. Inoltre, il Regolamento ha previsto un piano di emergenza per consentire di sospendere gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli, quando gli interventi programmati possano finire per ridurre la superficie coltivata al punto da compromettere la produzione alimentare, rendendola inadeguata rispetto ai fabbisogni.

(¹¹) Cfr. N. M. Hoek, *Nature restoration put to EU law: tensions and synergies between private property rights and environmental protection*, in *Spanningen tussen duurzaamheid en Europees recht*, a cura di N.M. Hoek, C. Jansen, A. Janssen, P. Kuypers, Deventer: Wolters Kluwer, 2024.

(¹²) U. Salanitro, *La tutela preventiva della biodiversità nel Regolamento europeo sul ripristino della Natura (Nature Restoration Law)*, in *Riv. Giur. AmbienteDiritto.it*, 1, 2025, 2.

(¹³) L'indice delle farfalle comuni è un importante fattore basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie caratteristiche in Europa. L'indicatore è elaborato in base al metodo utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M., *Assessing Butterflies in Europe – Butterfly Indicators 1990-2018*, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.

(¹⁴) Più esattamente questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm. Si veda l'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999.

(¹⁵) Allo scopo di assolvere a questo compito, gli elementi del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di "perturbazioni esterne negative" secondo il metodo LUCAS (Land Use/Cover Area frame Survey) aggiornato periodicamente per migliorare l'affidabilità dei dati. Si tratta di un sistema per monitorare lo stato di qualità del suolo e i cambiamenti nel tempo.

Tuttavia, se è vero che il Regolamento contiene tale clausola di salvaguardia prevedendo esplicitamente che in circostanze eccezionali, sarà possibile sospendere gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli, i timori di avere introdotto ulteriori costi difficilmente sopportabili per gli agricoltori in Europa sono certamente fondati. Sul punto, la Commissione ha condotto una valutazione di impatto che non rappresenta pienamente le conseguenze che i produttori primari rischiano di dover sopportare, ponendo attenzione sui benefici che deriveranno per la natura, senza considerare adeguatamente gli effetti collaterali.

Nonostante il Regolamento faccia più volte riferimento alla Politica Agricola Comune¹⁶, il principale punto debole deriva proprio dalle difficoltà di bilanciare l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente con l'implementazione di attività produttive agricole in sintonia con gli obiettivi della sostenibilità¹⁷.

Nel testo della PAC¹⁸ che riguarda il periodo 2023-2027, l'Unione europea si è proposta di incentivare l'agro-ecologia e i metodi biologici. Per raggiungere que-

sti obiettivi gli agricoltori europei sono chiamati a organizzare le loro attività produttive in modo più sostenibile rispetto all'ambiente. Gli obiettivi fissati includono la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi e dei fertilizzanti, nonché la diminuzione delle vendite di antimicrobici per gli animali allevati e per l'acquacoltura. La PAC ha previsto una "condizionalità rafforzata", cioè un insieme di condizioni che devono essere raggiunte dai beneficiari dei finanziamenti e che sono legate allo sviluppo rurale, ambientale e a misure a favore del clima. Il sistema adottato¹⁹ condiziona il finanziamento al raggiungimento degli obiettivi ed è stabilito il meccanismo degli ecoschemi²⁰, obbligatorio per gli Stati membri, ma facoltativo per gli agricoltori, il quale premia con pagamenti supplementari coloro che adottano pratiche utili per l'ambiente ed il clima che vadano oltre ai vincoli fissati²¹.

Gli agricoltori svolgono l'importante funzione di custodi dell'ambiente e devono essere visti come soggetti bioregolatori, non in un rapporto di antagonismo con la biodiversità, ma piuttosto come difensori dell'am-

(¹⁶) In verità il Regolamento in commento fa espressamente riferimento al ruolo fondamentale degli ecosistemi agricoli, ma richiama direttamente la PAC solamente negli articoli 14 e 15. Un importante riferimento alla PAC è inoltre presente nel considerando 58 che sottolinea la necessità di allineare le misure di ripristino con gli obiettivi della politica agricola europea.

(¹⁷) Per un approfondimento del concetto di sostenibilità e di pratiche sostenibili si vedano: M.J. Cohen, *Sustainability*, Cambridge, Polity Press, 2021.; E. Ronchi, *Le sfide della transizione ecologica*, Milano, Piemme, 2021; E. Eckert – O. Kovalevska, *Sustainability in the European Union: Analyzing the Discourse of the European Green Deal*, Journal of Risk and Financial Management, 2021, 80 ss.

(¹⁸) Dovremmo più precisamente parlare di politiche agricole comuni al plurale, perché periodicamente le norme della politica agricola comune cambiano – di regola ogni sette anni – anche se l'ultima Pac 2023-2027 riguarda un quinquennio, perché ha avuto inizio più tardi. Come è noto, le politiche di sostegno dell'agricoltura europea intendono incrementare la produttività agricola, assicurare un reddito equo agli agricoltori, stabilizzare i mercati, assicurare prezzi ragionevoli alla popolazione, garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole. Gli obiettivi sono rimasti nel tempo gli stessi, ma l'attenzione attuale si è spostata dalle esigenze di approvvigionamento di grandi quantità di cibo al rispetto ambientale e alla salubrità degli alimenti. L'ammontare dei finanziamenti del settore agricolo europeo varia periodicamente, ma variano anche i criteri per la distribuzione. Nonostante le contrazioni economiche sono evidenti rispetto al passato, la PAC continua a rappresentare un capitolo di spesa molto elevato nel bilancio europeo, combinando tre strumenti: il sostegno al reddito degli agricoltori attraverso pagamenti diretti; le misure di mercato per evitare i rischi del settore (Fondo europeo agricolo di Garanzia – primo pilastro della Pac); le misure di sviluppo rurale (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – secondo pilastro cofinanziato da Ue e Paesi membri). Le cinque linee di intervento della PAC 2023-2027 per quanto riguarda l'Italia sono ripartite in base alle seguenti percentuali: sostegno al reddito di base (48% delle risorse); sostegno redistributivo al reddito (10% delle risorse); sostegno ai giovani agricoltori (2% delle risorse a favore degli under 40 per i primi 5 anni dell'insediamento e per le aziende sotto i 90 ettari); ecoschemi – regimi per clima e l'ambiente (25% delle risorse con contributi concessi in base agli obiettivi di sostenibilità raggiunti); pagamenti accoppiati (13% delle risorse distribuite come premi per determinati produzioni).

(¹⁹) Per un approfondimento critico si veda: M. Giuffrida, *La nuova Pac: Scelte e criticità*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n.4-2023, 16-28 e per quanto riguarda il rispetto della condizionalità si vedano soprattutto le riflessioni a pag. 22.

(²⁰) In particolare, per l'Italia, sono stati individuati 5 ecoschemi: per la zootecnia, la riduzione di antimicrobici e l'aumento del pascolo allo stato brado; l'inerbimento delle interfila di colture arboree; gli oliveti di interesse storico e paesaggistico; i sistemi di foraggiere estensive; gli incentivi alle colture di interesse degli impollinatori.

(²¹) Sul ruolo della politica agricola comune nella transizione ecologica: Aa.Vv., *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, a cura di S. Masini e V. Rubino, Bari, 2021; M. Alabrese – E. Cristiani, *Clima e impegni internazionali nell'attuazione della PAC*, in Riv. dir. agr., 2022, 2, 216 ss.; M. V. Borghetto, *Note critiche sul piano strategico nazionale italiano alla luce del "green deal": la mancata percezione dell'obiettivo di rafforzamento della posizione della comunità agricola*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2022, fasc. 2, 151 ss. Sulle misure agroambientali: L. Russo, *Le "nuove" misure agroambientali della PAC 2023-27: quali novità?* in Riv. dir. agr., 2022, 2, 142 ss.; N. Lucifero, *I regimi ecologici volontari e la loro attuazione a livello nazionale*, in Riv. dir. agr., 2022, 2, 289.

biente stesso²². Sotto questo profilo, merita attenzione il documento presentato dall'Italia al Consiglio Agrifish di Bruxelles²³ del 20 novembre 2023 che ha affermato il fondamentale ruolo delle pratiche agricole sostenibili come l'agricoltura su piccola scala, l'agricoltura biologica, i pascoli di montagna, la gestione sostenibile delle foreste, ribadendo la necessità di accompagnare gli agricoltori che si trovano ad affrontare le ambiziose sfide in materia di clima, ambiente e benessere degli animali.

In Italia, in questa direzione, va ricordata l'approvazione della Legge 28 febbraio 2024 n. 24 che ha riconosciuto la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione.

In particolare, la legge n. 24/24 è rivolta all'esercizio dell'impresa agricola, in forma individuale o collettiva, comprese le società cooperative del settore agricolo e forestali che si occupano della manutenzione del territorio e dell'assetto idraulico e idrogeologico, della conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; dell'allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; della conservazione e tutela delle specie vegetali e arboree monumentali; di contrastare l'abbandono dell'attività agricola, il dissesto idrogeologico e il consumo del suolo, nonché la perdita di biodiversità attraverso insetti impollinatori e la coltivazione di piante e di varietà con potenziale netturifero e pollinifero.

La prospettiva del legislatore italiano reintroduce la centralità delle pratiche agricole che quando condotte in modo sostenibile rappresentano un efficace strumento per la realizzazione degli obiettivi previsti a livello europeo per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità.

Tornando al testo del Regolamento, rimangono certa-

mente condivisibili gli obiettivi prefissati di recupero degli ecosistemi in cattive condizioni, ma qualche perplessità deve essere rilevata per quanto riguarda la pluralità dei piani nazionali di attuazione che pur essendo necessari per tener conto delle differenze territoriali, potrebbero rivelarsi uno strumento fragile, ostacolando il raggiungimento di quell'elevato livello armonizzazione che ha mosso il legislatore europeo a prediligere lo strumento del Regolamento in luogo della Direttiva.

Orbene, sotto tale profilo, lo strumento normativo della direttiva sarebbe stato maggiormente in sintonia e (forse) più coerente con i piani nazionali di attuazione. Nonostante il Regolamento sul ripristino della natura abbia previsto alcuni meccanismi di protezione e vigilanza degli obiettivi raggiunti, quest'ultimo è un aspetto che meriterebbe di essere valutato con più attenzione.

Per quanto riguarda il ripristino degli ecosistemi urbani, le misure indicate dal Regolamento si snodano lungo due tappe che sono a carico degli Stati membri: la prima è relativa al periodo che va dall'entrata in vigore del Regolamento al 31 dicembre 2030, e prescrive l'adozione di interventi di tutela preventiva per contrastare la perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani individuata dai piani di ripristino, mentre la seconda, a partire dal 1° gennaio 2031, richiede agli Stati membri di aumentare sia la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, sia la copertura della volta urbana arborea, fino ad arrivare a quel "livello soddisfacente", a mente dell'art. 14, par. 5²⁴.

Da ultimo, non bisogna trascurare l'impatto che gli interventi richiesti produrranno certamente sulla disciplina in tema di caccia e pesca²⁵ e più in generale sulla proprietà terriera privata. Si tratta di problemi che

(²²) Sul punto cfr. F. Albinetti, *Attività agricola e sostenibilità: ambiente, agricoltura, uso dei suoli*, in *I Georgofili*, Quaderni, II, Società Editrice Fiorentina, 2023, 73 ss. che, partendo dalla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, considera indispensabile costruire regole di destinazione del suolo e delle risorse naturali in grado di coniugare attività agricola e tutela dell'ambiente e della biodiversità.

(²³) Il documento n. 15465/23 è stato presentato in vista del Consiglio "Agricoltura e Pesca del 20 novembre 2023, con il titolo: "A new role of farmers for vital and sustainable rural areas" presentando gli agricoltori come figure indispensabili per la tutela dell'ambiente e come custodi del territorio ed è stato sottoscritto da Francia, Austria, Polonia, Romania, Grecia, Finlandia e Lettonia.

(²⁴) Cfr. N. Ferrucci, *Il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: una prima overview*, in *Dir. agroalim.*, 3, 2024, 492-493.

(²⁵) Per un'idea della condizionalità si vedano soprattutto le riflessioni a pag. 22.

(²⁰) In particolare di interesse degli impollinatori.

(²¹) Come è noto, l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92, che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica, ma spetta alle regioni emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili. Cfr. N. Lucifero, *La caccia e la tutela della fauna selvatica dopo la modifica dell'art. 117 della Costituzione*, in *Dopo*

sono stati demandati alla predisposizione dei piani di attuazione, perché la tutela dei diritti di proprietà è di competenza dei vari Stati membri, ma una riflessione più approfondita in merito avrebbe dovuto essere compiuta.

4.- Responsabilità ambientale e Nature Restoration Law

Le norme del Regolamento sul ripristino della natura e le norme in tema di responsabilità ambientale si collocano su piani distinti, ma è inevitabile che potrebbero esistere punti di contatto, se un territorio assoggettato ad una causa di risarcimento del danno ambientale sia contestualmente preso in considerazione da un piano nazionale di ripristino²⁶.

Orbene, fermo restando la responsabilità del soggetto danneggiante, in virtù del principio “chi inquina paga”²⁷, rimane da capire se, in queste circostanze, i costi necessari al ripristino debbano essere interamente accollati al responsabile oppure se l’inserimento nel piano nazionale di ripristino e quindi l’applicazione della normativa del *Nature Restoration Law* (possa o) debba permettere una integrazione delle risorse finanziarie dedicate all’intervento.

Sul punto, la dottrina che ha approfondito le tecniche rimediali in tema di responsabilità del danno ambientale rileva che il costo del ripristino dovrà tener conto delle risorse da reperire in conformità alla relazione della Commissione, che dovrà essere presentata, previa consultazione degli Stati membri, al Parlamento europeo²⁸.

Il Regolamento non introduce solamente obblighi di ripristino, ma anche obblighi di non deterioramento e per questa ragione i piani di programmazione nazionale dovrebbero raccordarsi più efficacemente con la normativa sulla responsabilità ambientale, in quanto

potrebbero verificarsi interferenze in numerose situazioni, per esempio, per i danni ambientali derivanti da cause non facilmente misurabili ovvero per i danni ambientali da eventi diversificati con scarso impatto, quando singolarmente considerati, ma significativi se cumulati tra di loro.

Un altro aspetto che merita di essere rilevato riguarda le misure di compensazione tra aree interessate dal medesimo habitat compreso nella stessa regione biogeografica, in applicazione di un criterio che è stato previsto anche dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. Infatti, per quanto riguarda gli obblighi di non deterioramento, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione di considerare l’ambiente non deteriorato nel suo complesso. Così, quando si verifichi un deterioramento significativo in un’area interessata da un habitat, in assenza di alternative, si potrà eccezionalmente provvedere ad una compensazione in un’altra area interessata dal medesimo habitat compreso nella stessa regione biogeografica.

5.- Conclusioni

Provando a trarre le fila dell’analisi svolta, il giudizio sull’entrata in vigore delle nuove regole è certamente da apprezzare per gli obiettivi fissati, ma ad un’attenta lettura il suo inquadramento sistematico non soddisfa pienamente.

La previsione di obiettivi generali e astratti senza un collegamento con la realtà sociale, culturale e storica dei territori può diventare un pericoloso boomerang, contribuendo a generare diffidenza verso la salvaguardia dell’ambiente che invece non può essere più trascurata.

Non vi è dubbio che il Regolamento presenta aspetti condivisibili, ma non mancano criticità, soprattutto per quanto riguarda l’impatto che alcune misure rischiano

la modifica dell’art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla competenza della materia agricoltura, a cura di E. Rook Basile, atti del Convegno di Siena, 25-26 novembre 2005, Milano, Giuffrè. 2006, 189; C. De Benetti, *Il riparto di potestà legislativa tra “diritto” alla tutela della fauna selvatica ed “interesse” all’esercizio dell’attività venatoria*, in *Ricerche giuridiche*, vol. 4, num. 1, giugno 2015, 37 ss. Per quanto riguarda la pesca cfr. A. Turturro, *La “pesca” nel riparto di competenze legislative tra primo e secondo regionalismo: brevi osservazioni alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, 18, 2016.

(²⁶) U. Salanitro, *La tutela preventiva della biodiversità nel Regolamento europeo sul ripristino della Natura (Nature Restoration Law)*, in *Riv. Giur. AmbienteDiritto.it*, 1, 2025, 4, osserva che: «non si può escludere che un ambiente degradato, che sia stato danneggiato da un evento coperto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, sia inserito nel piano nazionale di ripristino, non essendo stato ancora oggetto degli interventi delle misure di riparazione».

(²⁷) Si veda M. Meli, *Il principio comunitario “chi inquina paga”*, Milano, Giuffrè 1996; Id., *Il principio “chi inquina paga” nel Codice dell’ambiente*, in Aa.Vv., *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, a cura di I. Nicotra e U. Salanitro, Torino, Giappichelli, 2010, 69 ss.

(²⁸) U. Salanitro, *La tutela preventiva della biodiversità nel Regolamento europeo sul ripristino della Natura (Nature Restoration Law)* cit., 5.

di avere nell'ambito del settore dell'agricoltura.

Al contrario, l'agricoltura può rappresentare una preziosa risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di salvaguardia del paesaggio naturale. In particolare, il ripristino delle zone umide e il ripristino del flusso dei fiumi, pur essendo obiettivi importanti, rischiano di diventare, aderendo pedissequamente alle previsioni del testo, misure anacronistiche, assolutamente lontane dalla conformazione specifica dei territori, con il paradosso di generare, in molte zone rurali, problemi più grandi di quelli che propongono di risolvere.

Il punto debole più grave è proprio aver dimenticato il carattere multifunzionale dell'agricoltura moderna²⁹ ed il ruolo fondamentale che essa è chiamata a svolgere per la tutela efficace dell'ambiente.

La clausola di salvaguardia che consentirebbe alle attività produttive agricole di ottenere deroghe agli stringenti obblighi previsti è molto debole, perché potrà essere invocata solo in caso di pericolo per l'approvvigionamento alimentare, ma l'agricoltura non è soltanto destinata alla produzione alimentare, perché è chiamata a svolgere anche una importante funzione nell'ambito delle produzioni agro-energetiche e della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Per queste ragioni, è importante attivarsi per l'esecuzione degli aspetti più urgenti del Regolamento, rimodulando in modo più razionale quelle misure eccessi-

vamente impattanti per le produzioni agricole, ricordando il ruolo dei custodi della natura degli agricoltori, con la consapevolezza che soltanto con un dialogo costruttivo con gli agricoltori come protagonisti del cambiamento, i governi potranno raggiungere i risultati auspicati.

ABSTRACT

Dopo un laborioso periodo di gestazione è stato approvato il Regolamento UE 2024/1991 che impone agli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ambienti naturali. Il ripristino non riguarderà solo le aree protette, ma tutti gli ecosistemi, compresi i terreni agricoli e le aree urbane. L'autore esamina punti di forza e punti deboli del Regolamento, mettendo in risalto i costi che avrà sull'agricoltura.

After a laborious gestation period, EU Regulation 2024/1991 has been approved, imposing legally binding targets on Member States for the restoration of natural environments. Restoration will not only concern protected areas, but all ecosystems, including agricultural land and urban areas. The author examines the strengths and weaknesses of the Regulation, emphasizing the costs it will have on agriculture.

□

⁽²⁹⁾ S. Carmignani, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. giu. agr. alim. amb.*, 1, 2016.

Ricordi

Ricordo del Professor Luigi Costato¹

Giulio Sgarbanti

Il perché mi siano state affidate le conclusioni di questo convegno, dedicato alla memoria del professor Luigi Costato, credo sia da rinvenire molto semplicemente nello scorrere del tempo, essendo diventato il decano degli agraristi in servizio ed essendo stato, da un lato, il primo dei suoi allievi ed essendo, tra essi, il più anziano. È quindi evidente che questo convegno ha per me e per tutti gli Allievi del professor Costato, che figurano tra gli organizzatori, un significato particolare.

Questo convegno si è inoltre caratterizzato per essere il primo della Comunità Scientifica di Diritto Agrario – di cui Costato era presidente onorario – che vuole in questo modo ricordarlo, inaugurando si spera una serie di convegni che dovrebbero avere cadenza annuale.

Proprio ieri, poi, in significativa coincidenza con la data di quello che sarebbe stato il suo novantesimo Compleanno – nella cui ricorrenza gli allievi si ritrovavano a pranzo con il comune Maestro per festeggiarlo – è stata celebrata una Santa Messa in suffragio la mattina nel Duomo di Rovigo e, nel primo pomeriggio, è avvenuta l'intitolazione dell'Aula Magna di Palazzo Angeli sempre a Rovigo quale "Aula Luigi Costato" alla presenza dei Familiari. Come è noto, Rovigo è la città dove principalmente ha vissuto Luigi Costato e alla quale era molto legato, come dimostra anche un Suo libro intitolato "Grazie Rovigo!" del 2018.

Può affermarsi del resto, come rimarcato nei saluti istituzionali che hanno accompagnato l'intitolazione dell'Aula, che l'espansione dell'Ateneo Estense con la

creazione di una sede distaccata a Rovigo si debba in gran parte all'iniziativa e all'opera di Luigi Costato, che ha svolto tutta la sua carriera accademica presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza di Ferrara, di cui è stato preside per tre mandati (e, ancor prima Direttore dell'allora Dipartimento di Scienze Giuridiche). Tutto ciò rende assai significativo lo svolgimento di questo convegno in memoria di Costato nelle sedi di Ferrara e Rovigo con l'apporto decisivo alla sua organizzazione, come detto, degli Allievi ferraresi e in particolare di Paolo Borghi, del Dipartimento di Giurisprudenza, che vi ha profuso un impegno straordinario.

Sarebbe molto difficile ripercorrere le relazioni e gli interventi che hanno animato questo convegno che ha spaziato dal Diritto agrario al Diritto alimentare – come da intitolazione – proprio poco dopo che il settore scientifico disciplinare ha allargato la sua denominazione in questa direzione e ciò, come si sottolineerà, sempre su impulso decisivo di Costato.

A parte la difficoltà, in realtà non mi spetta una relazione di sintesi finale, ma di concludere questo convegno soprattutto, credo, come dicevo all'inizio, quale uno degli allievi di Costato, alla cui memoria il convegno è dedicato, per cui mi sento autorizzato a dare spazio dapprima a ricordi personali e poi a qualche riflessione sul suo percorso scientifico, su cui già in precedenza alcuni Colleghi hanno scritto e su cui anche in questo convegno si è tornati a riflettere.

Ripercorrendo lo svolgimento di questo convegno, dal punto di vista dei temi trattati si sono tenute ben quattro sessioni sotto il comune filo conduttore dei percorsi in avanti e indietro fra armonizzazione e unificazione. La prima si è incentrata sul Diritto dell'Unione europea. Come non ricordare al riguardo che Costato ha tenuto per anni anche corsi generali di Diritto comunitario passando, alla fine della Sua carriera, sia pur per ragioni particolari, nel raggruppamento relativo.

La seconda sessione ha riguardato il Diritto agrario

(¹) Si tratta delle "Conclusioni" al Convegno "Diritto agrario e alimentare: armonizzazione, unificazione e percorsi inversi", I Convegno annuale della Comunità Scientifica di Diritto Agrario, Convegno in memoria del Prof. Luigi Costato, svoltosi a Rovigo e Ferrara il 17 e 18 Ottobre 2024. Già il Convegno di Firenze dell'AIDA del 15 e 16 dicembre 2023 era stato aperto con la lettura di un "Ricordo di Luigi Costato" di Alberto Germanò, poi pubblicato in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2024, p. 8.

nazionale, su cui Costato ha dato significativi contributi.

La terza sessione ha spaziato sul Diritto agrario dell'Unione europea di cui Costato è stato un massimo studioso avendo sottolineato l'importanza del diritto agrario comunitario quando ancora la gran parte degli agraristi erano abbastanza riluttanti ad occuparsene per varie ragioni.

La quarta ed ultima ha approfondito aspetti specifici del diritto alimentare, materia su Costato ha avuto un ruolo di primo piano, come poi meglio si preciserà.

Felicemente ha notato stamattina Marco Goldoni che i ritmi del convegno sono stati dettati dalla vicenda umana di Luigi.

La modalità di svolgimento del convegno è stata innovativa rispetto alla consuetudine dei convegni del nostro raggruppamento, con una relazione principale per ogni tema e poi subito dopo interventori che ne discutono.

Ma vengo brevemente ad alcuni ricordi personali di Costato, per far conoscere alcuni aspetti della Sua personalità soprattutto ai giovani e a chi non lo ha conosciuto.

La prima cosa che vorrei evidenziare è che per me e gli altri Suoi allievi Luigi Costato è sempre stato, nonostante la confidenza che c'era tra noi, "Il Professore" per antonomasia. Così lo chiamavamo con rispetto nel rivolgerci a Lui e così lo chiamavamo anche tra di noi. Ci siamo sempre inoltre rivolti Tutti a Lui dandogli del "Lei" e anche Lui ci chiamava per nome ma ci dava del "Lei".

Un altro aspetto del Maestro che vorrei sottolineare era l'importanza che dava ai rapporti familiari. Era sempre dolcissimo, ad esempio, nelle telefonate con la Moglie e i suoi familiari ed era orgoglioso della Sua grande prole, con nipoti e pronipoti, di cui ci raccontava le vicende e ci mostrava le foto. Quando ci salutavamo ricordava sempre la mia famiglia con l'espressione "mi saluti tutte le sue Donne" facendo riferimento al fatto che ho avuto solo figlie femmine, e si interessava spesso a cosa facevano.

Ricordo anche i tanti viaggi in auto con Lui e, sovente, con anche insieme il caro amico Ettore Casadei. Talora mi sentivo in imbarazzo nei loro discorsi perché dimostravano una cultura vastissima ed anche in tanti campi diversi dal giuridico come, ad esempio, artistico, letterario e storico, aspetto sottolineato da Ferdinando Albisinni (al quale si deve l'iniziativa di aver fatto pubblicare postumo, nel 2023, dall'Accademia dei Georgofili, un lavoro del

Professore su "L'agricoltura e il suo diritto. Storia e diritto dell'agricoltura").

Aveva in particolare una forte passione per la musica classica, di cui era un fine intenditore; aveva messo insieme, andando nei negozi specializzati, una raccolta musicale così fornita che non sapevamo mai cosa potergli regalare di nuovo da aggiungere alla sua collezione (suonava anche il pianoforte).

Ma, andando indietro nel tempo, vorrei raccontare come lo conobbi, verso la metà degli anni Ottanta.

Dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Ferrara (Università con cui poi non ho più avuto collegamenti formali, ma tanti rapporti sostanziali legati a Costato e agli altri suoi allievi) ed un successivo un periodo di studi di tipo professionale e di Diritto romano, mi indirizzai al Diritto agrario e, tramite il professor Mario Parizzi, conobbi il professor Costato, di cui non avevo frequentato il corso né dato l'esame.

Lui aveva appena abbandonato la direzione della sua grande impresa molitoria e la conduzione dei terreni di proprietà affidandone la cura ai figli, passaggio che credo non sia stato facile per Lui, che comunque ha sempre mantenuto lo spirito imprenditoriale, trasfuso anche nell'Accademia. Del resto, fu poi, ad esempio, presidente di Italmopa, associazione dei mugnai italiani, e vicepresidente della Federalimentare. Antonio Jannarelli, nel suo scritto apparso sul numero 4 del 2023 della *Rivista di Diritto agrario* (I, pp. 522 ss.), intitolato "Luigi Costato nell'evoluzione del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio" lo descrive come un Professore in cui è sempre presente la personalità "economica" del grande imprenditore ... D'altro canto - nota ancora, Jannarelli - la sua riflessione agraristica si è sempre collegata ad una lucida percezione dei concreti mutamenti della realtà economica.

Ma tornando ai ricordi personali, poco dopo l'incontro con Costato fui ammesso a frequentare il Dottorato di ricerca in "Diritto agrario italiano e comparato" (di durata triennale, dall'anno accademico 1985/86, all'anno accademico 1987/88), con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, che era stato il primo dottorato in Italia nella materia agraria.

Ebbene, il professor Costato stette tutti i tre anni del mio dottorato a lavorare su un tavolo in un corridoio adiacente alla stanza dove studiavo insieme ad altri giovani (tra cui Alessandro Bernardi, Cristiana Fioravanti e, per un po', Silvia Manservisi), per starmi vicino, senza praticamente mai andare nel suo studio. Passavamo insieme spesso le intere giornate, con un frugale pranzo nel vicino bar. Nelle pause dallo studio

conversavamo (anche fumando qualche sigaretta) e mi guidava con spiegazioni, insegnamenti e consigli. In quel periodo io scrissi in particolare un libro su Le fonti del diritto agrario edito nel 1988 e lui, tra gli altri lavori, il *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario* (che poi si evolverà nel *Corso di diritto agrario italiano e comunitario, ora dell'Unione europea*) che trascrissi insieme a vari suoi scritti e che quindi leggevo in anteprima. Quegli anni furono fondamentali alla mia formazione.

Non considerava fare il professore universitario un mestiere e ben che meno faticoso. Mi ricordo che ci trovavamo anche in giorni di festa. In particolare, mi ricordo che alla vigilia di un primo maggio Lui mi disse: domani è la Festa dei Lavoratori ma noi ci divertiamo a fare il nostro mestiere: l'aspetto!

Poi necessariamente le cose cambiarono perché feci i tre anni dello straordinariato all'Università di Catania per poi passare all'Ateneo di Bologna, dapprima ad Agraria e successivamente a Giurisprudenza fino ad oggi. Ma per lungo tempo ci siamo comunque ritrovati spesso avendomi dato in uso il suo studio con relativa biblioteca nel periodo in cui è stato direttore e preside per cui, risiedendo a Ferrara, abbiamo continuato a vederci spesso almeno finché l'aumentare degli impegni su Bologna non mi permise più di frequentare con continuità Ferrara.

Nel frattempo, erano divenuti allievi del Professore anche Silvia Manservigi, Paolo Borghi, Luigi Russo, Sebastiano Rizzioli; ma anche altri studiosi devono tanto a Costato e non li menziono tutti per non dimenticarne qualcuno.

Alcuni altri tratti: non perdeva tempo e mirava all'essenziale.

Forse anche per lo spirito imprenditoriale, che ha conservato pienamente, come notato, anche dopo la scelta di dedicarsi all'Accademia, era velocissimo nel fare le cose, quasi mai rimandandole, e puntuale negli impegni. Se c'era una cosa da fare (una telefonata, una mail) la faceva possibilmente subito.

Mi ricordo, ad esempio, che, quando lo andavo a trovare e ancora erano tempi in cui la corrispondenza cartacea era prevalente, smistava velocemente tutto, molte cose che non gli interessavano cestinandole subito per dedicarsi all'essenziale. Subentrata la posta elettronica era sempre rapidissimo nel rispondere, ma quasi senza nessuna cura di errori di battitura, anche se si trattava, ad esempio, di mail indirizzate al Rettore o altri personaggi importanti. Credo che molte volte scrivesse senza rileggere prima di spedire. Se il

senso di quello che scriveva era chiaro, per lui era tutto a posto anche se magari aveva sbagliato qualche carattere nella digitazione persino del suo nome o cognome.

Credo anche che non amasse rileggere i suoi lavori scientifici e correggere le bozze. Con ciò non voglio assolutamente dire che non ponderasse ciò che scriveva, ma che aveva la capacità di scrivere subito una stesura pressoché definitiva, che magari talora mandava ai suoi allievi in prima lettura. Era un giurista che leggeva e scriveva in continuazione. Così si spiega la sua vastissima produzione scientifica. Ma non era preciso nel tenere l'elenco delle sue pubblicazioni e dei dati da inserire nel curriculum per cui anche l'elenco più curato dei suoi scritti, che reputo sia quello tenuto dalla Silvia Manservigi, credo possa non essere completo pur elencandone quasi 600.

Vorrei anche sottolineare che Costato è rimasto sempre al passo con la tecnologia per quanto necessario, talora precedendo i più giovani. Già teneva, ad esempio, una agenda digitale molto prima dell'avvento degli smartphone. Ma anche in questo campo mirava all'essenziale e ai vantaggi concreti.

Da ultimo vorrei sottolineare che non faceva sfoggio di ricchezza e so che faceva beneficenza in silenzio, cercando vie dirette che dessero affidamento in ordine al fatto che le donazioni arrivassero effettivamente a bisognosi.

Chiudendo così la narrazione di alcuni tra i tanti ricordi personali del Maestro provo ora, in tutta umiltà, ben consapevole delle mie deboli forze, a fare qualche riflessione sul suo percorso scientifico, scusandomi se in parte riprenderò cose già dette nel corso di questo convegno in particolare da Jannarelli, Adornato, Rook Basile, Albisinni e Goldoni.

A mio modesto avviso due sono stati i caposaldi del suo operato all'interno del raggruppamento degli agraristi e due sono state le sue principali linee di studio. Quanto al primo profilo è stato innanzitutto uno strenuo difensore dell'autonomia del Diritto agrario. In effetti quella dell'autonomia è una *vexata questio*, che gli agraristi si trascinano dai tempi di Giangastone Bolla, per essersi riproposta, seppur in forme nuove e diverse, fino ad oggi. Il nostro raggruppamento, assai piccolo in termini di professori e ricercatori afferenti, ha infatti rischiato varie volte di scomparire per essere assorbito o egemonizzato da altri. E rischi in questo senso ci sono stati anche recentissimamente. Ebbene, Costato si è sempre impegnato nel difendere le peculiarità del diritto agrario evidenziandone le

ragioni e intervenendo, se del caso, nelle sedi competenti. Aveva tenuto una documentazione di tutto questo, racchiusa in una grossa cartella, con le carte delle tante battaglie svolte al riguardo. che mi diede perché la conservassi.

Del resto, anche Marco Goldoni aprendo sulla *Rivista di Diritto agrario* (2023, I, pp. 519-521) il “Ricordo di Luigi Costato appassionato agrarista”, oltre a sottolineare il suo ruolo di condirettore ne parla quale “giurista destinato a rimanere nella memoria come intrepido alfiere della difesa e della valorizzazione del diritto agrario nel sapere dell’accademia”.

In ordine al secondo profilo ha cercato in vari modi di operare per l’unità del raggruppamento, da non intendersi come un appiattimento delle divergenti opinioni e interessi ma come un perseguimento, per così dire, del bene comune della materia da parte di tutti al di là delle tante diversità. Non vado oltre a questo riguardo perché scenderei in inopportune valutazioni personali, ma vorrei ribadire che traspariva in Costato l’importanza, per la materia, di una comunione di intenti.

Passo ora alle linee di studio caratterizzanti del professor Costato, che potrò toccare solo molto sinteticamente,

Premesso che, come nota Antonio Jannarelli (nelle già ricordate parole di commiato sulle pagine della *Rivista di diritto agrario*: “Luigi Costato nell’evoluzione del diritto agrario tra novecento e nuovo millennio”), «Nell’ambito della dottrina agraristica emersa nella seconda metà del Novecento, Luigi Costato ha rappresentato una figura di indubbia singolarità ed originalità rispetto agli altri “maestri” della disciplina Carrozza, Romagnoli, Galloni», credo che sia fuor di dubbio che la prima linea di studio sia stata l’attenzione verso il diritto agrario comunitario e la seconda l’allargamento degli studi al diritto alimentare.

Concordo quindi con Antonio Jannarelli che: «In ordine ... alle innovazioni, gli apporti monografici più significativi di Costato, quali eloquenti espressioni della sua attenzione vigile al divenire, si rinvergono proprio nei contributi pionieristici, prima in ordine alla introduzione nel nostro Paese di indagini sul diritto agrario comunitario, e, nei più recenti decenni, a proposito della elaborazione moderna del diritto alimentare. Su queste specifiche tematiche Luigi Costato ha indubbiamente segnato il cammino dello sviluppo del diritto agrario ...».

Da rimarcare è l’attenzione di Costato al diritto agrario comunitario fin dal suo sorgere negli anni Sessanta pubblicando uno studio su “L’evoluzione dell’interven-

to pubblico nel mercato del grano (In Italia e negli altri Paesi della CEE)” del 1968.

In questa direzione fu seguito assai lentamente dagli altri cultori del diritto agrario restii ad occuparsi delle nuove fonti comunitarie per varie ragioni.

Nota sempre Antonio Jannarelli (ma in senso analogo anche Marco Goldoni stamattina) che «Costato ha inaugurato in Italia una prima fondamentale riflessione sul diritto agrario di fonte comunitaria, aprendo la strada tanto allo svolgimento di specifici corsi universitari, quanto, più in generale, alle indagini sul diritto materiale di origine comunitaria, destinato ad incidere, se non a fondersi sempre di più, con quello di fonte nazionale. E lo ha fatto con largo anticipo anche rispetto alle riflessioni degli internazionalisti e dei primi comunitaristi, per non parlare della ancor più tarda attenzione su questi temi intervenuta da parte degli altri settori del giure, secondo l’articolazione delle discipline impartite nelle Università italiane, a partire dai civilisti ... Costato non soltanto ha così arricchito e rinnovato l’area delle riflessioni proprie della cultura agraristica, ma ha altresì contribuito a che fosse questa, per molti anni, all’avanguardia nell’indagine sul diritto comunitario, tanto istituzionale quanto materiale».

Certo, negli ultimi tempi, Costato, come notato anche da Jannarelli e altri, era diventato assai critico verso le ultime riforme della PAC fino a scorgervi un contrasto con le finalità di tale politica, rimaste immutate nel tempo ed ora contenute nell’art. 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In sostanza era arrivato a considerare la Pac illegittima per violazione delle sue finalità. In particolare, era molto critico su un disaccoppiamento radicale degli aiuti agli agricoltori perché privava le Istituzioni della possibilità di indirizzare le produzioni in un mercato particolare quale quello agricolo.

È anche da notarsi che (mentre alcuni relatori hanno parlato di una rinazionalizzazione della Pac) Costato non aveva abbandonato la tesi che l’agricoltura, perlomeno riguardo alla disciplina dei mercati, fosse una competenza esclusiva della Comunità ora Unione europea, anche dopo il Trattato di Lisbona che inquadra agricoltura e pesca tra i settori di competenza concorrente (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare) (art. 4): questo perché, secondo Lui, prevalevano le norme specifiche (degli articoli 38-44) che prevedono che L’Unione definisca e attui una politica comune dell’agricoltura e della pesca

Venendo alla seconda e più recente delle linee di stu-

dio caratterizzanti il professor Costato – il diritto alimentare, che pure potrà solo brevemente tratteggiare -, deve viceversa osservarsi che fu subito seguito da molti agraristi (lo nota anche Jannarelli), soprattutto i più giovani.

Una tappa fondamentale fu l'uscita nel 2002 della prima edizione del suo Compendio di diritto alimentare, molto innovativo nei contenuti, come osservai nella mia relazione sull'insegnamento del diritto alimentare, al convegno di Rovigo del 10 giugno 2022 [Venti anni dal Regolamento (CE) n. 178/2002], convegno al quale partecipò Costato (non a caso fu fatto a Rovigo) anche concludendolo parlando della nascita del Diritto alimentare.

Egli, dunque, condusse una battaglia per la nascita e l'autonomia del Diritto alimentare (fondato su principi propri), da ritenersi distinto dal Diritto agrario, pur avendo inevitabili connessioni per vari elementi.

È noto che l'altro versante di espansione del diritto agrario è stata la materia ambientale: le famose tre "A": agricoltura, alimentazione, ambiente. Ma mentre per gli sviluppi nella materia ambientale deve parlarsi di Diritto agro-ambientale, non potendo certo ricompandersi esteso il campo di indagine degli agraristi a tutta la materia ambientale, rimanendo l'allargamento circoscritto ai soli profili connessi con l'agricoltura, per l'alimentare deve parlarsi di un nuovo Diritto autonomo. Così anche Ettore Casadei, che inizialmente preferiva si parlasse anche in questo caso di un Diritto agro-alimentare, ha poi convenuto con Costato sul sorgere di un autonomo Diritto alimentare. Quindi il Diritto Agrario e il Diritto alimentare sono due rami del diritto distinti, ancorché strettamente legati, per tanti motivi ben noti, tra i quali qui ci si limita a sottolineare che gli alimenti sono o derivano da prodotti agricoli.

I meriti di Costato sull'affermarsi del Diritto alimentare sono tanti, tra i quali, oltre ai suoi innumerevoli scritti mi limito a ricordare l'impulso per la fondazione della Associazione italiana di diritto alimentare (AIDA), di cui è stato presidente, e della Rivista di Diritto alimentare, di cui è stato direttore e sui cui ha scritto molto (e va dato merito a Ferdinando Albisinni di aver raccolto in un quaderno gli editoriali di Costato e tutti gli altri suoi contributi per la suddetta Rivista, sempre per ricordarlo).

Questo ultimo percorso è però stato anche da taluno osteggiato o criticato, almeno in relazione a certi sviluppi.

Secondo Marco Goldoni (nello scritto sopra citato) «L'orizzonte del "diritto alimentare", che nelle prime

proposizioni sembrava solo schiudere nuovi spazi al "diritto agrario", finiva per coincidere, nel disegno di Costato, con il momento finale di quest'ultimo, destinato a esaurirsi facendo perdere senso alla specificità del discorso agraristico. In questo modo, secondo me [cioè secondo Goldoni], si sarebbe realizzato il monito di Paolo Grossi, che aveva avvertito l'agrarista di tenersi saldo alle proprie radici per non perdere la propria identità prima ancora di guardare al futuro»

Antonio Jannarelli ha poi rilevato, in relazione «alla nascita e all'elaborazione del diritto alimentare» che «la spinta all'innovazione», connotata alla personalità di Costato, è andata oltre il giusto equilibrio con la "tradizione". Giacché il "diritto alimentare" era visto in prospettiva come «il punto di arrivo finale del "diritto agrario" ... sino a prenderne il posto, come denominazione del settore disciplinare».

Sommessamente osserverei che Costato era mosso da un ardore per così dire pionieristico verso l'allargarsi degli studi degli agraristi in direzione del diritto alimentare, visto come un nuovo campo di studi di cui i più titolati ad occuparsene erano i cultori di Diritto agrario, ma senza che il diritto agrario scomparisse dentro il diritto alimentare

Del resto continuavano ad esserci due distinti manuali: il Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea (di cui era diventato coautore Luigi Russo) e il già citato Compendio di diritto alimentare (con coautori Paolo Borghi, Sebastiano Rizzioli, Valeria Paganizza, Laura Salvi). Nel primo manuale si afferma (p.12), solo per fare una citazione esemplificativa, che anche il diritto alimentare incide sul diritto che regola l'attività degli agricoltori, e in maniera progressivamente più invasiva, ma se ne parla come due materie distinte i cui confini sono, da un lato ben chiari, il diritto agrario è il diritto della produzione agricola mentre il diritto alimentare è invece il diritto della tutela del consumatore, in particolare igienico-sanitaria, dall'altro, proprio perché l'agricoltura produce con grandissima prevalenza cibi o materie prime per le industrie alimentari obiettivamente incerti (p. 15), come segnalato, tra gli altri, in questo convegno da Albisinni.

La quarta edizione del Trattato breve (opera che ha dato grande visibilità alla disciplina e in cui ha cercato di coinvolgere tutti gli agraristi) da Lui diretta (in quest'ultima edizione) insieme a Ferdinando Albisinni - uscita purtroppo poco dopo la morte di Costato -, continua a titolarsi quale Trattato di diritto agrario italiano e dell'Unione europea. Certo c'è il sottotitolo Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente, ma ora

anche la Rivista di Diritto agrario è sottotitolata Agricoltura alimentazione ambiente. In tale opera, nella Introduzione scritta insieme ad Albisinni (p. XLVIII) si legge che il “nucleo identitario” dello IUS 03 è “legato alla produzione agricola ed alla cura del ciclo della vita, come a suo tempo scrisse il professor Carrozza”. Certo poi si parla (p. LVI) di una complessa declinazione del Diritto agrario “comprensiva del diritto alimentare e di quello ambientale”, ma a me pare vada riferita all’allargamento degli studi degli agraristi.

In questo senso la nuova denominazione (con relativa declaratoria) del settore scientifico disciplinare “Diritto agrario”, che diventa “Diritto agrario e alimentare” mi sembra una vittoria della Comunità scientifica degli agraristi ed un successo di cui il professor Costato sarebbe stato felice.

Vorrei concludere rivolgendomi, almeno col pensiero, con affetto al mio Maestro per dirGli, ancora una volta: GRAZIE PROFESSORE a nome mio, di tutti i Suoi Allievi, di tutti gli Agraristi!

□